

Card. VINCENZO LA PUMA

LIBRO I
NORME GENERALI

PREMESSE

1-6. Il Codice riguarda la Chiesa Latina, non l'Orientale, eccetto in ciò che di natura le spetta; nè, se non consti il contrario, le leggi strettamente liturgiche; nè le Convenzioni con gli Stati. Non toglie, se non lo dice espressamente, diritti, privilegi e indulti; e rigetta tutte le vigenti consuetudini contrarie riprovate, anche immemorabili; queste però e le centenarie, se non riprovate, le tollera, a giudizio degli Ordinari. Ritiene la precedente disciplina, pur facendovi opportuni mutamenti. Pertanto sono abrogate tutte le leggi contrarie, anche le particolari se di queste non si dispone altrimenti. Dove si riporta l'antica disciplina, se ne ritiene l'interpretazione secondo i provati autori; dove ne discorda, si sta al senso proprio; e nel dubbio, ci si attiene all'antica. Qualunque pena della quale si tace, come anche le leggi disciplinari non contenute nel Codice, sono abrogate.

7. Sede Apostolica o Santa Sede significa il Papa, le Sacre Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici di cui si serve il Pontefice per il governo della Chiesa.

TITOLO I

Leggi ecclesiastiche.

8-9. Le Leggi valgono dalla promulgazione e si presumono territoriali. Quelle pontificie si

promulgano ordinariamente, inserendole nell'organo ufficiale intitolato "Acta Apostolicae Sedis", ed obbligano dopo tre mesi dalla pubblicazione, se per loro natura non obbligano subito o non è disposto diversamente.

10-14. Le Leggi riguardano il futuro, non il passato, se non lo esprimono; e sono irritanti, se rendono nullo un atto contrario; inabilitanti, se incapacitano le persone, e ciò espressamente o equivalentemente. Le Leggi puramente ecclesiastiche obbligano i battezzati sani di mente e di almeno sette anni. Alle leggi generali della Chiesa sono tenuti tutti, alle particolari quelli del territorio nel quale si abbia domicilio o quasi-domicilio e in atto vi si dimori. I pellegrini, non sono astretti alle leggi territoriali proprie nell'assenza, salvo danno o personalità della legge, né a quelle locali che non riguardino ordine pubblico o solennità di atti; sono però tenuti alle leggi generali o particolari sebbene non vigenti nel loro territorio, eccetto che non obblighino dove essi si trovano. I vaghi sono tenuti alle leggi generali e particolari vigenti nel luogo dove si trovano.

15-16. Nel dubbio di diritto nessuna legge obbliga, in quello di fatto può dispensare l'Ordinario, ma ciò in casi in cui il Papa suole dispensare. Nelle leggi irritanti e inabilitanti non scusa l'ignoranza se

non è detto espressamente nè questa o l'errore su la legge o la pena o sul fatto proprio si presumono, e neanche .generalmente sul fatto altrui notorio, bensì sul non notorio.

17-19. L'interpretazione autentica delle leggi si fa dal Legislatore, dal suo successore o da un incaricato ed ha forza di legge se è fatta come per legge; che se è spio dichiarativa, non deve essere promulgata e vale per il passato; se illustra, allarga o restringe non vale per il passato e deve promulgarsi; se è data per sentenza giudiziale o per rescritto in materie particolari va le per gli interessati. Le leggi si intendono come suonano; nel dubbio si ricorrerà allo scopo, alle leggi parallele, alle circostanze e alla mente del Legislatore. Le leggi penali, restrittive di un diritto, o di eccezione si interpretano strettamente.

20. Se manca una disposizione espressa e non si tratta di pena, si ricorre ai casi simili, ai principi generali, allo stile e alla prassi della Curia, alla comune e costante sentenza dei dottori.

21. Le leggi fatte per evitare un pericolo generale obbligano tutti e sempre.

22-23. La seguente annulla la precedente in quanto contraria o se riordina tutta la materia; la generale non osta a statuti particolari, e nel dubbio non si presume revocata una anteriore, ma

occorre conciliare la seguente con la precedente.

24. I precetti dati ai singoli, obbligano questi dovunque, ma non si sollecitano giudizialmente e durano quanto il diritto del Superiore, se non son dati per documento o davanti a due testimoni.

TITOLO II

Consuetudine.

25-30. La consuetudine trae la sua forza unicamente dal consenso del competente Superiore ecclesiastico, e la Comunità capace di legge la può introdurre. Essa non sussiste se è contro il diritto divino; nè contro ecclesiastico, se non è ragionevole e prescritta da quaranta anni continui: se è proibita prescrive solo se centenaria o immemorabile. Le riprovate non sono ragionevoli. La consuetudine fuori legge può darsi se ragionevole se è prescritta da quaranta anni con intenzione d'obbligarsi. La consuetudine è la migliore interprete della legge; può revocarsi da un'altra contraria legge o consuetudine. La legge non revoca, salva contraria disposizione esplicita, le contrarie consuetudini centenarie o immemorabili, nè la legge generale le consuetudini particolari.

TITOLO III

Còmputo del tempo.

31-34. Il giorno è di 24 ore dalla mezzanotte, la settimana di sette giorni, il mese di 30, Fanno di 365 se non si debbano prendere per la durata che hanno sul calendario. Nel computo delle ore si sta al Fuso comune; nella Messa ed ufficio privato, nella comunione, digiuno ed astinenza si può seguire il tempo locale o legale. Per i contratti valgono le norme civili locali vigenti, salvo patti speciali. Il mese e Fanno con proprio nome si prendono come sono. Se l'inizio non è determinato si va da momento a momento, se è continuo si segue il calendario; se no, la settimana si intende di sette giorni, il mese di trenta e l'anno di 365. Se è determinato ma non nell'inizio, per i mesi e gli anni si segue il calendario; se l'inizio coincide col principio del giorno si finisce col principio dell'ultimo dello stesso numero; e se non coincide, il primo giorno non si computa e si finisce completo l'ultimo dello stesso numero. Se il mese non ha il detto giorno, p. es. un mese dal 30 gennaio, si finisce secondo i casi con l'ultimo giorno cominciato o completo del seguente mese. Per gli atti che in tempi determinati si rinnovano, come un triennio per la professione, si finisce col giorno uguale al principio e si può agire in tutte le ore.

35. Tempo utile è quello del quale si può usufruire e non decorre per l'ignorante o impotente: il continuo è senza interruzione.

TITOLO IV

Rescritti.

36-38. Chiunque non è espressamente escluso può ottenere Rescritti, e le grazie e dispense della S. Sede sono sempre valide, anche se date a censurati, salvo eccezioni. Un Rescritto si può impetrare per un altro che l'ignori e vale prima dell'accettazione, pur potendosi non usarne. Vale subito se non c'è un esecutore, altrimenti dopo eseguito.

39-42. Le condizioni, perchè siano essenziali per la validità, devono essere tassative e chiare. In tutti si suppone la verità delle preci, salvo i can. 45, 1054. Se non c'è un esecutore, la verità deve esservi all'atto della concessione; se vi è, dall'esecuzione. La subrezione non rende invalida una grazia, se è espresso il necessario alla validità secondo la prassi della Curia; nè l'obrezione, se una causa motiva almeno è vera. Entrambe in una parte non nuocciono all'altra, se si danno più grazie in un Rescritto.

43-44. Ciò che è negato dannà Congregazione od ufficio non si può ottenere da un'altra o dall'Ordinario locale, salvo il diritto della Penitenzieria per il foro interno. Una grazia negata dal proprio Ordinario non si chiederà ad altro ignaro, e chiesta non si concederà senza conoscerne dal primo i motivi. Una grazia negata dal Vicario Generale, non si ottiene validamente dal Vescovo che ignori la negativa, e se la nega il Vescovo, è sempre invalidamente concessa dal Vicario.

45-48. Se nel Rescritto la concessione si fa motu proprio non osta la reticenza del vero, eccetto che sia falsa runica ragione addotta e salvo il can. 1054. Nessun Rescritto vale se dato a un inabile, contro consuetudini e statuti particolari, diritti acquisiti, salva espressa derogazione. Per errore accidentale anche nel nome non è nullo un Rescritto, qualora a giudizio, dell'Ordinario è certa la persona. Nel contrasto fra due Rescritti, prevale il più determinato, e se sono di uguale portata il primo di tempo, se non consta il dolo o la grave negligenza per non uso. Se sono dello stesso giorno nè si conosce chi prima impetrò sono entrambi nulli e se c'è bisogno si ricorrerà al concedente.

49-50. I Rescritti si interpretano secondo il senso usuale e si limitano ai casi espressi. Quelli litigiosi, ledenti diritti e leggi private o per ottenere benefici si interpretano strettamente, gli altri largamente.

51-59. Un Rescritto Apostolico senza esecutore si deve presentare all'Ordinario, se ivi si dice, o se si tratti di cose pubbliche o se è da constatarne le condizioni. Se non è determinato il tempo si può, senza frode o dolo, esibire quando si crede. È invalida l'esecuzione fatta prima di ricevere le lettere e accertatane autenticità e l'integrità, eccetto che ufficialmente ciò conosca altrimenti l'esecutore. Questi non può rifiutare l'esecuzione semplicemente commessagli, se non in casi di

manifesta nullità per obrezione o subrezione, per non adempiute condizioni, o indegnità che offenda altri. Se la grazia è rimessa al suo arbitrio, la può concedere o no. Nell'esecuzione deve stare al mandato sotto pena di nullità qualora non si adempiano le condizioni e le forme sostanziali. I Rescritti di foro esterno si debbono eseguire per iscritto. L'esecutore può incaricare un altro, se non gli è vietato o determinato un sostituto; ma se fu scelto tassativamente, non può commettere ad altri che atti preparatori. L'esecuzione può essere fatta dal successore nella dignità od officio, se non ci fu scelta tassativa di persona. Se l'esecutore sbaglia, può ripetere l'esecuzione; e per le tasse starà al canone 1507.

60-61. Un Rescritto revocato per atto speciale dal Superiore è valido fino a pervenuta comunicazione; per legge contraria non cessa un Rescritto se non è espresso, o la legge è data dal Superiore del concedente. I Rescritti non cessano per vacanza della Sede Apostolica o della Diocesi se non consta il contrario o se la facoltà è a favore di determinata persona, e la cosa è integra.

62. Se un Rescritto contiene privilegio o dispensa, si osserveranno inoltre i canoni seguenti.

TITOLO V

Privilegi

63-65. I privilegi si possono acquistare per diretta concessione, per comunicazione, per consuetudine o prescrizione. Si presume la concessione se vi è un possesso centenario o immemorabile. Per comunicazione anche nella forma ugualmente principale, supposta la capacità del comunicante, s'intendono concessi quei privilegi che il primo privilegiato ebbe direttamente in perpetuo e senza speciale riguardo al luogo, alla cosa o alla sua persona. Nella comunicazione in forma accessoria i privilegi seguono le vicende del principale; non così se concessi in forma ugualmente principale.

66. Le facoltà abituali si considerano come privilegi oltre il diritto. E se non fu scelta tassativamente la persona o altrimenti provveduto, non cessano con l'Ordinario, ma rimangono trasmesse al successore. Le facoltà concesse al Vescovo competono anche al Vicario Generale. Ogni facoltà importa i necessari poteri per il suo esercizio effettivo.

67-68. Il privilegio si deve intendere esclusivamente secondo il suo tenore e nel dubbio si starà al can. 50, ma in modo che vi appaia un favore.

69-70. Nessuno è obbligato a servirsi di un privilegio, se per altra causa non nasca l'obbligo. Il privilegio s'intende perpetuo, se non consta il contrario.

71-77. I privilegi contenuti nel Codice si revocano per legge generale: per gli altri si segue il can. 60. I privilegi cessano per rinuncia accettata, e si può rinunciare a quelli che contengono un favore personale. I singoli però non possono rinunciare ai privilegi concessi alla Comunità, alla dignità o a un luogo; nè la Comunità a quelli attribuiti a lei per legge o la cui rinuncia pregiudicasse alla Chiesa o agli altri. Cessato il diritto del concedente non cessa un privilegio se non è dato con la forma la a nostro beneplacito o altra equivalente. Il privilegio personale segue la persona e con essa si estingue: il reale cessa con la cosa o il luogo e in questo ultimo caso rivive se fra cinquanta anni risorge il luogo. Per non uso o uso contrario non cessano i privilegi non onerosi, bensì quelli che son di peso agli altri, se vi sopravviene prescrizione o tacita rinuncia. Cessano, se mutate le condizioni delle cose, diventano nocivi o illeciti; come pure finito il tempo o il numero dei casi concessi, salvo il canone 207.

78. Chi abusa del privilegio, merita di esserne privato e l'Ordinario ne avvertirà la S. Sede nel caso di privilegi da essa concessi.

79. Un privilegio ottenuto a voce vale in coscienza, ma in foro esterno occorre la prova.

TITOLO VI

Dispense.

80-83. Le dispense le dà il Legislatore, il Successore, il Superiore e chi ne ha la facoltà. Gli Ordinari, senza facoltà almeno implicitamente concessa, non dispensano dalle leggi generali eccetto casi difficili e urgenti, senza possibilità di ricorrere alla S. Sede e in leggi dalle quali essa spole dispensare. Gli Ordinari dei luoghi dispensino dalle leggi diocesane, dai Concili provinciali o plenari, ma non da quelle che per determinato luogo furono date dal Papa, salvo il

can. 81. I parroci dispensano solo se espressamente autorizzati.

84-86. Dalle leggi ecclesiastiche non si dispenserà che per giusti motivi e considerata la gravità della legge; altrimenti la dispensa data da un inferiore è illecita e invalida. Nel dubbio se la causa sia sufficiente è lecito chieder la dispensa, e questa è lecita e valida. Non solo la dispensa secondo il canone 50 è di stretta interpretazione, ma anche la facoltà di dispensare data per casi determinati. La dispensa che ha carattere permanente cessa nei modi stessi come i privilegi e per cessazione totale della causa motiva.

Card. VINCENZO LA PUMA

LIBRO II
DELLE PERSONE

PREMESSE

87-89. Nella Chiesa col battesimo si diventa persona con doveri e diritti, purché non osti obice o censura. La persona è maggiore dai 21 anni compiuti; prima è minore, Questi si ritiene pubere dal quattordicesimo anno compiuto se maschio, dal dodicesimo se femmina. Un impubere prima del settennio completo si dice bambino e si ritiene irresponsabile: così pure chi abitualmente non ha uso della ragione. Il maggiore ha il pieno esercizio dei suoi diritti: il minore, non opponendosi il diritto, dipende dai genitori o dai tutori.

90-95. Si reputa luogo d'origine del figlio, anche neofito, quello dove il padre ha domicilio o, in difetto, quasi-domicilio alla nascita del figlio; dell'illegittimo e postumo dove lo ha la madre; del figlio dei vaghi dove è nato; dell'esposto dove fu trovato. La persona è abitante dove ha il domicilio, straniero dove ha il quasi-domicilio, pellegrino se lontano dà entrambi; vago se non sta in luogo fisso. Il domicilio si acquista con la dimora in un luogo con l'animo di rimanere ivi sempre, o se vi si è già da dieci anni; il quasi-domicilio se si intende stare o si sta in un luogo per la maggior parte dell'anno. Il domicilio o quasi-domicilio è parrocchiale in parrocchia, diocesano in diocesi o vicariato o prefettura. La moglie, non separata legittimamente, ha il domicilio del marito; il demente, del Curatore; il minore, di colui a cui è soggetto; superata però l'infanzia, può ottenere un quasi-

domicilio; può pure ottenerlo la moglie non legittimamente separata, e, se legittimamente, almeno per tempo indeterminato anche il domicilio. Col domicilio o quasi-domicilio si acquista il proprio parroco ed Ordinario; il vago e così pure chi non ha che domicilio o quasi-domicilio diocesano, hanno il parroco della dimora. Il domicilio o quasi-domicilio si perde allontanandosi senza intenzione di ritornare, salvo il canone 93.

96-97. La consanguineità si còmputa per linee e gradi. Nella linea retta sono tanti gradi quante generazioni o persone, tolto lo stipite; nell'obliqua, se la distanza è uguale, tanti gradi quante generazioni da una parte; se queste sono ineguali, dalla più lontana. L'affinità proviene dal matrimonio valido, e sta solo fra l'uomo e i consanguinei della donna e viceversa: si calcola in modo che i consanguinei di uno siano parimenti affini dell'altro.

98. Ognuno appartiene al rito cattolico in cui fu battezzato, eccettochè sia intervenuta grave necessità, frode o dispensa. I chierici non spingeranno nessuno a mutar rito, nè si muterà il rito senza licenza; pontificia. La moglie può, nel contrarre il matrimonio o dopo assumere il rito del marito e riprendere il suo, cessato il matrimonio. L'uso però della comunione in altro rito non importa mutamento.

99-102. Nella Chiesa vi sono anche persone morali costituite dalla pubblica autorità, e sono collegiali o no, come chiese, seminari, benefici, ecc. La Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica sono persona morale per diritto divino; le altre inferiori lo sono per diritto o per concessione del Superiore, fatta per decreto a fine religioso o caritativo. Una persona morale deve constare di almeno tre persone fisiche ed è equiparata al minorenne. Per gli atti delle persone morali collegiali, salve disposizioni anche particolari, è valido quanto piace alla maggioranza assoluta dei votanti o alla relativa nel terzo scrutinio, nel quale, se c'è parità di voti, la dirime il Preside. Nelle elezioni, non dirimendola il Preside, prevale il più anziano di ordine, prima professione, o età. Ciò che riguarda tutti come singoli deve da tutti approvarsi. Le persone non collegiali osserveranno gli statuti particolari salve le norme che la riguardano. La persona morale è perpetua; si estingue se soppressa dall'autorità o se cessò da cento anni; ma se sopravvive uno, in questo si coalizza ogni diritto.

103-104. Gli atti emessi per violenza assoluta non valgono; se fatti per timore grave, ingiusto o per inganno, valgono salva prescrizione contraria, ma possono rescindersi per sentenza a richiesta del leso o d'ufficio. L'errore nella sostanza o in equivalente condizione rende nullo l'atto che altrimenti vale, salve disposizioni contrarie; nei contratti, l'errore ammette Fazione rescissoria.

105. Se per il Superiore è prescritto il consenso di altri, questo deve seguirsi sotto pena di nullità; se il consiglio, lo si deve chiedere ancorché non si segua; è bene però non allontanarsi dall'unanime consiglio. Se ci vuole il consenso o consiglio di alcune persone; simultaneamente, si i convocheranno per il parere e il Superiore potrà costringere al segreto anche con giuramento. Il voto deve darsi con riverenza, fedeltà e sincerità.

106. La precedenza, salve norme speciali, è retta dalle norme seguenti. Il rappresentante prende il posto del rappresentato, ma, nei Concili ed altre assemblee, dopo gli intervenuti in proprio nome di pari grado. Chi ha autorità su una persona ne ha anche la precedenza, Per le persone ecclesiastiche senza potere di una sull'altra si attende al grado; in pari grado, all'ordine; e in pari ordine, alla priorità della promozione; in pari tempo, alla priorità dell'ordinazione, se qualcuno non sia ordinato dal Papa; e finalmente all'età. La . diversità di rito non conta. Per le persone morali della stessa specie e grado vale il pacifico possesso della precedenza, e, in contrasto, l'antiorità nel luogo; per I singoli si osservano le costituzioni, poscia le consuetudini e quindi le norme generali. L'Ordinario regola la precedenza secondo il diritto comune, la consuetudine e le cariche, componendo le controversie urgenti, anche tra esenti, senza però pregiudizio di

diritti e salvo ricorso in devolutivo.
Per la Casa Pontificia soavi regole proprie.

107. Per divina istituzione si distinguono i chierici dai laici; entrambi possono essere religiosi.

PARTE I

CHIERICI

SEZIONE I CHIERICI IN GENERE

108-109. Dicesi chierico chi almeno tonsurato è addetto al divino servizio. Fra i chierici vi è una gerarchia, la quale, quanto all'ordine, è divisa, per diritto divino, in vescovi, preti e ministri,, e quanto alla giurisdizione in Pontificato supremo ed Episcopato subordinato; per diritto ecclesiastico sono vari altri gradi. Nei gradi dell'ordine si è costituiti con l'ordinazione sacra; nel Pontificato, per diritto divino, avvenuta l'elezione e l'accettazione; in tutti gli altri gradì per missione canonica. no.

110. Propriamente è Prelato chi ha giurisdizione ordinaria in foro esterno.

TITOLO I

Iscrizione dei chierici in una Diocesi.

111-117. Ogni chierico deve essere ascritto a una Diocesi o a una religione, nè sono tollerati i vaghi. Con la prima tonsura si resta incardinati alla Diocesi cui uno si dedica. Per l'escardinazione e la seguente incardinazione, ci vogliono lettere patenti e sottoscritte da entrambi gli Ordinari: il che non può fare il Vicario Generale se non ha mandato speciale, nè il Vicario Capitolare se non dopo un anno dalla vacanza della sede e col consenso del Capitolo. Si avrà la escardinazione e l'incardinazione quando un chierico ottiene da un Vescovo un beneficio residenziale col consenso scritto; o con la licenza scritta di allontanamento definitivo dal proprio. Si ha l'escardinazione con la professione religiosa perpetua. Per l'escardinazione si richiede una giusta causa e si intende avvenuta solo per l'incardinazione altrove fatta e quanto prima comunicata dal nuovo Ordinario al precedente. L'Ordinario non incardinerà alcun chierico senza necessità o utilità della Chiesa e senza titolo d'ordinazione; indagherà per

documenti e in segreto, sui natali, vita, costumi e studi, onerata la coscienza dell'Ordinario che informa. Il chierico giurerà di volersi dedicare in perpetuo al servizio della Diocesi.

TITOLO II

Diritti e privilegi dei chierici.

118-119. I chierici soli possono avere potestà d'ordine, di giurisdizione, benefici e pensioni ecclesiastiche. A loro devono i fedeli riverenza e sono colpevoli di sacrilegio se li offendono con gravi reali ingiurie.

120-123. I chierici, salve disposizioni contrarie, godono il privilegio del foro, in contenzioso e in criminale. I Cardinali, i Legati, i Vescovi, gli Abati o Prelati nullius, i Superiori supremi di religioni di diritto pontificio, gli Officiali maggiori della Curia Romana per le loro mansioni, senza venia apostolica, non saranno citati presso un giudice laico; gli altri senza un permesso dell'Ordinario del luogo, il quale non lo negherà senza grave causa. Però convenuti, possono comparire senza autorizzazione, avvertito il Superiore competente. Godono del privilegio di esenzione dal servizio militare e dagli uffici laicali pubblici, alieni dallo stato clericale. I debitori, per il I privilegio di competenza, riterranno quanto è necessario all'onesto sostentamento, se vengono

costretti a pagare il debito. Ai suddetti privilegi non possono rinunciare, ma li perdono con la riduzione allo stato laicale o la privazione dell'abito. Si recuperano per cessazione della pena o per riammissione.

TITOLO III

Obbligazioni dei chierici.

124-125. I chierici devono essere a tutti . di esempio e gli Ordini nari ne cureranno la frequenza alla confessione, l'orazione mentale quotidiana, la visita al Santissimo, il Rosario, l'esame.

126. I sacerdoti secolari, almeno ogni tre anni, in ritiro, dovranno fare gli esercizi spirituali, dai quali non saranno dispensati senza espressa licenza.

127-128. Tutti devono all'Ordinario riverenza ed obbedienza e devono accettare e adempiere fedelmente l'ufficio a loro affidato.

129-131. Coltiveranno gli studi sacri, evitando la falsa scienza e terminati gli studi, faranno un esame annuo per tre anni se non ne sono dispensati, nel modo determinato dal Vescovo; e di ciò si terrà conto nell'assegnazione degli uffici e benefici. Nella città episcopale e nei singoli vicariati foranei si terranno di frequente, nell'anno, conferenze sulla morale, liturgia ed altro; e se ciò non è

possibile, si manderanno le risoluzioni scritte. Vi sono obbligati tutti i sacerdoti con cura d'anime anche se religiosi esenti e, qualora ciò non si faccia nei loro conventi, tutti gli altri religiosi confessori autorizzati dall'Ordinario.

132-134. I chierici maggiori sono tenuti al celibato e alla castità, mancando commettono sacrilegio. I minori possono sposare, ma decadono dallo stato clericale. Un coniugato che anche in buona fede riceva gli ordini senza dispensa, è impedito dall'esercizio dei medesimi. Non conviveranno e non frequenteranno donne sospette; abiteranno con la mamma e sorelle, zie e simili, o con altra, della cui onestà, data l'età, non vi sia dubbio. Sulle circostanze di sospetto o pericolo è giudice l'Ordinario, e nel caso i contumaci si presumono concubinari. E consigliata ai chierici la vita comune.

135-136. Tutti i chierici maggiori devono quotidianamente recitare le ore canoniche e portare l'abito proprio e la tonsura, secondo gli usi, senza abbigliamento nè anello, se non c'è diritto o privilegio. I minori che smettono l'abito e la tonsura e, ammoniti, non si emendano, dopo un mese decadono dallo stato clericale.

137-142. Non faranno garanzie senza consigliarsi con l'Ordinario. Si asterranno da azioni e arti indecorose, da giuochi e cacce clamorose e, senza licenza dell'Ordinario, dai ritrovi pubblici e da osterie. Eviteranno tutto ciò che

è alieno dalla vita clericale. Senza indulto apostolico non eserciteranno medicina, chirurgia, uffici pubblici con o senza giurisdizione e amministrazione; e senza licenza dell'Ordinario non assumeranno gestioni secolari, procure e difese nei tribunali laici, salvo difesa propria e della propria Chiesa. Nei giudizi criminali con gravi pene personali non parteciperanno nemmeno come testi senza necessità. Non accetteranno uffici di Senatori o Deputati senza permesso apostolico, se c'è la proibizione; altrimenti basta la licenza degli Ordinari proprio e del luogo. Non intervengono a spettacoli pubblici, teatri, ecc. Non assumeranno volontariamente la milizia, se non per liberarsene più presto; nè prenderanno parte a perturbamenti pubblici; un rumorista che si iscrive alla milizia decade dallo stato clericale. Non si immischieranno in negoziazioni e mercati anche per utilità altrui.

143-144. Non si assenteranno a lungo dalla Diocesi senza permesso, almeno presunto. Chi, incardinato, abita fuori diocesi, può essere richiamato dal suo Vescovo, o licenziato dall'Ordinario del luogo dove si trova, eccetto che non gli fosse stato concesso un beneficio.

TITOLO IV

Uffici ecclesiastici.

145-146. Ufficio ecclesiastico in genere è qualunque incarico con

fine spirituale; propriamente, quando per diritto divino o umano si è stabilmente partecipi della podestà sia di ordine che di giurisdizione. In diritto, l'ufficio ecclesiastico s'intende in senso stretto. Anche per gli uffici beneficiari si osserverà quanto segue, ed i can. 1409 e 1488.

CAPITOLO I

PROVVISORI DEI UFFICI ECCLESIASTICI.

147-151. Ogni ufficio ecclesiastico si ottiene con provvisione canonica, la quale contiene il conferimento giuridico. La provvisione avviene o per libero conferimento o per l'istituzione dietro presentazione o nomina, o per conferma e ammissione se precedette elezione o postulazione, o per semplice elezione e accettazione. Nella istituzione si osservano i can. 1448, 147. Al designato ad un ufficio l'Ordinario non concederà la provvisione se non dopo riconosciuto idoneo anche per esame. E invalida la provvisione di un ufficio non vacante, ed una previa promessa è inefficace. Un ufficio giuridicamente vacante ma ancora di fatto ritenuto non si concede senza previa dichiarazione dell'illegittimo possesso nel documento del conferimento.

Articolo I

Libero conferimento.

152-154. Spetta all'Ordinario e non al Vicario Generale, senza speciale mandato, il conferimento degli

uffici. Si assume un chierico con le dovute qualità; il più idoneo; e mancando le qualità, la provvisione è nulla, se così è sancito anche per diritto particolare; se no, è valida, ma annullabile dal Superiore. Per gli uffici con cura d'anime devono assumersi dei sacerdoti.

155. Le vacanze non possono protrarsi oltre i sei mesi dalla ricevuta notificazione.

156-157. Non si daranno ad alcuno due uffici incompatibili che sia impossibile contemporaneamente disimpegnare. Salvo il can. 188, c'è la nullità per un beneficio conferito dalla Santa Sede, non avvisata della incompatibilità. Un ufficio vacante per rinuncia o privazione per sentenza non può lo stesso Ordinario conferirlo a famigliati, parenti o affini fino al 2° grado, suoi o del rinunciatario.

158. L'ufficio conferito per supplire la negligenza o impotenza di un altro non cambia la condizione giuridica dell'investito.

159. La provvisione si fa per iscritto.

Articolo II

Elezione.

160. L'elezione del Pontefice è regolata dalla Costituzione Vacante Sede Apostolica di Pio X, 25 dicembre 1904; le altre dai sacri canoni o diritti particolari.

161. Una elezione non deve differirsi oltre i tre mesi utili; dopo, provvederà il superiore a cui spetta la conferma.

162-166. Il Preside convocherà gli elettori al loro domicilio o quasi-domicilio o nell'attuale dimora con determinazione di modi, luogo e tempo. Se qualcuno fosse stato negletto, può, conosciuta l'elezione, fra tre giorni ricorrere per l'annullamento; e se fu negletta più della terza parte degli elettori, l'elezione è nulla. Il difetto però di convocazione non osta, se i non chiamati intervengono. Se l'ufficio è a vita, la convocazione non ha effetto prima della vacanza. I soli presenti hanno diritto a voto, esclusa, salvo legge particolare, la procura e la votazione per lettera. Chi ha più titoli al voto ne darà uno. Nessun estraneo, salvo privilegio, ha voto; altrimenti è nulla rieiezione. Se si intromettono indebitamente dei laici, rieiezione è invalida.

167. Non hanno voto gli incapaci di atti umani, gli impuberi, i censurati o infami dopo la sentenza, gli ascritti o pubblicamente aderenti a sette eretiche e scismatiche; i privati di voce attiva per sentenza o per diritto anche particolare. Se alcuno dei predetti è ammesso, rieiezione è valida, se tolto il suo voto nullo ci è la maggioranza e purché non siasi scientemente ammesso uno scomunicato per sentenza.

168. Se uno dei convenuti è ammalato gli scrutatori

chiederanno il di lui voto scritto, salve contrarie prescrizioni o consuetudini.

169-170. Il voto è nullo se non fu libero, segreto, certo, assoluto, determinato; nè valgono antecedenti condizioni. Nessuno può dare validamente il voto a se stesso.

171. Prima dell'elezione saranno scelti due scrutatori, i quali col Preside membro del Collegio giureranno fedeltà e segreto durante e dopo rieiezione. Questi cureranno per i voti la diligenza, il segreto, la precedenza e constatato ne il numero, li pubblicheranno. Se i voti risultano più degli elettoti, tutto è nullo. Terminata la seduta o lo scrutinio si bruceranno le schede. L'Attuario farà la relazione degli Atti che firmerà col Preside e con gli scrutatori e li conserverà in Archivio.

172-173. Se non è proibito, L'elezione può avvenire per compromesso, cioè incaricando unanimemente e per iscritto uno o più idonei ad eleggere. Se il collegio è clericale, i compromissari devono essere sacerdoti, I compromissari devono osservare sotto pena di nullità il diritto comune e le aggiunte condizioni non contrarie. Se il compromissario è unico, questo non può eleggere se stesso; se sono più, nessuno può accedere agli altri in proprio favore. Il compromesso decade e il diritto ritorna agli elettori per rievocazione, se nulla ancora è stato fatto, o non verificatesi le

condizioni apposte o per nullità di scelta.

174-177. Sarà proclamato dal Preside eletto chi riportò il richiesto numero di voti. Si comunicherà subito all'eletto perchè dentro otto giorni dichiarare se accetta; altrimenti perde ogni diritto. Se non accetta perde ogni diritto, ma può essere rieletto; il collegio procederà ad una nuova elezione entro un mese. Se accetta e non è necessaria la conferma, l'eletto acquista il pieno potere; altrimenti solo il diritto all'investitura. Prima però della conferma non può con pena di nullità ingerirsi nell'ufficio, Se occorre la conferma, deve chiederla entro otto giorni; altrimenti perde ogni diritto, salvo provato impedimento. Se l'eletto è idoneo e l'elezione è canonica,

11 Superiore non può negare la conferma che darà per iscritto; dopo di ciò, l'eletto acquista pieni poteri.

178. Se reiezione non fu fatta a tempo o il collegio è privato di tale diritto, questo si devolve al Superiore cui compete la conferma o cui successivamente spetta provvedere.

Articolo III

Postulazione.

179-182. In caso di impedimento dispensabile si può fare la postulazione al Superiore. Ciò non possono fare i compromissari senza mandato speciale. Essa vale solo a

maggioranza di suffragi o a due terzi se concorre con reiezione. Il voto si esprime col postulo, e se è eleggo o postulo, vale per reiezione se non è impedita, se impedita vale per la postulazione. Dentro otto giorni si spedirà la postulazione o al Superiore che potendo dispensare conferma o al Romano Pontefice. Se non si fa a tempo, tutto è nullo e gli elettori perdono per questa volta qualunque diritto se non provano l'impedimento. Il postulato non acquista alcun diritto nè gli elettori possono revocare la presentata postulazione senza il consenso del Superiore. Se però si rigetta senza colpa del Collegio, si ritorna all'elezione; altrimenti provvederà il Superiore. Se si ammette si osserverà il canone 175 e l'accettante ha pieno diritto all'ufficio.

CAPITOLO II

PERDITA DEGLI UFFICI
ECCLESIASTICI.

183. Si perde un ufficio per rinuncia, privazione, rimozione, trasferimento o finito il tempo stabilito. Scaduto un Superiore, non si cessa da un ufficio, eccetto che ci sia la clausola a nostro beneplacito.

184-189. Chiunque non impedito può rinunciare all'ufficio, La rinuncia non vale se fatta per timore grave, ingiusto, dolo, errore sostanziale, simonia; e deve essere fatta per scrittura o innanzi a due testi o per mandato speciale presso il Superiore che confermerà, ammise o istituì. Per tacita rinuncia vacano

gli uffici quando un chierico emette la professione religiosa, se non ha preso possesso in tempo utile, se accetta o prende possesso di qualche ufficio incompatibile, se abbandona pubblicamente la fede o contrae matrimonio anche solo civile, se s'iscrive alla milizia, se smette l'abito e ammonito non lo riprende entro un mese, se abbandona la residenza nonostante l'ammonimento dell'Ordinario. I Superiori non accetteranno, senza causa, le rinunzie e le ammetteranno o no entro un mese e anche dopo se non revocate.

190-191. Accettata e notificata la rinuncia vaca l'ufficio, e chi rinuncia non lascerà l'ufficio senza l'avviso del Superiore, Accettata la rinuncia non si dà luogo a pentimento, benché si può ottenere l'ufficio per altro titolo, e se ne avviserà chi ha qualche diritto nella provvisione. La privazione s'incorre o per diritto o per disposizione del Superiore, Se l'ufficio è inamovibile, l'ordinario deve fare un processo; se amovibile, deve agire con prudenza e vale dopo l'intimazione, contro la quale si può in devolutivo ricorrere alla S. Sede.

193-194. Il trasferimento può essere fatto dal Superiore competente per i due uffici e consentendo il chierico, ogni giusta causa è buona; se no si procederà come per la privazione. Il primo ufficio vaca quando si è preso possesso del secondo e nel frattempo si percepiscono i frutti del primo.

195. Chi elegge, postula o presenta non ha diritto a rimuovere o trasferire.

TITOLO V

Potestà ordinaria e delegata.

196-197. La potestà di giurisdizione, o di regime, stabilita da Dio nella Chiesa è di foro esterno o interno, sacramentale o extrasacramentale. La ordinaria è inerente all'ufficio, la delegata è commessa alla persona. L'ordinaria è propria o vicaria.

198. Sono Ordinari, oltre il Papa, i Vescovi residenziali, gli Abati e Prelati nullius, i loro Vicari Generali, gli Amministratori, i Vicari o Prefetti Apostolici; i loro successori interinali, i Superiori maggiori delle religioni esenti. Eccetto questi ultimi, gli altri si chiamano Ordinari dei luoghi.

199-200. Chi ha la facoltà ordinaria può in tutto od in parte delegarla se nulla osta. Quando è delegata dalla S. Sede può suddelegarsi, se non è legata alla persona. Un delegato a tutto da un inferiore al Papa può delegare per i singoli casi. Negli altri casi vi bisogna un'espressa concessione, eccetto se si tratti d'un articolo non giurisdizionale. Una potestà suddelegata non è di nuovo delegabile, salva concessione. La potestà ordinaria e la delegata per tutto è di lata interpretazione; le

altre di stretta e il delegato deve provare la sua delegazione.

201. La potestà di giurisdizione si esercita direttamente solo sui sudditi. Quella giudiziale, ordinaria o delegata, non si può usare in proprio comodo, nè fuori territorio. La volontaria non giudiziale può usarsi I in proprio favore e fuori territorio verso un suddito assente.

202. La potestà data per il foro esterno vale per il foro interno, non viceversa. La interna si può adoperare nel foro esterno extrasacramentale e quando non consta il contrario, la potestà s'intende concessa per entrambi i fori.

203. Il Delegato nulla opera, se eccede il suo mandato; non però se cambia il modo non tassativamente imposto al mandante.

204. Se si ricorre al Superiore, non s'intende perciò sospesa la potestà volontaria dell'inferiore; però, deferito l'affare al Superiore, l'inferiore si asterrà dall'immischiarsene senza vera necessità e nel caso, ne avviserà subito il Superiore.

205-207. La potestà delegata a diversi, nel dubbio, se volontaria si presume in solido; se giudiziale, collegialmente. Quando è data a più, in solido, chi prima comincia, finché non è impedito o smette, esclude gli altri; se collegialmente, bisogna per la validità procedere insieme. Se sono delegati successivamente diversi, agirà il

primo se non consti il contrario. La potestà delegata cessa finito il mandato, il tempo, il numero dei casi o cessata la causa finale, revocata e intimata o accettata la rinunzia. Per il foro interno vale un atto inavvertitamente emesso, cessato il tempo o il numero, e quando la delegata è collegiale, venendo meno uno, spira per gli altri se non consta il contrario.

208. L'ordinaria cessa, perduto Y ufficio, tace per interposto appello sospensivo.

209. Nell'errore comune e nel dubbio I positivo e probabile, supplisce la Chiesa.

210. La potestà dell'Ordine non si può delegare, salva concessione espressa.

TITOLO VI

Riduzione dei chierici allo stato laicale.

211-212. L'ordinazione valida non si estingue mai; però un chierico maggiore può ridursi allo stato laicale, per rescritto, decreto, sentenza o pena. Un chierico minore si laicizza non solo per diritto in casi determinati, ma anche per volontà, propria avvertendo l'Ordinario o per giusta disposizione di questo; e ridotto al laico non si riammette che con licenza dell'Ordinario per la cui diocesi fu ordinato, previo esame ed esperimento. Per un chierico maggiore deve intervenire la S. Sede.

213-214. I chierici laicizzati perdono uffici, benefici, diritti e privilegi e devono deporre l'abito e la tonsura. Il chierico maggiore è sempre tenuto al celibato, eccetto il caso di una sentenza che dichiara l'ordinazione coatta e non ratificata. La sentenza si dà secondo i canoni 1993-1998.

SEZIONE II

CHIERICI IN PARTICOLARE.

215. Alla sola suprema potestà appartiene erigere, circoscrivere, unire, dividere e sopprimere Province, Diocesi, Abbazie, Prelature nullius, Vicariati e Prefetture Apostoliche. Per Diocesi s'intende anche generalmente l'Abbazia o Prelatura nullius, e per Vescovo, se non consta il contrario, anche l'Abate o il Prelato nullius.

216-217. Le Diocesi, e possibilmente i Vicariati e le Prefetture Apostoliche si divideranno in parti territoriali; alle singole saranno assegnati la chiesa, il popolo e il pastore proprio. Nelle Diocesi le parti si chiamano parrocchie, fuori, quasi-parrocchie se hanno un proprio pastore; nè sono ammesse divisioni per nazionalità, famiglie o persone; nè nelle esistenti ogni cambiamento senza indulto apostolico. Il Vescovo dividerà il suo territorio in Distretti di più parrocchie che si chiamano Vicariati foranei, decanati,

arcipresbiterati e simili, e quando ciò non può farsi si consulterà la S. Sede. niente acquista pieno e supremo potere per diritto divino. A Lui sono riservate per natura o per legge le cause maggiori. Se rinuncia, non si richiede l'accettazione dei Cardinali o di altri.

TITOLO VII

Potere supremo e suoi partecipanti per diritto ecclesiastico.

CAPITOLO I

PONTEFICE ROMANO

218. Il Romano Pontefice è successore di Pietro con potere di onore e di giurisdizione suprema e piena in tutta la Chiesa, di magistero e di governo episcopale e indipendente da chiunque.

219-221. Il Pontefice eletto e consenziente acquista pieno e supremo potere per diritto divino. A lui sono riservate per natura o per legge le cause maggiori. Se rinuncia, non si chiede l'accettazione di Cardinali o di altri.

CAPITOLO II

CONCILIO ECUMENICO.

222. Il Concilio Ecumenico non si convoca se non dal Romano

Pontefice cui; spetta la presidenza per se o per altri, la direzione, la designazione degli affari, l'ordine da seguire, il trasloco del Concilio, la sospensione, lo, scioglimento, la conferma dei decreti.

223-224. Vi si convocano con voto deliberativo i Cardinali, i Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi residenziali, Abati o Prelati nullius, l'Abate Primate e gli Abati Presidenti e Superiori Generali clericali esenti. I Vescovi titolari, convocati hanno, salve disposizioni contrarie, voto deliberativo; gli altri teologi e canonisti solamente voto consultivo. Chi non potesse andare, provato l'Impedimento, manderà un procuratore che se è uno dei Padri convocati ha un solo voto; se no, assiste e sottoscrive gli atti senza voto.

225. Nessuno degli intervenuti può allontanarsi senza causa e licenza del Preside.

226. Alle questioni preparate è lecito, previa licenza del Preside, aggiungerne nuove.

227. I Decreti obbligano dopo confermati dal Pontefice e per suo ordine promulgati.

228. Il Concilio ha potere supremo e universale, ma dalla sentenza del Papa non si dà appello al Concilio.

229. Se durante la celebrazione muore il Papa, il Concilio rimane sospeso a disposizione del futuro Pontefice.

CAPITOLO III

CARDINALI DI S. ROMANA CHIESA.

230. I Cardinali costituiscono il Senato del Romano Pontefice, di cui sono i principali Consiglieri e Assistenti nel governo della Chiesa.

231. Il Sacro Collegio è di tre ordini; episcopale con sei suburbicari, presbiterale con cinquanta preti, diaconale con quattordici. Ciascuno dei presbiteri e diaconi ha un titolo o una diaconia in Roma assegnati dal Pontefice.

232-235. Il Papa li nomina liberamente e devono essere almeno preti distinti per dottrina prudenza e pietà. Non possono essere Cardinali gli illegittimi anche legittimati o irregolari pur dispensati; chi abbia figli o nipoti o sia consanguineo di Cardinali in primo o secondo grado. Essi vengono creati e pubblicati in Concistoro e subito ottengono le prerogative e i privilegi. Quelli riservati in petto acquistano i diritti dopo la pubblicazione e la precedenza dal la data della riserva. Un assente dovrà nel ricevere il berretto giurare di adire il Pontefice entro un anno. Con la nomina vaca qualunque altro beneficio, Chiesa, dignità e pensione ecclesiastica.

236. I Cardinali possono in Concistoro e con pontificia licenza passare per opzione da un ordine

all'altro. I Diaconi con opzione assumono il posto che ebbero il giorno della nomina. I Presbiteri presenti in Curia, alla vacanza, possono optare per le suburbicarie. I suburbicari non possono passare ad altre suburbicarie eccetto il Decano che aggiunge sempre Ostia alla precedente diocesi posseduta.

237. Al Collegio come primo fra pari presiede il Decano, lo supplisce e gli succede il sottodecano.

238. Nessun Cardinale si allontanerà dalla Curia senza licenza del Papa, eccettuati i Suburbicari per la propria Diocesi. Sono pure dispensati i Vescovi fuori Curia, ma quando vengono a Roma si presenteranno al Papa e non si allontaneranno senza suo permesso.

239. Insieme ad altri privilegi tutti i Cardinali, dalla promozione, possono confessare dovunque e assolvete da ogni peccato e censura eccetto le specialissime riservate alla S. Sede o che riguardano violazioni di segreto del S. Ufficio, e in questi limiti, scegliere per se e per i loro a confessare un sacerdote; predicare dovunque; celebrare o far celebrare nel Giovedì Santo, e loro presenti le tre Messe di Natale; benedire col solo segno di croce e con le indulgenze solite a concedersi dalla S. Sede, rosari, corone, croci, medaglie, scapolari approvati e imporli senza obbligo di iscrizione; erigere la Via Crucis con una sola benedizione; benedire crocefissi con le indulgenze della Via Crucis per malati o impediti;

celebrare e far celebrare loro presenti in altare portatile e in mare; usare un proprio calendario; godere dell'altare privilegiato personale tutti i giorni; acquistare ogni indulgenza nella propria cappella, privilegio estensibile ai familiari; benedire come i Vescovi, ma in Roma nelle chiese non patriarcali, pii luoghi e adunanze; portare le insegne; celebrare dovunque in cappelle private senza pregiudizio dei rindultario; pontificare fuori Roma, avvertendo l'Ordinario per la Cattedrale; ricevere tutti gli onori dei Vescovi locali fuori Roma; attestare in foro esterno dell'oracolo del Pontefice; essere esenti dalla visita nel loro Oratorio; liberamente disporre dei redditi beneficiari; consacrare e benedire dovunque chiese, altari, arredi sacri, Abati, eccetto la consacrazione degli olii se non si è Vescovo; precedere tutti; conferire ordini minori e cresima con iscrizione; concedere 200 giorni d'indulgenza per i sudditi e nelle protettorie e altrove fuorché nelle Patriarcali, per i presenti nelle singole occasioni. Il Decano poi e, in suo difetto, il sottodecano o altri dopo di lui, consacra l'eletto Pontefice non Vescovo. Il Proto Diacono impone il pallio agli Arcivescovi, Vescovi privilegiati e annunzia il nome del nuovo Pontefice.

240. I Suburbicari hanno piena giurisdizione nella Diocesi, e gli altri hanno i poteri degli Ordinari secondo i canoni. I Presbiteri possono pontificare nel proprio titolo con trono e baldacchino; i

Diaconi assistere pontificalmente. Non possono però in altre chiese di Roma, senza licenza pontificia, usare trono e baldacchino nei pontificali.

241. Il S. Collegio e la Curia hanno poteri limitati, sede vacante, definiti nella Costituzione di Pio X Vacante Sede Apostolica del 25 dicembre 1904.

CAPITOLO IV

CURIA ROMANA.

342-244. La Curia Romana è composta di S. Congregazioni, Tribunali ed Uffici. In questi si osservano norme speciali date dal R. P. e i componenti sono tenuti al segreto. Nulla di grave o di straordinario ivi si farà senza preannunciarlo al Pontefice, che approva le grazie e le risoluzioni, eccetto quelle di facoltà speciali e le sentenze dei Tribunali.

245. Una speciale Commissione di Cardinali, designati ogni volta dal Papa, dirime le diverse controversie di competenza.

Articolo I

Sacre Congregazioni

246. Dirigono le Congregazioni i Cardinali Prefetti, o un Cardinale Segretario, se ne è Prefetto il Papa; a Loro sono aggiunti altri Cardinali e con i necessari ufficiali.

247. La Congregazione del S. Uffizio presieduta dal Papa tutela la fede e i costumi, giudica i delitti a se riservati non solo in appello, ma anche in prima istanza se deferiti direttamente. Le è poi riservato quanto riguarda il privilegio Paolino, la disparità di culto, la mista religione e le rispettive dispense, l'inquisizione sui libri con esame, proibizione e dispense per la loro lettura; il digiuno eucaristico per la Messa.

248. Della Concistoriale un Cardinale è il Segretario; vi appartengono d'ufficio il Segretario del Santo Uffizio, il Prefetto della S. Congregazione degli Studi e il Segretario di Stato, e tra i Consultori l'Assessore del S. Uffizio, il Segretario degli Affari Ecclesiastici Straordinari e quello della S. Congregazione degli Studi. Essa prepara i Concistori, erige, divide Province, Diocesi, Capitoli e anche Collegiate, propone i Vescovi, gli Amministratori, i Coadiutori, gli Ausiliari; ne assume informazioni e li esamina; cura la costituzione e sorveglia l'amministrazione delle Diocesi.

249. La Congregazione dei Sacramenti tiene affidata la legislazione sulla disciplina dei Sacramenti, salvo quanto spetta al S. Uffizio ed ai Riti, Quindi le appartiene ciò che riguarda i Matrimoni e gli altri sacramenti, salvo quello che ad altri è riservato. Esclusivamente esamina l'inconsumazione e le cause per le dispense, che può deferire alla Rota; e altre sulla validità, di

speciale difficoltà, le rimette ai tribunali competenti; giudica le cause sulla validità della sacra Ordinazione e sugli oneri annessi agli ordini maggiori o le rimette al tribunale competente.

250. Al Concilio è affidata la disciplina del Clero secolare e dei fedeli per i precetti cristiani, le parrocchie, i canonici, le confraternite, le pie unioni, i legati, le elemosine delle Messe, benefici, uffici, beni, tributi, tasse, ecc.; composizioni e acquisti di beni ecclesiastici usurpati e relative dispense; immunità ecclesiastiche e precedenza; le celebrazioni dei Concili e le Conferenze, e dirime le controversie in via disciplinare,

251. La Congregazione dei Religiosi esclusivamente ha cura del governo, disciplina, studi, beni e privilegi dei Religiosi e dei viventi in Comunità, nonché dei terzi ordini; ne tratta tutte le questioni amministrative; può rimettere quelle tra religiosi e non religiosi ai Dicasteri competenti; e concede dispense dal Diritto, salvo il can. 247.

252. La Propaganda ha cura delle Missioni, della celebrazione anche dei Concili nei suoi territori e loro conferma; esercita giurisdizione dove non è costituita o è iniziale la gerarchia con tutte le dipendenze. Rimette agli altri Dicasteri le questioni non sue, e dirige e governa anche i Religiosi in quanto Missionari,

253. La Congregazione dei Riti tratta quanto riguarda riti e cerimonie dei Latini; dà regole, dispense e privilegi estirpando abusi; cura le Beatificazioni e le Canonizzazioni e quanto riguarda le sacre Reliquie,

254. La Cerimoniale dirige, in Roma nelle Cappelle Papali e fuori e nelle funzioni dei Cardinali le Cerimonie, decidendo questioni di precedenza sia dei Cardinali come dei Legati delle Nazioni presso la S. Sede,

255. La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari tratta quanto riguarda le Diocesi, le nomine dei Vescovi nei rapporti con i Governi civili, e quanto altro le è affidato specialmente per i Patti con le Nazioni,

256. La Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi vigila sul governo, la disciplina, i beni, gli studi dei Seminari e delle Università; concede facoltà di dare gradi accademici e li conferisce a persone di singolare dottrina. Di essa fa parte il Cardinale Segretario della Concistoriale, il cui Assessore è fra i Consultori,

257. Alla Congregazione per la Chiesa Orientale presieduta dal Papa spetta quanto riguarda persone e affari di rito orientale anche se misti, con tutte le facoltà che le altre hanno per il rito latino, dirimendo le questioni in via amministrativa, Per le questioni giudiziali designa il Tribunale.

Articolo II

Tribunali della Curia Romana.

258. La Penitenzieria presieduta dal Cardinal Penitenziere Maggiore ha giurisdizione in foro interno; assolve, dispensa, commuta, sana, condona, scioglie questioni di coscienza e giudica circa l'uso e le concessioni delle indulgenze,

259. La Sacra Rota e la Segnatura Apostolica sono due Tribunali che si reggono con leggi proprie.

Articolo III

Uffici della Curia Romana.

260. L'ufficio della Cancelleria Apostolica sotto il Cardinal Cancelliere spedisce Lettere e Bolle Apostoliche, dipendendo dalla Concistoriale per la di lei competenza.

261. L'ufficio della Dataria Apostolica sotto il Cardinal Datario esamina l'idoneità per i benefici riservati non concistoriali, concede dispense, redige e spedisce rispettive lettere curando le pensioni e gli oneri imposti nel conferimento dei benefici.

262. La Camera Apostolica col Cardinal Camerlengo amministra i beni e i diritti temporali della S. Sede specialmente Sede vacante.

263. La Segreteria di Stato diretta dal Cardinal Segretario ha tre parti: la prima con Segretario speciale tratta gli Affari Ecclesiastici straordinari a lei affidati; la seconda con un Sostituto tratta quelli ordinari; la terza a cui presiede un Cancelliere attende alla spedizione dei Brevi.

264. La Segreteria dei Brevi ai Principi e delle Lettere Latine redige in latino gli Atti del Pontefice.

CAPITOLO V

LEGATI DEL ROMANO
PONTEFICE.

265. E diritto del Papa mandare dovunque Legati con giurisdizione ecclesiastica o meno.

266. Il Legato a lettere} alter Ego del Papa è un Cardinale con poteri speciali.

267. Altri Legati sono i Nunzi e gli Internunzi, i quali curano secondo norme ricevute le relazioni tra la S. Sede e i Governi civili; invigilano e riferiscono al Papa sullo stato delle chiese ed hanno d'ordinario altre speciali facoltà. Ai Delegati Apostolici spetta solo la vigilanza sullo stato delle chiese con speciali facoltà.

268. I poteri dei Legati non cessano con la vacanza della S. Sede, ma invece cessano terminato il mandato, intimata la revoca, accettata la rinunzia.

269. I Legati lasceranno liberi gli Ordinari nella loro giurisdizione; hanno su i loro la precedenza se Vescovi possono dovunque, eccetto nelle Cattedrali, benedire, pontificare con I trono e baldacchino.

270. Ai Vescovi I che per la Sede hanno il titolo di Legati Apostolici non competono speciali diritti.

CAPITOLO VI

PATRIARCHI, PRIMATI E METROPOLITI.

271. Ai Patriarchi e Primati oltre l'onore e la precedenza non compete speciale giurisdizione se non per diritto particolare.

272-274. Il Metropolita o Arcivescovo gode nella Provincia i poteri concessi o riconosciuti dal Papa. Egli ha nella propria Diocesi diritti ed obblighi come ogni Vescovo, e nelle suffraganee supplisce l'Ordinario negligente nel dare l'istituzione ai presentati per i benefici, concede l'indulgenza di 100 giorni, deputa in certi casi il Vicario Capitolare, vigila sulla fede e tutela la disciplina ecclesiastica, riferendo al Papa se vi sono abusi, fa in caso di negligenza riconosciuta dalla S. Sede la visita con ogni diritto, celebra pontificali, riceve appelli, dirime anche in prima istanza questioni a tenore del can. 1572.

275-279. È obbligato a chiedere il pallio entro tre mesi dalla consacrazione o preconizzazione, se no, non gli è lecito esercitare la potestà di Metropolita o quella vescovile che richiede Fusio del pallio. Questo si adopera in giorni e funzioni prescritte, ma mai fuori provincia; se si perde o sedi titolare è trasferito, ne chiederà un altro, nè può prestarlo o donarlo, e si farà seppellire con tutti i palli ricevuti.

280. Il Patriarca precede il Primate, questi, F Arcivescovo e questo i Vescovi, fermo il can 347.

CAPITOLO VII

CONCILI PLENARI E PROVINCIALI.

281. Gli Ordinari di varie province possono adunarsi in Concilio Plenario col permesso del Pontefice che designa un suo Legato a convocarlo e a presiederlo.

282. Vi debbono intervenire con voto deliberativo oltre il Legato, i Metropoliti, i Vescovi residenziali che possono in loro vece mandare il Coadiutore o l'Ausiliare, gli Amministratori Apostolici, gli Abati e Prelati nullius, i Vicari Capitolari. I Vescovi titolari nel territorio, se chiamati dal Legato, hanno voto deliberativo, se non è stabilito il contrario. Altri possono esservi invitati con voto solamente consultivo.

283-285. Il Concilio Provinciale si celebrerà almeno ogni vent'anni. Il

Metropolita o il suffraganeo più anziano assegna, uditi i Padri con voto deliberativo, il luogo della celebrazione, possibilmente la chiesa metropolitana, convoca il Concilio e lo presiede. Chi non ha Metropolita, ne sceglierà uno dei più vicini al cui Concilio intervenire.

286-287. Interverranno i Suffraganei, gli altri Prelati di cui nei canoni precedenti con voto deliberativo, e con simile voto anche, se convocati, i Vescovi titolari. Due Delegati dei Capitoli o dei Consultori con voto consultivo, così pure i Superiori Maggiori delle religioni clericali esenti e delle Congregazioni monastiche nonché altri eventualmente invitati. Chi ha voto deliberativo ed è impedito manderà giustificandosi un Procuratore; se questo è uno dei Padri con voto deliberativo, non ha che un solo voto, se no ha solo voto consultivo.

288. Il Presidente, consenzienti i Padri, nel provinciale prepara, apre, trasferisce, proroga, chiude il Concilio.

289. Nessuno può allontanarsi senza permesso del Legato e dei Padri nel provinciale.

290. Compito dei Padri è curare l'incremento della fede, l'integrità dei costumi, la composizione delle questioni e l'unità della disciplina.

291. Gli atti e i Decreti saranno trasmessi dal Preside alla S. Sede. In essi sarà designato il modo di

promulgazione e l'inizio dell'obbligo; approvati e promulgati obbligano, nè da essi dispensano gli Ordinari se non in casi particolari.

292. Si curerà anche di tenere le Conferenze episcopali per promuovere la Religione nelle Province ogni cinque anni. Vi intervengono i Prelati di cui nel can. 285 e gli altri Ordinari. Essi poi designeranno anche la sede del futuro convegno.

CAPITOLO VIII

VICARI E PREFETTI APOSTOLICI.

293. I Vicari e i Prefetti Apostolici nominati dalla S. Sede reggono territori non eretti in Diocesi e ne prendono possesso con resibizione delle Lettere Apostoliche per il Vicario, del Decreto per il Prefetto.

294. Nel loro territorio godono, salve riserve, i diritti e le facoltà dei Vescovi. Anche chi non è Vescovo potrà benedire, consacrare, eccetto chiese e olii, concedere indulgenze di 50 giorni, cresimare e conferire ordini minori.

295-296. Esigeranno la presentazione delle lettere patenti dai missionari anche religiosi e a chi ricusa la presentazione sarà impedito il ministero. Questo sarà concesso ai missionari e per grave causa si potrà negare ai singoli. I missionari regolari per ciò che riguarda la missione sono

sottomessi al Vicario o Prefetto Apostolico. Nel conflitto fra gli ordini di questi e quelli del Superiore prevalgono gli ordini del Vicario o Prefetto Apostolico, salvo ricorso alla Santa Sede in devolutivo.

297-298. Possono costringere i religiosi anche esenti al ministero delle anime, e comporre i dissidi fra i missionari, salvo ricorso in devolutivo alla S. Sede.

299-300. I Vicari sono tenuti come i Vescovi alla visita ad limina personalmente e se impediti, per procuratore anche dimorante in Roma. I Vicari o Prefetti devono dare relazione scritta del loro ufficio alla S. Sede, e sottoscritta anche da un Consigliere; ed, anzi debbono ogni anno riferire intorno ai convertiti, ai battezzati e all'amministrazione dei sacramenti.

301. Devono risiedere nella loro regione e visitarla per se o per altri.

302-303. Stabiliranno un Consiglio di tre provetti missionari e annualmente terranno consiglio con i principali missionari.

304. Avranno un Archivio e celebreranno quando è possibile i Concili Plenari e provinciali e i Sinodi.

305-306. Procureranno la formazione dei chierici del luogo ed applicheranno la Messa per il popolo nei giorni stabiliti, secondo il can. 339.

307. Non permetteranno l'allontanamento definitivo dei missionari, che rimuoveranno però in caso di scandalo.

308. Chi è Vescovo gode i privilegi dei titolari; chi non lo è, godrà quelli di Protonotaro Partecipante.

309-310. Preso possesso, nomineranno, se non c'è il Coadiutore, un Pro-Vicario o un Pro-Prefetto che eserciterà solo il potere commesso e supplirà se manca il Vicario o Prefetto o ne è impedita la giurisdizione. Anche il Pro-Vicario o il Pro-Prefetto, succedendo al titolare, nomineranno chi possa sostituirli; in casi estremi, il più anziano del Vicariato o della Prefettura assume la direzione. Tutti costoro informeranno subito la S. Sede e reggeranno intanto come delegati.

311. Chi è stato stabilito a tempo, si atterrà al mandato.

CAPITOLO IX

AMMINISTRATORI APOSTOLICI.

312-313. Nelle Diocesi, per speciali motivi, il Pontefice no mina a tempo o stabilmente degli Amministratori apostolici. Questi prendono possesso del mandato, in sede piena presentando le lettere di nomina, e in sede vacante prendono possesso come il Vescovo.

314-316. Compito, diritti e privilegi si desumono dal mandato apostolico. L'Amministratore permanente è equiparato ai Vescovi, e se a tempo, ai Vicari Capitolari con potere di visita e senza l'obbligo della Messa per il popolo; ha poi speciali onori e privilegi, secondo il canone 308. Con l'Amministratore è sospesa la giurisdizione del Vescovo e del suo Vicario Generale, ma non deve ingerirsi in cause del Vescovo nè procedere contro il di lui Vicario.

317. Qualora fosse impedito l'Amministratore nel suo esercizio, si avverte la S. Sede e intanto si applicheranno i canoni 429 e seguenti.

318. Non cessano per la morte del Pontefice o del Vescovo, bensì per la presa di possesso del nuovo Vescovo.

CAPITOLO X

PRELATI INFERIORI.

319-321. I Prelati che hanno un territorio proprio con clero e popolo si chiamano Abati o Prelati nullius, e devono avere almeno tre parrocchie. Sono nominati dal Papa, salvo diritto di elezione o presentazione, nel qual caso sono dal Papa confermati o istituiti. Avranno le qualità dei Vescovi. Quando sono per elezione, si seguiranno le norme comuni.

322. Inizieranno l'ufficio dopo preso regolare possesso e previa la

benedizione da riceversi da un Vescovo entro tre mesi.

323. Hanno poteri, obblighi e sanzioni come i Vescovi; e se non sono Vescovi possono, oltre quanto è detto nel can. 294, consacrare proprie chiese ed altari fissi, e avere un Vicario Generale.

324. Il Capitolo religioso dell'Abbazia e della Prelatura si governa con leggi proprie, quello secolare secondo il diritto comune.

325. L'Abate o Prelato nullius gode speciali diritti onorifici.

326. Una Prelatura secolare senza Capitolo eleggerà dei Consultori diocesani.

327. Vacando l'Abbazia o Prelatura succede il Capitolo che dentro otto giorni eleggerà un Vicario e se questi è impedito, si seguirà il canone 429.

328. Per i Prelati o non Prelati della Famiglia Pontificia si osserveranno le norme particolari della Casa Pontificia.

TITOLO VII

Potestà episcopale e chi ne partecipa.

CAPITOLO I

I VESCOVI.

329. I Vescovi successori degli Apostoli governano chiese, sotto il Pontefice, il quale li nomina liberamente. Se è concessa l'elezione a qualche collegio si osserverà il can. 321.

330-331. Deve constare della loro idoneità. Pertanto è idoneo chi è nato legittimo, abbia trent'anni e da cinque anni sia sacerdote, sia di integri costumi, pio, prudente, capace di governare, con laurea o licenza in teologia o in diritto canonico o perito in tali materie e se religioso, tale dichiarato dai Superiori. Anche gli eletti o presentati o designati devono avere queste qualità. Della idoneità giudica solo la S. Sede,

332-333. Ogni candidato deve ottenere l'investitura canonica che dà solo il Pontefice, e prima dovrà, oltre la professione di Fede, emettere giuramento di fedeltà alla S. Sede. Deve farsi consacrare dentro tre mesi e prendere possesso dentro quattro, salvo il can. 238.

334-337. I Vescovi residenziali sono Ordinari, ma nulla possono fare se non dopo preso possesso, presentate le Lettere Apostoliche al Capitolo di cui prende atto il Cancelliere. Il Vescovo governa col triplice potere legislativo, giudiziario, coattivo. Promulga, come egli crede meglio, le sue leggi e queste obbligano immediatamente. Curerà l'osservanza delle leggi ecclesiastiche. Invigilerà la disciplina, la retta amministrazione dei Sacramenti, la purezza della

federe e dei costumi. Predicherà. Può in Diocesi pontificare dappertutto; fuori, col permesso almeno presunto dell'Ordinario o Superiore esente; può funzionare con pastorale e mitra, permettere i pontificali ad altri anche con Fuso del trono e del baldacchino,

338. Deve risiedere nella Diocesi, senza assentarsene se non per le vacanze, per due o tre mesi all'anno, senza scapito della Diocesi, con speciali cautele se si assentasse per altre ragioni. Non si assenterà dalla Cattedrale nei tempi e feste determinate e sarà denunciato dal Metropolitano e questo dal più antico suffraganeo se si assentasse per più di sei mesi.

339. Egli stesso e, se impedito, per mezzo di altri, applicherà la Messa per il popolo nelle domeniche e giorni festivi anche soppressi e una sola volta per Natale e nella traslazione del precetto. Ciò vale anche se ha più Diocesi, ma allora è tenuto ad una sola applicazione e quando non adempie ha l'obbligo di supplire.

340-342. Farà la relazione ogni cinque anni alla S. Sede. I quinquenni sono fissi e computati con norme determinate partendo dal 1° gennaio 1911, ed è dispensato se coincide col primo biennio del suo governo. Nell'anno della relazione i Vescovi devono far visita ai sepolcri di S. Pietro e Paolo e presentarsi al Papa. Gli extraeuropei lo possono fare ogni dieci anni o personalmente o se

impediti, per il Coadiutore o un Sacerdote residente nella Diocesi.

343-346. Il Vescovo farà la visita ogni anno nella Diocesi in modo da terminarla in cinque anni o personalmente o per il suo Vicario o per altri; può liberamente assumere seco per la visita due canonici e se manca si osserverà il can. 274. Alla visita sono soggetti persone, cose, luoghi pii, anche esenti; i religiosi esenti in casi espressi. Procederà paternamente salvo ricorso in devolutivo, evitando inutili ritardi, gravi spese; per il proprio mantenimento e per altre spese occorrenti si starà alle consuetudini.

347. Precede nel suo territorio tutti, eccetto i Cardinali, i Legati e il proprio Metropolitano. Tra i suffraganei nelle assemblee si starà alla promozione a Vescovo. Fuori territorio si osserverà il canone 106.

348. I Vescovi titolari non hanno alcun potere sulla loro Diocesi, ma conviene che applichino per carità qualche volta la Messa per la medesima.

349. Ricevuta comunicazione della provvista canonica, ogni Vescovo gode gli onori e i privilegi del grado e le insegne episcopali. Però dalla presa di possesso i residenziali hanno diritto di percepire i redditi della mensa, di concedere indulgenze di 50 giorni in tutto il territorio anche per gli esenti, di elevare nelle chiese della Diocesi trono e baldacchino.

CAPITOLO II

COADIUTORI E AUSILIARI DEI VESCOVI.

350-352. Il Papa solo ha potere di costituire un Coadiutore al Vescovo. Questo si dà alla persona e qualche volta alla Sede; dato alla persona senza successione si chiama Ausiliare. I diritti del Coadiutore si desumono dalle Lettere Apostoliche, se nulla è stabilito; e se dato ad un inabile, ha tutti i diritti e doveri di un Vescovo: gli altri quanto il Vescovo loro commette. Il Vescovo non delegherà altri per quanto può e vuol fare il Coadiutore, il quale si presterà sempre volentieri. Il Coadiutore dato alla Sede può fare quanto è di ordine episcopale eccetto le ordinazioni, nel resto si atterrà al mandato.

353. Per prendere possesso presenterà le Lettere Apostoliche al Vescovo, e se è con futura successione o dato alla Sede, anche al Capitolo; se il Vescovo è inabile basta la presentazione al Capitolo.

354. Preso possesso, è tenuto alla residenza al pari dei Vescovi residenziali.

355. Vacata la Sede, il Coadiutore con successione diventa subito Ordinario, l'Ausiliare cessa mentre perdura il Coadiutore dato alla Sede.

CAPITOLO III

356. Ogni Vescovo residenziale per il bene della Diocesi deve celebrare il Sinodo diocesano ogni dieci anni. Se ha più Diocesi anche in Amministrazione può celebrarne uno solo.

357. Egli solo lo convoca e lo presiede possibilmente nella Chiesa Cattedrale.

358-359. Devono essere chiamati e intervenire il Vicario Generale, i Canonici o i Consultori, il Rettore del Seminario, i Vicari foranei, un deputato membro dei Capitoli Collegiali, i parroci della città, un parroco eletto da ciascun Vicariato, gli Abati di regime e un Superiore delle religioni clericali. Possono essere chiamati dal Vescovo altri e anche tutti i sacerdoti, i quali hanno voto se il Vescovo non stabilisce altrimenti. Chi deve intervenire, se impedito avviserà il Vescovo, che può punire i negligenti, se non sono esenti.

360. Il Vescovo può stabilire delle Commissioni preparatorie e agli intervenuti si passerà prima
10 schema.

361. Le questioni si discuteranno nelle sedute preparatorie.

362. Il Vescovo solo è legislatore e sottoscrive le Costituzioni, le quali promulgate nel Sinodo obbligano subito.

363-364. La Curia è formata da quelle persone che aiutano il Vescovo nel governo della Diocesi. Vi appartengono il Vicario Generale, l'Ufficiale, il Cancelliere, il Promotore di giustizia, il Difensore del vincolo, i Giudici ed Esaminatori Sinodali, i Parroci Consultori, gli Uditori, i Notari, gli Uscieri ed i Cursori, La loro nomina è fatta per iscritto. Essi devono giurare fedeltà, lavorare secondo il diritto, mantenere il segreto,

365. Per i Tribunali, vedi can. 1573-1593.

Articolo I

Vicario Generale.

366-367. Quando è necessario, si nomina un Vicario Generale a scelta del Vescovo e da lui rimovibile a volontà. Sarà uno se non richiede altrimenti la diversità di rito o l'ampiezza della Diocesi; ma vi si può aggiungere un supplente. Egli sarà di almeno trent'anni, laureato o licenziato in Teologia e diritto canonico o almeno perito, pio, prudente, esperto. Può essere un Religioso se la Diocesi è affidata ad una Religione. Non sarà il Penitenziere nè un consanguineo del Vescovo in primo o secondo grado misto col primo, nè, se non c'è necessità, uno che tenga cura d'anime.

368-369. Ha tutti i poteri del Vescovo eccetto riserve e atti di speciale mandato. Può eseguire come Ordinario ogni Rescritto e usare delle facoltà delegate. Informerà di tutto il Vescovo, nè lo contraddirà.

370. Precede tutti dopo il Vescovo o qualche altro Vescovo presente e se Egli è Vescovo gode tutti gli onori del grado; se non lo è, gode quelli di Protonotario Apostolico titolare.

371. Per i poteri segue le vicende del Vescovo.

Articolo II

Cancelliere, Notavi ed Archivio.

372-374. In ogni Curia vi sarà un Cancelliere sacerdote che custodisca in Archivio gli Atti. Si può dargli un aiuto come Vicecancelliere. Il Cancelliere di per se è notaro. Può il Vescovo stabilire altri notari che facciano pubblica fede o per tutto o per casi specifici. Saranno chierici o laici, ma sacerdoti per le cause criminali dei chierici. Saranno di integra fama e ineccepibili, amovibili dal Vescovo, non dal Vicario Capitolare senza consenso del Capitolo. E obbligo dei notari redigere atti e strumenti in iscritto, con data e sottoscrizione, esibirli, autenticarli e dichiararli conformi agli originali a richiesta. La redazione degli Atti la farà il notaro nel territorio assegnatogli o per un affare affidatogli.

375-378. Deve tenersi in luogo sicuro e comodo un Archivio per la custodia degli Atti con un catalogo dei documenti e compendio delle Scritture. Ogni anno, nel primo bimestre sarà aggiornato e completato. L'Ordinario ricercherà le carte e le scritture disperse e provvederà per la restituzione. L'Archivio sarà chiuso e nessuno vi entrerà senza permesso del Vescovo o del Vicario; il solo Cancelliere ne avrà la chiave. Non si asporteranno documenti che per tre giorni prorogabili con moderazione dall'Ordinario. Delle carte asportate si lascerà ricevuta firmata.

379. Vi sarà ancora un Archivio secreto, inamovibile, per affari speciali. Ogni anno si bruceranno i documenti criminali in materia di costumi per i già morti o condannati da dieci anni lasciando un sommario della sentenza. Anche questo Archivio avrà un catalogo e due chiavi diverse, una per il Vescovo e una per il Vicario Generale e, mancando questo, per il Cancelliere. Il Vescovo può aprirlo da solo.

380-381. Il novello Vescovo designa un sacerdote che vacando la Sede ne ritenga la chiave. Se non vi è un Amministratore Apostolico, impedita la Sede, il sacerdote designato rimette la chiave al governatore delegato, la ritiene se il Vicario Generale regge la Diocesi. Se la Sede è vacante o mancano i suddetti, la rimette al Vicario Capitolare; il Vicario Generale o il Cancelliere la rimette alla prima

dignità del Capitolo o al Consultore anziano. Anzitutto si apporranno i sigilli all'Archivio.

382. Il Vicario Capitolare non può aprire l'Archivio segreto se non presenti due Canonici o Consultori; ispezionerà le scritture senza estrarle e quindi rimetterà i sigilli. Se questi fossero tolti, il Vicario ne rende edotto il novello Vescovo.

383-384. Abbia il Vescovo uguale cura degli altri Archivi della Diocesi con doppia copia dei documenti i cui originali non si estrarranno che a norma del can. 378, La comunicazione dei documenti pubblici sia libera, osservando apposite disposizioni.

Articolo III

Esaminatori Sinodali e Parroci Consultori

385-388. Si nomineranno nel Sinodo, su proposta del Vescovo, esaminatori e parroci consultori i quali non saranno meno di quattro nè più di dodici. Per quelli che cessano, interinalmente si nomineranno altri prosinodali, udito il Capitolo, Lo stesso si farà se non si celebrerà il Sinodo, Tutti cessano per se dopo dieci anni o prima se si celebra un altro Sinodo, ma possono finire l'affare incominciato ed essere rieletti, I luogotenenti dureranno quanto coloro di cui fanno le veci. Il Vescovo li può rimuovere per grave causa e udito il Capitolo,

389. Gli esaminatori attenderanno agli esami per la provvista delle parrocchie ed ai processi di cui al can. 2147 e seguenti. Per gli esami anche delle ordinazioni, confessioni, predicazioni il Vescovo può adibire questi o altri.

390. I due uffici si possono cumulare, ma non nella stessa causa.

CAPITOLO V

CAPITOLO DEI CANONICI.

391-392. Ogni Capitolo è un corpo di chierici istituito per il culto nella Chiesa; il Cattedrale quale suo Senato aiuta il Vescovo e lo supplisce i in sede vacante; il Collegiale può essere insigne o per insigne. La loro erezione, innovazione e soppressione è riservata alla Santa Sede.

393-394. Nei Capitoli vi saranno Dignità e Canonici per i vari uffici. Possono esservi benefici inferiori in uno o più gradi. Il Capitolo è costituito solo dalle Dignità e dai Canonici, salvo statuti contrari per le Dignità; nè si creeranno canonicati privi di prebende. Nei Capitoli numerati sono tanti prebendati quante prebende; per i non numerati, quanti se ne possono mantenere. L'erezione delle Dignità è riservata alla S. Sede. Il Vescovo può col consenso del Capitolo restituire le Dignità estinte o creare nuove prebende. Nelle Cattedrali e Collegiali insigni per la tenuità di prebende può il Vescovo, sentito il

Capitolo e col permesso della Santa Sede, unire benefici semplici o sopprimerne alcuni, consentente eventualmente il patrono, applicandone i proventi per le distribuzioni quotidiane.

395. Dove non vi sono distribuzioni quotidiane o troppo tenui, il Vescovo separerà la terza parte di tutti i proventi beneficiari e li convertirà in distribuzione. Se non può, introduca delle multe con le quali si supplirà alle distribuzioni che andranno ai più diligenti; se le Dignità hanno proventi propri, le distribuzioni perdute vanno ad altre Dignità o in loro difetto alla Fabbrica o a un luogo pio. Vi saranno dei puntatori eletti dal Capitolo, ai quali il Vescovo può aggiungerne un altro; mancando i puntatori, supplisce il canonico anziano.

396. Il conferimento delle Dignità è riservato alla S. Sede; è vietata l'opzione, salve solamente le leggi di fondazione, non però per le case e simili separati dalla prebenda; per la prima Dignità, ci sia possibilmente la laurea in Teologia o Diritto Canonico.

397. Le Dignità e i Canonici hanno diritto ed obbligo di supplire il Vescovo nelle funzioni, assisterlo nei pontificali, amministrargli malato i sacramenti e morto, farne i funerali; convocare il Capitolo e presiederlo, ordinando quanto riguarda il coro, purché le Dignità siano del Capitolo.

398-399. In nessuna Cattedrale mancherà il Teologo e possibilmente il Penitenziere, che possono costituirsi anche nelle Collegiate. Siano essi atti e a parità si preferiscano i dottori in Teologia per il Teologo; in Teologia o Diritto Canonico per il Penitenziere; conviene che abbiano trent'anni. Si nomineranno previa inchiesta e dove è richiesto, previo concorso. Il Penitenziere non avrà esterna giurisdizione.

400. Il Teologo spiegherà pubblicamente in Chiesa la Scrittura o tratterà altri argomenti sacri. Quando fosse impedito da sei mesi si farà supplire da un incaricato dal Vescovo: il quale può commutargli l'obbligo con l'insegnamento di sacre discipline in Seminario.

401. Il Penitenziere ha poteri ordinari non delegabili, anche per i peccati riservati, pur nei riguardi degli stranieri e per i diocesani anche fuori. Deve stare nel suo confessionale in chiesa nei tempi assegnati ed essere pronto alla chiamata dei fedeli anche durante i divini uffici.

402. La cura delle anime è riservata al Vicario parrocchiale.

403-404. Il conferimento dei benefici spetta al Vescovo, udito il rispettivo Capitolo, riprovate le contrarie consuetudini e salve le leggi di fondazione. Egli conferirà i canonici ai più degni, e per legge di fondazione agli oriundi del luogo

purché degni, preferendo i dottori, i pastori di anime e gli insegnanti.

405. Gli scelti preso possesso ed emessa la professione di fede, godono tutti gli inerenti privilegi e diritti.

406-407. Solamente il Vescovo e raramente può creare dei canonici onorari. Per un extra-diocesano è richiesto il consiglio del Capitolo e il consenso del Vescovo proprio. Gli onorari anche extra-diocesani non supereranno il terzo dei Canonici titolari. Gli onorari in Roma godono solamente nelle loro chiese i privilegi e le insegne proprie; fuori Roma in tutta la Diocesi per cui furono nominati, e inoltre hanno lo scanno proprio in coro.

408. Il Capitolo Cattedrale precede tutti gli altri; gli insigni i non insigni; entro il Capitolo salve legittime consuetudini precedono Dignità, poi Canonici titolari e onorari; quindi i beneficiati; i Vescovi precedono tutti. Dove sono presbiteri, diaconi e suddiaconi, seguono l'ordine e nel medesimo la priorità di nomina.

409. I Canonici se Vescovi porteranno le vesti vescovili, se no, la veste propria senza la quale sono considerati come assenti. Le vesti suddette si adoperano in Diocesi, riprovata ogni contraria consuetudine; non fuori, eccetto che si accompagni il Vescovo o lo si rappresenti nel Concilio o in altra solennità.

410. Ogni Capitolo avrà dei propri statuti stabiliti capitolarmente e approvati dal Vescovo. Se non li fa il Capitolo, allora li farà il Vescovo e, sei mesi dopo la intimazione, li imporrà.

411-412. Il Capitolo si riunirà in tempo e luogo stabilito; il Vescovo però e il Preside o la maggioranza possono sempre convocarlo. La convocazione è necessaria solo per le adunanze straordinarie. Vi hanno voce solamente i canonici, esclusi gli onorari; partecipano le Dignità, se formano il Capitolo con i canonici. I canonici invitati devono assistere il Vescovo, quando celebra solennemente in città e suburbio, e seguire il Cerimoniale, quando accede o recede dalla Cattedrale. Il Vescovo potrà tenere seco due canonici per assisterlo nel suo ufficio.

413-414. Ogni Capitolo è tenuto quotidianamente all'ufficio corale, salve leggi di fondazione. L'ufficio divino comprende le salmodie, le Messe conventuali ed altre di rubrica o di fondazione, La Messa conventuale può celebrarsi senza canto, se nella chiesa pontifica il Vescovo od altro in sua vece. Gli obbligati al coro canteranno l'ufficio ogni giorno tutti o, dove è concesso, per turno,

415. Se la Chiesa Cattedrale è anche parrocchia, si osserveranno le seguenti norme: Spetta al parroco applicare la Messa, predicare e insegnare la dottrina, custodire i libri parrocchiali ed estrarne gli attestati, fare le funzioni

parrocchiali, compiere i funerali eccetto quelli dei Capitolari, compiere le altre funzioni in uso nella parrocchia; ricevere, amministrare e distribuire elemosine per i parrocchiani, Al Capitolo spetta: custodire il SS.mo Sacramento, tenendo una chiave il parroco; vigilare le funzioni parrocchiali; aver cura della Chiesa e amministrare i legati, Capitolo e parroco non disturberanno le rispettive funzioni, per le quali il Vescovo dirimerà le questioni, favorendo le prediche e il catechismo. Il Capitolo non impedirà il parroco nel suo ufficio, anzi lo aiuterà seguendo le direttive del Vescovo.

416. Gli Statuti Capitolari regoleranno il servizio dell'altare per turno, esclusi come diaconi e suddiaconi le Dignità, il teologo, il penitenziere e i pretendati dell'ordine presbiterale.

417. La Messa conventuale si applicherà per i benefattori. Un Capitolare infermo per se non è tenuto a passare l'elemosina al supplente, salvo statuti e consuetudini contrarie. Si può ritenere la consuetudine di prendere lo stipendio dal cumulo delle distribuzioni o dal reddito delle prebende.

418-419. I Canonici e i beneficiari obbligati al servizio giornaliero possono assentarsi, riprovata ogni consuetudine contraria, per tre mesi continui o ad intervallo, ma non nell'Avvento o Quaresima o nelle solennità, nè contemporaneamente se ne

assenteranno più della terza parte. Perdono la distribuzione nelle vacanze, salve le due terze parti, se i frutti sono di distribuzioni. E proibita la sostituzione, eccettuati i casi particolari e purché il sostituto dello stesso rango e della stessa Chiesa, esclusi i coadiutori, non sia tenuto al coro. Chi è tenuto alla Conventuale e alla Messa per il popolo, celebri quella, e celebrerà l'altra l'indomani o la farà celebrare.

420-421. Sono scusati per l'assenza percependo i frutti e le distribuzioni i giubilati, il teologo nei giorni che esercita il suo ufficio, il penitenziere mentre confessa, gli aventi cura d'anime durante l'esercizio del loro ufficio, gli infermi o impediti; un legato pontificio o che accudisce alla persona del Papa; chi fa gli annuali esercizi spirituali; chi assiste il Vescovo nella visita ad limina o va al Sinodo o a un Concilio, l'assente per affari del Capitolo e della Chiesa o che I assiste il Vescovo celebrante, chi è impegnato per la visita pastorale o fa i processi nelle cause di; beatificazione o vi è chiamato come teste; i parroci consultori e i giudici in esercizio. Le distribuzioni fra i ' presenti le percepiscono solo alcuni dei suddetti, salvo contraria volontà dei fondatori. Sono scusati I dal coro percependo soltanto i frutti: chi I anche retribuito insegna in scuole o facoltà approvate teologia o diritto canonico; chi regolarmente studia teologia o diritto canonico in scuole pubbliche; il Vicario Capitolare, il Vicario Generale e il Cancelliere in

esercizio; i Canonici addetti al Vescovo. Se le prebende sono di sole distribuzioni e così tenui da non raggiungere la ' terza parte, percepiranno solamente due parti delle distribuzioni,

422. Dopo quarant'anni di servizio lodevole nella medesima Diocesi si può chiedere la giubilazione dalla S. Sede, e il giubilato fruirà delle prebende e delle distribuzioni anche fra presenti, se nulla osti, ma non del diritto a opzione.

CAPITOLO VI

CONSULTORI DIOCESANI.

423-426. Dove non c'è Capitolo, si sceglieranno idonei sacerdoti non religiosi nè secolarizzati, come consultori diocesani, la cui nomina appartiene al Vescovo, Saranno sei o almeno quattro dimoranti nella città vescovile o nei dintorni e giureranno fedeltà nell'ufficio. Saranno nominati a triennio. Possono essere confermati o sostituiti dal Vescovo, Durante il triennio, se qualcuno vien meno, il Vescovo lo sostituirà, sentiti gli altri. Vacata la Sede, continuano e possono essere rimossi dal nuovo Vescovo, infra sei mesi dal suo possesso. Il Vicario Capitolare, qualora venisse meno qualcuno, consenzienti gli altri lo farà sostituire e lo potrà confermare il nuovo Vescovo,

427-428. I Consultori sostituiscono il Capitolo nell'ufficio di Senato del Vescovo, anche vacata

la Sede; e non saranno rimossi durante il triennio, se non per giusta causa, e uditi gli altri.

CAPITOLO VII

SEDE IMPEDITA, VACANTE E VICARIO CAPITOLARE.

429. Se il Vescovo nel suo governo resta assolutamente impedito per forza maggiore, la potestà passa al Vicario Generale o a un delegato del Vescovo, Può anche delegare diversi che si succedono. Venendo meno anche questi il Capitolo nomina un Vicario che assume il regime con potere di Vicario Capitolare, Chi assume il potere avviserà subito la S. Sede, Se il Vescovo incorre nella scomunica, interdetto o sospensione, il Metropolitano o eventualmente il suffraganeo anziano avviserà la Santa Sede per i provvedimenti. Nel caso del can. 285 ciò appartiene al Metropolitano scelto.

430. La Sede vaca per morte, rinuncia accettata, traslazione o privazione intimata. Però eccetto il conferimento di benefici e uffici rimane in vigore quanto è stato fatto dal Vicario Generale fino alla ricevuta notizia della morte o di un provvedimento apostolico. Il Vescovo, conosciuta la sua traslazione, deve trasferirsi e prendere possesso della nuova Diocesi dentro quattro mesi, vacando così la prima. Però frattanto egli vi funzionerà da Vicario Capitolare cessando il

Vicario Generale, mantenendo gli onori e i privilegi di Vescovo e percependo i frutti della mensa.

431-434. Mancando un provvedimento apostolico, la Diocesi vacante è governata dal Capitolo e chi è Amministratore ha il potere del Vicario Capitolare con uguali diritti e sanzioni. Il Capitolo dentro otto giorni dalla notizia della vacanza nominerà un Vicario che assumerà il governo e se vi sono frutti da percepire, uno o più economi. Se ciò non si fa, il diritto di nomina passa al Metropolitano e vacante la Sede al più antico dei suffraganei. Lo stesso farà per le Diocesi, Abbazie e Prelature nullius, il Metropolitano scelto; per le Religiose ci si atterrà alle Costituzioni. Il Capitolo avviserà subito la S. Sede della morte del Vescovo e il Vicario della sua elezione. Si deputerà un solo Vicario Capitolare, riprovata ogni contraria consuetudine sotto pena di nullità. Il Vicario e l'Economo saranno eletti a maggioranza assoluta di voti, e lo stesso può deputarsi in Vicario ed Economo. Non sono eleggibili i non sacerdoti, i minori di trent'anni o gli eletti nominati o presentati per la sede vacante. Sarà scelto un dottore o un licenziato in Teologia o Diritto Canonico o almeno dotto, pio e prudente. Non osservate queste condizioni quanto avrà fatto il Vicario eletto sarà nullo, e il Metropolitano nominerà un Vicario; per la sede Metropolitana lo farà il più antico dei suffraganei.

435-437. Il Vicario è investito dell'ordinaria giurisdizione, e può fare quanto dice il can. 368 e permettere a un Vescovo di pontificare, e se Egli è Vescovo può farlo senza trono e baldachino. Coi suoi atti non pregiudicherà alla Diocesi e ai diritti del Vescovo lasciando intatti i documenti della Curia. Nulla si muterà durante la sede vacante. Il Capitolo non può riservarsi dei poteri nè può limitarli.

438-441. Il Vicario emessa la professione di fede acquista la giurisdizione; a lui si devono gli onori del Vicario Generale e dovrà risiedere ed applicare la Messa per il popolo. Tanto lui che l'economo hanno diritto a congruo compenso sulla Mensa o altri emolumenti riservando il resto per il futuro Vescovo,

442. L'Economo amministra sotto l'autorità del Vicario Capitolare,

443. E riservata alla S. Sede la rimozione del Vicario Capitolare e dell'Economo e se rinunziano non è necessaria l'accettazione del Capitolo, che ne sceglierà dei nuovi. Cessano con la presa di possesso del nuovo Vescovo,

444. Il nuovo Vescovo chiederà ragione ad essi come agli altri ufficiali di tutto il loro operato e li punirà se mancanti, anche se furono assolti dal Capitolo, Si renderà anche ragione al Vescovo delle scritture della Chiesa a loro pervenute.

CAPITOLO VIII

VICARI FORANEI.

445-446. Vicario foraneo è il sacerdote preposto ad un Vicariato foraneo. Il Vescovo eleggerà un sacerdote degno, specie tra i Rettori delle Chiese parrocchiali, ed è amovibile ad nutum,

447-450. I poteri del Vicario foraneo sono determinati dai Sinodi provinciali e diocesani e dal Vescovo, Deve specialmente vigilare gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ministero, l'esecuzione dei decreti vescovili, aver cura della materia per l'Eucaristia, del culto, dell'amministrazione dei beni e oneri, specialmente di Messe e i libri parrocchiali. Visiterà le parrocchie del suo distretto; provvedere per il parroco ammalato o morto, curandone i libri e quanto altro è della Chiesa. Convocherà e presiederà le adunanze dei preti nei giorni stabiliti dal Vescovo, curando che, se si celebrino in più luoghi, sia fatto con diligenza. Anche non parroco, risiederà nel territorio del Vicariato o vicino. Almeno ogni anno darà relazione al Vescovo di tutto con suo voto sul da farsi. Ha sigillo proprio e precede tutti i parroci e i sacerdoti del distretto.

CAPITOLO IX

PARROCI.

451. Il parroco è un sacerdote o una persona morale a cui è affidata in titolo una parrocchia. A loro sono equiparati i quasi-parroci, i Vicari parrocchiali con pieni poteri. Per i cappellani militari si seguiranno speciali prescrizioni della S. Sede.

452. Ad una persona morale non si può unire di pieno diritto una parrocchia senza indulto apostolico e in questo caso la persona morale tiene soltanto la cura abituale; per l'attuale si starà al can. 471.

453. Il parroco sarà sacerdote di integri costumi, dotto, pio e prudente, adatto per la cura.

454. Il parroco sarà stabile, pure essendo removibile secondo il diritto. La stabilità è diversa negli amovibili o inamovibili. I parroci inamovibili non si rendono movibili senza indulto apostolico, gli amovibili si possono fare inamovibili dal Vescovo col consiglio del Capitolo. I parroci delle nuove parrocchie eccetto speciali cause e udito il Capitolo saranno inamovibili. Le quasi-parrocchie sono amovibili. I parroci religiosi sono sempre amovibili e dal Superiore e dall'Ordinario con semplice scambievole preavviso, salvo ricorso alla S. Sede in devolutivo.

455-456. Il Vescovo esclusa ogni consuetudine nomina i parroci salva elezione o presentazione. Vacante o impedita la Sede spetta a chi regge la Diocesi stabilire i Vicari parrocchiali, confermare elezioni, accettare presentazioni, istituire,

conferire parrocchie dopo un anno dalla sede vacante. Tutto ciò non potrà farlo il Vicario Generale senza mandato speciale, salvo il can. 429. Ai parroci religiosi presentati dai Superiori, l'Ordinario locale dà l'istituzione canonica.

457. I quasi-parroci secolari li nomina l'Ordinario, udito il Consiglio.

458-459. Alla vacante parrocchia si provvederà secondo il canone 155, salvo particolari condizioni. L'Ordinario sceglierà i migliori senza preferenza, tenendo conto della dottrina e altre qualità opportune. A questo scopo compulserà i documenti e farà debite inchieste, osserverà il can. 130, li esaminerà con gli esaminatori sinodali, col consenso dei quali può dispensare i periti, e dove vige, farà il concorso, non però per una parrocchia nuova.

460. Un parroco avrà una sola parrocchia, eccetto per le parrocchie aequae principaliter unite, e nella parrocchia non vi sarà che un solo parroco, esclusi privilegi e consuetudini contrarie,

461. La cura parrocchiale comincia col possesso, nel quale si emetterà la professione di fede,

462-463. Al parroco sono riservati il battesimo solenne, portare l'Eucaristia agli infermi pubblicamente, il viatico e l'estrema Unzione, denuncia delle sacre ordinazioni, l'assistenza ai matrimoni e benedirli, fare i

funerali, benedire le case il sabato santo o in qualche altro giorno, benedire il fonte battesimale nel sabato santo, dirigere processioni, dare benedizioni solenni fuori della chiesa, tranne che queste non siano funzioni spettanti al Capitolo, Spettano al parroco gli emolumenti stabiliti e se ne esige maggiori è tenuto alla restituzione. I proventi per atti compiuti da altri spettano al parroco, se non consti la volontà tassativa del donatore circa l'eccedente. Egli però presterà la sua opera ai poveri gratuitamente.

464. È tenuto alla cura delle anime verso tutti i non esenti e il Vescovo può anche limitare la sua cura in rapporto ai religiosi e le case pie non esenti.

465. Risiederà nella casa parrocchiale o almeno vicino, e se col permesso del Vescovo risiede altrove ciò sarà senza detrimento delle anime, nè potrà assentarsene che per due mesi all'anno, non compresi gli esercizi spirituali annuali. Quando si assenta per più di una settimana ci vuole la licenza scritta dell'Ordinario e la nomina di un sostituto approvato, e per il parroco religioso in più la licenza del Superiore. Se deve assentarsi all'improvviso e per più di una settimana, avvisi il Vescovo e della causa e del supplente, provvedendo sempre alla cura delle anime per qualunque altra breve assenza.

466. Il parroco applicherà la Messa per il popolo secondo il can. 339; il quasi-parroco secondo il

can. 306. Se ha più parrocchie applicherà una Messa sola e permettendolo il Vescovo, può mutare il giorno. La celebrerà nella chiesa parrocchiale eccetto casi particolari. Se assente, la celebrerà nel luogo dove si trova o per il sostituto in parrocchia.

467. Il parroco deve celebrare gli uffici divini, amministrare i sacramenti richiesti, conoscere e correggere i suoi fedeli, usare carità per i poveri, istruire specialmente i fanciulli, spingere alla frequenza in chiesa alle funzioni e prediche.

468-469. Avrà speciale cura per i malati e i moribondi, non omettendo la benedizione apostolica che il parroco o chi assiste l'infermo possono dare con l'indulgenza plenaria in articulo mortis, curerà la fede e i costumi specialmente nelle scuole e che vi siano opere di fede, di carità e di pietà.

470. Terrà bene i libri parrocchiali dei battezzati, cresimati, sposati, defunti e possibilmente quello delle anime. Nei libri dei battezzati noterà le cresime, i matrimoni, ordine sacro, voti solenni. Alla fine di ogni anno manderà di tutto, eccetto lo stato delle anime, un esemplare alla Curia. Userà un sigillo proprio, avrà e custodirà diligentemente un Archivio con carte e documenti che possono essere ispezionati dall'Ordinario e che non cadano in mano d'estranei.

471. Quando una parrocchia è unita pieno iure a una casa religiosa, chiesa capitolare o persona morale, vi sarà per la cura attuale un Vicario con congrua, ad arbitrio del Vescovo, Eccetto diritti particolari, il Vicario è presentato dalla persona morale e il Vescovo gli dà l'istituzione. Se è un religioso, è amovibile; gli altri quanto al presentante sono perpetui, ma sono rimovibili dall'Ordinario, avvertito il presentante. Il Vicario ha gli stessi diritti ed obblighi del parroco.

472-473. Quando vaca una parrocchia l'Ordinario per la vacanza nomina un Vicario economo col consenso del Superiore se Religioso, cori compenso congruo, Finché non si nomina economo, reggerà un Vicario cooperatore, e se sono più, il primo; se uguali, il più antico; se mancano, il parroco più vicino stabilito; per le parrocchie religiose il Superiore. Chi frattanto regge, avvisi della vacanza l'Ordinario. Il Vicario economo ha gli stessi diritti e doveri del parroco senza pregiudizio del parroco nè della parrocchia. Al successore nel governo della parrocchia farà la dovuta consegna, presente il Vicario foraneo o un delegato del Vescovo.

474. Il Vicario sostituto di cui nei can. 465. 1923, supplirà il parroco, salve le eccezioni poste dall'Ordinario.

475. Al parroco permanentemente impedito

l'Ordinario assegnerà un Vicario ausiliare, presentato dal Superiore per i religiosi. Questo ausiliare avrà diritti ed obblighi di parroco senza l'applicazione della Messa; se supplisce in parte, si sta al convenuto. Se il parroco è capace, l'ausiliare presterà la sua opera secondo il prescritto dell'Ordinario. Se non si può provvedere con un ausiliare alla cura delle anime, avrà luogo la rimozione del parroco.

476. Non bastando il parroco, si aggiungerà un Vicario cooperatore o diversi con congruo compenso. Ciò sarà per tutta o per parte della parrocchia. La nomina spetta al Vescovo, sentito il parroco. Per i Religiosi il Superiore, sentito il parroco, lo presenterà all'Ordinario. Il Cooperatore risiederà⁴ nella parrocchiale, coopererà col parroco secondo i poteri ricevuti o lo supplirà eccetto che per la Messa per il popolo. Sarà sottoposto alla direzione del parroco, che ogni anno ne riferirà al Vescovo. Se neanche con ciò è bene provvista la parrocchia, l'Ordinario procederà alla dismembrazione.

477. I Vicari parrocchiali, se Religiosi, si rimuovono a norma del can. 454; altrimenti sono amovibili ad nutum dal Vescovo e dal Vicario Capitolare. Se la Vicaria è beneficiale, si rimuove il Vicario cooperatore con processo a norma del diritto, come pure se mancherà alla dovuta soggezione al parroco.

478. Il parroco della Cattedrale e il Vicario attuale del Capitolo precedono tutti i parroci e i Vicari

delle Diocesi. Per gli economi si starà al can. 106. I Vicari sostituti e gli ausiliari in carica precedono i cooperatori, questi gli altri sacerdoti.

CAPITOLO XI

RETTORI DI CHIESE.

479-480. Si chiamano rettori i sacerdoti ai quali è affidata la cura di una chiesa non parrocchiale nè capitolare nè annessa a una casa religiosa e da essi ufficiata. Per i cappellani di religiose, comunità laicali, confraternite, ecc., si osservano gli statuti particolari. Sono nominati dall'Ordinario, salve elezioni o presentazioni. Anche per una chiesa esente il rettore sarà approvato dall'Ordinario. Se la chiesa è unita al Seminario o a un Collegio, il Superiore ne sarà rettore, se non consti altrimenti,

481-483. Il rettore non farà funzioni parrocchiali, ma può celebrare uffici divini anche solenni senza pregiudizio del ministero parrocchiale, e nei contrasti giudica il Vescovo. Se la parrocchia è troppo distante l'Ordinario può anche sotto pena imporre alcuni uffici parrocchiali al rettore e il parroco potrà dalla sua chiesa prendere il SS.mo Sacramento per gli infermi.

484. Senza permesso del Rettore da darsi secondo il diritto, nessuno può ivi celebrare, amministrare sacramenti o fare altre funzioni. Per

la predicazione si starà ai can. 1337-1342.

485-486. Il rettore alla dipendenza dell'Ordinario avrà speciale cura per quanto riguarda i

divini uffici e gli oneri della chiesa, nonché la retta amministrazione. L'Ordinario può rimuovere il rettore e se religioso, osserverà il can. 454.

PARTE II

RELIGIOSI

487. Lo stato religioso, rispettabile a tutti, è la stabilità della vita comune, in cui i fedeli oltre i precetti osservano i consigli evangelici con voti di obbedienza, castità e povertà.

488. Nei canoni si chiama Religione una società legittimamente approvata, i cui soci secondo leggi proprie con i tre voti anche temporanei rinnovabili alla scadenza tendono alla perfezione; Ordine, una religione a voti solenni; Congregazione monastica l'unione di più Monasteri autonomi sotto un Superiore; Religione esente se non dipende dall'Ordinario; Congregazione se è con soli voti semplici; Religione di Diritto Pontificio se ha ottenuto almeno il decreto di Lode; di Diritto Diocesano, se è solamente eretta dall'Ordinario; Religione clericale se molti in essa sono destinati al sacerdozio; altrimenti laicale; Casa formata se composta almeno di sei persone di cui quattro, se clericale, siano sacerdoti; Provincia la parte di una Religione con più case unite sotto un Superiore; Religiosi tutti coloro che fecero i voti in una

religione, di voti semplici se in una Congregazione, regolari se in un Ordine; Suore se di voti semplici; Monache se per le Costituzioni son di voti solenni, benché non li facciano per speciale disposizione apostolica; Superiori maggiori l'Abate Primate, l'Abate Superiore di una Congregazione monastica o di un Monastero autonomo; il Superiore Generale, il Provinciale, i loro Vicari ed altri con poteri di Provinciale,

489. Le Regole e le Costituzioni, in quanto non si oppongono al Codice, devono essere rispettate; altrimenti sono abolite.

490. Parlando di religiosi in genere, si intendono anche le religiose,

491. I religiosi hanno la precedenza sui laici, le Religioni clericali sulle laicali, i Canonici regolari sui Monaci, questi sugli altri Regolari, i Regolari sulle Congregazioni, queste se di Diritto Pontificio sulle Diocesane; nella stessa specie si seguirà il can. 106, Il Clero secolare ha la precedenza su tutti i religiosi e se laici anche nelle

loro Chiese, Il Capitolo anche Collegiale li precede dappertutto,

TITOLO IX

Erezione e soppressione di una Religione, Provincia, Casa.

492. I Vescovi e gli equiparati possono erigere Congregazioni diocesane, ma non lo faranno senza consultare ed ottenere una nulla osta dalla Sacra Congregazione dei Religiosi. I terziari in Comunità devono essere aggregati al primo Ordine dal Generale. Tale Religione rimane sotto gli Ordinari fino al decreto di Lode. Solo chi ne fa parte ne assume il nome e l'abito.

493. Una Congregazione, anche se ha una sola casa, non si può sopprimere che dalla Santa Sede, la quale disporrà dei beni.

494. La divisione In province e qualunque sostanziale modificazione di esse, la separazione dei Monasteri autonomi o la loro unione ad altre Congregazioni è di competenza apostolica. Dei beni della estinta provincia dispone il Capitolo Generale e fuori del Capitolo Generale, il Moderatore Generale col suo Consiglio.

495-497. Una Congregazione diocesana può erigere altre case col consenso dell'Ordinario della Casa Madre che non lo negherà senza causa e con quello dell'Ordinario locale. Le Costituzioni si possono

mutare, ma solo col consenso di tutti gli Ordinari e salvo il canone 492. Non si erigeranno case, se non si prevede che saranno provviste del necessario. Per le Case esenti, quelle delle Monache e i luoghi sottoposti a Propaganda, oltre il consenso scritto dell'Ordinario locale, ci vuole il beneplacito apostolico; per le altre basta il consenso dell'Ordinario. Il permesso di fondazione, se è per i clericali, s'intende esteso alla chiesa e al pubblico oratorio, salvo il canone 1162, e al sacro ministero; e per ogni Religione alle opere proprie, rispettando le condizioni contrattuali. Per aprire scuole, ospizi e simili separati ci vuole il consenso scritto dell'Ordinario. Non si trasformerà una casa in altri usi senza le formalità della erezione.

498. Una casa esente si estingue col permesso apostolico; se è di una Congregazione pontificia, basta il consenso dell'Ordinario. Per le diocesane con la sola autorità del Vescovo, sentito il Superiore e salvo il can. 493.

TITOLO X

Governo delle Religioni.

CAPITOLO I

SUPERIORI E CAPITOLI.

499-500. Tutti i religiosi anche in forza del voto ubbidiranno al Papa. Il Cardinal Protettore non ha

giurisdizione nè ingerenza nell'interna disciplina e amministrazione, ma aiuta col suo consiglio e patrocinio. Sono soggetti anche all'Ordinario, salvo il privilegio di esenzione. Anche le monache sottoposte ai Regolari sono soggette all'Ordinario nei casi espressi. Nessuna Religione maschile governa o cura un'altra Congregazione di donne senza indulto apostolico.

501-503. Superiori e Capitoli hanno potestà dominativa; ma nelle religioni esenti clericali completa giurisdizione. Non devono intromettersi però in cause riservate al S. Uffizio. Il potere poi degli Abati Primati o di una Congregazione monastica è determinato dalle Costituzioni, salvi i can. 665, 1594. Il Superiore Generale ha potere su tutti, gli altri secondo il loro ufficio. I Superiori maggiori nelle religioni clericali esenti possono costituire dei Notari per gli affari della loro Religione.

504. Per i Generali e Superiori di Monache si richiedono dieci anni dalla prima professione, legittimità di natali e quarant'anni di età; per gli altri maggiori bastano trenta.

505. I Superiori maggiori saranno temporanei, salve le Costituzioni; i minori locali per tre anni confermabili al secondo triennio, non però la terza volta nella stessa casa.

506-507. Prima deh le elezioni gli elettori giureranno di scegliere superiori degni. Per le Monache

presiede l'Ordinario con due scrutatori o il Superiore regolare con cui può intervenire L'Ordinario e presiedere per se o per altri. I Confessori ordinari non faranno da scrutatori. Per la Superiora Generale presiede Y Ordinario del luogo del Capitolo, e se trattasi di diocesane può confermare o rigettare la eletta. Per le elezioni si starà alle norme comuni ed alle Costituzioni e non si ricercheranno i voti. Alla postulazione anche, se non proibita, non si addiverrà che in casi rari.

508-509. I Superiori risiederanno nella propria casa. Promuoveranno l'osservanza dei decreti apostolici ed avranno cura che ogni anno almeno siano pubblicamente lette le Costituzioni e i Decreti speciali della S. Sede. Due volte al mese si terrà l'istruzione catechistica per i conversi e i familiari, specie nelle Religioni laicali una pia esortazione per tutti.

510. Ogni cinque anni i Moderatori Generali di diritto pontificio faranno alla Santa Sede relazione sottoscritta dal Consiglio e per le Congregazioni di donne anche dall'Ordinario della Casa Generalizia.

511. I Superiori Maggiori visiteranno le case per se o per altri.

512. Ogni cinque anni F Ordinario dovrà visitare i singoli Monasteri di donne, soggetti a se o alla Sede Apostolica, le singole case di diritto diocesano. Quanto ai

Monasteri delle Monache per la clausura; o per tutto, se non ha fatto da cinque anni il Superiore regolare; le case delle Congregazioni clericali anche esenti, per la chiesa, sacrestia, oratorio, confessionale; le laicali anche per l'interna disciplina. Per l'amministrazione dei beni si osserveranno i can. 532-535.

513. I Visitatori interrogheranno tutti i religiosi, i quali sono obbligati a rispondere secondo verità, nè i Superiori li impediranno in alcun modo. Se non vi è processo giudiziale, contro i Decreti dei Visitatori si può ricorrere in devolutivo.

514. Nelle Religioni clericali il Superiore amministra dentro le proprie case il Viatico e l'Estrema Unzione ai religiosi, novizi, famigliari, ospiti, educandi infermi; fuori delle case ai novizi e professi. Per le Monache lo farà il confessore ordinario o chi lo supplisce. Nelle altre laicali il parroco o il cappellano stabilito dal Vescovo, Per i funerali vi sono i can. 1221-1230.

515. Sono vietati i titoli onorifici e sono permessi o tollerati solo quelli in uso per gli ex Superiori maggiori.

516. I Superiori maggiori e quelli almeno delle case formate avranno un Consiglio a cui chiedere il parere o consenso secondo le Costituzioni. Vi saranno l'Economo generale, provinciale, locale diretti dai rispettivi superiori. Il Generale e il

Provinciale non possono fare da Eco nomi generali o provinciali; per necessità si tollera il locale. Per la nomina dei sopraddetti si seguono le Costituzioni e queste tacendo provvede il Superiore maggiore col suo Consiglio.

517. Una Religione Pontificia avrà il suo Procuratore presso la S. Sede, il quale non sarà rimosso anzi tempo senza sentire la Sede Apostolica.

CAPITOLO II

CONFESSORI E CAPPELLANI.

518. Nelle case di ogni religione clericale vi saranno vari confessori autorizzati anche per i riservati fra gli esenti, I Superiori spontaneamente richiesti possono confessare i sudditi, ma non abitualmente senza grave causa, nè vi spingeranno in alcun modo i sudditi,

519. Salve le Costituzioni per il tempo e il confessore prescritto, la confessione presso un estraneo è valida e lecita anche per i riservati nella Religione,

520. Per le religiose vi sarà un confessore ordinario, se non sono necessari di più per il numero o gravi ragioni. Se alcuna domanda uno speciale confessore, l'Ordinario lo concederà evitando gli abusi.

521. Ci sarà sempre lo straordinario che andrà quattro

volte all'anno, e a lui si presenteranno tutte per riceverne almeno la benedizione. Gli ordinari assegneranno altri sacerdoti a cui possono facilmente ricorrere le religiose. Se alcuna domanda uno dei suddetti, la Superiora non ne chieda la causa nè se ne mostri dispiacente.

522. Una religiosa può confessarsi in chiesa, oratorio semi-pubblico o luogo approvato per le donne o scelto per infermità o necessità, presso qualunque confessore autorizzato per le donne, senza rampogna della Superiora.

523. Le religiose gravemente ammalate possono chiamare e varie volte qualunque confessore approvato per donne nè la Superiora lo impedirà.

524-525. Si sceglieranno integri e idonei confessori ordinari e straordinari per le religiose, sulle quali non abbiano potere esterno, di quarant'anni, ma su questo può dispensare il Vescovo. L'ordinario non può divenire straordinario, nè ritornare nella stessa comunità, se non dopo un anno dal dimesso ufficio; lo straordinario può subito nominarsi ordinario. Nessun confessore s'immischierà nel governo. Se le religiose sono soggette alla S. Sede, i confessori li nomina l'Ordinario; se son soggette ai Regolari, il Superiore li presenta all'Ordinario che li approva e all'uopo supplisce.

526. Il confessore ordinario è a triennio, confermabile al secondo

ed anche al terzo col voto di tutte le religiose, provvedendo per le non volenti.

527. L'ordinario può rimuovere i confessori anche regolari avvisando solamente i Superiori e requisito darà conto alla Sede Apostolica.

528. Anche nelle laicali maschili vi siano confessori ordinari e straordinari e il Superiore conceda facilmente senza rimostranze un confessore richiesto.

529. Nelle laicali siavi un cappellano nominato per i non esenti dall'Ordinario e per gli esenti dal Superiore, che negligente sarà supplito dal Vescovo.

530. I Superiori non spingeranno i sudditi ad aprire a loro la coscienza. Ai sudditi però non è vietato aprire il loro animo e manifestare ai Superiori, se sacerdoti, le ansietà della loro coscienza.

CAPITOLO III

BENI E LORO AMMINISTRAZIONE.

531-532. La Religione, la Provincia, le case sono capaci, se non ostante le Costituzioni, di acquistare e possedere. L'amministrazione procederà secondo le Costituzioni. Le spese e gli atti ordinari si fanno dai Superiori e dagli ufficiali addetti.

533. Per la collocazione del denaro o mutamento di esso osserveranno le Costituzioni e inoltre hanno bisogno del consenso del Vescovo: la Superiore delle Monache e di quelle di diritto diocesano per qualunque investimento, più il consenso del Superiore regolare se vi siano soggette; le Superiori di Congregazioni di diritto pontificio per le doti; i Superiori di una casa di Congregazione religiosa per i fondi e i legati di culto e beneficenza da farsi nel luogo; tutti i religiosi per il denaro dato alla parrocchia o per le missioni.

534. Fermo il canone 1531, per obbligazioni e alienazioni di cose preziose o di valore oltre le trentamila lire ci vuole il beneplacito della Santa Sede: per meno, la licenza scritta dal Superiore, previo consenso a voti segreti del Consiglio e se son Monache o Suore di diritto diocesano, il consenso dell'Ordinario e anche del Superiore regolare se vi son soggette. Nelle preci vi sarà espresso se vi sono altri impegni; se no, è invalido il permesso,

535. In ogni monastero di Monache si darà resoconto ogni anno al Vescovo e al Superiore regolare. Se l'Ordinario non approva, può anche rimuovere l'economica o gli amministratori. Se il monastero è soggetto al Superiore regolare, lo avvertirà perchè provveda; nella negligenza del Superiore, provvederà direttamente. Nelle altre Religioni

femminili, per le doti si rende conto nella visita, ed anche più spesso, se lo vuole l'Ordinario, Questi prenderà visione dell'amministrazione di una casa diocesana, dei fondi e legati pii,

536. La persona morale che contrae, assume l'obbligazione. Se un regolare contrae con permesso, è obbligata la persona morale il cui Superiore acconsente; il religioso a voti semplici risponde da se quando non agisce con licenza e per la Religione, Chi agisce senza alcuna licenza, risponde da se; ma saranno salvi i diritti di agire contro gli avvantaggiati dal contratto, I Superiori saranno cauti nel permettere debiti senza sicurezza di solvibilità per gli interessi e il capitale,

537. Non si faranno elargizioni se non per elemosine o altre giuste cause secondo le Costituzioni e con licenza del Superiore.

TITOLO XI

Ammissione in Religione.

538. Nella Religione può ammettersi ogni cattolico che non abbia impedimenti, sia di retta intenzione e idoneo agli oneri.

CAPITOLO I

POSTULATO.

539-540. Nelle religioni di voti perpetui tutte le donne e i conversi

per le maschili dovranno fare un postulato di almeno sei mesi; in quelle di voti temporanei si starà alle Costituzioni. Il postulato può prorogarsi dal Superiore maggiore, ma non oltre sei mesi. Lo si farà nella casa del noviziato o in luogo adatto sotto la direzione di provato religioso, con veste speciale. Nei Monasteri le postulanti sono tenute alla clausura.

541. Prima del noviziato si faranno gli esercizi spirituali per otto giorni e si premetterà là confessione anche generale a giudizio del confessore.

CAPITOLO II

NOVIZIATO.

Articolo I

Requisiti per l'ammissione

542. Fermi i canoni 539-541, e le proprie Costituzioni, è invalida l'ammissione di chi, abbandonata la fede, aderì a sette acattoliche o atee, chi non ha l'età richiesta, chi spinto o ricevuto per violenza, Il coniuge durante il matrimonio, chi è o fu religioso, chi è soggetto o minacciato di pena per delitti commessi, un Vescovo anche solo designato, il chierico tenuto per speciale giuramento al servizio della Diocesi. E' illecita l'ammissione dei chierici maggiori non sentito o contraddicente il Vescovo per il bisogno delle anime, degli indebitati insolubili, degli obbligati

o intricati in affari passibili di liti o molestie, dei figli o nipoti o genitori durante gravi necessità dei congiunti; di chi destinato al sacerdozio è irregolare o impedito; e degli Orientali presso i Latini senza permesso della Congregazione Orientale, eccetto che conservino il rito.

543. Al noviziato ed alla professione ammetteranno i Superiori maggiori con voto del Consiglio secondo le Costituzioni.

544-546. Gli aspiranti porteranno l'attestato di battesimo e cresima, le testimoniali dell'Ordinario di origine o del luogo dove furono per più di un anno dopo i 14 anni. Chi fu in Collegio, in Seminario o in Religione porterà gli attestati dei Superiori. Per i chierici bastano quelli degli Ordinari sotto cui furono per più di un anno. Per chi viene da una Religione con indulto, basta l'attestato del Superiore maggiore. Si possono esigere ulteriori garanzie. Per le donne si avranno le opportune informazioni. Chi deve dare le testimoniali lo farà gratis al Superiore dentro il trimestre dalla richiesta, con sigillo, e per i Collegi, i Seminari, le Religioni si daranno dal rispettivo Superiore anche con giuramento, Chi non crede rispondere, lo manifesterà alla S. Sede, Se l'alunno è sconosciuto, si faranno ricerche e se non riescono, si informerà la S. Sede, Nelle testimoniali si riferirà in coscienza sui natali, costumi, ingegno, vita, fama, condizione, scienza; se uno e inquisito, censurato, irregolare o impedito;

sulla famiglia e sulla causa di dimissione dal Collegio, Seminario o Religione, Tutti sono tenuti al segreto,

547. Le Monache devono portare la dote stabilita e questa si darà o si assicurerà prima della presa dell'abito in forma legale, Nelle Congregazioni per la dote si starà alle Costituzioni nè si condonerà senza il consenso della S, Sede e per le diocesane senza quello dell' Ordinario,

548-550. Morta la religiosa, la dote viene acquisita senza revoca alla Religione, Intanto si investirà e con frutto dalla Superiora con consenso dell'Ordinario e del Superiore regolare, non impiegandola mai per altro. Le doti si amministreranno nella Casa Generale o Provinciale, vigilate dall'Ordinario specialmente nella Visita,

551. La dote si restituirà intatta senza frutto alla Suora uscente. Se passa ad un'altra Religione, a questa si pagheranno gli interessi durante il noviziato; emessa la professione, anche il capitale; se va in un altro monastero dello stesso Ordine, si darà dal primo giorno.

552. Dell'ammissione al noviziato, alla prima o alla perpetua professione si prevenga due mesi prima l'Ordinario. Questi o un delegato, almeno trenta giorni prima diligentemente interrogherà l'aspirante se è costretta, ingannata, se conosce quello che fa, se è libera

e consente, e quindi si potrà ammettere alla professione.

Articolo II

Formazione dei novizi.

553-555. Il noviziato comincia con la presa dell'abito o in altro modo stabilito, nella casa del noviziato eretta con licenza apostolica per le Religioni pontificie. Non vi saranno parecchi noviziati in una provincia, se non con nuova apostolica licenza. Nel noviziato e case di studio non si collocheranno che religiosi osservanti. Oltre il prescritto del can. 542, perchè un noviziato sia valido, deve farsi dopo i 15 anni completi, per un anno intero e continuo, nella casa di noviziato. Se le Costituzioni esigono maggior tempo, questo, se non è detto espressamente, non è per la validità.

556. Il noviziato s'interrompe e si dovrà ricominciare se il novizio è dimesso, esce dalla casa o la abbandona o se per qualunque ragione se ne assenta per oltre 30 giorni. Se legittimamente starà fuori per più di quindici, ma meno di trenta giorni, si deve esigerne il supplemento. Non è permesso vivere fuori il recinto del noviziato che per grave e giusta causa. Se si è trasferiti in un'altra casa, non s'interrompe.

557-558. Il noviziato si deve fare con l'abito prescritto e fatto per una classe, non vale per l'altra.

559-563. Vi starà a capo un Maestro di almeno 35 anni e dieci di professione, osservante e sacerdote per le Religioni clericali. Se i novizi sono molti, vi sarà un socio di 30 anni con cinque di professione e le necessarie qualità. Entrambi non saranno distratti da altre incombenze. Il Maestro e il socio non saranno rimossi anzi tempo se non per gravi cause e sono rieleggibili. Al solo Maestro apparterrà la formazione e il governo del noviziato; ma egli stesso nella casa sarà soggetto al Superiore. Il novizio ubbidirà al Maestro ed ai Superiori. All'accurata formazione religiosa del novizio è tenuto gravemente il Maestro, che darà entro l'anno informazioni dei singoli al Capitolo o al Superiore maggiore.

564. Il noviziato sarà possibilmente separato dal professorio e senza mutua comunicazione. Anche i novizi conversi avranno una propria sede.

565. L'anno si passerà nello studio delle Costituzioni, nella preghiera, formazione spirituale e acquisto delle virtù. I conversi avranno anche l'istruzione catechistica con l'esortazione settimanale. Non si avranno altre incombenze, come confessioni, prediche, studi, e per i conversi, pur adibendoli negli ordinari lavori, si farà senza nocumento della loro formazione,

566. Per il confessore nel noviziato delle donne si seguiranno i can, 520-527. Per gli uomini secondo il numero ci saranno sufficienti

confessori ordinari; nelle Religioni clericali i confessori coabiteranno, nelle laicali vi andranno spesso e vi saranno altri da potersi liberamente chiamare. Quattro volte affanno vi andrà lo straordinario,

567. I novizi godono privilegi e grazie della Religione e in morte i suffragi come i professi; ma non saranno promossi agli ordini.

568-569. Ogni rinunzia ed obbligazione per benefici o beni durante il noviziato è invalida. Avanti la prima professione si farà testamento dei beni presenti e futuri; si cederà l'amministrazione dei beni disponendo liberamente dell'uso e dell'usufrutto. Se ciò non fu fatto e sopravvengono beni, si farà uso della facoltà dopo la professione semplice.

570. Durante il postulato e il noviziato non si potranno chiedere compensi per le spese se non per convenzioni speciali. Ciò che si fosse portato e non sia consumato si restituirà a chi lascia la Religione.

571. Il novizio è libero d'andarsene e il Superiore di licenziarlo senza darne ragione. Se il novizio è idoneo, si ammetterà alla professione, se no, si dimetterà; nel dubbio i Superiori maggiori potranno concedere una proroga fino a sei mesi. Alla professione si premetteranno otto giorni completi di esercizi spirituali.

572-573. Alla validità della professione si richiede l'età di 16 anni completi per la temporanea, 21 per la perpetua, l'ammissione del Superiore legittimo, un valido noviziato, l'assenza di violenza, timore grave o dolo; che sia espressa, ricevuta dal legittimo Superiore, La professione perpetua deve essere preceduta dalla professione temporanea.

574-575. I voti perpetui saranno preceduti dalla professione temporanea di almeno tre anni emessa nel noviziato a norma delle Costituzioni, la quale può prorogarsi per non più di altri tre anni; e finito il tempo o si emetterà la perpetua o si uscirà, ma frattanto si può essere dimessi dal Superiore. Per la prima temporanea il voto richiesto dal Capitolo o dal Consiglio è deliberativo, per la perpetua consultivo.

576. Nelle professioni si osserverà il rito prescritto. Si redigerà un atto per l'Archivio, sottoscritto dal professo e dal ricevente la professione; emessa la solenne, se ne avviserà il parroco del battesimo.

577. Terminato il tempo di una professione, si emetterà subito la seguente. La rinnovazione dei voti temporanei si può anticipare per non oltre un mese.

578. I professi temporanei godono dei privilegi e delle grazie di tutti i professi perpetui e degli stessi suffragi dopo morti. Sono tenuti ai

medesimi obblighi, ma non per se alla recita privata dell'ufficio, non hanno voce attiva e passiva per se, ma il loro tempo si calcola dalla prima professione.

579. La professione semplice rende illeciti gli atti contrari, la solenne li invalida.

580. I professi semplici conservano la proprietà dei beni e possono acquistarne altri, salvo il can. 569. Qualunque loro guadagno o dono per la Religione appartiene a questa. La cessione e disposizione dei beni si può mutare col permesso del Superiore supremo e per le Monache con quello dell'Ordinario e del Superiore regolare, ma per parte non notevole se è a favore della Religione, e questa s'intende rescissa per l'uscita dalla Religione.

581-582. Dentro sessanta giorni prima della professione solenne si farà rinuncia dei beni condizionalmente alla professione. Dopo questa si faranno gli atti legali. Emessa la professione solenne i beni che pervengono a un regolare sono acquisiti all'Ordine, se questo è capace; se no, alla Santa Sede.

583. Ai professi nelle Congregazioni non è lecito abdicare ai beni gratuitamente, mutare il testamento senza licenza apostolica o, in caso urgente, del Superiore maggiore o almeno locale,

584-585. Dopo un anno da qualunque professione vacano i benefici parrocchiali, dopo tre gli

altri. Il professo perpetuo perde la diocesi,

586. Una professione nulla esternamente si può sanare dalla S. Sede o rinnovando la professione. Se mancò il consenso, si ratifica con questo, purché perseveri il consenso della Religione, In casi dubbi, se non s'intende rinnovare la professione o chiedere la sanazione, si interPELLERÀ la Santa Sede,

TITOLO XII

Studi nelle religioni clericali.

587-588. Ogni Religione clericale deve avere case di studio approvate dal Capitolo Generale o dai Superiori Maggiori, nelle quali vi sarà la vita comune; se no, sono interdette le ordinazioni. In difetto di case gli studenti si manderanno altrove presso Religioni o Seminari o Atenei pubblici; non abiteranno però presso privati ma in Religione, in Seminario o in casa approvata dall' Ordinario. Gli studenti avranno un proprio Prefetto spirituale con le qualità del socio del Maestro dei novizi, che curerà la perfetta osservanza secondo il can. 595.

589. I religiosi, premessi gli studi inferiori, faranno, seguendo S. Tommaso, due anni di Filosofia e quattro di Teologia nè frattanto saranno occupati altrove, e possono essere dispensati per gli studi da alcuni atti comuni e anche dal coro.

590-591. I sacerdoti, finito il corso, ogni anno per un quinquennio subiranno un esame sulle discipline sacre, eccettuati i professori di discipline ecclesiastiche e i dispensati per gravi ragioni. In ogni casa formata si terrà mensilmente il caso morale e liturgico, cui assisteranno gli studenti e chi abbia finito gli studi, salve le Costituzioni.

TITOLO XIII

Obbligazioni e privilegi dei religiosi.

CAPITOLO I

OBBLIGAZIONI.

592-594. I religiosi per se sono tenuti agli obblighi clericali e inoltre ai voti e alle Costituzioni. Tutti osserveranno la perfetta vita comune con suppellettili rispondenti alla povertà religiosa.

595. I Superiori cureranno che i religiosi facciano gli annuali esercizi spirituali, ascoltino ogni giorno la Messa e facciano la meditazione e i prescritti esercizi di pietà, la confessione settimanale, la comunione frequente e quotidiana, dalla quale si farà astenere chi abbia dato scandalo o commessa colpa grave esterna, finché non siasi confessato. La disposizione concernente comunioni a giorni fissi ha solo forza direttiva.

596. Si porterà l'abito proprio, eccetto gravi cause scusanti riconosciute dai Superiori.

597-598. In tutte le case regolari si osserverà la clausura papale che riguarda casa, orti, giardini, esclusi chiesa, sacrestia, foresteria e parlatorio. Se indicheranno e occorrendo si muteranno dal Superiore maggiore o dal Capitolo Generale e per le Monache dal Vescovo i luoghi di clausura. In quella dei regolari non si ammetteranno mai donne eccetto le mogli dei capi di Stato con il loro seguito.

599. Se si tiene un convitto o un'altra opera propria, sia separato dalla clausura fuori della quale nei luoghi adibiti per alunni esterni o altri non si ammetteranno senza giusta causa persone di altro sesso.

600-603. Nessuno sarà ammesso in clausura di Monache senza licenza apostolica eccettuati l'Ordinario, il Superiore regolare e altri Visitatori Delegati accompagnati da un chierico o religioso; il confessore per il suo ministero; i Supremi Reggitori di Stato, le loro mogli con seguito e i Cardinali. La Superiora con prudenza permetterà l'ingresso ai medici ed operai necessari, col permesso nell'urgenza almeno presunto dell'Ordinario. Solo per indulto apostolico le Monache possono uscire, eccetto imminente gravissimo pericolo riconosciuto, se possibile, per iscritto dall'Ordinario. La clausura sarà disposta in modo che nulla da fuori si veda nell'interno e sarà sempre vigilata, corretta e con sanzioni dall'Ordinario e dal Superiore regolare.

604. In tutte le case delle Congregazioni si osserverà la clausura ordinaria, con diritto e dovere del Vescovo di provvedere anche con censura, eccetto nelle clericali esenti, per togliere inconvenienti contro la clausura,

605. Nei colloqui con gli esterni non si disturberà l'interna disciplina,

606-607. Per l'uscita dei sudditi e l'ingresso degli esterni si starà alle Costituzioni, nè si permetterà, salvi i can. 621-624, di star fuori che per gravi cause e brevissimamente. Per oltre sei mesi, se non è per studi, occorre licenza apostolica, I Superiori e gli Ordinari fuori necessità non permetteranno l'uscita ai singoli,

608. I religiosi richiesti per il ministero si prestino dovunque, salva la disciplina; così i Vescovi e i parroci adibiranno volentieri i religiosi, specie per le confessioni,

609. Se la chiesa religiosa è parrocchiale, si osserverà il canone 415, Nelle chiese delle religiose non si erigeranno parrocchie, nè i religiosi con le funzioni disturberanno le istruzioni parrocchiali catechistiche; in contrasto giudica il Vescovo.

610. Ove si è tenuti al coro, se nella casa vi sono quattro religiosi, l'ufficio si reciterà in comune e si celebrerà la Messa corrispondente. Il professo solenne, non converso, assente, reciterà da se l'ufficio.

611. I religiosi senza ispezione potranno scrivere alla S. Sede, al Legato, al Cardinal Protettore, ai propri Superiori, all'Ordinario e al Superiore regolare cui sono soggetti e ricevere lettere dai suddetti.

612. Concorrendo cause pubbliche per il suono delle campane, solennità e preghiere tutti i religiosi obbediranno al Vescovo.

CAPITOLO II

PRIVILEGI.

613-614. I religiosi godono di quei privilegi che sono nel Codice e di quelli che ottengono direttamente dalla S. Sede, escluso in futuro l'acquisto per comunicazione. Negli Ordini, il ramo femminile partecipa di quelli concessi al primo Ordine; anche i laici e i novizi usufruiscono dei medesimi privilegi.

615-616. I regolari con i novizi, le loro case e chiese e le Monache dipendenti da regolari godono dell'esenzione. Quando vivono irregolarmente fuori clausura, perdono l'esenzione. Se delinquono fuori, possono punirsi dall'Ordinario, se non lo fa il Superiore avvertito.

617. Nelle case e chiese di esenti, se agli abusi non provvede il Superiore avvertito, l'Ordinario ne informerà la S. Sede. Per una casa non formata l'Ordinario vigila specialmente e frattanto provvede contro abusi scandalosi.

618. Le Congregazioni per diritto comune non godono dell'esenzione. In quelle pontificie l'Ordinario del luogo non può mutare le Costituzioni e ingerirsi nell'amministrazione, nè ordinariamente nell'interna disciplina; ma per le Congregazioni laicali si informerà sull'osservanza, la dottrina, i costumi, la clausura e la frequenza dei sacramenti. Negli abusi avvertirà i Superiori e se non provvedono farà da se; nei casi più gravi fatto subito il decreto e ne riferirà alla Santa Sede.

619-620. I religiosi, in ciò per cui sono soggetti al Vescovo, possono esserne puniti. Un indulto emesso dal Vescovo sulla legge comune vale anche per loro, salve contrarie Costituzioni.

621-624. I veri mendicanti possono questuare nel territorio della Diocesi; fuori però con licenza scritta dell'Ordinario, la quale non sarà negata, specie quando con la sola questua in Diocesi non potessero vivere. Gli altri religiosi di diritto pontificio per la questua devono avere la licenza scritta, pontificia e vescovile; basta quella degli Ordinari per i diocesani. Nel concedere la questua si provveda a non nuocere specie ai veri mendicanti. Senza recente Rescritto dell'Oriente non si permetterà a gli Orientali la questua nè ai Latini in Oriente. I questuanti devono essere professi maturi, buoni e non studenti, e si atterranno alle istruzioni pontificie.

625. Gli Abati devono dopo reiezione chiedere dentro tre mesi la benedizione del Vescovo della Diocesi; benedetti, possono ordinare secondo il can. 964 e godono dei propri privilegi, eccetto lo zucchetto violaceo.

CAPITOLO III

OBBLIGAZIONI E PRIVILEGI DI UN RELIGIOSO PROMOSSO A DIGNITÀ O REGGENTE UNA PARROCCHIA.

626. Senza intervento apostolico un religioso non può conseguire dignità, uffici, benefici incompatibili con lo stato religioso. Legittimamente eletto, vi potrà consentire con licenza del Superiore e se ha voto speciale di non accettare. ha bisogno di speciale dispensa apostolica.

627. Chi è creato Cardinale o Vescovo rimane religioso, ritiene i privilegi ed obblighi compatibili con la sua dignità, è esente dal Superiore e soggetto anche per voto solamente al Papa.

628. Un promosso a dignità, se ha perduto il dominio dei beni, avrà Fuso, P usufrutto e l'amministrazione dei beni che sopravvengono, mentre la proprietà sarà alla Diocesi, al Vicariato, alla Prefettura; gli altri promossi acquistano per P Ordine o la S. Sede. Se non si è perduto il dominio, si riacquista l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione, potendo in futuro acquistare per se. Di quanto sopravviene non per la

persona, si disporrà rispettando la volontà degli oblatori.

629. Il Cardinale e il Vescovo, lasciata la dignità o l'ufficio, ritorna alla Religione, potendo scegliere la residenza, ma rimane senza voce attiva e passiva.

630-631. Il parroco rimane con gli obblighi compossibili; ma in quanto religioso dipende solo dal Superiore e i beni acquistati per la parrocchia vanno a questa; gli altri, come per qualunque Religione. Riceve, amministra, distribuisce elemosine al popolo; quanto concerne le elemosine per la chiesa, se questa è della Religione, appartiene al Superiore; altrimenti al Vescovo. Egli al pari degli altri è soggetto alla giurisdizione, visita e correzione dell'Ordinario, e se manca provvede o lo punisce insieme col Superiore F Ordinario, che in contrasto prevale. Per la rimozione si segue il can. 454 e per i beni i can. 533 e 535.

TITOLO XIV

Passaggio ad altra Religione.

632-635. Per passare ad altra Religione o Monastero sui iuris occorre un'autorizzazione apostolica. Chi passa, rimanendo sospesi speciali diritti ed obblighi, ritiene i voti, deve rifare il noviziato e obbedire per voto al Superiore e al Maestro dei novizi. Non professando, ritornerà alla sua Religione. Se passa a un altro Monastero dell'Ordine, non rifarà il

noviziato nè la professione. Finito il noviziato, al professo perpetuo previo voto deliberativo e senza una nuova professione temporanea, si fa emettere la perpetua o tornare al suo convento; gli si può però prolungare l'esperimento non oltre un anno. Dal passaggio a un altro Monastero e dalla nuova professione in un'altra Religione cessa ogni diritto e dovere nella precedente Religione o Monastero e si assumono i nuovi. La prima comunità ritiene i diritti acquisiti sui beni; per la dote, i suoi frutti e altri beni personali vale il can. 551, e la nuova Religione ha diritto a un compenso per il noviziato.

636. La solennità dei voti cessa passando e professando in una Congregazione, salvo indulto.

TITOLO XV

Uscita dalla Religione.

637. Un professo, finiti i voti temporanei, può ritirarsi per giusta causa o essere licenziato, non però per malattia, se non fu dolosamente celata o dissimulata.

638-639. L'esclaustrazione e la secolarizzazione si danno dalla S. Sede e per i diocesani anche dall'Ordinario. L'esclaustrato ritiene gli obblighi e i privilegi, ma senza voce; deve deporre l'abito e rimane soggetto all'Ordinario della sua dimora anche per voto. Per le Religioni di diritto diocesano, l'Ordinario può anche permettere l'abito.

640-642. Il secolarizzato è separato dalla Religione e si conformerà in tutto ai secolari, libero dai voti religiosi e dalle Costituzioni. Riammesso per indulto apostolico, ricomincerà dal noviziato. Il chierico maggiore che non ha perduta la Diocesi, vi ritorna; se l'ha perduta, non può esercitare il ministero prima che l'accetti un Vescovo, salva diversa disposizione della S. Sede. Un Vescovo può accettare semplicemente un religioso, che perciò rimane incardinato, o ad esperimento per un triennio che può prorogarsi fino a un altro triennio dopo il quale rimane subito incardinato. A un secolarizzato anche se prima del Codice è interdetto senza indulto apostolico ottenere benefici nelle Basiliche e Cattedrali, insegnamento e uffici in Seminario o Università cattoliche, uffici e incombenze in Curia o nelle Religioni. Ciò vale anche per coloro che abbiano fatto voti temporanei o giuramento di perseveranza o promessa, da cui dopo sei anni ottennero dispensa.

643. L'uscente non può pretendere compenso per il suo lavoro; ma una religiosa senza dote e povera sarà caritatevolmente provvista per giungere a casa e sussidiata per breve tempo: nel contrasto giudica l'Ordinario.

644-645. Apostata è il professo perpetuo che esce senza licenza per non più ritornare o uscito legittimamente non ritorna per sottrarsi all'obbedienza. Questo mal

animo si suppone se passa un mese dall'assenza senza avviso ai Superiori. Fuggitivo è chi abbandona la casa senza permesso, ma per ritornarvi. Entrambi sono tenuti agli obblighi religiosi e al ritorno immediato. I Superiori li ricercheranno e pentiti li riceveranno. Per le Monache provvederà l'Ordinario e il Superiore regolare.

TITOLO XVI

Dimissione dei religiosi

646. Si ritengono issotatto dimessi i pubblici apostati dalla Fede, il religioso che fugge con una donna e viceversa, chi attenta o contrae matrimonio anche civile. Di questi fatti il Superiore del Consiglio o Capitolo farà una dichiarazione con le prove e si conserverà in Archivio.

CAPITOLO I

DIMESSI DI VOTI TEMPORANEI.

647-648. Il religioso di voti temporanei può essere dimesso dal Superiore supremo o dall'Abate sui iuris col consenso del Consiglio, una moniale dall'Ordinario e Superiore regolare previa relazione scritta dell'Abbadessa col Consiglio, e i diocesani dall'Ordinario senza giusto dissenso dei Superiori. Le dimissioni si fanno per cause gravi provenienti dalla Religione o dal religioso, e alla dimissione basta il difetto di spirito religioso dopo

ammonimento infruttuoso, esclusa la malattia non dolosamente celata, nè occorre un giudizio formale ma la constatazione delle cause con libertà di difesa, E concesso il ricorso in sospensivo alla S. Sede, Per le donne si segue il can. 643, Il dimesso è sciolto dai voti religiosi e se chierico minore, è ridotto allo stato laicale.

CAPITOLO II

DIMISSIONE DEI RELIGIOSI DI VOTI PERPETUI IN RELIGIONI CLERICALI NON ESENTI E LAICALI.

649-650. Per la dimissione di tali religiosi occorrono tre delitti, due ammonizioni e l'incorreggibilità, Dopo ciò il Superiore col Consiglio esamina se è il caso di dimissione; e se a ciò vi è la maggioranza, nelle Religioni diocesane si riferisce all'Ordinario che decide; nelle pontificie emana il decreto da ratificarsi dalla S. Sede. Il religioso espone le sue ragioni, che si registreranno.

651-652. Per le professe perpetue occorrono gravi cause esterne, incorreggibilità senza respiscenza a giudizio della Superiora, registrando le risposte della religiosa. Per le religiose di diritto diocesano esaminerà e definirà l'Ordinario della casa. Per le Monache l'Ordinario manderà i documenti alla Santa Sede col voto suo e del Superiore regolare. Per le altre religiose di diritto pontificio la Superiora suprema spedirà tutto

alla Sacra Congregazione, che deciderà, salvo il canone 643.

653. Nel caso di grave scandalo esteriore o pericolo di danno imminente il Superiore maggiore I col consenso del Consiglio e in casi urgenti i il locale col consenso anche dell'Ordinario dimetterà il religioso, subito riferendone alla S. Sede.

CAPITOLO III

PROCESSO GIUDIZIALE PER GLI ESENTI CLERICALI DI VOTI PERPETUI.

654-655. Nessun religioso di voti perpetui sarà dimesso senza un processo, salvo i can. 646-668, revocato qualunque privilegio. È competente il supremo Superiore della Religione o Congregazione monastica con il Consiglio composto di almeno quattro, e con il consenso dei presenti sostituirà gli assenti e nominerà, consenziente il Consiglio, un promotore di giustizia.

656-662. Per un processo si richiedono gravi delitti esterni, ammonizioni e incorreggibilità. I delitti devono essere tre della stessa specie; o se di diversa, che manifestino l'ostinazione nel delinquere, basta un delitto continuato non ostante l'ammonizione. Prima dell'ammonizione il delitto deve essere notorio o constare per confessione extra-giudiziale o altre prove. L'inchiesta si farà seguendo i canoni 1939 e seguenti. Il Superiore maggiore immediato o un suo

delegato farà l'ammonizione, previa informazione; la delega per la prima vale per l'altra. Le ammonizioni saranno due e in delitto continuato, la seconda distanzierà almeno tre giorni dalla prima. Il Superiore esorterà, correggerà e darà penitenze ed altri rimedi penali per un ravvedimento, togliendo il reo dalle occasioni con trasloco o altro, e ad ogni ammonizione minaccerà la dimissione. Mancata l'emenda, con un nuovo delitto o con la continuazione, dopo sei giorni dalla seconda ammonizione si procederà oltre.

663-664. Chi esegui l'ammonizione rimetterà tutto al supremo Moderatore che lo passerà al Promotore, il quale l'esaminerà e farà le sue conclusioni. Se il Promotore propone l'accusa, si istruirà il processo secondo le norme del libro IV. Dal processo deve constare dei delitti, della doppia ammonizione e della incorreggibilità.

665-666. Il Tribunale quindi pronunzierà la sentenza di dimissione, che con tutti i documenti si manderà alla Sacra Congregazione per la ratifica.

667. Per i luoghi molto lontani il supremo Moderatore può delegare per la dimissione tre probi e prudenti religiosi.

668. Nei casi del can. 653 si dimetterà il religioso dal Superiore maggiore e in caso di urgenza dal Superiore locale col consenso del

Consiglio e quindi si farà il processo come sopra.

CAPITOLO IV

DIMESSI DI VOTI PERPETUI.

669-671. I dimessi di voti perpetui rimangono legati dai voti, salvo contrarie costituzioni o indulti. Un chierico minore rimane ridotto allo stato laicale; uno in sacris, reo secondo il can. 646 o dimesso per delitto colpito da deposizione, infamia e degradazione, non porterà più l'abito clericale; quando fosse dimesso per delitti minori, rimane sospeso. La S. Congregazione, permettendogli l'abito del clero secolare, può imporgli una residenza informandone l'Ordinario. Questi può collocare il dimesso in una casa di penitenza o sottometterlo alla direzione di un sacerdote, e la Religione lo sussidierà per il tramite del Vescovo, se occorre. Se non si sottomette, perde Labbro e nulla gli passerà la Religione. Dopo un anno o prima, se manca l'emenda, si smette il sussidio e si espelle, l'Ordinario gli toglie l'abito e riferirà alla S. Sede e alla Religione. Se c'è l'emenda, lo si raccomanderà alla Sede Apostolica per assolverlo e ottenuto ciò, gli si permetterà la Santa Messa, se si crede, e anche il ministero, nel quale caso può cessare il sussidio; se poi trattasi di diacono o suddiacono, si riferirà alla Santa Sede.

672. Esclusi quelli di cui nel can. 646, i dimessi non sciolti dai voti

sono tenuti al ritorno in convento e dopo un triennio di provato miglioramento si dovranno ricevere, e se ci sono difficoltà si ricorrerà alla S. Sede, Se i voti cessarono e un Vescovo li vuol ricevere rimarranno sotto di lui; se no giudicherà la S. Sede,

TITOLO XVII

Società di vita comune senza voti.

673-674. Una società di viventi in comune sotto un regime senza i consueti voti non è propriamente una Religione. Essa può essere laicale o clericale, pontificia o diocesana; quanto all'elezione e soppressione, si seguirà il diritto dei religiosi.

675-676. Per il governo osserverà le Costituzioni, può acquistare e possedere, e per l'amministrazione starà ai rispettivi canoni; ciò che si acquista per la Società, va ad essa; per il resto si osserveranno le Costituzioni; come anche per le ammissioni, salvo il canone 542.

679. I membri sono tenuti agli obblighi secondo le Costituzioni; parimenti per la clausura. Debbono attenersi agli obblighi dei chierici e ai canoni 595-612.

680-681. Anche se laici, godono i privilegi clericali, ma non quelli propri dei religiosi. Transito, uscita, dimissione, tolte particolarità approvate, sono regolati dal diritto dei religiosi.

PARTE III

LAICI.

682-683. È diritto dei laici ricevere dal Clero i beni spirituali, gli aiuti necessari alla salvezza; ma non indosseranno P abito clericale, eccetto se sono aspiranti agli ordini o addetti al servizio in Chiesa o fuori in un ministero.

TITOLO XVIII

Associazioni di fedeli in genere.

684. E lodevole far parte di associazioni erette o commendate dalla Chiesa, non già di segrete, condannate, sediziose e simili.

685-686. Le associazioni o promuovono una più perfetta vita cristiana o esercitano opere di carità, pietà o culto. Devono essere erette o approvate dalla Chiesa, cioè dal Papa, dall'Ordinario o da chi ha il privilegio apostolico; ma in questo caso occorre anche il consenso scritto dell'Ordinario locale, implicito nella erezione di una casa religiosa per le associazioni proprie della Religione, non però per quelle che costituiscono un corpo organico. Questo consenso sarà dato gratis,

tolte le spese, ma non dal Vicario Generale o Capitolare.

687-690. Con l'erezione formale un'associazione acquista la personalità. Assumerà un titolo serio e pio, statuti propri approvati dal Papa o dall'Ordinario, il quale li può rivedere quando non fossero confermati dal Papa. Anche le associazioni erette dalla Santa Sede, se non eccettuate, sono sotto la vigilanza e visite dell'Ordinario, purché con privilegio speciale non siano presso religiosi esenti, nel qual caso è esclusa la visita per la disciplina.

691. Possono possedere e amministrano indipendentemente dal parroco, ricevono ed erogano oblazioni, non chiederanno elemosine senza il consenso e il controllo dell'Ordinario della Diocesi e fuori di questa con quello scritto di ciascun Ordinario. Si renderà conto all'Ordinario almeno annualmente anche delle oblazioni ed elemosine.

692. Chi è regolarmente iscritto e non espulso godrà diritti, privilegi, indulgenze e grazie dell'associazione.

693-695. Non ne possono far parte acattolici, ascritti a sette, censurati notori e pubblici peccatori. E permesso iscriversi a diverse, salvo il can. 705, nè possono iscriversi gli assenti per le associazioni organiche, ma solo i presenti che lo vogliano. Per i religiosi, se non contraddicono le Regole. L'iscrizione si fa secondo gli statuti e si registrerà anche per la validità, se l'associazione ha la personalità morale. Tutto sarà fatto gratuitamente, escluso quanto è permesso dagli statuti o dall'Ordinario a causa delle circostanze.

696. Nessuno può essere dimesso se non per giusta causa e secondo gli statuti. Nel caso previsto dal canone 693, l'espulsione, previo ammonimento, si farà subito, salvo ricorso all'Ordinario. Questi o il Superiore religioso può sempre dimettere.

697. Le associazioni possono tenere riunioni, stabilire norme, costituire amministratori, ufficiali e ministri. Per i comizi e le elezioni si osserveranno il diritto comune e gli statuti.

698. La nomina dei rettori e cappellani spetta all' Ordinario anche per le associazioni presso religiosi che sono stabilite fuori le loro Chiese. Per le altre lo farà il Superiore col consenso dell'Ordinario, se i suddetti sono secolari e il rettore ed il cappellano possono benedire e dare l'abito e lo scapolare; per la predicazione si osserveranno i can. 1337-1342.

Possono cumularsi i due uffici e gli ufficiali revocarsi da chi li costituì.

699. L'Ordinario per gravi ragioni può sopprimere un'associazione anche pressa i religiosi, se eretta con suo consenso, salvo ricorso alla S. Sede, la quale sola può sopprimere quelle da lei erette,

TITOLO XIX

Associazioni in specie.

700-701. Le associazioni in specie sono terzi Ordini, confraternite, pie unioni col seguente ordine di precedenza fermo il can. 106: Terzi Ordini, Arciconfraternite, Confraternite, Pie Unioni Primarie, altre Pie Unioni. La Confraternita del SS.mo Sacramento nelle processioni col Santissimo precede anche le Arciconfraternite. Per la precedenza occorre l'intervento collegiale con croce, vessillo e abito proprio.

CAPITOLO I TERZI ORDINI SECOLARI.

702-703. Terziari secolari son quelli che nel secolo seguono le norme di perfezione cristiana secondo lo spirito e la direzione di un Ordine e regole approvate dalla S. Sede. Se sono divisi in varie associazioni, ciascuna si dice Sodalizio di Terziari. Fermio privilegi, nessuna Religione può aggregarsi un terz'Ordine; ottenuto il privilegio apostolico, possono iscrivere le singole persone, ma non

possono senza consenso dell'Ordinario costituire un nuovo sodalizio secondo il can. 686, nè concedere speciali vesti da adibire in pubblico.

704-706. Un religioso non può far parte di un terz'Ordine anche se vi era iscritto prima; vi ritorna, se cessano i voti. Nessun sodalizio può iscrivere i membri di un altro, pur essendo permesso il passaggio. Possono collegialmente intervenire nelle ecclesiastiche funzioni, purché con abito e croce.

CAPITOLO II

CONFRATERNITE E PIE UNIONI.

707-708. Le associazioni a scopo di pietà o carità si chiamano pie unioni e se organizzate sodalizi; se a scopo di culto confraternite. Per queste si richiede il decreto di erezione, per le altre l'approvazione dell'Ordinario che anche senza la personalità le rende capaci di grazie ed indulgenze.

709. I confratelli non vanno alle funzioni che in abito ed insegne. Le donne si iscrivono soltanto per ottenere le grazie e le indulgenze.

710. I titoli devono ricavarsi da attributi divini, misteri, feste del Signore, di Maria SS.ma, dei Santi, da opere pie.

711. Non ve ne saranno parecchie uguali nello stesso luogo, se non in grandi città e a distanza.

Nelle parrocchie L'Ordinario procurerà di istituire la confraternita, o pia unione, o sodalizio del Santissimo e della dottrina cristiana: solo le confraternite appena erette vengono per sé stesse aggregate alle arciconfraternite di Roma.

712-713. Confraternite e pie unioni saranno erette nelle chiese, oratori pubblici o semi-pubblici, nella cattedrale o collegiale col consenso capitolare. Nelle chiese od oratori di Religiose F Ordinario può permettere associazioni di donne e di pie unioni con il solo scopo di partecipare alle preghiere e grazie. I religiosi comunicheranno le grazie dichiarate comunicabili dalla S. Sede e le manifesteranno nelle erezioni, nè faranno assumere vesti proprie in processioni e funzioni alle loro confraternite senza licenza dell'Ordinario.

714. Le confraternite non muteranno abito e titolo senza licenza dell'Ordinario.

715. L'Ordinario presiede senza voto per se o per altri alle riunioni; conferma gli ufficiali eletti, rimuove gli indegni, approva e corregge gli statuti. Per le riunioni straordinarie si previene l'Ordinario o il Delegato, altrimenti egli potrebbe impedirle o annullarle.

716-717. Le funzioni che possono fare nelle loro chiese, anche se ivi è eretta la parrocchia, non devono intralciare il ministero parrocchiale; nel dubbio sarà giudice il Vescovo, cui spetta anche

dare norme. Lo stesso osserveranno se, non avendo chiesa propria, funzioneranno in qualche cappella. In questi casi il patrimonio deve essere separato.

718-719. Interverranno alle processioni con insegna e vessillo proprio, salve contrarie disposizioni dell'Ordinario, col consenso del quale può farsi un trasferimento altrove, consentiente il Superiore per quelle dei religiosi.

CAPITOLO III

ARCICONFRATERNITE E PRIMARIE UNIONI.

720. I sodalizi che possono aggregarsene altri della stessa specie, sono gli arci-sodalizi, le arciconfraternite e primarie unioni.

721-723. Occorre l'indulto apostolico per l'aggregazione, uguale titolo e fine. Essa rende

partecipi dei privilegi e delle grazie pontificie concesse direttamente e nominatamente in presente e in futuro senza speciali diritti sull'aggregata. Alla valida aggregazione si richiedono l'erezione canonica senza che ci sia stata precedente aggregazione, consenso scritto dell'Ordinario e sue lettere testimoniali, indulgenze, privilegi e grazie in elenco autenticato dall'Ordinario del luogo dell'arciconfraternita, la forma prescritta e in perpetuo, la gratuità, tolte le spese.

724-725. L'arciconfraternita o primaria unione si trasloca solamente dalla S. Sede. Questa esclusivamente concede qualche volta il titolo onorifico di arcsodalizio, arciconfraternita, unione primaria.

Card. VINCENZO LA PUMA

LIBRO III
DELLE COSE

PREMESSE

726. Le cose, ossia i mezzi per raggiungere il fine della Chiesa, sono spirituali, temporali e miste.

727-730. L'efficace volontà di comprare o vendere per prezzo temporale una cosa intrinsecamente spirituale, o temporale a quella necessariamente annessa o che costituisce oggetto del contratto, è simonia di diritto divino. E invece di diritto ecclesiastico ogni contraccambio di cose omogenee, proibito dalla Chiesa per pericolo d'irriverenza. Ogni convenzione s'intende largamente anche non eseguita o tacita, nella quale l'animo simoniaco si desume dalle circostanze. Salve le pene contro i

simoniaci, è nullo ogni contratto infetto da simonia e le conseguenti provviste di uffici, benefici o dignità sono nulle, anche se fatto da un terzo, benché nell'ignoranza del provvisto, purché ciò non avvenga in di lui frode o lui. contraddicente. Perciò è obbligatoria possibilmente la restituzione e l'abbandono di ogni provvista; nè si acquistano i frutti; però i percepiti in buona fede possono condonarsi dal giudice o dall'Ordinario. Non c'è simonia quando il temporale si dà non per lo spirituale, ma per sua occasione e per titolo legittimo, nè quando per l'annessione dello spirituale non se ne aumenta il prezzo, come di un calice consacrato.

PARTE I

SACRAMENTI

731. I Sacramenti istituiti da Gesù Cristo come principali mezzi di santificazione e di salvezza debbono amministrarsi e riceversi con diligenza e riverenza e non devono darsi a eretici o scismatici anche in buona fede, se prima non riconciliati.

732. Il Battesimo, la Cresima e l'Ordine imprimendo carattere, non si ripetono; dubitandosi del valido

conferimento, si ripetono sotto condizione.

733. Nel compiere, amministrare, ricevere i sacramenti ognuno osserverà il proprio rito approvato, salvo i can. 581, 866.

734-735. I sacri Olii per i sacramenti Saranno benedetti dal Vescovo nel precedente giovedì santo, nè senza necessità si adopereranno i vecchi. Se fosse per

finire Folio benedetto, si aggiungerà una parte sempre minore non benedetta. Il parroco chiederà gli Olii sacri al Vescovo, li custodirà in chiesa sotto chiave, non in casa senza sufficiente ragione e consenso del Vescovo.

736. Per l'amministrazione dei sacramenti nulla si può mai pretendere, oltre le oblazioni di cui al can. 1507.

TITOLO I

Battesimo.

737. U Battesimo, porta e fondamento dei sacramenti, necessario per la salvezza a tutti, in fatto o in voto, non si conferisce validamente che con l'abluzione dell'acqua e la forma prescritta. Si dice solenne, se è conferito con tutti i riti; altrimenti, privato.

CAPITOLO I

MINISTRO DEL BATTESIMO.

738-740. Ministro ordinario del Battesimo solenne è il sacerdote; l'amministrarlo è riservato al parroco o ad un altro sacerdote con di lui licenza, che in caso di necessità, si presume. Anche il pellegrino, se lo può facilmente e subito, sarà battezzato nella propria parrocchia dal suo parroco; altrimenti lo battezzerà il parroco del luogo. In territorio alieno, senza licenza, non si può battezzare solennemente. Dove non sono

parrocchie o quasi-parrocchie, si starà agli statuti locali e consuetudini.

741. Il diacono è ministro straordinario del Battesimo e può amministrarlo con licenza del Vescovo o del parroco, che in necessità si presume.

742. Chiunque può amministrare il Battesimo privato con debita materia, forma ed intenzione, e possibilmente presenti due testimoni o uno. All'occorrenza si preferirà successivamente un prete, un diacono o un suddiacono, un chierico o un laico, quando non è da preferirsi la donna per pudore o perchè più istruita. I genitori lo possono dare solo in pericolo di morte, mancando altri.

743. Il parroco, specialmente per i casi di necessità, ne deve istruire opportunamente ostetriche, medici e chirurghi.

744. Per gli adulti il Vescovo informato lo può amministrare con più solennità direttamente o per un delegato.

CAPITOLO II

SOGGETTO DEL BATTESIMO.

745-749. Soggetto è l'essere umano che non ha ricevuto il Battesimo, per il quale si reputa infante chi non ha ancora l'uso della ragione o è demente dall'infanzia; adulto chi può ragionare e lo chiede. Nessuno si battezzerà nell'utero della madre se si spera

estrarlo. Se emette il capo e c'è pericolo di morte, vivo si battezzì; se emetterà un altro membro, nel pericolo, si battezzerà in questo membro sotto condizione e dopo la nascita lo si ribattezzerà. Se la pregnante è morta, il feto vivo si battezza; se si dubita della vita, si fa sotto condizione; così anche quando fu battezzato nell'utero. Si procuri di battezzare gli abortivi se vivono; nel dubbio si fa sotto condizione. I mostri si battezzeranno sotto condizione e nel dubbio che siano in più, si battezza uno assolutamente, gli altri sotto condizione. Gli esposti o trovatelli si battezzeranno sotto condizione, se non consta del loro batesimo.

750-751. Si può lecitamente battezzare un fanciullo di infedeli contrari, se si prevede la sua morte prima dell'uso della ragione; fuori pericolo di morte, provvedendo alla loro educazione e quando almeno uno dei parenti o tutori consenta; o qualora questi fossero smarriti, o avessero perduto o non potessero esercitare il loro diritto. E ciò si dica ugualmente per i figli di eretici, scismatici o cattolici apostati.

752-753. L'adulto non si battezza se non volente ed istruito; si esorterà però a pentirsi dei peccati. In pericolo di morte basta che consenta e prometta di osservare i doveri cristiani, sebbene non tanto istruito. Che se non può chiederlo, ma avesse dato segno probabile della intenzione, si battezzerà sotto condizione, e ristabilito, nel dubbio, si ribattezzerà condizionalmente. Il

sacerdote ministro e gli adulti da battezzarsi conviene siano digiuni, e se non si oppongono gravi ragioni, l'adulto battezzato assisterà alla Messa e farà la Comunione.

754. I dementi e furiosi non si battezzeranno se non furono tali dalla nascita o prima dell'uso della ragione; e allora si battezzeranno come bambini, o nei lucidi intervalli se lo voglio no, o in pericolo di morte, se sani ne mostrarono desiderio. Chi soffre letargo o frenesia si battezzerà se sveglio e volente; ma in pericolo di morte si battezzì se prima ne aveva mostrato desiderio.

CAPITOLO III

RITI E CERIMONIE DEL BATTESIMO.

755. Il Battesimo si amministra solenne mente, salvo il canone 759. L'Ordinario per un adulto può permettere per gravi cause le cerimonie dei bambini,

756. La prole si battezzerà nel rito dei genitori e se sono di diverso rito, in quello del padre, salva prescrizione contraria: se uno solo è cattolico, nel rito di questo.

757. Nel Battesimo solenne si userà l'acqua benedetta a tale scopo. Se questa è diminuita, vi si mischia anche varie volte, in minore quantità, dell'acqua non benedetta. Se poi si corrompe o fosse finita, il parroco pulirà il

fonte, immetterà nuova acqua benedicendola liturgicamente.

758. Sebbene il Battesimo si possa amministrare per infusione, immersione o aspersione, si preferirà il primo o il secondo modo o un misto d'entrambi, se in uso rituale.

759-760. In caso di morte si può battezzare privatamente; quando battezzi un sacerdote o diacono, lo faccia con tutte le cerimonie; gli altri con il necessario per la validità. Senza questo pericolo, l'Ordinario non lo permetterà se non per eretici che vengono battezzati adulti sotto condizione; del resto le cerimonie omesse saranno supplite, quanto prima in chiesa. Quando il Battesimo si ripete sotto condizione, le cerimonie prima omesse si suppliranno; e se già compiute, si potranno ripetere o no.

761. Pro curino i parroci che si dia un nome cristiano ai battezzati; se non si può si aggiunga il nome di un Santo a quello dato dai parenti, registrandoli entrambi.

CAPITOLO IV

PADRINI.

762-764. Nel Battesimo solenne non mancherà il padrino, che è bene ci sia anche nel privato; e se non intervenne si adibisca nel supplemento delle cerimonie, senza che perciò in questo caso contragga cognazione. Quando si ripete un Battesimo sotto condizione, si

adibirà possibilmente il primo padrino; se no, il padrino non è necessario e solo se fosse il medesimo contrae cognazione. Il padrino sarà uno solo o al più uno e una.

765-767. Per fare validamente da padrino occorre essere battezzato, aver l'uso della ragione, sapere e volere esserlo, non fare parte di setta eretica o scismatica nè essere per sentenza scomunicato o infame di diritto o escluso dagli atti legittimi, nè chierico deposto o degradato; non essere il padre, la madre o il coniuge del battezzando; esser designato dai genitori o tutori o dal battezzando, o almeno dal ministro; tenerlo o toccarlo per se o per procuratore o prenderlo subito dal fonte o dalle mani del ministro. Ad essere padrino lecitamente si richiede avere almeno quattordici anni, se non stimi altrimenti il ministro; non essere per delitto notorio scomunicato o escluso dagli atti legittimi; interdetto, pubblicamente criminoso o infame, così di diritto anche senza sentenza come di fatto; conoscere i principi della religione; non esser novizio o professo, salva necessità e con il consenso del Superiore; non esser in sacris eccetto espresso consenso del Vescovo. Dubitando per l'ammissione di qualcuno, il parroco se ha tempo consulti l'Ordinario.

768-769. Contrae col battezzando cognazione spirituale il ministro e il padrino. Questi è tenuto ad aver cura spirituale del battezzato, della

sua istruzione e far che viva secondo le promesse.

CAPITOLO V

TEMPO E LUOGO DEL BATTESIMO.

770. I bambini si battezzeranno quanto prima e di quest'obbligo saranno i fedeli frequentemente ammoniti.

771-773. Il Battesimo privato per necessità, si può dare sempre e dovunque; il solenne in qualunque giorno; per gli adulti conviene si faccia possibilmente in Cattedrale nella vigilia di Pasqua e Pentecoste. Il luogo proprio del solenne è il Battistero in chiesa od oratorio pubblico.

774-775. Ogni chiesa parrocchiale avrà il suo fonte, eccetto siavi per il passato diritto cumulativo con un'altra. L'Ordinario può far sì che il fonte sia in altra chiesa od oratorio entro la parrocchia. Se per distanza o per altro è laborioso adire una chiesa col fonte, il parroco l'amministrerà in altra chiesa od oratorio anche privi di fonte, entro la parrocchia.

776. In case private non si amministrerà solennemente il Battesimo se non ai figli o nipoti di Reggitori di Stato, o loro eredi che lo chiedano; o quando lo concede straordinariamente o l'Ordinario e allora si adibirà la cappella domestica o un luogo adatto con acqua già benedetta.

CAPITOLO VI

REGISTRAZIONE E PROVA DEL BATTESIMO.

777-779. I parroci registreranno subito nel libro battesimale il nome dei battezzati, ministri, per iscritto o davanti a due testimoni; e anche ugualmente il nome del padre; altrimenti il battezzato si iscriverà come figlio di padre o di genitori ignoti. Se il Battesimo non fu conferito dal parroco proprio nè lui presente, il ministro informerà al più presto il parroco del domicilio. Alla prova basta senza altrui pregiudizio un teste ineccepibile o il giuramento del battezzato adulto,

TITOLO II

Cresima.

780-781. La Cresima si conferisce con l'imposizione della mano e Funzione del crisma in fronte e con la forma prescritta. Il crisma deve essere consacrato dal Vescovo, ancorché la Cresima per diritto o per indulto sia amministrata da un prete.

CAPITOLO I

MINISTRO DELLA CRESIMA.

782-783. Ministro ordinario è solo il Vescovo, straordinario il prete per diritto o per indulto. Di questa facoltà godono oltre i Cardinali, gli Abati e Prelati nullius, il Vicario e Prefetto Apostolico che possono

validamente farlo nel loro territorio perdurando l'ufficio. Il prete di rito latino lo può conferire validamente solo ai Latini, se non consti altrimenti dall'indulto. Gli Orientali autorizzati a conferire col Battesimo la Cresima ai bambini

non conferiranno la Cresima ai bambini di rito latino. Il Vescovo la conferirà anche ad estranei nella sua Diocesi, se non lo proibisce il loro Ordinario, Altrove è necessario il presunto consenso del Vescovo, eccetto per i propri sudditi, privatamente senza pastorale e mitra.

784. Anche un prete autorizzato in un luogo può ivi cresimare estranei, se non glielo vietano espressamente i loro Ordinari,

785. Il Vescovo deve cresimare i sudditi che legittimamente lo chiedono, specie durante la visita, ciò che vale pure per un prete munito di privilegio, Un Ordinario impedito o senza potere procurerà che almeno ogni quinquennio si amministrino la Cresima in Diocesi, Se ciò non si fa, se ne interesserà il Metropolita, che degli abusi avvertirà il Pontefice,

CAPITOLO II

SOGGETTO DELLA CRESIMA.

786-788. Al non battezzato non si può conferire la Cresima; inoltre è richiesto lo stato di grazia e quando c'è l'uso della ragione, una sufficiente istruzione. Sebbene la Cresima non sia di necessità di

mezzo, non si dovrà farne a meno; perciò il parroco esorterà opportunamente i fedeli a riceverla. Anche prima del settennio si può presso i Latini conferire la Cresima in pericolo di morte o se per gravi ragioni così giudica il ministro.

789. Se i confermandi sono molti, saranno presenti alla prima imposizione delle mani, rimanendo fino a rito terminato.

CAPITOLO III

TEMPO E LUOGO DELLA CRESIMA.

790-792. La Cresima si conferisce in qualunque tempo, ma meglio nella settimana di Pentecoste, in chiesa o per giusta ragione in altro luogo. E diritto del Vescovo cresimare in Diocesi anche in luoghi esenti.

CAPITOLO IV

PADRINI.

793-795. Si adibirà possibilmente anche nella Cresima il padrino; il quale presenterà uno o due; ma per i singoli non sarà che uno solo. Per essere padrino occorre uno cresimato che abbia l'uso della ragione e lo voglia essere, non faccia parte di sette nè sia colpito dalle pene del can. 765, nè padre o madre o coniuge del cresimando, sia designato dal cresimando, dai genitori o tutori o dal ministro o

parroco e tocchi il cresimando nel Patto della Cresima per se o per procuratore.

796. Perchè lo si ammetta lecitamente come padrino occorre che sia generalmente diverso da quello del battesimo, del medesimo sesso, se nulla osta, ed osservare il can. 766.

797. Dalla Cresima proviene cognazione spirituale col padrino che si interesserà dell'educazione del cresimato.

CAPITOLO V

REGISTRAZIONE E PROVA.

798-800. Il parroco registrerà in speciale libro i nomi del ministro, cresimati, genitori, padrini, giorno e luogo. E se il parroco non fu presente, sarà informato dal ministro. Alla prova basta senza pregiudizio un teste ineccepibile o il giuramento del confermato, se non fu cresimato da bambino.

TITOLO III

Santissima Eucaristia.

801. Nell'Eucaristia sotto le specie del pane e del vino si contiene, si offre e si riceve lo stesso Cristo Nostro Signore.

CAPITOLO I

SACROSANTO SACRIFICIO DELLA MESSA.

Articolo I

Del sacerdote celebrante.

802-803. I soli sacerdoti possono offrire il sacrificio della Messa. E lecita la concelebrazione solo nella Messa dell'ordinazione e della consacrazione episcopale.

804. Un sacerdote estraneo esibente documento dell'Ordinario se secolare o del Superiore se religioso o della Congregazione Orientale se è di rito orientale, sarà ammesso alla celebrazione, se non consti altrimenti impedito. Se manca di patente, ma consta al rettore della di lui probità, lo può ammettere; se non gli è conosciuto, può ammetterlo una o due volte, purché abbia l'abito, nulla percepisca e segni nome, ufficio e diocesi nel libro speciale. Le norme date dall'Ordinario al riguardo sono da osservarsi anche dagli esenti, eccetto se celebrano nelle proprie chiese.

805-806. I sacerdoti hanno l'obbligo di celebrare più volte all'anno, ma i Vescovi e Superiori religiosi cureranno che celebrino almeno nelle domeniche e feste di precetto. Eccetto Natale e la Commemorazione dei Defunti non si può celebrare più volte in un giorno; L'Ordinario può permettere la celebrazione di due Messe nelle feste di precetto

per penuria di sacerdoti e difficoltà di assistenza per pubblico numeroso.

807-811. Un sacerdote in peccato mortale sebbene contrito, senza confessarsi non oserà celebrare; mancando il confessore in necessità, perfettamente contrito può celebrare confessandosi quanto prima. Osserverà il digiuno naturale dalla mezzanotte. Può applicare per i vivi e per i defunti in purgatorio,, ma per uno scomunicato solo privatamente e senza scandalo e se è vitando, solo per la sua conversione. Non ometterà la dovuta preparazione e il ringraziamento. Indosserà sottana e paramenti sacri rituali, nè adopererà anello e zucchetto se non è Cardinale, Vescovo, Abate benedetto o avente indulto.

812-813. Nessun sacerdote senza l'uso dei pontificali può per solo onore o solennità avere un altro prete assistente; però non si celebrerà senza un inserviente, che non sarà una donna, eccetto giusta causa e a con dizione che risponda da lontano e non si accosti all'altare.

Articolo II

Riti e cerimonie della Messa.

814-815. Per la Messa si adopererà pane e vino misto con pochissima acqua; il pane sarà di frumento e fresco, il vino di uva e incorrotto.

816-819. Nella celebrazione il sacerdote adibirà dovunque secondo il proprio rito pane azzimo o fermentato ed è sempre illecito consacrare una materia senza l'altra o entrambe fuori della Messa. Si osserveranno accuratamente ed esclusivamente le rubriche approvate e si celebrerà nella lingua del proprio rito.

Articolo III

Tempo e luogo della celebrazione della Messa.

820-821. Si può celebrare tutti i giorni eccetto gli esclusi dal rito; non si comincerà la Messa prima di un'ora avanti l'aurora nè passata un'ora dopo le dodici. Nella notte di Natale si può cominciare alla mezzanotte la sola Messa conventuale o parrocchiale, non altra senza indulto. Nelle case religiose o pie con oratorio e Santissimo, un sacerdote può celebrare le tre Messe o una che vale anche per il precetto e distribuire la comunione.

822-823. La Messa si celebrerà su un altare consacrato, in chiesa od oratorio consacrato o benedetto. L'altare portabile adibito per diritto o per indulto apostolico permette celebrare dovunque in luogo decoroso e sulla pietra sacra, ma non in mare. L'Ordinario locale o il Superiore maggiore esente in casi straordinari e per la circostanza potranno permettere di celebrare sulla pietra sacra fuori chiesa o oratorio in luogo decente, ma non in camera da letto. Non è lecito

celebrare in chiese di eretici o scismatici, sebbene già consacrate o benedette. Mancando l'altare del proprio rito, si può celebrare su uno di altro rito, non però nelle antimense dei Greci. Sull'altare papale nessuno celebrerà senza speciale indulto.

Articolo IV

Stipendio o elemosina delle Messe.

824-825. Il celebrante che applica può ricevere un'elemosina o stipendio. Se celebra più volte in un giorno ed applica una Messa per obbligo, non può percepire altro stipendio eccetto nel Natale; ma è lecito un compenso per titolo estrinseco. Non è lecito applicare la Messa ad intenzione di chi darà l'elemosina e ritenerla per l'applicazione poi fatta, nè ricevere stipendio per Messa altronde dovuta o doppio stipendio per una sola applicazione o uno per la celebrazione e l'altro per l'applicazione, se non consti che fu dato per la sola celebrazione.

826-827. Gli stipendi offerti dai fedeli o per obblighi perpetui imposti agli eredi si chiamano manuali; quasi manuali le Messe fondate che non si possono applicare nel luogo proprio o da chi lo deve fare per fondazione, e perciò con indulto apostolico si affidano ad altri. Stipendi e redditi di fondazione si chiamano fondati o Messe fondate. Si eviterà, nell'elemosina, ogni specie di negozio o commercio.

828-833. Si celebreranno tante Messe quanti stipendi sebbene esigui e perdute le elemosine ricevute non ne cessa l'obbligo. Per una somma data, senza determinare il numero delle Messe, queste, se non consta altrimenti, si computeranno secondo la tassa del luogo dell'offerente. Gli Ordinari determineranno per decreto, possibilmente nel Sinodo, lo stipendio per le manuali, nè sarà lecito esigerne maggiori; dove manca il decreto, si seguirà la consuetudine, ciò che vale anche per gli esenti. Si può accettare un'elemosina maggiore e se non è proibito anche minore. Ogni elemosina si presume per la sola applicazione; si deve però stare alle condizioni espresse.

834-835. Le Messe si celebrano nel tempo convenuto e se non fu determinato, quanto prima; in tempo utile per i casi urgenti, altrimenti al più presto. Se il sacerdote fu lasciato libero, lo faccia appena può; ma non si accetteranno più Messe di quante si possono celebrare in un anno.

836-841. Nelle chiese ove abbondano le intenzioni senza possibilità di soddisfarle, si avvertano i fedeli con apposita tabella che le Messe saranno ivi celebrate se si può o altrove. Chi ha Messe da far celebrare le distribuisca al più presto, e il tempo delle soddisfazioni si computa da quando furono ricevute, se non consta altrimenti. Chi dispone di Messe le può dare ad altri di cui consta la bontà o che sono

raccomandati dall'Ordinario. Chi dà Messe ad altri rimane obbligato fino all'altrui dichiarata accettazione anche dello stipendio. Le manuali si trasmettono integre, eccetto ritenuta con permesso dell'offerente o se consti che l'eccedenza sia offerta alla persona. Nelle quasi-manuali, se non consta il contrario, si può ritenere la eccedenza dell'elemosina del luogo, se è come dote del beneficio o causa pia. Si darà tutti gli anni conto dagli amministratori all'Ordinario, secondo sue istruzioni, degli obblighi non ancora soddisfatti. Per le quasi-manuali l'obbligo decorre dalla fine dell'anno, in cui dovevano celebrarsi; per le manuali, dopo un anno dall'accettazione, salva contraria volontà degli oblatori.

842-844. È diritto e dovere dell'Ordinario nelle chiese secolari, e del Superiore nelle religiose vigilare sull'adempimento di Messe. Tutti i rettori che ricevono elemosine di Messe segneranno in un libro speciale numero, intenzioni, elemosine e celebrazioni. Gli Ordinari controlleranno ogni anno per se o per altri questo libro. Gli Ordinari e i Superiori che affidano Messe a sudditi o altri le registreranno, ne vigileranno l'adempimento; anzi tutti devono segnare con cura le intenzioni soddisfatte.

CAPITOLO II

SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA.

Articolo I

Ministro della santa Comunione.

445-446. Il sacerdote è ministro ordinario della Comunione; straordinario ne è il diacono con licenza dell'Ordinario o del parroco per causa grave, licenza che nella necessità si presume. Il celebrante può subito prima o dopo la Messa distribuire la Comunione e può farlo ancor fuori Messa e se è estraneo, con licenza almeno presunta del rettore.

847-850. Agli infermi si porta, se è possibile, pubblicamente e ciò è ufficio del parroco. Gli altri sacerdoti lo possono in caso di necessità o con almeno presunta licenza del parroco o dell'Ordinario. La Comunione può portarla privatamente qualunque sacerdote con licenza almeno presunta di chi ha la custodia del Santissimo, e si curi la riverenza e la liturgia. Il Viatico in pubblico o in privato è per se riservato al parroco.

851-852. Il sacerdote distribuirà la Comunione in pane azzimo o fermentato secondo il proprio rito; ma in caso di necessità, mancando il proprio sacerdote, un Orientale che usa il fermentato può amministrare nell'azzimo e viceversa, osservando del resto il proprio rito. L'Eucaristia sarà distribuita sotto le specie del pane.

Articolo II

Soggetto della Comunione.

853-856. Tutti i battezzati liberi da legittimo impedimento possono e devono ammettersi alla Comunione. Non si darà ai fanciulli che ancora non comprendono e gustano il Sacramento; ma, se è un moribondo, gli si può e deve dare, purché la distingua dal cibo comune e l'adori. Se no, occorre maggiore conoscenza e preparazione sui misteri necessari e una devozione corrispondente all'età. Di questa sufficienza per la prima Comunione giudicano il confessore e i genitori o chi ne fa le veci. Il parroco dovrà vigilare ed accertarsi anche con esami sulle disposizioni e fare sì che presto i fanciulli godano di questo cibo divino. Saranno allontanati i pubblicamente indegni, scomunicati, interdetti, infami, se non consti essere emendati ed avere riparato lo scandalo. I peccatori occulti, se occultamente chiedono e si fanno non emendati, si allontanano dal ministro, non però se chiedono pubblicamente e non potessero escludersi senza scandalo. Nessuno reo di peccato mortale, pur contrito ma non confessato, si comunichi: nella necessità e difetto di confessore emetterà prima un atto di contrizione.

notte, non può comunicarsi, eccetto urgente pericolo o necessità d'impedire l'irriverenza al SS.mo Sacramento. Gli infermi da un mese senza speranza di guarigione, consigliandolo il confessore, possono farla una o due volte la settimana, sebbene presa qualche medicina o bevanda.

857-858. Nessuno si comunicherà due volte nello stesso giorno. Chi non è digiuno dalla mezzanotte non può comunicarsi, eccetto urgente pericolo o necessità d'impedire l'irriverenza al SS.mo Sacramento. Gli infermi da un mese senza speranza di guarigione, consigliandolo il confessore, possono farla una o due volte la settimana, sebbene presa qualche medicina.

859-861. Ogni fedele pervenuto alla discrezione deve una volta all'anno almeno nella Pasqua comunicarsi, se non se ne debba a tempo astenersi per qualche ragione. La Comunione pasquale si fa dalla domenica delle Palme a quella in Albis; ma possono gli Ordinari anticiparne il tempo, non prima della quarta domenica di Quaresima o prorogarlo, non oltre la festa della Trinità. Si esorteranno i fedeli a soddisfare all'obbligo nella propria parrocchia e chi lo fa altrove, lo notificherà al proprio parroco. Se non si è fatto nel tempo prescritto, perdura il precetto. L'obbligo degli impuberi si riversa sui loro genitori, tutori, confessori, istitutori e parroco. Con una Comunione sacrilega non si soddisfa al precetto.

862. Conviene che nel Giovedì Santo tutti i chierici e sacerdoti non celebranti ricevano la Comunione nella Messa solenne o conventuale.

863. Si esortino i fedeli alla frequente anche quotidiana Comunione secondo le prescrizioni apostoliche in modo che chi; assiste

alla Messa partecipi e con l'affetto e col fatto alla Comunione.

864-865. In pericolo di morte per qualunque causa i fedeli sono obbligati al Viatico, che si consiglierà anche se siansi comunicati prima. Durante il pericolo si può e conviene in giorni differenti ripetere il Viatico; ma non lo si differisca a lungo e i curatori d'anime esortino a farlo in pieni sentimenti,

866. Tutti possono ricevere la Comunione in qualsiasi rito, sebbene sia meglio fare la pasquale nel proprio rito, nel quale, esclusa la necessitar si farà il Viatico,

Articolo III

Tempo e luogo per la Comunione.

867. La Comunione può distribuirsi tutti i giorni, ma nel sabato santo nella Messa o immediatamente dopo. Nel venerdì santo è permesso solo il Viatico. Mentre la Comunione si dà nelle ore della Messa, se non necessita altrimenti, il Viatico si dà in qualunque ora.

868-869. Il Celebrante non può distribuire la Comunione ai fedeli tanto lontani da perdere di vista l'altare; ma lo può dovunque si celebra anche in oratorio privato, salva proibizione dell'Ordinario in particolare.

TITOLO IV

Penitenza,

870. Nel sacramento della Penitenza per l'assoluzione giudiziale del legittimo ministro si rimettono ai fedeli disposti i peccati commessi dopo il Battesimo.

CAPITOLO I

MINISTRO DELLA PENITENZA.

871-872. Ministro è il solo sacerdote con necessaria giurisdizione anche delegata.

873-874. Dell'ordinaria godono in tutta la Chiesa oltre il Romano Pontefice, i Cardinali, poi nel proprio territorio L'Ordinario e il parroco o chi ne fa le veci, il Canonico penitenziere e i Superiori religiosi esenti per i loro sudditi. Cessa con l'ufficio e anche dopo sentenza di scomunica, sospensione d'ufficio, interdetto. La giurisdizione delegata per confessare chiunque si concede ai preti secolari o religiosi anche esenti dall'Ordinario del luogo della Confessione; i religiosi però non ne useranno senza licenza almeno presunta del Superiore. Gli Ordinari non la concederanno ai religiosi, non presentati dai Superfori, nè ai presentati la negheranno senza causa.

875. In una Religione clericale esente, per i professi, novizi ed altri di cui al canone 514, la giurisdizione è data dal proprio Superiore, che

può concederla a preti secolari e religiosi estranei. In una Religione laicale esente, il Superiore propone il Confessore che otterrà la giurisdizione dall'Ordinario del luogo dov'è la casa.

876. Per la validità e liceità della Confessione delle religiose e novizie deve avere speciale giurisdizione concessa dall'Ordinario del luogo, revocato ogni privilegio.

877-879. La giurisdizione o licenza si darà a idonei riconosciuti per esame, eccetto che siano teologi sperimentati. Ma se si dubita della perdurante idoneità, potranno riesaminarsi anche se parroci o penitenzieri. Può essere limitata, ma non troppo senza ragione. Per la validità della Confessione occorre giurisdizione espressa scritta o a voce e si darà gratuitamente.

880. L'Ordinario o il Superiore non revocheranno o sospenderanno la giurisdizione senza grave motivo; ma l'Ordinario per gravi cause può interdire la confessione al parroco o al penitenziere, salvo ricorso in devolutivo; inconconsulta però la S. Sede, non toglierà la giurisdizione a tutti i religiosi di una casa formata.

881-883. Un Confessore approvato assolve vaghi, pellegrini, cattolici di qualunque rito e chi ha potestà ordinaria può assolvere i sudditi dovunque. In pericolo di morte tutti possono assolvere chiunque da ogni peccato, censura, riserva, salvo i canoni 884, 2252. Un sacerdote navigante, approvato dall'Ordinario del luogo o da quello

del porto di partenza o di passaggio può confessare i naviganti. Se la nave si ferma, può confessare chiunque anche fuori la nave, assolvendo dai riservati all'Ordinario, a cui, passato il terzo giorno, si ricorrerà possibilmente.

884. L'assoluzione del complice in peccato turpe è invalida, eccetto in pericolo di morte; ma anche allora senza necessità è illecita per il Confessore secondo la Sacramentum Poenitentiae, di Benedetto XIV, 1° giugno 1741

885. Non si ometteranno senza giusto motivo le preci aggiunte alla formula dell'assoluzione, sebbene non siano di necessità.

886-888. Il Confessore, non dubitando delle disposizioni del penitente, non negherà nè differirà la chiesta assoluzione; e secondo la qualità, il numero dei peccati e la condizione del penitente, imporrà una salutare penitenza che il penitente accetterà e adempirà personalmente. Il Confessore consideri che è medico e giudice, ministro di giustizia e di misericordia, custode dell'onore divino e della salute delle anime. Non chiederà il nome del complice nè susciterà questioni soverchie o inutili specialmente circa il sesto e tanto più con giovani su cose che ignorano.

889-890. Il sigillo sacramentale è inviolabile nè mai il Confessore farà conoscere il peccatore. Al sigillo sono tenuti F interprete e quanti

ebbero notizia della confessione. È vietato al confessore Fuso, con danno del penitente, di quanto conobbe in confessione, ancorché salvo il sigillo. I Superiori non useranno mai nel governo di quanto conobbero per la confessione.

891. Il Maestro dei novizi, il socio, il Superiore del seminario o collegio non confesseranno i sudditi condimoranti, eccetto casi particolari urgenti e spontaneamente richiesti.

892. I parroci o aventi ufficio con cura di anime devono per giustizia, quando sono ragionevolmente richiesti, confessare i fedeli per se o per altri. Nella necessità tutti i confessori sono tenuti per carità a confessare i fedeli e in pericolo di morte tutti i sacerdoti.

CAPITOLO II

RISERVA DEI PECCATI.

893. Chi per diritto ordinario può concedere la facoltà di confessare o infliggere censure può anche, eccetto il Vicario Capitolare e il Generale senza speciale mandato, limitarla per alcuni casi riservandoli a se, ciò che chiamasi riserva dei casi. Per le censure si osserveranno i canoni 2246, 2247.

894. L'unico peccato riservato per se alla S, Sede è la falsa delazione di sollecitazione contro un sacerdote ai giudici ecclesiastici,

895. Gli Ordinari non riserveranno dei peccati se non dopo discussione in Sinodo o fuori, uditi il Capitolo ed altri prudenti e dotti curatori di anime e comprovata la necessità o utilità della riserva,

896. Solo il Superiore Generale di una religione clericale esente e l'Abate sui iuris col Consiglio possono riservare i peccati dei propri sudditi,

897-899. I casi riservati saranno pochi, tre o quattro fra i più gravi e atroci delitti esterni, determinati; e ciò finché sarà necessario per estirpare il vizio e restaurare la disciplina. Non si riserveranno peccati che già anche per la sola censura lo siano dalla S, Sede, e regolarmente nemmeno quelli che hanno censura non riservata. Le riserve stabilite si faranno prudentemente note ai fedeli e non si concederà leggermente a chiunque la facoltà di assolvere, la quale per se compete al Canonico penitenziere e abitualmente si darà ai Vicari foranei, con facoltà di subdelegare per i luoghi lontani, per determinati e più urgenti casi. Dai riservati dall'Ordinario possono assolvere i parroci o gli equiparati nel tempo pasquale e i missionari nelle missioni al popolo.

900. Cessa qualunque riserva quando si confessa un malato in I casa da cui non può uscire; quando gli sposi son. pronti alla celebrazione del matrimonio; quando il Superiore richiesto negò la facoltà o il confessore crede non potersi chiedere almeno senza grave

incomodo o violazione del sigillo; fuori del territorio del riservante, ancorché il penitente ne sia uscito apposta.

CAPITOLO III

SOGGETTO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA,

901-902. Chi peccò mortalmente dopo il Battesimo, esaminatosi, deve confessarsene spiegando le circostanze mutanti specie. I peccati mortali confessati o i veniali sono sempre materia sufficiente per la confessione.

903. Chi non può altrimenti, può farla per interprete, evitando abusi e scandali.

904. Secondo la Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV, il penitente entro un mese deve denunziare il reo di sollecitazione all'Ordinario o al S. Ufficio e il confessore è gravemente tenuto ad avvisarne il penitente.

905-907. Ogni fedele, raggiunto l'uso della ragione, deve confessarsi con sacerdoti approvati di qualunque rito almeno una volta all'anno, e non soddisfa al precetto con confessione sacrilega o volontariamente nulla.

CAPITOLO IV

LUOGO DELLA CONFESIONE.

908. La chiesa o un oratorio pubblico o semi-pubblico è luogo proprio per la confessione.

909-910. Il confessionale con grata fissa e perforata per le donne sarà sempre patente e visibile, posto generalmente in chiesa, oratorio pubblico o semi-pubblico. Non si ascolteranno altrove le confessioni delle donne, se non per infermità od altra necessità e con le dovute cautele stabilite dall'Ordinario. Le confessioni degli uomini possono ascoltarsi anche nelle case private.

CAPITOLO V

INDULGENZA.

Articolo I

Concessioni delle indulgenze.

911. Devono apprezzarsi molto le indulgenze ossia la remissione davanti a Dio della pena temporanea dovuta per i peccati, tolti quanto alla colpa, e che la Chiesa concede ai vivi con L'assoluzione, ai morti coi suffragi.

912-915. Oltre il Pontefice hanno facoltà di concedere indulgenze, con potere ordinario, coloro a cui è espressamente attribuito dal Diritto. Gli inferiori al Papa non possono senza facoltà apostolica autorizzare altri a concedere indulgenze applicabili ai defunti, annetterle senza nuove condizioni a una cosa, o atto o sodalizio già

dotato d'indulgenze o aggiungerne altre. Possono i Vescovi due volte all'anno nella Pasqua e in altre solennità, anche solo assistendo alla Messa solenne, concedere secondo la formula prescritta la Benedizione Papale con Indulgenza Plenaria; gli Abati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici anche non Vescovi la possono in un solo giorno fra i più solenni dell'anno, i regolari che possono impartire la Benedizione Papale sono i tenuti alla formula e ad usare il privilegio solo nelle loro chiese o delle moniali o dei terziari dell'Ordine, non però nello stesso tempo e luogo in cui lo fa il Vescovo,

916-918. I Vescovi, Abati, Prelati nullius Vicari e Prefetti Apostolici, Superiori maggiori clericali esenti, possono designare e dichiarare un altare privilegiato quotidiano perpetuo, purché non ve ne sia un altro, nella medesima chiesa cattedrale, abbaziale, collegiale, conventuale, parrocchiale, o quasi-parrocchiale non già in oratori, a meno che non siano a quelle uniti e sussidiari. Nel giorno della Commemorazione dei Defunti tutti gli altari sono privilegiati, così pure tutti gli altari nelle chiese delle Quarantore. Per indicare l'altare privilegiato si porrà una targa con altare privilegiato perpetuo, temporaneo; quotidiano o meno secondo l'indulto, ma non si esigeranno maggiori elemosine per le Messe su quest'altare.

919-920. Nuove indulgenze concesse nelle chiese anche regolari che non siano state promulgate a

Roma non si divulgheranno, inconsulto l'Ordinario. Nei libri, ecc., in cui si pubblicano indulgenze si osservi il can. 1388. Chi ottenne indulgenze per tutti i fedeli dal Papa è tenuto sotto nullità a trasmettere autentico esemplare delle concessioni alla Sacra Penitenzieria.

921-923. Le indulgenze plenarie concesse per le feste di Nostro Signore o di Maria SS. s'intendono per le feste secondo il calendario universale; una plenaria o parziale per le feste degli Apostoli s'intende per il loro dies natalis. Una plenaria quotidiana perpetua o a tempo, concessa per la visita di una chiesa od oratorio pubblico s'intende per qualunque giorno; ma una volta all'anno, se non consta altrimenti. Indulgenze annesse a feste, suppliche, preghiere o novene, settenari, tridui, prima o dopo la festa s'intendono trasferite con la festa, l'ufficio e la Messa anche senza solennità, purché in perpetuo, come pure quando è trasferita la solennità e l'esterna celebrazione. Per lucrare le indulgenze affisse a un giorno, con visita, questa si può fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito.

924. A norma del can. 75 le indulgenze annesse a una chiesa non cessano se distrutta risorge nel luogo e collo stesso titolo entro cinquant'anni. Quelle delle corone e altre cose cessano quando queste finiscono o si vendono.

Acquisto delle indulgenze.

925-929. Per lucrare le indulgenze si deve essere battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte, suddito del concedente, averne F intenzione e compiere le ingiunzioni. La indulgenza plenaria, nell'impossibilità di lucrarla plenariamente, si può lucrare in parte a seconda delle disposizioni. Le indulgenze concesse dal Vescovo si lucrano per se dai sudditi anche fuori e dai pellegrini, vaghi ed esenti in territorio. La plenaria si acquista, se non è disposto altrimenti, una volta nello stesso giorno, pur ripetendo le opere; la parziale, quante volte si compiono le opere. I fedeli viventi presso case approvate dal Vescovo, ma senza chiesa o pubblico oratorio, e gli inservienti che convivono possono acquistare l'indulgenza adempiendo le opere e visitando, quando non è determinata la chiesa, la cappella propria, in cui soddisfano al precetto della Messa.

930. Nessuno può applicare ai viventi le indulgenze, ma si possono applicare alle anime purganti tutte quelle concesse dal Pontefice. di Dir. Can.

931-932. Quando per l'acquisto occorre la confessione, questa può farsi negli otto giorni precedenti; la comunione anche la vigilia, o entrambe dentro la seguente ottava. Così per gli esercizi triduali, settimanali, ecc., la confessione e comunione si possono fare dentro l'ottava che immediatamente segue.

Chi è solito confessarsi almeno due volte al mese o fare la comunione quotidiana, sebbene se ne astenga una o due volte la settimana, può lucrare le indulgenze anche senza l'attuale confessione, eccettuate quelle di giubileo o come giubileo. Se si è tenuti ad un'opera, questa non giova per l'indulgenza senza concessione speciale; ma se fu imposta in confessione ed è indulgenziata giova anche per l'indulgenza.

933. Ad una cosa o luogo si possono annettere indulgenze per vari titoli, ma con un'opera non si lucrano tutte, eccetto se l'opera richiesta sia la confessione e la comunione o sia espressamente concesso.

934. Per l'orazione prescritta secondo l'intenzione del Pontefice non basta la mentale; quando la vocale non è determinata, la scelta di questa è libera; quando è determinata, si può recitare in ogni lingua, constando per la Penitenzieria o l'Ordinario la fedeltà della versione. L'indulgenza cessa per aggiunte, diminuzioni, o interpolazione. La preghiera può essere alternata o seguita con la mente durante l'altrui recita.

935. Il confessore può per un impedimento commutare le opere imposte,

936. I muti, conformandosi ai fedeli oranti, lucrano le indulgenze; ma per le preghiere private basta che le percorrano con la mente, con segni o con gli occhi soltanto.

TITOLO V

Estrema Unzione.

937. Il sacramento dell'Estrema Unzione si conferisce per mezzo di sacre unzioni con olio di olivo benedetto e le parole rituali.

CAPITOLO I

MINISTERO DELL'ESTREMA UNZIONE.

938-939. Questo sacramento è amministrato validamente dal sacerdote, e ministro ordinario è il parroco del luogo ove è l'infermo; in necessità e licenza presunta, qualunque sacerdote; il primo deve amministrarlo per giustizia o per se o per altri; i sacerdoti in caso di bisogno solo per carità.

CAPITOLO II

SOGGETTO DELL'ESTREMA UNZIONE.

940-943. L'Estrema Unzione non si può dare che al fedele in pericolo di morte dopo l'uso di ragione. Nella medesima infermità non si può ripetere; si può invece, se risana e ricade in pericolo. Quando si dubita sull'uso della ragione, sul pericolo o sull'avvenuta morte, si amministrerà sotto condizione. Non si darà agli impenitenti contumaci; se c'è dubbio, lo si farà sotto condizione. Agli infermi che da sani, almeno implicitamente, lo avevano chiesto o si può ciò

supporre, si conferirà assolutamente, anche se non hanno i sensi o Fuso di ragione.

944. Sebbene questo Sacramento non sia di necessità di mezzo, pure non si deve tralasciare e devon si esortare gli infermi a riceverlo in pieni sentimenti.

CAPITOLO III

RITI E CERIMONIE DELL'ESTREMA UNZIONE.

945-946. L'olio di olivo nel sacramento dell'Estrema Unzione deve benedirsi dal Vescovo o da un sacerdote autorizzato dalla Sede Apostolica e il parroco lo custodirà in luogo nitido e ornato, in vaso d'argento o di metallo e non lo terrà in casa senza necessità.

947. Per le unzioni che fuori di grave necessità si debbono far con le mani, si useranno le parole rituali; in necessità basta la sola unzione in fronte con la forma abbreviata, salvo a supplire il resto, cessato il pericolo. L'unzione dei reni si ometterà sempre; anche quella dei piedi si può omettere per qualunque causa.

TITOLO VI

Ordine.

948. L'Ordine per istituzione divina distingue i chierici dai laici per il governo dei fedeli e il ministero del culto.

949-950. Ordini maggiori o sacri sono il sacerdozio, diaconato, suddiaconato; minori, l'accollato, esorcistato, lettorato e ostariato. Le parole ordinare, ordine, ordinazione, sacra ordinazione, oltre la consacrazione episcopale, comprendono gli ordini tutti e la stessa tonsura, se non consti altrimenti.

CAPITOLO I

MINISTRO DELLA SACRA ORDINAZIONE.

951. Ministro ordinario è il Vescovo consacrato; straordinario chi, pur non essendo Vescovo, o dal diritto o dalla Sede Apostolica ha facoltà di conferire alcuni ordini.

952. Nessuno promuoverà ad altro ordine senza facoltà apostolica chi ne abbia ricevuto uno precedente dal Papa.

953-954. ha consacrazione episcopale è riservata al Pontefice e un Vescovo non può farla senza mandato apostolico. Il consacrante sarà assistito da due altri Vescovi eccetto dispensa.

955-957. Ciascuno sarà ordinato dal proprio Vescovo o con sue dimissorie. Il Vescovo, se non è impedito, farà l'ordinazione dei suoi sudditi; non ordinerà però senza indulto un suddito di rito orientale. Il Vescovo proprio per i laici è il diocesano dove si ha domicilio con origine o semplice domicilio, e in

questo caso l'ordinando giurerà di rimanere sempre in Diocesi, eccetto che si tratti di uno già incardinato per tonsura, o di chi è destinato a servire un'altra diocesi o di religioso professo. Il Vicario o Prefetto Apostolico, Abate o Prelato nullius, se Vescovi, sono equiparati ai Vescovi diocesani per l'ordinazione; se non sono Vescovi possono conferire la tonsura e gli Ordini minori ai propri sudditi secolari e ad altri con dimissorie; altrimenti l'ordinazione è nulla.

958.965. Le dimissorie, per i secolari le dà il Vescovo proprio dopo preso possesso della diocesi, anche se non consacrato; il Vicario Generale per speciale mandato, previo consenso del Capitolo; il Vicario Capitolare e il Provicario Apostolico dopo un anno dalla vacata Sede, dentro l'anno ai costretti per beneficio od uffici necessari a provvedere; il Vicario o il Prefetto Apostolico, l'Abate o Prelato nullius non Vescovi anche per gli Ordini maggiori. Il Vicario Capitolare non concederà dimissorie ai già rigettati dal Vescovo. Chi può dare dimissorie agli Ordini può anche conferirli, se ha l'ordine necessario. Non si daranno dimissorie senza previ attestati, richiesti dai can. 993-1000, e necessitando nuovi attestati, il Vescovo estraneo non ordinerà prima che li ottenga. Se l'ordinando passa un tempo sufficiente a contrarre un impedimento nella Diocesi dell'Ordinante, questi raccoglierà gli attestati. Le dimissorie possono rimettersi dal Vescovo proprio

anche se Cardinale Vescovo suburbicario a qualunque Vescovo in comunione con la Sede Apostolica eccetto, senza indulto, a uno di rito diverso dall'ordinando. Chi riceve le dimissorie può lecitamente ordinare un suddito alieno, purché non abbia dubbio sulle dimissorie. Possono anche da chi le concede o dal successore limitarsi o revocarsi; ma date durano, cessato anche il diritto del concedente. Per i religiosi: un Abate regolare di governo anche senza territorio nullius può conferire la prima tonsura e gli ordini minori a un suo suddito almeno di voti semplici; egli però deve essere sacerdote e deve avere ricevuta la benedizione abbaziale, sotto pena di nullità, eccetto che sia Vescovo. Gli esenti non possono ordinarsi senza dimissorie del Superiore maggiore, che per i professi semplici le darà solo per la tonsura e gli ordini minori. L'ordinazione per ogni altro si fa secondo il diritto dei secolari, revocato qualunque privilegio. Il Vescovo a cui il Superiore rimetterà le dimissorie sarà quello della Diocesi dov'è la casa dell'ordinando.

966-967. Il Superiore religioso può rimettere le dimissorie ad altro Vescovo solo quando il Diocesano lo permette o è di rito diverso o assente o non terrà ordinazione nel tempo stabilito e finalmente vacando la Diocesi, il cui reggente non sia Vescovo. Ciò deve constare a chi ordina, e con documento della Curia. I Superiori non manderanno alcuno in frode del Diocesano in altra casa nè differiranno

appositamente le dimissorie a quando il Vescovo sia assente o non tenga ordinazioni.

CAPITOLO II

SOGGETTO DELLA SACRA ORDINAZIONE.

968. Riceve validamente l'ordinazione il solo battezzato, lecitamente chi ha le qualità richieste ed è senza irregolarità o impedimento. Chi è impedito o irregolare, anche se questo avvenga senza colpa, dopo ricevuto l'Ordine non potrà esercitarlo.

969. Nessun secolare sarà ordinato senza necessità o utilità della Diocesi a giudizio del Vescovo, il quale può ordinare un suddito che poscia per escardinazione e incardinazione regolare andrà in altra Diocesi.

970-971. Il proprio Vescovo o Superiore maggiore può per cause anche occulte, pure fuori giudizio, impedire gli Ordini a un suddito, salvo ricorso alla S. Sede o anche al Provinciale. E delittuoso costringere qualcuno allo stato clericale o allontanarlo se è idoneo.

972. La preparazione ai sacri Ordini si farà dagli alunni in seminario fin da fanciulli; tutti però sono tenuti a starvi almeno per il corso teologico, se non dispensati per cause gravi dal L'Ordinario. Chi aspira agli Ordini e dovrà star fuori

seminario, sarà affidato a pio e idoneo sacerdote, che lo vigilerà e l'informerà alla pietà.

Articolo I

Requisiti del soggetto.

973-974. La tonsura e gli ordini si conferiranno a coloro soltanto che intendono farsi preti e si prevedono degni. L'ordinato che rifiuta gli Ordini superiori non vi si può costringere nè impedirgli l'esercizio dei ricevuti, purché il Vescovo non stimi esservi un impedimento o una causa grave. Il Vescovo non ordinerà alcuno della cui idoneità non sia certo per argomenti positivi; altrimenti pecca gravissimamente e si espone a partecipare agli altrui peccati. Perchè uno sia lecitamente ordinato occorrono: Cresima, costumi rispondenti all'Ordine, età canonica, scienza conveniente, gli Ordini inferiori, osservanza degli interstizi, titolo canonico per gli Ordini maggiori. Per la consacrazione episcopale si osserverà il can. 331.

975. Non si conferirà il suddiaconato che finiti i 21 anno, il diaconato finiti i 22, il presbiterato i 24. Nessuno sia tonsurato prima di cominciare il corso teologico e il suddiaconato non si conferirà che verso la fine del terzo corso teologico, il diaconato all'inizio del quarto e il presbiterato dopo la metà del quarto. Il corso teologico s'intende svolto nelle scuole pubbliche, non private, secondo il can. 1365.

976-978. Gli Ordini si conferiranno gradatamente e non per salto. Si osserveranno gli interstizi e il previo esercizio degli Ordini ricevuti, secondo la prescrizione del Vescovo. Per gli interstizi tra la prima tonsura e l'ostariato o fra i singoli Ordini minori dispone il Vescovo; dopo l'accollato passerà almeno un anno e fra i singoli Ordini maggiori tre mesi, eccetto necessita o utilità della Chiesa a giudizio del Vescovo. Mai però senza licenza apostolica si conferiranno gli Ordini minori insieme al suddiaconato o due sacri Ordini in un solo giorno, riprovata qualunque contraria consuetudine; neppure si può conferire la prima tonsura insieme a qualche Ordine minore nè i minori tutti insieme.

979-981. Per i secolari il titolo canonico è il beneficio e in difetto il patrimonio o la pensione. Questo titolo deve essere sicuro e perpetuo, sufficiente al sostentamento dell'ordinando secondo le norme degli Ordinari i luoghi, i tempi. Il chierico maggiore, se perde il titolo, se ne procurerà un altro, eccetto che l'Ordinario lo reputi altrimenti provveduto. Chi senza indulto apostolico ordinò o lasciò ordinare qualcuno senza titolo deve egli e i successori provvedere degli alimenti l'ordinato finché non sia provvisto, ed è nullo un patto di nulla pretendere dal Vescovo. Se non c'è uno dei suddetti titoli, si può supplire con quello del servizio della Chiesa, o per Propaganda col titolo della Missione; P ordinato giurerà di dedicarsi al servizio

perpetuo della Chiesa o della Missione. L'Ordinario al prete così promosso darà un beneficio o un ufficio o un sussidio sufficiente.

982. Per i regolari il titolo è la solenne professione e si dice titolo della povertà; per gli altri religiosi è il titolo della mensa comune o della Congregazione o altro simile. Gli altri seguono il diritto dei secolari.

Articolo II

Irregolarità ' e impedimenti.

983. Nessun impedimento perpetuo o irregolarità per difetto o delitto si contrae, se non è espresso dai canoni.

984-986. Sono irregolari per difetto gli illegittimi non legittimati nè professi solennemente; i viziati di corpo per debolezza o deformità, che impedisca il ministero. Per interdire l'Ordine ricevuto il difetto sarà maggiore e non si proibiranno gli atti che possono compiersi come si deve; gli epilettici, dementi, indemoniati, o se lo furono dopo gli Ordini, ma nella certezza che siano liberi, l'Ordinario può permettere l'esercizio degli Ordini; i bigami, infami di diritto, un giudice che abbia emesso sentenza di morte; un carnefice o i suoi assistenti volontari immediati nell'esecuzione capitale.

Sono irregolari per delitto : gli apostati dalla Fede, eretici, scismatici, chi, eccetto estrema necessità, si lasciò battezzare da un acattolico; chi attentò un matrimonio anche civile, se egli è

legato da matrimonio, da Ordine sacro, da voti religiosi anche temporanei, o se lo attentò con donne legate da voti o sposate; chi commise omicidio volontario o procurò o cooperò con effetto all'aborto; chi mutilò se o altri o attentò alla propria vita; i chierici se nel loro vietato esercizio della medicina o chirurgia ebbe luogo la morte di qualcuno; chi esercitò un Ordine riservato a chierici maggiori o mancante dell'Ordine o impedito per pena anche locale. Questi delitti non producono l'irregolarità, se non costituiscono grave peccato commesso dopo il Battesimo e non siano esterni, pubblici o occulti,

987. Sono semplicemente impediti: i figli di cui un genitore è acattolico, finché rimane; gli ammogliati; chi contro i canoni è ufficiale o amministratore responsabile, finché non è libero da ogni responsabilità; gli schiavi propriamente detti; i soggetti al servizio militare, finché non lo compiano; i neofiti, finché siano ben provati a giudizio dell'Ordinario; i colpiti da infamia di fatto, finché questa perduri a giudizio del medesimo,

988-989. La ignoranza dell'irregolarità per delitto o per difetto o degli impedimenti non ne rende liberi. Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano per diverse cause, non per la medesima ripetuta, eccetto l'omicidio volontario.

990-991. Può l'Ordinario dispensare per se o per altri i

sudditi da una irregolarità per delitto occulto, eccetto quella per omicidio o aborto o altra deferita già in giudizio. La stessa facoltà l'ha ogni confessore nei casi occulti, urgenti, impossibilitati ad adire l'Ordinario senza danno o infamia, e solo per esercitare lecitamente gli Ordini ricevuti. Nelle preci per le dispense devono indicarsi tutte le irregolarità e impedimenti; se no la dispensa generale varrà sì per i taciuti in buona fede, eccetto l'omicidio e l'aborto, ma non per quelli taciuti in mala fede. Se si tratta di omicidio volontario, sotto pena di nullità della dispensa dovrà esprimersi il numero dei delitti. La dispensa generale per gli Ordini vale anche per i maggiori e il dispensato può ottenere benefici non concistoriali anche con cura di anime, ma non può essere Cardinale, Vescovo, Abate, Prelato nullius, Superiore maggiore in religione clericale esente. La dispensa in foro interno non sacramentale sarà scritta e registrata nel libro segreto della Curia.

CAPITOLO III

PRECEDENTI DELL'ORDINAZIONE.

992. Tutti i promovendi agli Ordini per se o per altri manifesteranno il loro desiderio al Vescovo o a chi ne fa le veci prima dell'ordinazione.

993-997. I secolari e i religiosi che ne seguono il diritto porteranno un attestato dell'ultima ordinazione o

del Battesimo e Cresima se per la tonsura; degli studi fatti per i singoli Ordini; quello del Rettore del seminario o del sacerdote a cui fosse stato affidato, sui suoi buoni costumi; le testimoniali dell'Ordinario del luogo, dove sia stato tanto da contrarre impedimento; un religioso porterà anche gli attestati del Superiore maggiore. 11 tempo per contrarre un impedimento è un trimestre per un militare, per gli altri un semestre dopo la pubertà; ma il Vescovo può esigerlo per tempo più breve o per prima della pubertà. Se l'Ordinario non è sicuro della mancanza d'impedimento nella permanenza nel suo territorio, o se l'ordinando abbia vagato per tante diocesi in modo che sia impossibile o difficile avere delle testimoniali, l'Ordinario provvederà con giuramento suppletorio. Se ottenute le testimoniali e prima dell'ordinazione l'ordinando ha vissuto di nuovo nel medesimo luogo, necessitano nuove testimoniali. Anche il Superiore attesterà del religioso che è della sua famiglia, sull'emessa professione, sugli studi e altri requisiti. Il Vescovo poscia non ha bisogno d'altro. Ogni ordinando deve subire un esame sull'Ordine da ricevere, e quelli in sacris sugli altri trattati teologici. Di questi esami i Vescovi stabiliranno il metodo, gli esaminatori e la materia. Ciò farà per i secolari e i religiosi il Vescovo che per diritto proprio ordina o dà le dimissorie, e può commetterlo all'Ordinante, se accetta. Però un Vescovo che ordina un suddito altrui può stare alle dimissorie

dichiaranti l'idoneità, ma non vi è tenuto, e se in coscienza non lo crede idoneo, può non promuoverlo.

998-1000. I nomi dei candidati agli Ordini sacri eccetto religiosi di voti perpetui, si pubblicheranno nelle chiese parrocchiali di ciascuno; ma l'Ordinario può dispensare o farlo fare anche altrove o sostituirlo con l'affissione dei nomi per alcuni giorni, fra cui due festivi, alla porta della chiesa. La pubblicazione si farà in giorno di precetto durante la Messa solenne, o in altro giorno e ora di maggior frequenza. Se il candidato non fu promosso dentro i sei mesi, si ripeterà la pubblicazione a giudizio del Vescovo. Tutti i fedeli sono obbligati a rivelare all'Ordinario o al parroco ogni conosciuto impedimento. Al parroco che fa le pubblicazioni o anche ad altri commetterà l'Ordinario d'indagare sui costumi e la vita e di rimettere le testimoniali coll'esito, facendo, se crede, altre in chieste private.

1001. Chi va alla tonsura e Ordini minori premetterà almeno tre giorni di esercizi; gli ordinandi in sacris almeno sei e se questi si ricevono nel semestre, l'Ordinario per il diaconato può ridurli a tre. Se dopo gli esercizi l'ordinazione si differisce per un semestre, si ripeteranno; in altri casi sarà giudice l'Ordinario. I religiosi li faranno nelle loro case o in altre a giudizio dei Superiori; i secolari in Seminario o in una pia e religiosa casa designata dal Vescovo. Redigerà un attestato il Superiore

della casa degli esercizi o se religiosi, il Superiore maggiore.

CAPITOLO IV

RITI E CERIMONIE DELL'ORDINAZIONE.

1002-1003. Nel conferimento degli Ordini si seguiranno in tutto il Pontificale Romano e i riti approvati. La Messa dell'ordinazione o consacrazione episcopale si celebrerà dall'ordinante o consacrante.

1004. Se un orientale già ordinato riceverà altri Ordini nel rito latino per indulto, dovrà prima ricevere gli Ordini che non ha ricevuti in rito orientale.

1005. Tutti i promossi agli Ordini maggiori riceveranno la Comunione nella Messa dell'ordinazione.

CAPITOLO V

TEMPO E LUOGO DELL'ORDINAZIONE.

1006-1007. La consacrazione vescovile si farà nella Messa solenne, di domenica, o natale degli Apostoli. L'ordinazione in sacris nella Messa del sabato dei Quattro Tempi, sabato Sistentes, e il sabato santo. Per grave causa il Vescovo può farlo in ogni domenica o festa di precetto. La tonsura in qualunque giorno ed ora; gli Ordini minori di domenica o festa doppia di mattino. Queste prescrizioni

saranno sempre osservate anche se un Vescovo latino ordina un orientale e viceversa, riprovata ogni consuetudine contraria. Quando l'ordinazione si deve ripetere o supplire in qualche rito, assolutamente o sotto condizione, si può fare fuori tempo e segretamente.

1008-1009. Un Vescovo fuori territorio, senza licenza dell'Ordinario non conferirà Ordini in cui c'è l'uso dei pontificali. Le ordinazioni generali in cattedrale, invitati e presentati i canonici, si faranno pubblicamente; se in altro luogo della diocesi, presente il clero e scelta la chiesa più degna. Non è però proibito che il Vescovo ordini in altre chiese o nel suo oratorio o del seminario o di religiosi. La tonsura e gli Ordini minori si possono conferire in oratori privati.

CAPITOLO VI

REGISTRAZIONE ED ATTESTATI DELLA ORDINAZIONE.

1010-1011. Fatta l'ordinazione, il nome dei singoli e dell'ordinante, il luogo e il giorno si noteranno sul libro speciale di Curia, con i documenti, dando agli ordinati un attestato che se è di un ordinante estraneo, lo presenteranno per il registro al proprio Vescovo. Inoltre l'Ordinario per i secolari, il Superiore per i religiosi ordinati con le sue dimissorie, comunicherà l'ordinazione di suddiaconato al parroco del Battesimo perchè lo registri nel libro dei battezzati.

TITOLO VII

Matrimonio.

1012-1013. Gesù Cristo elevò a sacramento il contratto matrimoniale fra i battezzati e perciò fra questi non si dà contratto matrimoniale che non sia sacramento. Primario fine del Matrimonio è la procreazione ed educazione della prole; secondario il mutuo aiuto e il rimedio della concupiscenza. Unità ed indissolubilità ne sono proprietà essenziali.

1014. Il Matrimonio gode del favore del diritto; nel dubbio si ritiene valido.

1015. Fra battezzati il Matrimonio valido è rato finché non si consumi; con Fatto coniugale è rato e consumato. Data la coabitazione dei coniugi, si presume consumato fino a prova contraria. Il celebrato fra i non battezzati si dice legittimo. Un matrimonio invalido, se da una parte almeno è celebrato in buona fede, si chiama putativo, finché l'altra non ne conosca la nullità.

1016. Il Matrimonio dei battezzati è retto dal diritto divino e dal canonico, salva la legge civile per gli effetti civili.

1017. La promessa di Matrimonio di una o delle due parti è nulla, se non è fatta l per iscritto e firmata l dalle parti e dal parroco o dall'Ordinario o almeno da due

testi, I Se alcuno non sa o non può scrivere, per la validità è necessario notarlo e aggiungere un altro teste che sottoscriva. Ma dalla promessa, sebbene valida e non adempita, non proviene azione per il Matrimonio, ma solo per riparazione di danni.

1018. Il parroco istruirà il popolo sul I sacramento del Matrimonio e i suoi impedimenti.

CAPITOLO I

PREMESSE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E PUBBLICAZIONI

1019-1021. Prima del Matrimonio deve constare che nulla vi si opponga. In pericolo di morte, senz'altre prove possibili, basterà che le parti giurino del ricevuto battesimo e assenza di impedimenti. Le indagini si fanno dal parroco a cui spetta di assistere, interrogando l'uno e l'altra sugli impedimenti, sul libero consenso e la conoscenza della dottrina cristiana. A questo fine gli Ordinari daranno norme speciali. Se fossero battezzati altrove, il parroco chiederà l'attestato del battesimo; nei Matrimoni misti, quello della parte cattolica. Se è possibile si riceverà prima la Cresima.

1022-1029. ^ parroco proprio farà le pubblicazioni del Matrimonio. Se una parte è stata sei mesi altrove, lo notificherà all'Ordinario, che disporrà per la pubblicazione altrove o per altre informazioni sullo stato libero. Sospettandosi

impedimento, si consulterà l'Ordinario, che non permetterà il Matrimonio, se non cessa il dubbio. Le pubblicazioni si fanno in tre continue domeniche o feste, nella Messa solenne o in funzioni ben frequentate. L'Ordinario può sostituirle con un affisso alla porta di una chiesa per otto giorni, fra cui due festivi, e si ometteranno per i Matrimoni con dispensa di disparità di culto o mista religione; ma se l'Ordinario crederà pubblicarlo, non si nominerà la parte non cattolica. I fedeli hanno l'obbligo di rivelare gli impedimenti conosciuti al parroco o all'Ordinario: il quale può dispensare dalle pubblicazioni da farsi in altra Diocesi. Se gli Ordinari sono diversi, dispensa quello del luogo della celebrazione, e se questa si fa fuori la propria Diocesi, qualunque Ordinario può dispensare. Un parroco diverso che abbia fatte le inchieste e le pubblicazioni, informerà autenticamente il parroco del Matrimonio.

1030-1031. Il parroco non assisterà finché non abbia i documenti necessari e ordinariamente dopo tre giorni dalle pubblicazioni a giudizio del Vescovo. Sorto un dubbio d'impedimento, il parroco indagherà e interrogherà due testimoni degni, giurati se non vi fosse pericolo d'infamia e occorrendo, le stesse parti; se il dubbio sorge, prima procederà alle pubblicazioni. Se il dubbio persiste, non assisterà al Matrimonio inconsulto Y Ordinario. Scoperto un

impedimento, se è occulto, compia la pubblicazione e riferisca, senza nomi, all'Ordinario o alla Penitenzieria; se è pubblico e ciò si sa prima della pubblicazione, non si vada oltre, finché non sia rimosso l'impedimento, ancorché sia dispensato in coscienza; se è dopo la prima o la seconda pubblicazione, le compia e riferisca all'Ordinario. Se non trovasi impedimento, il parroco proceda al Matrimonio.

1032. Al Matrimonio dei vaghi, eccetto necessità, non assisterà senza permesso vescovile.

1033-1034. Il parroco istruirà gli sposi sulla santità del Matrimonio, le obbligazioni coniugali e dei genitori e li esorterà alla previa confessione e comunione. Esorterà i minori a non sposare contro la volontà dei genitori e se non cedono, non assista inconsulto l'Ordinario.

CAPITOLO II

IMPEDIMENTI IN GENERE.

1035-1037. Chi non ha impedimenti può contrarre Matrimonio. Un impedimento se è impediente lo proibisce, ma contratto non l'invalida; se è dirimente lo rende invalido e basta anche che sia da una parte sola. Se si può provare in foro esterno, è pubblico; se no, occulto.

1038-1041. Solo la suprema autorità ecclesiastica può

autenticamente dichiarare se il diritto divino impedisce o invalida un Matrimonio e può costituire impedimenti per i battezzati. Gli Ordinari possono vietare in casi particolari un Matrimonio temporaneamente, finché perduri una causa grave; con invalidità però può farlo solo la Sede Apostolica. Oltre il Romano Pontefice nessuno può abrogare, derogare o dispensare impedimenti, se non per diritto o speciale indulto. E riprovata una consuetudine che tende a introdurre o togliere un impedimento.

1042. Gli impedimenti sono maggiori o minori. Minori sono.. la consanguineità collaterale in terzo grado; affinità collaterale in secondo, la pubblica onestà in secondo, la cognazione spirituale, il delitto di adulterio con promessa o attentato di matrimonio anche solo civile. Gli altri sono maggiori.

1043-1045. In pericolo di morte, gli Ordinari per tranquillità di coscienza o per legittimare la pro le possono coi propri sudditi dovunque, e in Diocesi per i presenti dispensare dalla forma e da ogni impedimento di diritto ecclesiastico anche se molteplice, eccetto il presbiterato e affinità in linea retta con consumazione del matrimonio impedendo lo scandalo; e se c'è disparità di culto o mista religione, ottenute le debite cauzioni. In tali circostanze e non potendo adire l'Ordinario, può dispensare il parroco o il sacerdote che assiste o il confessore; quest'ultimo però in foro interno e

nell'atto della confessione. Lo possono fare ugualmente gli Ordinari con le clausole del can. 1043, se si scopre l'impedimento quando tutto è pronto per le nozze che non possono differirsi in attesa della dispensa apostolica. Questa facoltà vale anche per convalidare un Matrimonio contratto, date le stesse circostanze. Così pure quelli di cui al canone 1044, ma solo per i casi occulti e non potendo adire l'Ordinario almeno senza pericolo di violazione di segreto.

1046. Il parroco o sacerdote che deve assistere avvisi l'Ordinario della concessa dispensa di foro esterno e la noti nel libro dei matrimoni.

1047. Se non dispone altrimenti la Penitenzieria, la dispensa in foro interno non sacramentale per impedimenti occulti si conserverà nell'Archivio segreto di Curia nè poscia occorre altro, anche conosciuto l'impedimento; invece è necessaria la dispensa se la prima fu concessa solo per il foro interno sacramentale.

1048-1051. Chiesta la dispensa alla Sede Apostolica, gli Ordinari non usino le altre loro facoltà, se non secondo il can. 204. Chi gode facoltà generale per dispensare, se non consta il contrario, può adoperarla anche se l'impedimento è molteplice. Chi l'ha generale per impedimenti di diversa specie, può dispensarli anche se siano parecchi in un medesimo caso. Se un impedimento dispensabile concorre con un altro non dispensabile

bisogna ricorrere alla Sede Apostolica; se altri dispensabili appaiono dopo ottenuta la dispensa apostolica, si può fare uso delle facoltà. Dispensato un impedimento dirimente, per indulto generale non per rescritto particolare, è implicita la legittimazione della prole nata o concepita, purché non adulterina o sacrilega.

1052-1053. La dispensa di consanguineità o affinità vale se per isbaglio nella domanda si dichiarò un grado superiore o fu taciuto un impedimento della medesima specie in grado uguale o inferiore. La dispensa del rato non consumato o il permesso di altre nozze per presunta morte importa la dispensa dall'impedimento di adulterio con promessa o attentato Matrimonio, se occorre, ma non degli altri, dei quali nel can. 1075.

1054. La dispensa di impedimento minore non si annulla per obrezione o subrezione.

1055. Se commessa all'Ordinario per impedimenti pubblici, la eseguisce chi diede o trasmise le testimoniali, ancorché nel frattempo gli sposi andassero altrove, avvertendo l'Ordinario del luogo delle nozze.

1056. Eccetto una piccola retribuzione non si pretenderà altro per le dispense, se non espressamente concesso dalla S. Sede, e se riscosso, dovrà restituirsi.

1057. Chi dispensò per delegazione apostolica esprimerà la delega.

CAPITOLO III

IMPEDIMENTI IMPEDIENTI.

1058. Il voto semplice di verginità, di castità perfetta, di non sposare, di ricevere gli Ordini sacri o farsi religioso, impedisce il Matrimonio. Nessun voto semplice annulla il Matrimonio, se non consta altrimenti per atto della S. Sede.

1059. Dove la cognazione legale per adozione rende illecite le nozze, queste sono tali anche per diritto canonico.

1060-1064. Severissimamente sono proibite le nozze tra cattolici ed eretici o scismatici, e se c'è pericolo di perversione, la proibizione è per legge divina. La Chiesa dall'impedimento di mista religione dispensa solamente se vi sono urgenti cause gravi e giuste, con cauzione della parte acattolica di evitare il pericolo di perversione della parte cattolica e di entrambe per il battesimo e l'educazione cattolica della prole; non sia esposta al pericolo di perversione l'altra parte e si abbia la morale certezza dell'adempimento. Le cauzioni saranno scritte. Il cattolico deve curare la conversione del coniuge. Ottenuta la dispensa, non si può adire un ministro acattolico, come per funzione sacra a fine di prestare o rinnovare il consenso nè per se nè per procuratore. Se ce ne fosse

timore o si conoscesse che è stato fatto, il parroco non assisterà al Matrimonio se non per cause gravissime, tolto lo scandalo e sentito l'Ordinario. Non è condannato, obbligandolo la legge, presentarsi al ministro acattolico, solo come ufficiale civile, per i soli atti civili. Gli Ordinari ed altri pastori allontaneranno i fedeli dalle nozze miste e se non possono impedirle, cureranno che non si facciano contro le leggi di Dio e della Chiesa. Quando furono celebrate, vigileranno per l'osservanza delle promesse. Gli assistenti osserveranno il can. 1102.

1065-1066. I fedeli si impegneranno a non contrarre Matrimonio con persona che notoriamente abbandonò la fede cattolica o si ascrisse a società condannate, nè vi assisterà il parroco inconsulto l'Ordinario, che lo permetterà solo per cause gravi, assicurando l'educazione cattolica della prole, ed evitato il pericolo di perversione. Se un pubblico peccatore o notorio o censurato ricusa di confessarsi o convertirsi, il parroco senza grave causa e inconsulto Y Ordinario, non assisterà al matrimonio.

CAPITOLO IV

IMPEDIMENTI DIRIMENTI.

1067. L'uomo prima del sedicesimo anno e la donna prima del quattordicesimo completi non possono contrarre Matrimonio valido. Sebbene il Matrimonio

contratto sia dopo valido, curino i pastori di consigliare i fedeli a seguire le buone consuetudini locali.

1068. L'impotenza antecedente e perpetua conosciuta o no, assoluta o relativa, dirime per diritto naturale il matrimonio. Se è dubbia di diritto o di fatto, non si impedirà il Matrimonio. La sterilità non dirime nè impedisce il Matrimonio.

1069. Chi è legato da Matrimonio anche non consumato, invalidamente ne attenta un altro, salvo il privilegio della fede; nullo o sciolto il primo, non si contrarrà un altro, finché non consti legittimamente la nullità o lo scioglimento del primo.

1070-1071. È nullo il Matrimonio di uno non battezzato con un battezzato nella Chiesa cattolica, o convertito dall'eresia e dallo scisma. Se al Matrimonio si stimò una parte battezzata o c'era il dubbio, si starà per il valore del Matrimonio lino a che non sia provato il mancato Battesimo. Quanto si è detto delle nozze miste, si applica alla disparità di culto.

1072-1073. È invalido il Matrimonio attentato dai chierici in sacris e dai religiosi con voti solenni o ad essi equiparati dalla S. Sede.

1074. Tra il rapitore a scopo di Matrimonio e la donna, finché sta in suo potere non può contrarsi Matrimonio. Se la rapita è liberata e al sicuro, consentendo cessa l'impedimento. Si ritiene come ratto

la violenta detenzione di una donna per il Matrimonio in luogo dove essa si trova liberamente.

1075. Non contraggono validamente: chi durante il Matrimonio commise adulterio con promessa di Matrimonio, o ne attentò sia pure la forma civile; chi nel Matrimonio commise adulterio e uno dei due il coniugicidio; quelli che insieme fisicamente o moralmente procurarono la morte del coniuge.

1076. In linea retta di consanguineità legittima o naturale è sempre nullo il Matrimonio. In linea collaterale fino al terzo, moltiplicandosi l'impedimento con lo stipite. Nel dubbio di consanguineità in linea retta o del primo collaterale non si permetterà il Matrimonio.

1077. L'affinità in linea retta irrita il Matrimonio in tutti i gradi; nella collaterale fino al secondo compreso. Si moltiplica con la consanguineità da cui procede, con la ripetizione successiva del Matrimonio con un consanguineo del defunto.

1078. L'impedimento di pubblica onestà proviene da Matrimonio invalido, consumato o meno, da pubblico e notorio concubinato, non dall'atto civile senza coabitazione e dirime le nozze in 1° e in 2° grado in linea retta tra l'uno e i consanguinei dell'altro.

1079. La cognazione spirituale irrita il Matrimonio del battezzato col battezzante o padrino.

1080. Gli inabili secondo la legge civile per cognazione legale a causa della adozione, non possono validamente per diritto canonico sposare.

CAPITOLO V

CONSENSO DEL MATRIMONIO.

1081-1082. Il Matrimonio nasce dal legittimo consenso manifestato, che non si può supplire e che è atto della volontà per cui si dà e si ottiene diritto perpetuo ed esclusivo al corpo del coniuge per gli atti propri alla generazione. Perché siavi il consenso bisogna conoscere che il Matrimonio è società permanente per la procreazione; dopo la pubertà non se ne presume l'ignoranza.

1083-1084. L'errore della persona rende invalido il Matrimonio. Se poi è sulla qualità, sebbene causa del contratto, lo irrita se si rifonde sulla persona o se questa eredesì libera mentre è schiava. Il semplice errore sulla unità, indissolubilità, dignità sacramentale non vizia mai il consenso matrimoniale.

1085. La conoscenza o opinione della nullità non esclude per se il consenso.

1086. V interno consenso si presume sempre conforme alle parole o segni. Che se uno o

entrambi positivamente escludono il Matrimonio, ovvero ogni diritto agli atti coniugali, o una proprietà essenziale, non si contrae validamente.

1087. E pure invalido il Matrimonio contratto con violenza o timore grave, estrinseco ed ingiusto, da cui non si può liberare che col Matrimonio. Nessun altro timore l'invalida.

1088. Occorre per la validità la presenza diretta o per procuratore, e gli sposi esprimeranno il consenso verbalmente, se possono parlare.

1089-1091. Fermi gli statuti diocesani, al Matrimonio per procura è necessario un mandato speciale riguardante determinata persona sottoscritto dal mandante e o dal parroco o dall'Ordinario del luogo o da un loro delegato o per lo meno da due testi. Se il mandante non sa scrivere, lo si noti nel mandato e sottoscriva un altro teste sotto nullità. Se il mandante revoca il mandato prima del contratto, o perde la ragione, è invalido il Matrimonio, anche ignorandolo il procuratore e l'altra parte. Il procuratore per la validità del Matrimonio deve agire personalmente. Sebbene si possa contrarre per interprete e procura, il parroco non assisterà senza giusta causa, certezza del mandato, della fedeltà dell'interprete, avuta, se si fa a tempo, licenza dall'Ordinario.

1092. Una condizione posta e non revocata, se è per il futuro necessaria o impossibile o turpe,

ma non contro la sostanza del Matrimonio, si ritiene come non posta; se è futura e contro la sostanza del Matrimonio, lo rende invalido; se futura ma lecita, sospende il valore; se è del passato o presente, il Matrimonio è valido o no, se la cosa condizionata esiste o no,

1093. Anche in un Matrimonio invalido per un impedimento il consenso si presume durare finché non consti revocato.

CAPITOLO VI

FORMA DELLA CELEBRAZIONE.

1094-1096. Sonò validi i soli Matrimoni contratti davanti al parroco o l'Ordinario o un sacerdote delegato e due testi come appresso. Il parroco e l'Ordinario assistono validamente fin dal legittimo possesso del beneficio o iniziato ufficio, se non sono per sentenza scomunicati, interdetti o sospesi; nel loro territorio anche per i non sudditi, non costretti da violenza o da timore grave a chiedere e ricevere il consenso. Possono dare licenza nel loro territorio ad un altro sacerdote per assistere. La licenza, per la validità, sarà data espressamente a un determinato sacerdote e non per delega generale, eccetto si tratti di vicari cooperatori. Il parroco o l'Ordinario non lo concederanno prima di essere sicuri della libertà di stato.

1097. Il parroco o l'Ordinario assistono lecitamente, se conoscono lo stato libero giuridico dei contraenti, il loro domicilio o quasi-domicilio o dimora da un mese, e se vaghi, la dimora attuale di uno dei contraenti nel luogo del Matrimonio. Se mancano le condizioni attinenti alla dimora, ci sia almeno la licenza del parroco o dell'Ordinario del luogo di uno dei contraenti, se non si tratti di vaghi viaggianti o di grave necessità. In ogni caso si procurerà che si celebri presso il parroco della sposa, e quando il rito è misto, salvo il diritto particolare, in quello dell'uomo, e presso il di lui parroco. Il parroco che assiste senza licenza, non acquista gli emolumenti di stola e li dovrà restituire al parroco dei contraenti.

1098. Quando non si può avere o adire il parroco, l'Ordinario o il delegato senza grave incomodo, allora in pericolo di morte il Matrimonio è valido e lecito coi soli testi, e anche fuori pericolo, se si prevede duri così per un mese. In entrambi i casi, se c'è un sacerdote, dovrà invitarsi ad assistere, salva la validità coi soli testi.

1099. Alla forma stabilita sono tenuti: tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, e ad essa convertiti dall'eresia o scisma, sebbene dopo cadano nell'apostasia; i medesimi se contraggono con acattolici battezzati o no, anche con dispensa per mista religione o disparità di culto; gli Orientali, se contraggono coi Latini tenuti a questa forma. I contraenti acattolici, battezzati o

no, non sono tenuti alla forma, nè vi sono tenuti i figli di acattolici anche se battezzati nella Chiesa Cattolica, i quali furono educati in eresia o scisma o nel paganesimo o senza religione, se contraggono con acattolici,

1100-1102. Eccezzuata necessità si osserveranno i riti prescritti o consuetudinari. Si procuri che gli sposi ricevano la solenne benedizione nella Messa, osservando la rubrica, ed eccezzuando il tempo feriato. Chi però assiste al Matrimonio può dare la benedizione solenne per se o per altri. Nei Matrimoni fra cattolici ed acattolici le interrogazioni sul consenso saranno secondo il can, 1095; ma è proibito ogni rito sacro, e se da ciò si prevedono danni gravi, il Vescovo permetterà qualche cerimonia, non la Messa.

1103. Celebrato il Matrimonio, il parroco o chi lo supplisce registrerà al più presto i nomi dei coniugi, testi, luogo e giorno del Matrimonio secondo le forme prescritte, anche quando è stato fatto da un altro delegato. Inoltre il parroco segnerà nel libro dei battezzati chi e quando ha contratto; se fu battezzato altrove, ne avviserà il parroco per la registrazione, per mezzo della Curia. Se il Matrimonio avvenne secondo il canone 1090, il sacerdote che assiste o i testi ne procurino quanto prima, la registrazione.

CAPITOLO VII

MATRIMONIO DI COSCIENZA.

1104-1107. Per cause gravissime ed urgentissime si può permettere dall' Ordinario, e non dal Vicario Generale senza mandato speciale, il Matrimonio di coscienza, cioè segreto e omesse le denunce. Il permesso importa l'osservanza del segreto per V assistente, i testi, l'Ordinario e successori e il coniuge, se l'altro non consente alla divulgazione. Quest'obbligo non tiene per l'Ordinario, se provenga scandalo o grave ingiuria alla santità del Matrimonio o se i parenti non curino il Battesimo dei figli o lo fanno con falsi nomi, senza che all'Ordinario, fra trenta giorni, diano notizia della prole e del Battesimo e dei genitori; ovvero non curino l'educazione cristiana dei figli. Il Matrimonio di coscienza si deve registrare nel libro speciale dell'Archivio segreto di Curia.

CAPITOLO VIII

TEMPO E LUOGO DELLA CELEBRAZIONE.

1108. Il Matrimonio può celebrarsi in ogni tempo. La solenne benedizione è vietata dall'Avvento al Natale, dalle Ceneri alla Pasqua compresa. Ma gli Ordinari possono permetterlo anche in quei giorni, avvisati i coniugi di astenersi da soverchia pompa.

1109. Il Matrimonio si celebra nella chiesa parrocchiale o col permesso dell'Ordinario o del parroco in altra chiesa o oratorio; in case private per causa straordinaria

si può permetterlo, ma non negli oratori dei seminari o casa delle religiose, se non per necessità e con cautela. Fra i cattolici e non cattolici si celebra fuori chiesa e se si temono molestie, l'Ordinario potrà dispensare.

CAPITOLO IX

EFFETTI DEL MATRIMONIO.

1110-1113. Dal Matrimonio valido consegue un vincolo perpetuo ed esclusivo; esso conferisce la grazia. Ad entrambi i coniugi fin dall'inizio competono diritti e doveri per gli atti coniugali. La donna, se nulla osta, è canonicamente partecipe dello stato del marito. I genitori sono tenuti all'educazione della prole e a provvederne il bene temporale.

1114-1117. Sono legittimi i figli concepiti o nati in Matrimonio valido o putativo, se non c'era al tempo della concezione impedimento di professione solenne o Ordine sacro. Padre è il marito legittimo, se non consta il contrario. Si reputano legittimi i figli nati dopo almeno sei mesi dall'unione e entro dieci dalla separazione. Per un susseguente Matrimonio dei genitori, vero o putativo, nuovamente contratto o convalidato anche non consumato, la prole diventa legittima purché siavi stata l'abilità al matrimonio al tempo della concezione o della gravidanza o della nascita. I figli legittimi per susseguente Matrimonio canonicamente sono

equiparati ai legittimi, se non si dispone altrimenti in maniera espressa.

CAPITOLO X

SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Articolo I

Scioglimento del vincolo.

1118. Il Matrimonio rato e consumato non si scioglie che con la morte.

1119. Il Matrimonio non consumato fra i battezzati o fra questi e i non battezzati si può sciogliere o per la professione solenne o per la dispensa della Sede Apostolica, a richiesta anche di una sola I parte.

1120-1124. il Matrimonio legittimo fra non battezzati si scioglie per il privilegio Paolino, il quale non ha luogo fra un battezzato e uno non battezzato sposati per dispensa. Prima che la parte convertita e battezzata contragga matrimonio deve interpellare la non battezzata se intende convertirsi e battezzarsi o almeno coabitare pacificamente. Queste interpellazioni si faranno sempre, se non stabilisce altrimenti la Sede Apostolica. Si faranno sommariamente e fuori giudizio, per autorità dell'Ordinario che darà il tempo sufficiente per rispondere, avvertendo che passato quel tempo s'intende risposto negativamente. Se fatte privatamente, valgono e

anche son lecite, se l non si può fare come è prescritto; ma allora I deve constare da due testi, o in altra maniera. Se furono omesse con permesso apostolico o risultano negative, la parte battezzata può sposare con un'altra, se essa non fu causa dopo il battesimo dell'allontanamento del non battezzato. Il fedele, vivendo dopo il battesimo con l'infedele, non perde il diritto di potere sposare un cattolico, e può usufruirne, se l'infedele si ah I lontana senza causa o non coabita pacificamente.

1125. Quanto riguarda il Matrimonio nella Costituzione Alitudo di Paolo III, 1° giugno 1537; Romani Pontificis di Pio V, 2 agosto 1571; Populis di Gregorio XIII, 25 gennaio 1585, si applica ad altre regioni che sono nelle stesse condizioni.

1126-1127. Il vincolo precedente contratto nell'infedeltà si scioglie, quando il fedele contrae nuove nozze. In cosa dubbia il privilegio della fede gode il favore del diritto.

Articolo II

Separazione dal letto, mensa abitazione.

1128. I coniugi devono osservare la vita coniugale, se nulla osta.

1129-1130. Per adulterio, l'altro coniuge, rimanendo il vincolo, può chiedere la liberazione dalla vita coniugale, se non con senti, causò, condonò o commise anch'esso il delitto. C'è la tacita condonazione,

se l'innocente, conosciuto tutto, ha continuato a convivere; si presume, se dentro i sei mesi non ha cacciato, abbandonato, accusato l'adultero. L'innocente allontanandosi non è tenuto a convivere con l'altro coniuge; lo può però ammettere o richiamare, eccetto che col suo consenso abbia assunto uno stato incompatibile col Matrimonio.

1131. Se uno si ascrive a sette acattoliche, educa acattolicamente la prole, vive criminosamente, mette in pericolo l'anima o il corpo del coniuge, lo sevizia, vi può essere causa di allontanamento per autorità dell'Ordinario e può farsi subito anche di propria autorità, se è certa la causa e vi è qualche pericolo. Cessando la causa deve riprendersi la vita coniugale; però se la separazione fu decretata dall'Ordinario a tempo certo o indeterminato, la parte innocente non vi è obbligata, se non per decreto dello stesso Ordinario o cessato il termine.

1132. Separandosi, i figli sono da educarsi presso l'innocente e se uno è acattolico, presso il cattolico, se non decida altrimenti l'Ordinario, assicurandone l'educazione cattolica.

CAPITOLO XI

CONVALIDAZIONE DEL
MATRIMONIO.

Articolo I

Convalidazione semplice.

1133-1137. A convalidare un Matrimonio nullo per impedimento si richiede o che l'impedimento cessi, o sia dispensato, rinnovandosi il consenso almeno da chi lo conosceva. Questo rinnovo è richiesto canonicamente per la validità, ancorché sia stato dato da principio e non revocato. Questo consenso deve darsi di nuovo per il Matrimonio che prima era nullo. Se l'impedimento è pubblico il consenso si rinnoverà nella forma prescritta giuridica; se è occulto e noto alle parti, basta si rinnovi dalle parti e in segreto; se è occulto e noto a una parte, basta che lo presti la medesima e l'altra perseveri. Il Matrimonio nullo per mancanza di consenso si convalida, se la parte mancante lo presta e l'altra perseveri. Se la mancanza fu interna, basta internamente supplirla; se fu esterna, si supplisce esternamente; in pubblico, se il difetto fu in pubblico; in segreto e privatamente, se fu occulto. Se mancò la forma, bisogna rifarlo con la debita forma.

Articolo II

Sanazione in radice.

1138-1141. La sanazione del Matrimonio in radice dal momento della concessione della grazia produce la sua convalidazione, la quale porta con sé la dispensa o la cessazione di ogni impedimento, dalla rinnovazione del consenso, la retroattività circa gli effetti fin dall'inizio. La dispensa di rinnovare

il consenso si fa anche all'insaputa delle parti. Un Matrimonio contratto con sufficiente consenso, ma inefficace per impedimento ecclesiastico o per difetto di forma, perseverando il consenso può essere sanato in radice. Se l'impedimento è di diritto di vino o naturale, anche cessando l'impedimento, non si concede la sanazione. Se manchi il consenso la sanazione non può aver luogo. Se mancava in principio e poi fu data, si può sanare da quel momento. La sanazione in radice si concede solo dalla Sede Apostolica.

CAPITOLO XII

SECONDE NOZZE.

1142-1143. Sono valide e lecite ulteriori nozze sebbene la casta vedovanza sia più onorabile. La benedizione solenne non si ripete per la donna che l'ha già ricevuta.

TITOLO VIII

Sacramentali.

1144-1145. Sacramentali sono cose o azioni che la Chiesa usa per ottenere a imitazione dei sacramenti, con la sua impetrazione, effetti specialmente spirituali. Stabilire nuovi sacramentali, interpretare gli esistenti, mutarli o abolirli appartiene alla sola Sede Apostolica.

1146-1148. Ministro ne è il chierico munito di potestà e non impedito. Le consacrazioni, eccetto che per diritto o indulto apostolico, le fa il Vescovo. Le benedizioni può farle il sacerdote, eccetto le riservate, le quali, date dal sacerdote, sarebbero illecite, ma valide, se dalla Sede Apostolica non è disposto altrimenti. Diacono e lettore possono dare validamente e lecitamente quelle loro permesse. Nei sacramentali si osserveranno i riti approvati. Le consacrazioni e benedizioni, non usando la forma approvata, sono invalide.

1149. Le benedizioni per se sono per i cattolici, ma si possono dare ai catecumeni; anzi, se non è proibito, anche agli acattolici per ottenere loro la fede e anche la salute del corpo.

1150. Le cose consacrate o benedette con benedizione costitutiva non si adopereranno ad uso profano o improprio, ancorché siano di dominio di privati.

1151-1153. Nessuno con potestà di esorcizzare lo farà senza espressa licenza dell'Ordinario. La licenza sarà data a sacerdote pio, prudente, buono che non proceda all'esorcismo se non dopo fatte prudenti indagini e sia convinto che l'esorcizzando sia veramente ossesso. Gli esorcismi si possono adibire a favore di tutti. I ministri degli esorcismi per il Battesimo, le consacrazioni o benedizioni, sono anche i ministri legittimi di questi medesimi sacri riti.

PARTE II

LUOGHI E TEMPI SACRI.

SEZIONE I

LUOGHI SACRI.

1154-1157. Luoghi sacri sono quelli che per la consacrazione o benedizione si dedicano al culto o alla sepoltura. La consacrazione spetta all'Ordinario Vescovo del luogo, non al Vicario senza mandato speciale, e fermo il diritto

dei Cardinali di consacrare la chiesa e gli altari nel loro Titolo. L'Ordinario può delegare un Vescovo del rito del luogo. La benedizione spetta all'Ordinario del luogo; per i religiosi clericali esenti al Superiore maggiore; entrambi possono delegare un sacerdote. Nessuno può mai consacrare o benedire un luogo sacro senza l'assenso dell'Ordinario, revocato qualunque privilegio.

1158-1159. Si redigeranno due documenti, uno per la Curia e uno per la chiesa. Però la consacrazione o la benedizione può, senza altrui danno, attestarsi da un teste ineccepibile; e se di essa consta, non può ripetersi; nel dubbio si ripete per cautela.

1160. I luoghi sacri sono esenti dalla civile autorità e sotto la libera giurisdizione della Chiesa.

TITOLO IX

Chiese.

1161-1164. La chiesa è un edificio sacro dedicato al pubblico culto divino, per tutti i fedeli. Non si edificherà senza espresso consenso scritto dell'Ordinario, non del Vicario senza mandato speciale, e questo consenso non si concederà, se non si giudica che sarà ben provvisto all'edificio, alla manutenzione, ai ministri ed al culto. Prima di dare il consenso, l'Ordinario sentirà i vicini rettori, perchè la nuova fabbrica non porti detrimento alle già esistenti o almeno siavi un compenso spirituale, Il consenso e la licenza per fabbricare in determinato luogo una nuova chiesa od oratorio pubblico occorre anche ai religiosi. La benedizione e posa della prima pietra è retta dal can. 1156. Gli Ordinari avranno cura delle buone tradizioni e dell'arte sacra. Non si apriranno porte e finestre prospicienti su case laiche; nè, se vi fossero luoghi sopra o sotto, si adoperino ad usi profani.

1165. Le funzioni si faranno solo dopo la consacrazione o benedizione. Se si prevede la riduzione ad uso profano, non si permetterà l'erezione, nè si consacrerà o benedirà. Debbono consacrarsi solennemente le chiese cattedrali e possibilmente le collegiali, conventuali e parrocchiali; ma se son di legno, ferro o metallo, solamente si benedicono. Può anche consacrarsi un altare senza consacrare la chiesa; ma con la chiesa si consacrerà almeno l'altare maggiore o un altro se il maggiore è consacrato.

1166. La consacrazione è preferibile si faccia di domenica o festa di precetto. Il Vescovo e chi per se chiede la consacrazione digiuneranno la vigilia. Il Vescovo consacrate anche un altare, concede in quel giorno ai visitatori l'indulgenza di un anno; per l'anniversario, di cinquanta giorni un Vescovo, cento un Arcivescovo, duecento un Cardinale.

1167. La festa della consacrazione si celebrerà liturgicamente ogni anno.

1168-1169. Ogni chiesa avrà un titolo proprio, che non si potrà cambiare, e si celebrerà ogni anno la festa del Titolare. Ai Beati non si dedicano chiese senza indulto apostolico. Avrà anche delle campane proprie per invitare i fedeli, da consacrarsi e benedirsi liturgicamente e il cui uso è esclusivamente sottoposto

all'autorità ecclesiastica. Salvo speciali condizioni dei donatori, approvate dall'Ordinario, non si adopereranno ad usi profani, eccetto necessità o licenza vescovile o consuetudine. La loro consacrazione o benedizione è retta dai canoni 1155-1156,

1170. La consacrazione o benedizione si perde dalla chiesa distrutta in tutto o nella maggior parte o ridotta dall'Ordinario locale ad usi profani.

1171. Nella chiesa si può compiere ogni rito ecclesiastico, salvi i diritti parrocchiali, i privilegi, le consuetudini, e l'Ordinario può regolarne l'orario, purché non si tratti di Religione esente,

1172-1175. Si viola una chiesa per i seguenti atti certi, notori ed ivi avvenuti, cioè: omicidio, ingiuriosa e grave effusione di sangue, usi empî e sordidi, sepoltura di un infedele o scomunicato dietro sentenza. Violata la chiesa, non si viola il cimitero, nè viceversa. Senza una previa conciliazione, non vi si celebrerà, nè vi si amministreranno sacramenti, nè vi si seppellirà. Se la violazione avviene durante i divini uffici, questi si sospenderanno; così pure la Messa, se prima del canone, e se dopo, si prosegue fino alla comunione. La chiesa violata si riconcilerà al più presto. Se è dubbia la violazione, si può riconciliare per cautela. Se fu violata per la sepoltura di uno scomunicato o un infedele, non si riconcilerà se non tolto, se si può senza grave incomodo, il cadavere,

1176 - 1177. La chiesa benedetta può riconciliarsi dal rettore o un altro sacerdote con suo almeno presunto consenso. La valida riconciliazione di una chiesa consacrata è retta dal can. 1156, Urgendo se non si può adire l'Ordinario, la fa il Rettore anche per la consacrata, avvisandone dopo l'Ordinario. Si riconcilia con l'acqua lustrale, la consacrata con acqua speciale benedetta dal Vescovo o dal sacerdote celebrante.

1178. Le chiese saranno pulite e non si adopereranno per commerci, fiere o usi non degni della santità del luogo.

1179. Nelle chiese vi è il diritto d'asilo, per cui il reo, senza necessità, non si deve trarre fuori senza l'assenso dell'Ordinario o almeno del rettore.

1180. Una chiesa diventa basilica solo per concessione apostolica o per immemorabile consuetudine e da ciò son ricavati i privilegi.

1181. L'ingresso per le sacre funzioni sarà gratuito, riprovata qualunque consuetudine contraria.

1182. Salvi i canoni 1519-1528, l'amministrazione della Fabbrica e perii culto appartiene al Vescovo col Capitolo per le Cattedrali, al Capitolo collegiale per la Collegiata, al rettore per le altre. Anche le oblazioni per la parrocchia o missione o chiesa sono amministrate dal parroco o dal missionario, se la parrocchia o la

missione non hanno una propria amministrazione, o vi sia speciale diritto o consuetudine. Ognuno dei sopraddetti amministratori di chiesa secolare, anche se religioso, amministrerà le oblazioni e darà conto all'Ordinario.

1183-1184. Se sono parecchi ad amministrare, costoro col Preside amministratore formano il Consiglio della Fabbrica, i cui componenti sono scelti e rimossi dall'Ordinario, per gravi cause, salvo costituzioni contrarie. Il Consiglio avrà cura dei beni; ma non si ingerirà nello spirituale e specialmente nel culto, nell'uso delle campane, nella direzione della chiesa e del cimitero, nelle collette, denunce e decoro della chiesa, per gli altari, mensa eucaristica, pulpito, organo, cantoria, sedili, coro, cassetta ed altro; ammissione, o rifiuto degli utensili per il culto, la chiesa e la sacrestia; per i libri parrocchiali ed Archivio della parrocchia.

1185. Salve le convenzioni, le consuetudini e l'autorità dell'Ordinario, tutti gli addetti alla chiesa sono nominati dal rettore, sottoposti a lui e da lui licenziati.

1186-1187. Salve consuetudini, convenzioni e obblighi di legge civile, le riparazioni gravano per la Cattedrale sui beni della Fabbrica, salvo il culto e l'amministrazione ordinaria; sul Vescovo e i Canonici in proporzione ai proventi; sui diocesani, i quali saranno piuttosto invitati che forzati. Per la parrocchiale sui beni della

Fabbrica, sul patrono, sui partecipanti dei beni e redditi, sui parrocchiani opportunamente invitati. Ciò in proporzione si farà anche per le altre chiese. Se le riparazioni sono impossibili, l'Ordinario del luogo può ridurre la chiesa ad uso profano ma non sordido, trasferendo gli oneri, i redditi e i titoli della parrocchia a un'altra chiesa.

TITOLO X

Oratori.

1188. u oratorio è un luogo destinato al culto pubblico, ma non direttamente per tutti i fedeli, ed è oratorio pubblico, se è eretto per un collegio o anche per privati, ma con permesso di frequenza al pubblico; semipubblico, se per una comunità o ceto determinato; privato o domestico, se in case private per famiglia o persona privata.

1189-1190. Gli oratori dei Cardinali e di tutti i Vescovi sono equiparati ai semipubblici. Le edicole di famiglia o di persone nei cimiteri sono oratori privati.

1191. I pubblici si reggono come le chiese; perciò in quelli benedetti o consacrati regolarmente si funziona come nelle chiese, salve le contrarie rubriche.

1192-1193. I semipubblici si erigono con licenza dell'Ordinario, che non la concederà senza averlo visitato per se o per un delegato ecclesiastico e trovato in regola.

Eretto, non si cambierà in uso profano senza sua autorità. Nei collegi, fortezze, presidi, carceri, ecc., se occorre, a giudizio dell'Ordinario oltre il principale possono erigersi oratori minori. Nei semipubblici possono farsi funzioni, tolte quelle eccettuate dall'Ordinario e dalle rubriche.

1194. Nelle edicole dei cimiteri l'Ordinario può permettere abitualmente la celebrazione anche di più Messe; negli altri oratori privati per la circostanza o in casi straordinari.

1195. Nei privati, per indulto apostolico, si può celebrare solo una Messa, privata, e questa non nei giorni più solenni. L'Ordinario può permetterlo per la circostanza in casi imprevisi nell'indulto, nei giorni più solenni.

1196. L'oratorio privato non si consacra nè si benedice come le chiese. Sia i privati che i semipubblici, pur non benedetti, saranno riservati al solo culto.

TITOLO XI

Altari.

1197. Liturgicamente si chiama altare immobile o fisso la mensa superiore consacrata unita agli stipiti; mobile o portatile la piccola pietra consacrata che si dice ara portatile o pietra sacra. Nella chiesa consacrata un altare almeno sarà immobile, specie il maggiore; nella

benedetta tutti gli altari possono essere mobili.

1198. La mensa dell'immobile e la pietra sacra saranno di unica pietra naturale, integra e non friabile; nell'immobile la mensa coprirà tutto l'altare aderendo allo stipite. Questo o almeno le colonnette di sostegno saranno di pietra. La pietra sacra deve almeno contenere comodamente l'ostia e la maggior parte del calice. Negli immobili e nella pietra sacra vi sarà sempre il sepolcro con delle reliquie di Santi chiuso in pietra.

1199. Per celebrare, l'immobile sarà consacrato tutto; per il mobile, la pietra sacra; i portatili sono consacrati dai Vescovi; per l'immobile vedi il can. 1155. La consacrazione è meglio farla in giorno festivo.

1200. L'immobile separato dallo stipite perde la consacrazione, che può rifarsi da un sacerdote delegato. Ogni altare o pietra sacra perde la consacrazione per frattura enorme nella materia o nel luogo dell'unzione, rimuovendo ne le reliquie o scoperchiandole, eccetto che sia fatto apposta dal Vescovo o da un delegato per fermarlo, ripararlo o visitarlo. Non si perde per frattura lieve del coperchio, riparabile da ogni sacerdote. La perdita consacrazione della chiesa non importa quella degli altari o viceversa.

1201. Ogni altare o almeno l'immobile avrà un proprio titolo che per il maggiore; sarà quello

della chiesa. Con licenza dell'Ordinario si può solo cambiare il titolo dell'altare mobile. Gli altari non si dedicano; ai Beati senza indulto apostolico, anche dove ne è concesso l'ufficio e la Messa.

1202. Qualunque l'altare, escluso ogni uso profano, deve solo servire al culto e specialmente per la Messa. Sotto l'altare non si ripongono cadaveri, nè vicino, ma solamente a distanza di un metro; altrimenti non vi si celebrerà, se prima non sia rimosso il cadavere.

TITOLO XII

Sepoltura ecclesiastica.

1203-1204. I cadaveri dei fedeli devono seppellirsi, riprovata la cremazione, la quale non può farsi anche se imposta per contratto, testamento o altro. Per sepoltura ecclesiastica s'intende il trasporto del cadavere alla chiesa, i funerali e il legittimo seppellimento.

CAPITOLO I

CIMITERI.

1205-1207. È obbligatorio seppellire i cadaveri nel cimitero, liturgicamente benedetto dagli indicati nei can. 1155-1156. Nelle chiese si seppelliscono i corpi dei Vescovi residenziali, Abati, Prelati nullius, come pure i Papi, le persone Reali, i Cardinali. La chiesa ha diritto a cimiteri propri. Se questo diritto viene violato, senza

rimedio, gli Ordinari procureranno benedire il cimitero civile dove la maggioranza è di cattolici o per lo meno questi avranno una parte loro riservata da benedirsi. Se neppure ciò è possibile, si benediranno i singoli tumuli. Si applicherà ai cimiteri quanto è prescritto sull'interdetto, la violazione e riconciliazione della chiesa.

1208-1209. Le singole parrocchie avranno un proprio cimitero se l'Ordinario non ne stabilisce uno per più parrocchie. Anche gli esenti possono avere un cimitero proprio. Si può permettere fuori un sepolcro speciale e benedetto alle persone morali o famiglie private. Nei cimiteri parrocchiali o di persone morali, coi dovuti permessi, si possono avere dei privati sepolcri propri, che è permesso alienare col consenso dell'Ordinario o Superiori. Dove si può, è bene ci siano sepolcri propri per gli ecclesiastici e anche distinti per sacerdoti e ministri inferiori e per gli infanti.

1210-1211. Il cimitero sia chiuso e ben custodito, e si curerà che le iscrizioni, gli elogi, gli ornati siano seri e religiosi.

1212. Possibilmente vi sarà un luogo separato per quelli, a cui non è concessa la sepoltura ecclesiastica.

1213-1214. Il corpo non si seppellirà prima dell'accertata morte. Non si esumerà un cadavere senza licenza dell'Ordinario, da concedersi solo se il cadavere è individuabile.

CAPITOLO II

TRASPORTO DEI CADAVERI,
FUNERALI, DEPOSIZIONI.

1215-1217. I cadaveri anzitutto si dovranno possibilmente portare per le esequie alla chiesa parrocchia le del defunto, contro qualunque consuetudine se questo non dispose altrimenti. Se egli ha avute più parrocchie, si porta in quella dove è morto e nel dubbio del diritto di altra chiesa prevale quello della parrocchia propria.

1218. Il morto fuori la propria parrocchia si trasporta alla parrocchia più vicina, se lo si può comodamente a piedi; se no, si porterà nella chiesa della parrocchia ove è morto. I dubbi I sul detto incomodo e le controversie li S dirime l'Ordinario, e se le diocesi sono diverse, l'Ordinario del luogo della morte. Sebbene fosse incomodo questo trasporto, la famiglia e gli interessati possono farlo, caricandosi le spese.

1219. Per i Cardinali morti in Roma designa il Papa la chiesa per le esequie; f fuori Roma, nella chiesa più insigne, se non ne scelse un'altra il defunto. Un . Vescovo residenziale anche Cardinale, Abate, Prelato nullius, I si porterà alla chiesa propria; se ciò è incomodo, in un'altra più insigne, salva scelta di un'altra.

1220. Pei beneficiati . residenziali si fa nella chiesa del beneficio, salva scelta.

1221. I religiosi e novizi saranno portati dai Superiori alla chiesa od oratorio della casa o della Religione, salva scelta del novizio. Se muoiono lontano, si va alla chiesa vicina, salva scelta del novizio e il diritto del Superiore secondo il canone 1218. Quanto disponesi per i novizi vale per gli inservienti e stabilmente dimoranti in casa; se muoiono fuori, si osserverà il diritto comune.

1222. Per gli ospiti, educandi, infermi, morti in case anche di regolari, come pure per i defunti in ospedali, salvo diritto particolare o privilegio, si segue il diritto comune. Per i defunti in seminario, vale il canone 1368.

1223-1229. Tutti, salvo espresso divieto, anche la moglie e i figli puberi possono scegliere la chiesa e la sepoltura. Non è concessa la scelta agli impuberi, per i quali spetta ai genitori o ai tutori, e a tutti i religiosi, purché non Vescovi. La scelta cadrà su una chiesa parrocchiale, o di regolari, ma non in quella delle monache se non si tratti di donne legittimamente dimoranti nella clausura o di patronato se si tratta del patrono o di altra che abbia diritto di esequie. La scelta si fa direttamente o per mandato, che possono provarsi ed eseguirsi anche dopo la morte. Religiosi ed ecclesiastici sotto pena di nullità non spingeranno in nessun modo a scegliere la loro chiesa o cimitero o a farvi

cambiamenti. Se il cimitero scelto è diverso dal parrocchiale, non s'impedirà la sepoltura, purché nulla osti da parte dei sovrintendenti. Per il cimitero dei religiosi vi sarà il regolare permesso del Superiore. Se alcuno ha un sepolcro di antenati, ivi deve seppellirsi, se non ha scelto altrove. La moglie segue l'ultimo marito. Se i sepolcri sono vari, sceglie la famiglia.

1230. Il parroco ha diritto e dovere di rilevare il cadavere, accompagnarlo e fare il funerale. Se si muore altrove e vi è facilità, il proprio parroco, avvertendone l'altro, compie il suo ufficio. Se la chiesa è esente, il parroco accompagna fino a questa e poi prosegue il rettore; se non è esente, tutto appartiene al parroco del defunto. Religiose e novizie saranno trasportate al limite della clausura, rilevandole per le esequie, se sono esenti, il Cappellano, se non esenti o morte altrove, il parroco. Per i Cardinali o un Vescovo morto fuori Roma, nella città episcopale si osserverà il can. 397. Se il cadavere si manda dove il defunto non aveva la parrocchia, nè aveva scelta la chiesa, le esequie appartengono alla Cattedrale, e se questa manca, alla chiesa della parrocchia ove è il cimitero, salve le consuetudini o statuti diocesani.

1231-1232. Dopo le esequie il cadavere si seppellisce nel cimitero secondo la liturgia. Chi fa le esequie può e deve accompagnare al sepolcro, transitando anche per altra parrocchia o diocesi, e se per

necessità si deve portare fuori città, il parroco o il rettore non pretenderà di accompagnarlo.

1233. Il parroco non può escludere chierici, religiosi, sodalizi chiamati all'accompagnamento, sebbene sia da preferirsi il clero della chiesa. Non si ammetteranno però società ed insegne ostili alla religione, e il parroco dirigerà, curando la precedenza. I chierici non porteranno il cadavere dei laici.

1234-1235. Gli Ordinari determineranno col consiglio del Capitolo e se lo credono; dei Vicari e parroci, anche per religiosi esenti, la lista delle tasse ed elemosine in modo da evitare contese e scandali. Se vi fossero varie classi, si ha diritto alla scelta. E severamente proibito chiedere di più, e per i poveri si deve fare tutto gratuitamente.

1236-1237. Se il funerale si fa altrove, si deve al proprio parroco la porzione parrocchiale, purché non sia stato incomodo portare il cadavere in parrocchia; e se erano più parrocchie, si divide fra tutti i parroci propri la porzione parrocchiale, la quale si deduce dai soli emolumenti stabiliti per il funerale e per il seppellimento secondo le tasse diocesane. L'obbligo della porzione perdura anche se i solenni funerali si ritardano di un mese. La quantità è fissata dalle tasse diocesane e se la parrocchia e la chiesa sono di diverse diocesi, si cita alla tassa della chiesa funerante.

1238. Fatta la sepoltura del defunto, se ne registrerà nome, età, parenti, tempo, ministri e sacramenti amministrati.

CAPITOLO III

CONCESSIONE E DINIEGO DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA.

1239-1242. Non si ammetterà alla sepoltura ecclesiastica chi non è battezzato. I catecumeni sono ammessi, se ancora non battezzati senza loro colpa; e i battezzati, purché non ne siano privati. Ne sono privati, se non pentiti, i notori apostati, eretici, scismatici, massoni o altri settari, scomunicati e interdetti con sentenza; suicidi, morti per duello, chiunque avesse ordinata la cremazione, anche non eseguita, altri peccatori pubblici. Nel dubbio si sentirà l'Ordinario e perdurando il dubbio si può permettere la sepoltura, rimosso lo scandalo. Per i privati della sepoltura non devono farsi funerali, anniversari, funzioni. Anzi, se si può senza grave incomodo, si esumerà il cadavere seppellito dello scomunicato vitando per deporlo in luogo profano.

SEZIONE II

TEMPI SACRI.

1243-1246. Tempi sacri sono i giorni festivi e quelli di astinenza e digiuno che vengono stabiliti, mutati, aboliti dalla Suprema

Autorità per tutta la Chiesa e per i singoli casi anche dagli Ordinari locali. Questi ed i parroci possono nei casi singoli dispensare persone e famiglie. Così gli Ordinari in pubbliche occasioni possono dispensare dal digiuno e dall'astinenza. Per le Religioni clericali esenti il Superiore può nei riguardi delle persone di cui nel can. 514 quanto il parroco. Il computo del tempo corre da una mezzanotte all'altra.

TITOLO XIII

Giorni festivi.

1247-1249. Sono universalmente festivi di precetto i giorni di domenica, Natività, Circoncisione, Epifania, Ascensione, Corpus Domini, Immacolata, Assunzione, S. Giuseppe, SS. Pietro e Paolo, Tutti i Santi. Senza precetto è la festa dei Patroni e gli Ordinari possono trasferirne la solennità alla prossima domenica. Se qualche festa è abolita o trasferita, nulla si muterà senza la S. Sede. Nelle feste di precetto si deve ascoltare la Santa Messa, astenersi dal lavoro e dal mercato, salve legittime consuetudini; ma il precetto si soddisfa in qualunque rito e dovunque, eccetto in oratori privati mancanti di privilegio.

TITOLO XIV

Astinenza e digiuno.

1250. L'astinenza vieta l'uso delle carni e derivati, non però di uova, latticini e condimenti grassi.

1251. Il digiuno prescrive che si mangi una sola volta al giorno, oltre qualche cosa mattina e sera, e non è proibita la miscela di carne e pesce o il cambio della cena col pranzo.

1252. L'astinenza è prescritta nei venerdì e col digiuno nel mercoledì delle Ceneri, venerdì, sabato di Quaresima, Quattro Tempora, vigilia di Pentecoste, Assunzione, Tutti i Santi e Natale. Vi è l'obbligo del digiuno in tutti gli altri giorni di

Quaresima. Nelle domeniche e feste di precetto cessa il digiuno e l'astinenza, non però per le feste in Quaresima. La vigilia non si anticipa e cessa il sabato santo a mezzogiorno.

1253. I canoni suddetti non aboliscono privilegi particolari, nè voti personali, nè Costituzioni o Regole.

1254. Tutti sono tenuti all'astinenza dopo i sette anni; e al digiuno dai ventuno completi ai sessanta incominciati.

PARTE III

CULTO DIVINO.

1255 - 1256. Alla SS. Trinità, a Gesù anche in Sacramento si deve culto di latria; a Maria Vergine d'iperdulia; ai Santi di dulia. Alle reliquie e immagini si presta il culto relativo alle persone rappresentate. Il culto è pubblico, se è prestato ufficialmente; altrimenti è privato.

1257. L'ordinamento della liturgia e l'approvazione dei libri liturgici è esclusiva della S. Sede.

1258. È proibito prendere parte a funzioni acattoliche, ma dal Vescovo può tollerarsi la presenza passiva per uffici civili, funerali, nozze solenni degli acattolici, evitando lo scandalo e il pericolo di perversione.

1259. Non si permetteranno esercizi di pietà se non rivisti e approvati dagli Ordinari, i quali nei casi difficili si rivolgeranno alla S. Sede, nè approveranno nuove litanie pubbliche.

1260. I ministri per il culto dipendono solo dai Superiori ecclesiastici.

1261. Gli Ordinari vigileranno per la purezza del culto e della tradizione, senza superstizione o interesse e le loro leggi al riguardo obbligano tutti i religiosi e possono visitarne chiese ed oratori pubblici.

1262. E desiderabile che le donne siano in chiesa separate dagli uomini, i quali staranno a capo scoperto, le donne modestamente

vestite col capo coperto, specie nella Comunione.

1263. I Magistrati possono avere un posto distinto, non così altri senza permesso dell'Ordinario che non lo concederà con incomodo dei fedeli, potendo sempre revocarlo.

1264. La musica sarà seria secondo le leggi liturgiche. Se l'Ordinario permette che cantino le donne, sia provveduto che queste non si vedano.

TITOLO XV

Custodia e culto dell'Eucaristia.

1265. L'Eucaristia, quando c'è chi ne prenda cura e con la Messa almeno settimanale, si deve custodire nella chiesa Cattedrale, Abbaziale, Prelazia, Vicariato, Prefettura Apostolica, parrocchiale e quasi-parrocchiale e di religiosi esenti. Con licenza dell'Ordinario si potrà tenere nella Collegiata, oratorio di Casa pia o religiosa o collegio. Per le altre chiese od oratori occorre l'indulto apostolico e l'Ordinario può concederla transitoriamente alle chiese e pubblici oratori. Nessuno terrà presso di sé l'Eucaristia o in viaggio.

1266-1268. La chiesa dove si conserva il Santissimo sia ogni giorno aperta almeno alcune ore per i fedeli. Revocato ogni privilegio, si conserverà 1. Eucaristia in chiesa o nell'oratorio principale, ma non nel coro delle

Monache o entro il recinto del loro monastero. Si terrà abitualmente in un solo altare, in luogo eccellente e nobile, possibilmente nell'altare maggiore, e se questo ha il coro, in altro ornato con pietà e devozione.

1269. Il tabernacolo sarà fisso, in centro all'altare, chiuso, ornato, senza pericolo di profanazione. Per gravi ragioni si possono tenere di notte le sacre specie altrove sopra un corporale; la chiave del tabernacolo la custodirà il rettore.

1270-1272. Le particole a sufficienza si terranno in una pisside ben fatta, coperta di velo bianco di seta; facendovi ardere vicino sempre una lampada con olio d'oliva o cera d'api, e se non si può, con oli vegetali. Le ostie saranno recenti, spesso rinnovate secondo le prescrizioni dell'Ordinario.

1273. Si promuoveranno la frequenza alla Messa, le visite in giorni festivi e anche le quotidiane al Santissimo.

1274. L'esposizione privata con la pisside si fa per qualunque giusta causa; la pubblica con l'Ostensorio, nel Corpus Domini e nell'ottava, nei Vespri e Messe solenni. In altri tempi si richiede una grave causa e il consenso dell'Ordinario, anche per gli esenti. Ministri dell'Esposizione sono il sacerdote e il diacono; per la benedizione solo il sacerdote; il diacono la potrà dare quando porta il Viatico.

1275. Le Quarantore si faranno solennemente nelle parrocchie e

nelle chiese a turno nei giorni stabiliti dall'Ordinario e non potendosi, si procurerà tenere esposto il Santissimo in determinati giorni per alcune ore continue.

TITOLO XVI

Culto dei Santi, delle immagini sacre e reliquie.

1276-1278. Ottima e utile cosa è l'invocazione dei Santi, la venerazione delle loro reliquie ed immagini, ma specialmente la devozione verso Maria Santissima. Questo culto che è di dulia si presta solo ai Santi dichiarati dalla Chiesa; ai Beati solo dove è concesso dal Pontefice. I Patroni per le Diocesi, province, religioni, ecc., è bene si scelgano con la conferma apostolica fra i Santi e non fra i Beati, eccetto speciale indulto.

1279. Nessuno esporrà insolite immagini, che non siano approvate dall'Ordinario; questi darà l'approvazione secondo gli usi ammessi dalla Chiesa, evitato ogni pericolo per il dogma, la decenza, la pietà, l'onestà. La benedizione solenne delle pubbliche immagini appartiene all'Ordinario, che può delegarla a un sacerdote.

1280. Immagini preziose o antiche o celebri per culto non si ritoccheranno senza permesso scritto dell'Ordinario, che prima sentirà i periti.

1281-1282. Le reliquie insigni o le immagini preziose o molto venerate

dal popolo non si alieneranno o si porteranno altrove senza permesso della S. Sede. Si considerano insigni il corpo, il capo, le braccia, l'antibraccio, il cuore, la lingua, la gamba, la mano, la parte in cui si fu colpito nel martirio, se integra e non piccola. Le reliquie insigni non si tengono in case o oratori privati senza espressa licenza dell'Ordinario, ma solo le non insigni e tenute onoratamente.

1283 - 1289. Con culto pubblico si onoreranno quelle reliquie la cui genuinità consta per documento di un Cardinale, dell'Ordinario locale o un ecclesiastico autorizzato a ciò per indulto apostolico. Il Vicario Generale lo può fare solo per mandato speciale. Gli Ordinari elimineranno le reliquie non autentiche e giudicheranno se esporle quando siansi perduti i documenti per turbamenti pubblici o altro, lasciando le antiche, se non consta siano false; e infine non permetteranno le pubbliche e pericolose discussioni sull'autenticità. Le reliquie si terranno in teche chiuse e sigillate. La S. Croce sarà sola e in teca propria. Per quelle dei Beati non si celebreranno processioni, Messe o uffici senza indulto apostolico. Le reliquie della Croce che portano i Vescovi, alla morte di questi passano alla Cattedrale per trasmettersi al nuovo Vescovo; e se le Diocesi furono diverse, all'ultima; e se morirono fuori, all'ultima dall'uscita. Si eviterà la vendita delle reliquie e perciò i Superiori ecclesiastici cureranno che non siano alienate nella massa

specialmente delle eredità, evitandone la profanazione, la noncuranza, la perdita.

TITOLO XVII

Processioni sacre.

1390. Si dicono processioni le pubbliche preghiere fatte dal popolo, guidate dal clero da un luogo sacro ad un altro, per eccitare la pietà, ringraziare il Signore e chiedere il suo aiuto. Ordinarie sono quelle a date feste; straordinarie quelle che si fanno per pubbliche cause.

1291. Se non ci sono impedimenti, a giudizio del Vescovo, nel Corpus Domini è meglio fare un'unica processione solenne con clero, religiosi, confraternite e popolo, eccetto gli stretti claustrali e quelli distanti più di tre chilometri. Le altre chiese o parrocchie la faranno, se possono, nell'ottava; e se sono molte, secondo l'ordine stabilito dal Vescovo.

1292. L'Ordinario può per pubbliche cause indire processioni, udito il Capitolo, e ad esse innerveranno tutti.

1293. I religiosi esenti, per le processioni fuori chiesa o chiostro hanno bisogno del permesso dell'Ordinario.

1294. Il parroco o altri non possono senza il permesso vescovile promuovere nuove processioni o

abolirle o trasferirle, e tutti i chierici addetti sono obbligati all'intervento a quelle proprie della loro chiesa.

1295. L'Ordinario curerà la modestia e la riverenza, estirpando gli abusi nelle processioni.

TITOLO XVIII

Suppellettili sacre.

1296-1297. Le suppellettili sacre, specialmente quelle benedette o consacrate per il culto, si conserveranno in sacrestia o altro luogo sicuro nè si adibiranno a usi profani. Vi sarà un inventario ben custodito e si adoprerà materia e forma secondo la liturgia, la tradizione e l'arte sacra. Chi deve mantenere la chiesa provvederà anche le suppellettili.

1298. Quella di qualunque specie appartenente a un Cardinale domiciliato in Roma, anche sububicario o Abate nullius, tolti anelli e croci con reliquie, va alla Cappella Pontificia, se egli non L'abbia già data o legata a una chiesa, oratorio, luogo pio, o ad un ecclesiastico o religioso. Il Cardinale preferirà usare questa facoltà a favore della chiesa che ha in titolo, amministrazione o commenda.

1299. La suppellettile sacra di un Vescovo residenziale anche Cardinale va alla Cattedrale, eccettuati anelli, croci con reliquie e ciò che fu acquistato con proprio denaro. Se governò varie Diocesi, va

a quella Cattedrale con i cui redditi da documenti del Vescovo consta fosse stata acquistata; se i redditi sono in massa, si fa un'equa divisione; se sono divisi, a tenore dei frutti goduti dal Vescovo. Questi è tenuto a farne un inventario con la provenienza; altrimenti si presume tutto acquistato con i redditi della chiesa.

1300. Ciò si applica anche a un beneficiato di qualunque chiesa.

1301. Un Cardinale, un Vescovo residenziale, un beneficiato procureranno che ciò sia fatto con testamento o con altro atto civile valido per non frustrare le canoniche presenzioni. Nomineranno però a tempo un fiduciario, che prenderà in consegna e rimetterà a chi di dovere vesti, libri e documenti.

1302. I rettori cureranno la conservazione e il decoro delle sacre suppellettili loro affidate.

1303. La Cattedrale provvederà il Vescovo di tutte le suppellettili sacre per la Messa e le funzioni in Cattedrale e in altre chiese. Se la chiesa è povera, si chiederà almeno per quanto serve alla Messa un'elemosina dal Clero, che ivi celebra in proprio comodo, da stabilirsi dal Vescovo esclusivamente nel Sino do, se si può, o fuori, udito il Capitolo, nè si potrà pretendere di più.

1304. Possono benedire la suppellettile prima di usarla i Cardinali e i Vescovi dovunque, gli

Ordinari nel loro territorio, il parroco o il rettore nella loro chiesa, un delegato dell'Ordinario, i Superiori religiosi o un loro delegato per le loro dipendenze.

1305. Le suppellettili perdono la benedizione o la consacrazione se vien distrutta la forma rendendola inadatta, se furono indecorosamente adibite o vendute in pubblico. Il calice e la patena, rinnovando la doratura, non perdono la consacrazione.

1306. Si procurerà che calici, patene, purificatoi, palle e corporali siano toccati solo da chierici, se furono adibiti per la Messa, e questi ultimi tre prima del bucato siano lavati da ecclesiastici, versandone l'acqua nel sacrario o nel fuoco.

TITOLO XIX

Voto e giuramento.

CAPITOLO I

VOTO.

1307-1308. Il voto cioè la libera promessa a Dio di un bene possibile e migliore deve adempirsi per virtù di religione. Chi ha l'uso della ragione è per se capace di voto; ma questo è nullo, se fu emesso dietro grave e ingiusto timore. Si dice pubblico, se accettato dal Superiore, altrimenti è privato; solenne, se tale è dichiarato dalla Chiesa, se no è semplice: personale, se si promette

un'azione: reale, se una cosa: misto se tutte e due.

1309. Sono solamente riservati alla S. Sede i voti privati di perfetta e perpetua castità o ingresso in un Ordine, emessi in modo assoluto dopo compiuti i 18 anni.

1310-1311. Il voto per se non obbliga che il vovente; ma se è reale, l'obbligo passa all'erede, e se è misto, per la parte reale. Cessa finito il tempo o per mutamento sostanziale, per difetto di condizione essenziale, per irritazione, dispensa o commutazione.

1312-1313. Chi ha potestà dominativa può annullare validamente un voto del suddito, e con giusta causa anche lecitamente. Chi ha potere solo sulla materia, può sospenderlo in caso di danno. Possono dispensarlo per i propri ma senza danno e se non è riservato, l'Ordinario, il Superiore religioso clericale esente e chi ha facoltà apostolica.

1314. L' opera promessa si può mutare in una migliore o uguale dal vovente, in altra inferiore dal Superiore che può dispensare.

1315. I voti fatti prima della professione, rimangono sospesi durante la medesima.

GIURAMENTO.

1316-1317. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome divino come teste della verità, non deve emettersi che con verità, discrezione e giustizia; e non si fa mai validamente per mezzo di altri. Chi libera mente giura è tenuto a mantenere, e sebbene valga quanto fu estorto per timore o violenza, può però sciogliersi dal Superiore. Quando col giuramento si rinunzia ad un privato favore concesso dalla legge, vi si è tenuti, purché non siavi danno dell'anima.

1318-1320. Il giuramento promissorio segue la natura dell'atto, a cui è aggiunto; se questo è contro il bene di altri o pubblico o dell'anima, è nullo. L'obbligo cessa con la rinunzia dell'interessato, se l'oggetto muta sostanzialmente o lo si renda indifferente, da impedire un bene maggiore, se vien meno la causa finale; per annullamento, dispensa, commutazione. Chi ha facoltà sul voto l'ha anche sul giuramento promissorio; se però la dispensa pregiudica altri che si ricusano a rimmetterlo, solo la S. Sede potrà dispensarlo per necessità o utilità della Chiesa.

1321. Il giuramento è da interpretarsi strettamente secondo il diritto e l'intenzione di chi ha giurato, o se c'è dolo, secondo l'intenzione di colui per cui si giura.

PARTE IV

MAGISTERO ECCLESIASTICO.

1322-1323. Gesù Cristo affidò alla Chiesa il deposito della fede, affinché assistita dallo Spirito Santo lo custodisca santamente ed esponga fedelmente la dottrina rivelata. La Chiesa ha diritto e dovere di insegnare con indipendenza l'Evangelica dottrina e tutti devono seguirla. Per fede divina e cattolica si crede a quanto contiene la Scrittura e la Tradizione proposta dalla Chiesa con definizione solenne o con il magistero ordinario e universale. Questo solenne giudizio è proprio del Concilio Ecumenico e del Papa che parla dalla Cattedra, e dogmatico è solamente ciò che come tale è stato dichiarato.

1324. Non basta evitare l'eresia, ma bisogna fuggire gli errori che vi accedono ed osservare le disposizioni, con le quali la S. Sede proscrive e proibisce le cattive opinioni.

1325. I fedeli professeranno apertamente la fede quando il tacere è scandaloso. Un battezzato che dubita o nega con pertinacia una verità di fede, è eretico; se abbandona la fede, è apostata; se non ubbidisce al Papa o ricusa di comunicare con i membri soggetti alla Chiesa, è scismatico. Sono da evitarsi le dispute e conferenze specialmente pubbliche con gli acattolici senza permesso della S. Sede o unghendo, dell'Ordinario.

1326. I Vescovi anche insieme riuniti non godono dell'infallibilità, ma sono dottori e maestri dei fedeli sotto l'autorità del Romano Pontefice.

TITOLO XX

Predicazione.

1327-1328. Predicare la fede è principale compito del Pontefice per la Chiesa universale, dei Vescovi per le Diocesi, e questi devono per se stessi predicare il Vangelo non solo con P aiuto del parroci, ma anche di altri idonei. Nessuno però predicherà, se non sia debitamente autorizzato o per ragione di ufficio.

CAPITOLO I

CATECHISMO.

1329-1334. I Pastori di anime hanno l'obbligo gravissimo dell'istruzione catechetica al popolo. Il parroco deve con istruzioni periodiche preparare i fanciulli alla confessione, alla Cresima e specialmente in Quaresima, alle prime Comunioni. Continuerà dopo le prime Comunioni lo svolgimento del Catechismo che spiegherà anche agli adulti nelle domeniche e feste. Il parroco in questo compito sarà con sermoni aiutato dai chierici e

anche dai laici ascritti a sodalizi della Dottrina Cristiana o simili, eretti nella parrocchia. Anzi i sacerdoti e i chierici possono essere a ciò obbligati anche con pene. Tutti i Superiori religiosi a giudizio dell'Ordinario coopereranno per se o per i loro soggetti specialmente nelle proprie chiese alla istruzione catechistica senza disturbo della disciplina regolare.

1335. Non solo i genitori o chi ne fa 3e veci, ma anche i padroni e i padrini ne hanno P obbligo per i congiunti o loro affidati.

1336. Le trattazioni sono prestabilite dall' Ordinario anche per gli esenti, quando non insegnano ai sudditi.

CAPITOLO II

SACRE CONCIONI.

1337-1338 Solo L'Ordinario concede la facoltà di predicare ai chierici ed ai religiosi non esenti. Se la predica è per gli esenti e i dipendenti autorizza il Superiore clericale esente i suoi religiosi, e lo può permettere ad altri, purché approvati. Per altri e per le monache dà la facoltà l'Ordinario, ma al predicatore per monache esenti occorre anche il consenso del Superiore. Per le religioni laicali il predicatore ha bisogno del permesso del Superiore regolare.

1339-1340. Gli Ordinari non negheranno nè revocheranno senza grave ragione il permesso ai

presentati, specie ad un'intera Comunità. I religiosi devono inoltre avere il permesso del Superiore. L'Ordinario e il Superiore in coscienza lo permetteranno agli idonei, sperimentandoli anche per esame, e potendo revocare la licenza; e contro la revoca non c'è ricorso in sospensivo.

1341. Gli extra-diocesani non si inviteranno senza consenso dell'Ordinario il quale se non li conosce, non darà la licenza senza il consenso e gli attestati dei Vescovi propri; questi sono obbligati a darli secondo verità. Questa licenza la chiederà il parroco o il rettore o la prima Dignità Capitolare o il Direttore della Confraternita; e quando c'è cumulo di uffici, il funzionante.

1342-1343. Possono predicare solo preti e diaconi; gli altri chierici in casi speciali col permesso del Vescovo, mai però i laici sebbene religiosi. Gli Ordinari possono predicare in qualunque luogo anche esente nel loro territorio; anzi, eccettuate le grandi città, possono impedire che si predichi durante la loro predica o mentre altri predica in loro presenza.

1344-1346. Nelle domeniche e feste il parroco è obbligato all'omelia nella Messa più frequentata e abitualmente lo farà per se, ma l'Ordinario può dispensarlo per speciali circostanze. Nelle feste di precetto è desiderabile si spieghi il Vangelo o qualche parte della Dottrina cristiana nella Messa e a ciò il Vescovo può obbligare gli

esenti per le proprie chiese. In Quaresima le prediche saranno più frequenti, specialmente nelle Cattedrali e nelle parrocchie con intervento dei Canonici, se si predica nella loro Chiesa dopo il Coro, e il Vescovo può obbligarli anche con sanzioni.

1347. Devesi preferire nelle prediche quanto è da credersi e operare per la salvezza, tralasciando gli argomenti strani o profani, ma manifestando lo spirito e la virtù col predicare Cristo Crocefisso. Se il predicatore produce dello scandalo, il Vescovo procederà contro di lui.

1348. Si esorteranno i fedeli alla frequenza alle prediche.

CAPITOLO III

SACRE MISSIONI.

1349-1350. Gli Ordinari cureranno che almeno ogni decennio i parroci tengano delle missioni straordinarie, seguendo le istruzioni. Essi avranno cura anche degli acattolici; in altri luoghi provvede la S. Sede.

1351. Nessuno sarà mai costretto ad abbracciare la fede.

TITOLO XXI

Seminari.

1352. La Chiesa ha il diritto esclusivo di preparare i suoi ministri.

1353-1354. SÌ devono formare a pietà i piccoli aspiranti alla vocazione ecclesiastica e a questo fine ogni Vescovo procurerà di avere un seminario proprio o due nelle grandi Diocesi, uno piccolo per le Lettere e uno maggiore per la Filosofia e la Teologia; e quando non si può si manderanno gli alunni in un altro seminario, a meno che la S. Sede non ne abbia stabilito uno interdiocesano o regionale,

1355-1356. Per il seminario, occorrendo, il Vescovo può ordinare ai parroci e rettori anche esenti la colletta nelle chiese in dati giorni, imporre una tassa nella Diocesi, attribuire al seminario dei benefici semplici. Al contributo non oltre il 5% del reddito e considerate le possibilità del seminario sono tenuti la Mensa, i benefici, le parrocchie o quasi-parrocchie, ospizi, sodalizi, fabbricerie, case religiose che non abbiano simili obblighi. Il reddito per la tassazione deve computarsi dopo soddisfatti gli oneri, escludendo le distribuzioni quotidiane, o la terza parte per il beneficio che è fatto di sole distribuzioni, e le parrocchie che vivono solo di offerte dei fedeli,

1357. P Vescovo provvederà per il buon governo del seminario e vi farà osservare le prescrizioni pontificie; lo visiterà, curerà la formazione degli alunni e la loro intima conoscenza specie in occasione delle ordinazioni, Ogni seminario avrà statuti approvati dal Vescovo; la S. Sede regola i seminari interdiocesani e regionali.

1358-1360. Ogni seminario avrà un Rettore, dei Professori, un Economo, due Confessori e un Direttore spirituale, come pure due Commissioni di Deputati per la disciplina e per l'amministrazione. Di ciascuna Commissione che sarà sentita negli affari più importanti, faranno parte due sacerdoti scelti dal Vescovo per sei anni e rieleggibili, previo parere capitolare, esclusi il Vicario generale, i suoi familiari, il Rettore, l'Economo e i Confessori ordinari. Alle cariche per il seminario saranno scelti sacerdoti non solo dotti, ma pii, prudenti, esemplari. Tutti saranno sottoposti al Rettore.

1361. Oltre i Confessori ordinari ve ne siano altri a cui si possa ricorrere, e se lontani, siano chiamati all'occorrenza dal Rettore; se coabitano siano facilmente avvicinabili, ma non prenderanno mai parte nè per l'ordinazione degli alunni nè per la loro espulsione.

1362. I redditi di un legato per chierici possono adibirsi per quelli ancora non tonsurati, se non osta la fondazione.

1363. Gli ammessi saranno legittimi e che offrano buona speranza per il ministero. Esibiranno i documenti di legittimità, Battesimo, Cresima, buona vita e costumi. Non si ammetteranno i dimessi da seminari o Religioni, se prima il Vescovo non ne conosca la causa segretamente e secondo verità e che

consti nulla ostare per i loro costumi, indole, ingegno.

1364. Nelle scuole inferiori, anzitutto si spieghi la religione secondo l'età e la capacità; si apprenda la lingua latina e la patria, e il resto a seconda dei chierici e della cultura delle regioni,

1365. La Filosofia con le scienze affini si insegnerà per due anni; per quattro la teologia dogmatica e morale, Scrittura, Storia Ecclesiastica, Diritto Canonico, Liturgia, Eloquenza, Canto, includendo la Teologia pastorale con esercizi sul Catechismo, la Confessione, l'assistenza ai malati e moribondi.

1366. Per maestri si sceglieranno laureati presso Facoltà pontificie e se religiosi che siano riconosciuti idonei dai Superiori, Nelle scienze sacre si seguirà S. Tommaso, e per le principali discipline i maestri saranno distinti.

1367. I Vescovi avranno cura che vi siano le preghiere della mattina e della sera, la Messa e la meditazione, la confessione settimanale e la frequente Comunione; le Messe solenni ed i Vespri specialmente in Cattedrale; gli esercizi spirituali ogni anno, pie conferenze settimanali.

1368-1369. Il Rettore fa da parroco ed egli con i subalterni ufficiali procureranno l'osservanza degli statuti, lo studio e il buono spirito, l'urbanità, l'igiene e la pulizia, ecc. Vigileranno anche

attentamente a che i maestri adempiano i loro obblighi,

1370-1371. Quando degli alunni dovranno star fuori, siano affidati a un sacerdote pio e prudente che li governi, e quelli incorreggibili, sediziosi, incapaci e specialmente gli immorali siano immediatamente dimessi,

TITOLO XXII

Scuole.

1372-1374. L'istruzione dei fedeli riguarderà specialmente la religione e la morale; l'educazione cristiana dei figli è obbligo non solo dei genitori, ma di chi ne fa le veci. In qualunque scuola elementare vi sarà l'istruzione religiosa, e dei sacerdoti idonei instruiranno i giovani nelle altre scuole superiori. I fanciulli non frequenteranno scuole acattoliche, neutre, miste, e solamente il Vescovo potrà tollerarlo con le dovute cautele.

1375 -1378. La Chiesa ha diritto di tenere scuole per ogni disciplina e alla Sede Apostolica è riservato erigere Università o Facoltà cattoliche, approvarne le regole e autorizzare il conferimento dei gradi accademici con effetti canonici. I Dottori potranno portare l'anello e il berretto dottorale fuori le funzioni con diritto di preferenza per certi uffici o benefici.

1379. Se mancano scuole elementari e medie, procurino i Vescovi di fondarle; così faranno

per le superiori; se le Facoltà dello Stato non danno soddisfazione è desiderabile si fondi qualche Università cattolica. I fedeli concorreranno alla creazione e al mantenimento di scuole cattoliche.

1380. E desiderabile che i Vescovi mandino i migliori giovani a una Università cattolica per la Filosofia, Teologia e Diritto Canonico per conseguirvi i gradi.

1381-1383. L'istruzione della gioventù è sotto l'autorità ed ispezione della Chiesa, e gli Ordinari faranno che nulla vi sia nelle scuole contrario alla fede e al buon costume; approveranno libri e maestri e occorrendo proibiranno quelli e rimuoveranno questi; visiteranno le scuole, gli oratori, i ricreatori, ecc., eccetto le interne di religiosi esenti. Il rettore non confesserà gli alunni dimoranti con lui se non per urgente e grave causa e a richiesta.

TITOLO XXIII

Previa censura dei libri e loro proibizione.

1384. La Chiesa ha diritto d'impedire la pubblicazione di libri senza previa sua approvazione o proibirne la lettura ai fedeli, siano anche periodici, giornali e simili.

CAPITOLO I

PREVIA CENSURA DEI LIBRI.

1385-1386. Anche i laici senza previa revisione non pubblicheranno libri scritture o commenti, di scienze sacre, preghiere, religione e costumi; immagini sacre con o senza preghiere. La licenza compete all'Ordinario dell'autore o del luogo della stampa; e se uno la nega, non la concederà un altro, I religiosi la chiederanno ai Superiori. I chierici secolari senza licenza del Vescovo, e i religiosi senza quella del Superiore e dell'Ordinario non faranno pubblicazioni nemmeno in periodici, nè li dirigeranno. Gli stessi laici senza speciale permesso del Vescovo non scriveranno in periodici o giornali avversi alla religione ed ai costumi.

1387. Per quanto riguarda le cause di Santi e Beati, nulla sarà pubblicato senza permesso della Sacra Congregazione dei Riti.

1388. Senza permesso vescovile non si pubblicheranno indulgenze. Per le collezioni di preghiere indulgentiate, elenchi, sommari, ecc., occorre la licenza apostolica.
16 — La Puma, Codice

1389. Per le collezioni dei Decreti delle S. Congregazioni è necessaria la licenza dei moderatori delle medesime, osservate le condizioni da questi imposte.

1390-1391. I libri liturgici, le loro parti, e le litanie saranno concordi alle edizioni autentiche. La Scrittura in volgare deve essere approvata dalla S. Sede, salvo se si

stampa sotto la vigilanza dei Vescovi con commenti ammessi.

1391. Approvato il testo originale, non si intendono approvate le traduzioni o le nuove edizioni, eccettuati gli estratti da periodici.

1393. Ogni Curia avrà speciali Censori che attenderanno alla purità della dottrina secondo le Costituzioni dei Concili e della S. Sede e il condì senso dei dottori, I Censori possono essere dei due cleri, dotti, provati, prudenti. Il Censore scriverà il voto; l'Ordinario potrà permettere la stampa, premesso il nome del Censore, Questo può omettersi e mai si farà conoscere all'autore, se non è favorevole,

1394. La licenza sarà scritta e indicata nella stampa; se si negherà, se ne può esporre la ragione all'autore.

CAPITOLO II

PROIBIZIONE DEI LIBRI.

1395. È diritto e dovere dell'autorità suprema per la Chiesa e dei Concili particolari e dei Vescovi per i loro sudditi proibire per giusta causa dei libri. Contro il divieto si dà ricorso in devolutivo alla S. Sede, Così potrà fare un Abate, un Superiore supremo di religione clericale col suo Consiglio, e nell'urgenza un altro Superiore maggiore, il quale però subito ne riferirà al Superiore supremo,

1396. I libri proibiti dalla S. Sede rimangono tali dappertutto e nelle traduzioni.

1397. I fedeli denunzieranno i libri pericolosi e specialmente i Legati, gli Ordinari, i Rettori di Università, esponendone le ragioni, I nomi dei denunzianti saranno segreti. Si sottoporranno alla Santa Sede i libri più delicati e difficili.

1398. I libri proibiti non si possono stampare, leggere, ritenere, vendere, tradurre, ecc.; ma previa approvazione si possono pubblicare, se corretti.

1399. Sono per se stesse proibite: le edizioni del testo originale e antiche traduzioni scritturali, anche della Chiesa Orientale, fatte in Oriente anche da un acattolico; i libri che difendono eresie, scismi o sono contro i fondamenti della fede e della religione o il buon costume; di acattolici che trattano ex professo di religione; i libri che divulgano apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli, devozioni nuove senza approvazione; quelli che attaccano il domina, diffondono errori condannati; quelli contro la disciplina, la gerarchia, lo stato clericale o religioso; quelli con superstizioni, sortilegi, divinazioni, magie, spiritismo, ecc., o che sono a favore del duello, suicidio, divorzio, massoneria e simili sette; che narrano o insegnano cose lascive; le edizioni liturgiche non conformi alle autentiche, di indulgenze apocrife, proscritte o revocate; di immagini difformi dai decreti e usi della Chiesa.

1400. L'uso dei libri scritturali o loro versioni è permesso agli studiosi di Teologia e Sacra Scrittura, purché fedeli e non impugnanti il domina.

1401-1402. I Cardinali, i Vescovi, gli Ordinari non sono tenuti alla proibizione e gli Ordinari possono permettere la lettura di quei libri nei singoli casi, e se hanno facoltà generali, ne useranno con prudenza e giusta causa.

1403. Chi gode d' indulto apostolico di leggere e ritenere libri proibiti ha bisogno di espressa licenza dell'Ordinario per libri da questo espressamente proibiti, ed è obbligato a una grande cautela, perchè non vadano in mano di altri.

1404. I librai non venderanno, impresteranno o riterranno libri osceni; per gli altri, previa autorizzazione apostolica, saranno cauti per gli acquirenti.

1405. L'autorizzato eviterà il pericolo spirituale proprio, e di simili pericoli gli Ordinari istruiranno i fedeli.

TITOLO XXIV

Professione di fede.

1406-1408. Alla professione di fede sono tenuti: i partecipanti ai Concili con voto, presso il Presidente e questi davanti al Concilio; i promossi al Cardinalato davanti ai Capi d'Ordine e al Camerlengo; i promossi Vescovi,

Abati, Prelati nullius, Vicari e Prefetti Apostolici davanti a un Delegato della S. Sede; il Vicario Capitolare al Capitolo; i Dignitari e i Canonici all'Ordinario e al Capitolo; i Consultori diocesani, il Vicario Generale, i Parroci, i rettori, i professori, i suddiaconi, censori, confessori, predicatori, il rettore di una Università davanti al Vescovo o un Delegato; e presso il Rettore dell'Università gli altri professori e

chi ha conseguito gradi; i Superiori di una Religione clericale davanti al Capitolo o al Superiore che li nominò. Chi lascia un ufficio e ne assume un altro, giurerà nuovamente. Non è permessa la professione di fede per procuratore o presso i laici ed è riprovato ogni uso contrario alle disposizioni concernenti la professione di fede.

PARTE V

BENEFICI ED ALTRI ISTITUTI ECCLESIASTICI

TITOLO XXV

Benefici ecclesiastici.

1409-1410. Il beneficio è un Ente giuridico canonicamente eretto in perpetuo, che da un ufficio sacro e diritto ai frutti. Ne formano la dotazione la proprietà dell'Ente, prestazioni, oblazioni, legittimi diritti di stola, corali distribuzioni esclusa la terza, se la prebenda è tutta in distribuzioni.

1411-1412. I benefici sono: concistoriali, se si danno in Concistoro; secolari o religiosi però quelli che sono fuori le Chiese e case religiose si presumono secolari; doppi o residenziali

semplici o non residenziali; manuali, temporali ed amovibili, o perpetui ed inamovibili; curati o non curati. Altri sono simili, ma non sono veri benefici, come le Vicarie parrocchiali non perpetue; le cappellanie laicali, le coadiutorie, le pensioni personali, le Commende temporanee che cessano con rinvestito.

1413. I canoni seguenti si riferiscono ai Benefici non concistoriali, ai quali si applicano anche i can. 147-195.

CAPITOLO I

COSTITUZIONE O EREZIONE DEI BENEFICI.

1414-1415. I Benefici Concistoriali sono eretti dalla S. Sede Apostolica. Oltre il Romano Pontefice gli Ordinari possono erigere benefici nel proprio territorio, salvo il can. 394; non però i Vicari Generali senza mandato speciale. Così pure un Cardinale nel suo titolo, se non è di religiosi clericali esenti. Non si erigeranno benefici senza sufficiente reddito, e se la dote è in liquidi il Consiglio diocesano li collochi in fondi o rendite. Senza dote, ma con prudente speranza di vitalità possono erigersi parrocchie o quasi-parrocchie.

1416-1418. Prima di fondare un beneficio si sentiranno gli interessati. Il fondatore può apporre condizioni contrarie al diritto, purché oneste e non repugnanti, e queste ammesse non si cambieranno se non in favore della chiesa e col consenso del fondatore o patrono; e si stenderà un atto riguardante il luogo, la dote, i diritti e i doveri del beneficiato.

CAPITOLO II

UNIONE, TRASLAZIONE,
DIVISIONE,
DISMEMBRAZIONE,
CONVERSIONE E
SOPPRESSIONE DEI BENEFICI.

1419 - 1420. L'unione dei benefici è estintiva, quando diversi si fondono in uno; ugualmente principale; se l'unito non si sottopone all'altro; meno principale ossia per subiezione o accessione, quando si assoggettino a uno. Nell'estintiva rimangono diritti ed

oneri compatibili; nell'ugualmente principale passano ad un sol beneficiato chierico, a cui si danno in titolo; nella meno principale l'acquirente ottiene l'accessorio con il principale, e ne assume gli oneri.

1421. La traslazione avviene da un luogo a un altro; con la divisione se ne formano diversi; con la dismembrazione parte di uno si assegna ad un altro beneficio, causa pia, ecc.; con la conversione se ne muta la specie; con la soppressione si estingue.

1422-1423. Queste innovazioni sono riservate alla Sede Apostolica e gli Ordinari possono solo per necessità o grande utilità compiere unioni ugualmente o meno principali fra parrocchie o tra queste e un beneficio non curato accessorio; non possono però unire la parrocchia con la mensa capitolare, con Monasteri, persone morali, dignità, ecc.; ma per la Cattedrale o Collegiale che fosse nella parrocchia, possono cedere i redditi alla chiesa, riservando la congrua al parroco. Le unioni dall'Ordinario si fanno in perpetuo.

1424. E richiesto anche l'assenso degli interessati, del patrono, degli investiti; ma non possono unirsi benefici di diverse Diocesi unite, nè Benefici esenti o riservati alla Sede Apostolica.

1425. Se la Sede Apostolica unisce una parrocchia ai religiosi nel solo temporale, i religiosi partecipano ai frutti e il Superiore ha diritto di presene tare un prete secolare

all'Ordinario; se l'unione è piena, il Superiore nomina un religioso, e il Vescovo rinveste e rinvestito da lui dipenderà per la cura delle anime.

1426-1427. L'Ordinario può cambiare il luogo di una sede parrocchiale; per le altre, se rovinano, le può trasferire alla matrice o ad altre vicine, rispettando altari, titoli, Santi, emolumenti ed oneri. Può anche smembrare parrocchie erigendo vicarie o nuove parrocchie e territori, e a ciò basta la difficoltà di accesso o la moltitudine, provvedendo la nuova coi redditi dell'antica, a cui lascerà il sufficiente. Se la nuova è fatta coi beni della matrice, si darà a questa l'onore prestabilito dal Vescovo, senza riserva del fonte battesimale. Se la nuova proviene da religiosi, non è religiosa ed è libera, se la prima era patronale.

1428. Le unioni, traslazioni, divisioni, dismembrazioni si faranno per iscritto, udito il Capitolo e gli interessati, specie i rettori. Fatte senza cause, sono nulle, e contro il Vescovo si può ricorrere alla Sede Apostolica in devolutivo.

1429. Non s'imporranno pensioni sui benefici, ma nel con ferimento lo si può fare per il tempo del la vita del beneficiato, salva sempre la congrua porzione. Alla parrocchia si può imporre una pensione a favore del parroco che si ritira, non superiore alla terza parte, detratte le spese. La pensione cessa col pensionato che non può alienarla.

1430. Un beneficio curato non si converte in non curato, nè uno religioso in secolare e viceversa; però uno semplice si può convertire in curato, purché non vi si oppongano le condizioni della fondazione.

CAPITOLO III

CONFERIMENTO DEI BENEFICI.

1431. Il Pontefice ha diritto di conferire qualunque beneficio nella Chiesa e riservarsene il conferimento.

1432. È fondato nel diritto che spetti il conferimento al Cardinale nel suo titolo o Diaconia, all'Ordinario nel proprio territorio; non già al Vicario Generale senza mandato speciale, nè al Vicario Capitolare che per le parrocchie starà al canone 435. Se l'Ordinario trascura di conferire un beneficio vacante, passati sei mesi, è questo devoluto alla Sede Apostolica, salvo il can. 458.

1433. I Coadiutori tutti sono di riserva della Sede Apostolica, salvi i can. 475, 476

1434-1435. I riservati non si conferiscono validamente dagli inferiori. Oltre i benefici concistoriali e le Dignità sono riservati alla Sede Apostolica tutti i benefici vacanti per morte, promozione, rinunzie, traslazioni di Cardinali, Ufficiali maggiori delle S.

Congregazioni, Tribunali ed Uffici della Sede Apostolica, familiari d'onore del Pontefice, e quando un beneficiato estraneo muore in Roma; i benefici conferiti simoniamente; quelli dove ha messo le mani il Pontefice. Però non sono mai riservati i manuali o di diritto patronato. Per i benefici fondati in Roma vigono leggi speciali.

1436-1438. Non si conferisce un beneficio a chi non lo vuole, e niuno può conferirlo a se stesso, e il conferimento è a vita, salvo diritto o indulto particolare.

1439. Non si possono accettare e ritenere più benefici incompatibili, cioè i cui oneri non sono insieme soddisfacenti o dei quali uno basta alla vita del beneficiato.

1440-1441. Il conferimento si fa senza diminuzione. Si ritengono simoniche le deduzioni, i compensi o rilasci fatti nella provvista al collatore, patrono, ecc.

1442. I benefici secolari si daranno ai secolari, i religiosi ai religiosi.

1443-1445. Non si prenderà possesso da se, nè prima d'aver emessa la professione di fede, quando è prescritta. Dei benefici non concistoriali il possesso si dà all'Ordinario anche per delegazione. Il possesso si prende secondo i canoni e le consuetudini. L'Ordinario che per causa giusta ne può dispensare, fisserà il tempo e, questo passato, può dichiarare

vacante il beneficio. Il possesso può aver luogo per speciale procuratore.

1446-1447. Se un beneficiato prova che possiede pacificamente da tre anni in buona fede un beneficio, sebbene il titolo non sia legittimo, lo può ritenere per legittima prescrizione. Chi postula un beneficio da altri posseduto e che egli pretende dover essere vacante, esporrà tutto con prove, e a lui non si concederà se non discussa e decisa la causa in petitorio.

CAPITOLO IV

DIRITTO DI PATRONATO.

1448-1449. Il diritto di patronato consiste in privilegi con alcuni oneri concessi ai fondatori di chiese, cappelle o benefici o da loro aventi cause. Esso è reale o personale; ecclesiastico, laicale o misto; ereditario, familiare, gentilizio o misto.

1450-1451. In avvenire non se ne creeranno dei nuovi; ma l'Ordinario potrà concedere ai fondatori suffragi temporanei o perpetui; concedere la prima volta al fondatore o suo designato il beneficio. Procurerà di ridurre al modo suddetto quelli che oggi sono patronali ed opponendosi i patroni si osserverà quanto segue.

1452. Si tollereranno elezioni e presentazioni del popolo, purché sia scelto uno fra tre designati dall'Ordinario.

1453. Il patronato personale non si può trasmettere agli infedeli, pubblici apostati, eretici, scismatici: settari, scomunicati dopo sentenza, e la trasmissione ad altri si fa con il consenso scritto dell'Ordinario, salvo quanto è nel canone 1470. Il patronato reale vien sospeso, se passa ad uno dei suddetti esclusi.

1454. Ogni patronato deve provare legittimamente.

1455-1456. Siano privilegi dei patroni: presentare un chierico, soddisfatti gli oneri, avere aiuto, se senza colpa è in miseria, anche se avesse rinunciato al patronato, e la riservata pensione non gli fosse sufficiente a vivere; avere, data la consuetudine, lo stemma in chiesa, la precedenza, un posto privilegiato fuori del presbiterio e senza baldacchino. La moglie esercita direttamente il suo diritto di patronato; i minori per mezzo dei genitori o tutori; se questi sono acattolici, il diritto resta sospeso.

1457-1462. La presentazione dovrà farsi al più presto o almeno dentro quattro mesi dalla conosciuta vacanza o approvazione dei concorrenti, se vi fosse concorso. Se la presentazione non è fatta a tempo debito, ha luogo il libero conferimento. Se c'è controversia, si sospende e frattanto l'Ordinario mette un Economo. Se i patroni sono vari, si può convenire per una alternativa, e approvata questa per iscritto dall'Ordinario, non si potrà più mutare che con il consenso dei patroni. Se la presentazione si fa collegialmente, prevale la

maggioranza, e nel terzo scrutinio, se vari ottennero il maggiore, ma uguali numeri di voti, si intendono tutti presentati. Se i singoli aventi diritti non convengono nell'alternativa, s'intende presentato chi riportò più voti, e a parità si considerano tutti presentati. Il patrono che ha più titoli ha altrettanti voti, e può presentare diversi, Nessun patrono può escludere i già presentati. Nessuno presenterà se stesso, nè otterrà la presentazione col suo voto. In un concorso il patrono presenterà il vincitore.

1463-1464. Il presentato sarà canonicamente idoneo, e della sua idoneità giudicherà l'Ordinario, previe debite ed anche segrete informazioni, e non è tenuto a dare ragioni, se non accetta un presentato.

1465. In caso di rifiuto il patrono potrà presentare un altro, e se questo non è riputato idoneo, ha luogo la libera scelta, eccetto che il patrono dentro dieci giorni ricorra alla Sede Apostolica; allora, sospeso tutto, l'Ordinario nomina un Economo. Se poi la presentazione fosse infetta di simonia, sarebbe nulla con la conseguente provvista.

1466. Un presentato regolarmente ha diritto all'investitura, che farà il Vescovo, non il Vicario Generale senza speciale mandato. Fra vari presentati sceglie il Vescovo.

1467. Il conferimento deve farsi dentro due mesi dalla presentazione, se nulla osta.

1468. Se il presentato rinunzia o muore, il patrono potrà presentare un altro.

1469. Gli obblighi dei patroni sono: avvisare l'Ordinario se si dilapidano i beni senza immischiarsi nell'amministrazione: riedificare la chiesa e ripararla, se non incombe ad altri; se il patronato viene da donazione, supplire i redditi che fossero ridotti in modo da rendere impossibile il culto e il conferimento del beneficio. Se la chiesa crolla ovvero dovendosi riparare, non basta il reddito, si sospende il patronato. E se il patronato provvede in tempo, rivivrà il patronato, diversamente si estingue.

1470. Il patronato si estingue anche se il patrono rinunzia in tutto o in parte, senza danno dei compatroni; se la S. Sede lo revoca, o se sopprime la chiesa o il beneficio; in caso di prescrizione; se perisce la cosa sulla quale è fondato il diritto, o si estingue la famiglia, la gente, la linea, nè si renderà ereditario; se col consenso del patrono si unisce ad altro di libera elezione, o se la chiesa diventa elettiva o regolare; se il patrono simoniacamente tenta trasferire il suo diritto, o diventa apostata, eretico, scismatico e usurpa i beni; se uccide o mutila per se o per altri il beneficiato, o un chierico addetto, nel quale ultimo caso il diritto si estingue anche per gli eredi, previa

sentenza declaratoria. I censurati o infami dopo sentenza non possono esercitare il diritto di patronato nè goderne i privilegi.

1471. Quando la S. Sede concede una presentazione, ciò è di stretta interpretazione e non se ne consegue un diritto di patronato.

CAPITOLO V

DIRITTI E DOVERI DEI BENEFICIARI.

1472-1474. Ogni beneficiato, preso possesso, gode gli annessi diritti e pur possedendo altri beni può usare i frutti del beneficio, adoperando il superfluo per i poveri e le cause pie. Se è richiesto un ordine sacro, questo deve riceversi prima del conferimento.

1475-1477. L'investito adempirà gli obblighi e reciterà ogni giorno l'Ufficio e, se non impedito, è tenuto per la rata alla fabbrica o al seminario o a una causa pia. Amministrerà i beni del beneficio secondo i canoni, e se è negligente o in colpa, risarcirà i danni a cui lo costringerà l'Ordinario; se è parroco, può essere rimosso. Le spese ordinarie sono a suo carico; le straordinarie a chi spetta, secondo convenzioni e consuetudini. Si provvederà però subito alle piccole riparazioni per evitare necessità maggiori.

1478. Per mezzo dei Vicari foranei l'Ordinario vigilerà che i beni e l'amministrazione siano ben tenuti.

1479. Nei fitti non si ammetteranno anticipazioni oltre un semestre e in casi straordinari l'Ordinario eviterà un danno futuro.

1480. Eccetto consuetudini o speciali statuti, F annualità si dividerà secondo la rata del servizio tra il successore e T antecessore e in casi di morte tra i suoi eredi.

1481. Dedotte le spese e salvo il canone 472, i frutti del beneficio vacante per metà vanno al beneficio, per metà alla fabbriceria o sagrestia, eccettuata la consuetudine che li destini al bene comune della diocesi.

1482. La mezza annata dove è rimarrà e [se ne osserverà la I consuetudine.

1483. Il Vescovo amministrerà diligentemente i beni della Mensa Vescovile. Si conserverà e restaurerà la casa vescovile coi frutti della Mensa, se ciò non incombe ad altri. Di più si redigerà un accurato inventario dei mobili che dovranno trasmettersi tutti e sicuramente al successore.

CAPITOLO VI

DIMISSIONE E PERDITA DEI BENEFICI.

1484-1486. L'Ordinario non ammetterà la rinunzia di un beneficiato che altrimenti non potrà mantenersi e fermo il can. 584. Se il beneficio è titolo d'ordinazione, ne

è nulla la rinunzia senza la dichiarazione esplicita e la sostituzione di un altro titolo. Una rinunzia a favore altrui o con condizione che tocchi la provvista o i redditi, non si ammetterà dall'Ordinario, eccetto che uno in favore di un altro rinunzi un beneficio in litigio.

1487-1488. La permuta non è ammessa che per giusta causa, senza danno altrui, col consenso del patrono e del?Ordinario, non già del Vicario Generale senza mandato speciale o del Vicario Capitolare, e osservato il can. 186. Questo consenso può darsi entro un mese e subito ha luogo la permuta. Se uno dei benefici è riservato alla S. Sede, la permuta non può farsi dall'Ordinario. La permuta si fa tra due benefici, escluso compenso, qualora non fossero uguali.

TITOLO XXVI

Altri Istituti ecclesiastici non collegiali.

1489-1490. Gli ospedali, orfanotrofi e simili si possono erigere dall'Ordinario e con decreto renderli persone giuridiche, riconosciutane l'utilità e la consistenza. L'amministrazione dei beni, con doveri e diritti di ogni amministratore ecclesiastico, è riservata ai propri governatori. Il fondatore stabilirà il fine, la do te, l'amministrazione, il governo, l'uso dei beni e la successione se si estingue. Si faranno due esemplari delle tavole di fondazione, uno per l'Ente e l'altro per la Curia.

1491-1492. Questi istituti, anche se esenti, sono sottoposti alla visita ordinaria; e anche senza personalità, o di religiosi, sono sempre sotto la giurisdizione dell'Ordinario; se dipendono da una casa di diritto pontificio, per quanto riguarda religione, costumi, pietà, funzioni sacre. Se fossero esenti, può l'Ordinario chiedere i conti, riprovata ogni consuetudine

contraria e se ne sarà impedito dal fondatore, non accetti la fondazione.

1493. Curi l'Ordinario T adempimento della volontà dei fondatori.

1494. Senza permesso apostolico non si sopprimeranno, uniranno o si muteranno tutti i suddetti istituti.

PARTE VI

BENI TEMPORALI DELLA CHIESA.

1495 - 1496. La Chiesa e la Sede Apostolica godono dell'indipendente diritto di acquistare, ritenere, amministrare beni temporali ai propri fini e ciò vale per le singole chiese e persone giuridicamente erette. Ugualmente può esigere dai fedeli il necessario al culto e alla vita dei Ministri,

1497. Sono beni I ecclesiastici, tutti i beni temporali, immobili o mobili, appartenenti alla Chiesa, alla Sede Apostolica o ad una persona morale ecclesiastica; e si dicono sacri, se consacrati o benedetti; preziosi, se di valore per arte, antichità o materia.

1498. Per Chiesa s'intende o l'universale, o la Sede Apostolica, o una persona morale nella Chiesa, se non consti il contrario.

TITOLO XXVII

Acquisto dei beni ecclesiastici.

1499. La Chiesa può secondo il diritto naturale e positivo, come ogni altro, acquistare beni temporali, il cui dominio appartiene alla persona morale acquirente, sotto l'autorità della Sede Apostolica,

1500-1501. Diviso il territorio di una persona morale, si dividono proporzionatamente i beni e gli oneri, salvi i diritti acquisiti e le volontà dei fondatori. Se la persona morale si estingue, passerà tutto, alle stesse condizioni, alla persona morale immediatamente superiore,

1502. Per le decime e le primizie si osserveranno gli statuti e le consuetudini.

1503. I privati non faranno questue per opere pie o istituti senza licenza scritta della S. Sede e degli Ordinari.

1504. Ogni chiesa, beneficio, confraternita pagherà ogni anno al Vescovo il cattedratico o piccola tassa, da determinarsi come appresso, se già non lo è per consuetudine.

1505-1506. L'Ordinario oltre la tassa per il seminario e la pensione beneficiale, può, se vi è necessità, imporre un piccolo tributo a tutti i beneficiati. Altri tributi può solo imporre nell'atto di fondazione o consacrazione, lasciando intatte le elemosine delle Messe manuali o fondate.

1507. Appartiene al Concilio Provinciale o Convento dei Vescovi e previa approvazione apostolica stabilire le tasse per gli atti di giurisdizione, i rescritti, i sacramenti e sacramentali, fermo il can, 1909 per le tasse giudiziali.

1508. Le prescrizioni delle leggi civili per l'acquisto e l'amministrazione dei beni sono ammesse, salvi i canoni.

1509-1512. Non sono soggetti alla prescrizione; quanto è di diritto divino, naturale o positivo; ciò che si può ottenere per privilegio apostolico; i diritti spirituali per i laici incapaci, se la prescrizione è in

loro favore; i confini delle province, Diocesi, parrocchie, vicariati, prefetture apostoliche, abbazie, prelature nullius; elemosine ed oneri di Messe, benefici ecclesiastici senza titolo; diritto di visita e di obbedienza; pagamento del cattedratico. Le cose sacre in dominio privato si acquistano con prescrizione dei privati, ma non per usi profani; se perdettero la consacrazione o la benedizione possono acquistarsi per usi profani, ma non sordidi. Ciò che non è in dominio privato si può prescrivere da persone morali contro le altre. Per prescrivere contro la S. Sede occorrono cento anni; per le altre persone morali 30, ma supposta la continuata buona fede.

1513-1514. Chi è capace a disporre può destinare in morte e per dopo la morte i propri beni per cause pie; con atti che avranno le formalità civili, e queste omesse si ammoniranno i fedeli perchè adempiano la volontà del testatore. Le volontà dei fedeli a favore di cause pie si adempiranno con ogni diligenza.

1515-1516. Gli Ordinari sono gli esecutori naturali e devono con la visita invigilare affinché gli altri esecutori rendano conto a loro. Le clausole contro questo diritto non reggono. Chi accetta; una fiducia, ne avvertirà L'Ordinario, notificandogli tutti i beni; e se il donante vuole impedirlo, non si accetterà la fiducia. L'Ordinario assicurerà i beni fiduciari per le pie volontà. Per le fidejucce ai religiosi, se sono per le Diocesi, chiese o luoghi

pii, L'Ordinario è quello del luogo; se altrimenti, è quello del religioso.

1517. La riduzione, moderazione, commutazione per giusta necessità appartiene alla Sede Apostolica, se il donatore non ha attribuiti poteri speciali all'Ordinario. Diminuendo i frutti, può L'Ordinario in proporzione diminuire gli oneri; ma per le Messe si deve sempre ricorrere alla Sede Apostolica.

TITOLO XXVIII

Amministrazione dei beni ecclesiastici.

1518. Il Pontefice è l'amministratore supremo di tutti i beni ecclesiastici.

1519-1521. Gli Ordinari devono vigilarne la retta amministrazione, con opportune istruzioni. L'Ordinario creerà un Consiglio a cui egli presiede con due o più periti scelti da lui, udito il Capitolo, se altrimenti non sia provvisto per diritto o per consuetudine. Non ne faranno parte parenti o affini dell'Ordinario in primo o secondo grado senza venia apostolica. Ascolterà il loro voto, che salve eccezioni è consultivo. I membri giureranno fedeltà davanti all'Ordinario. L'Ordinario assumerà anche altri prudenti ed idonei per qualche chiesa o luogo pio, e li potrà cambiare ogni triennio. Se ne fa parte un laico, rimane incolume il diritto di visita e controllo per l'Ordinario.

1522-1523. Gli amministratori, assumendo l'ufficio, devono giurare fedeltà, sottoscrivere l'inventario esatto dei beni, osservando quanto manchi o fu acquistato; un esemplare dell'inventario porlo in Archivio e un altro in Curia, notandovi ogni cambiamento. Devono poi come buoni padri di famiglia far sì che i beni si conservino e non de periscano; osservare le prescrizioni del diritto, del fondatore, donatore, autorità legittima; esigere e impiegare bene i redditi e proventi, collocare il superfluo con consenso dell'Ordinario in prò della chiesa; ordinare i libri di introito ed esito; redigere e custodire i documenti e parteciparli alla Curia per l'Archivio.

1524. Tutti, specie gli ecclesiastici, daranno la dovuta mercede agli operai curandone la pietà, la economia e non aggravandoli oltre quanto possa il sesso e l'età.

1525-1527. Riprovata ogni contraria consuetudine, gli Amministratori devono rendere annualmente ragione all'Ordinario e se dovrà farsi ad altri fra questi vi sia P Ordinario o un suo delegato; altrimenti non si è liberati dalla responsabilità. Non si faranno liti senza licenza dell'Ordinario, o se urge, del Vicario foraneo che lo comunicherà all'Ordinario. E nullo ogni atto degli amministratori oltre le loro facoltà, e la chiesa non risponde di contratti conseguenti, se non in quanto al lucro ricevuto.

1528. Sebbene gli amministratori non siano tenuti a titolo di beneficio od ufficio ecclesiastico, se, abbandonando arbitrariamente l'ufficio, producono del danno alla chiesa, devono risarcirlo.

TITOLO XXIX

Contratti.

1529. Quanto è stabilito per i contratti dalla legge civile, si osserverà agli effetti canonici, salvo il diritto divino e canonico.

1530-1533. Per alienare si richiede: la stima di periti per iscritto; necessità, utilità o carità; licenza del Superiore per la validità, con altre cautele per evitare il danno della chiesa. Non si alienerà al disotto della stima, e si farà possibilmente un concorso, cedendo al miglior offerente. Il prezzo sarà collocato per la chiesa. Per Superiore legittimo s'intende la Sede Apostolica; per cose preziose o di valore periziale sopra alle 30.000 lire; fino a mille lire l'Ordinario, udito, se occorre, il Capitolo; tra mille e 30 mila l'Ordinario col consenso del Capitolo, del Consiglio e degli interessati. Se la cosa è divisibile, si indichino per la validità nella petizione le parti già alienate. Queste solennità occorrono anche per i contratti che peggiorano le condizioni della chiesa,

1534. La chiesa gode di azione personale contro chi contrattò indebitamente e gli eredi; reale

contro il possessore, salvo il diritto del compratore contro chi alienò. Contro un'alienazione invalida può agire l'alienante, il Superiore, il successore e un chierico della chiesa danneggiata.

1535. I Prelati, i rettori nelle donazioni di beni mobili della chiesa, eccetto le piccole cose, saranno prudenti e si lasceranno guidare da pietà e carità, diversamente il successore potrà revocarle,

1536. Quanto si dà ai rettori delle chiese anche religiose, si suppone dato alla chiesa; nè senza licenza dell'Ordinario si possono rifiutare delle donazioni; se no, si è tenuti ai danni; nè si può revocare una donazione per l'ingratitude del Prelato o rettore,

1537. Le cose sacre non si impresteranno per altri usi.

1538. Qualora i beni si impegnino o si gravino di ipoteca o per un mutuo, il Superiore che ne ha la licenza senta prima gli interessati e pròcuri che si estingua presto il debito, fissandosi dall'Ordinario le rate annue.

1539. Nelle vendite e permutate si eviterà la simonia. Gli amministratori possono cambiare i titoli al portatore in migliori o uguali, previo consenso dell'Ordinario, del Consiglio e degli interessati.

1540. I beni non si venderanno a parenti o affini di 1° e 2° grado,

senza speciale licenza dell'Ordinario.

1541. Per le locazioni di fondi e beni ecclesiastici siano chiare le condizioni per i limiti, la cultura, il canone, la garanzia per l'adempimento seguendo per la somma di affitto quanto fu detto per le alienazioni e a seconda che le locazioni siano sopra o sotto i nove anni.

1542. Per P enfiteusi non è permessa la redenzione del canone che con licenza superiore e un capitale rispondente al canone. Si avrà una cauzione dell'enfiteuta per il canone e altri impegni, sarà stabilito un arbitro per le controversie e si dichiarerà che le migliorie cedono al suolo.

1543. Se la cosa è consumabile, sarà restituita nell'equivalente senza nulla pretendere per il contratto si può però stabilire qualche compenso legale o anche un maggior lucro, se vi è titolo proporzionato.

TITOLO XXX

Fondazioni pie.

1544. Fondazioni pie si intendono dei beni temporali dati a una persona morale nella Chiesa con onere perpetuo o lungo con redditi per Messe annuali, funzioni, opere di pietà o di carità. L'accettata fondazione assume la natura di un contratto sinallagmatico — do ut facias.

1545-1547. L'Ordinario darà le norme per la somma e i frutti di una pia fondazione, per la cui accettazione occorre il suo consenso, che non darà se non è sicuro della persona morale, dell'adempimento degli oneri rispondenti agli usi della Diocesi e senza alcun diritto per il patrono. I denari e i beni mobili dotati saranno assicurati e collocati bene e con frutto a giudizio dell'Ordinario, udito il Consiglio e gli interessati.

1548-1549. Le fondazioni saranno scritte, tenendo un esemplare del documento presso l'Opera e uno in Curia. Si redigerà una tabella degli oneri da custodirsi dal rettore della chiesa e oltre il libro di cui al can. 843, ne terrà un altro il rettore con gli oneri perpetui e temporali, elemosine per rendere ragione; di tutto all'Ordinario.

1550. Per le chiese esenti i diritti degli Ordinari appartengono ai Superiori maggiori.

1551. La riduzione degli oneri è riservata alla Sede Apostolica se non consta il contrario; né l'indulto di ridurre le Messe fondate si estende alle . manuali o ad altri oneri. Un indulto genera le per ridurre gli oneri, se non consta altrimenti, non si estenderà alle Messe.

Card. VINCENZO LA PUMA

LIBRO IV

PROCESSI

PARTE I

GIUDIZI.

1552-1553. È giu. di zio ecclesiastico la discussione e definizione di una contro. versia presso un Tri. bunale ecclesiastico in materia di competenza della Chiesa; oggetto ne sono: far valere o rivendicare diritti, dichiarare fatti giuridici di persone fisiche e morali, nei quali casi il giudizio è contenzioso; ovvero delitti in ordine alla pena, ed allora è criminale. La Chiesa ha diritto esclusivo a conoscere le cause spirituali e, loro annesse, le violazioni di leggi ecclesiastiche e dove ha luogo il peccato, per determinare le colpe e punirle; le cause delle persone di foro privilegiato. Nelle cause miste ha luogo la prevenzione.

1554. È punibile chi deferisce al foro civile una causa di foro misto cominciata in foro ecclesiastico, e rimane privato del diritto di agire in proposito in questo foro.

1555. Il Tribunale del S. Ufficio segue regole proprie obbligatorie per tutti nelle cause di sua competenza; gli altri Tribunali osserveranno le norme seguenti; i religiosi per le dimissioni si atterranno ai canoni 654'668.

SEZIONE I

GIUDIZI IN GENERE.

TITOLO I

Foro competente.

1556. Nessuno può giudicare la prima Sede.

1557-1558. Solo il Papa può giudicare i Capi di Stato, i loro figli e immediati successori al governo; i Cardinali, i Legati e in criminale tutti i Vescovi. Ai Tribunali della S. Sede è riservato giudicare in contenzioso i Vescovi residenziali, le Diocesi e le persone morali che hanno come Superiore immediato il Papa; le cause avocate al Papa le vede il giudice da Lui designato. Nelle predette cause l'incompetenza di ogni altro è assoluta.

1559. In prima istanza si deve adire il giudice competente per uno dei titoli determinati nei canoni

1560-1568. l'incompetenza del giudice privo di uno di essi è relativa. L'attore segue il foro del reo e se i fori sono più, la scelta spetta all'attore.

1560. Hanno foro necessario le azioni di spoglio presso l'Ordinario dove è la cosa, le cause beneficiarie presso quello del beneficio, le amministrazioni presso l'Ordinario dove si svolgono, le eredità e i legati presso l'Ordinario del domicilio del

te statore, eccetto che si tratti di mera esecuzione,

1561-1563. Per ragione di domicilio o quasi domicilio ciascuno può citarsi presso l'Ordinario del luogo che ha giurisdizione sul suddito anche assente. Il pellegrino in Roma può essere ivi citato, ma ha diritto di chiedere la remissione al suo Ordinario; chi vi risiede da un anno può esigere di essere giudicato in Roma, il vago ha foro dove trovasi, ed il religioso nel luogo della dimora.

1564-1565. Per le azioni reali si può adire l'Ordinario del luogo dove sta la cosa; se vi è un contratto, l'Ordinario del luogo del contratto, dell'adempimento o quello convenuto nel contratto,

1556. Per un delitto il reo ha foro nel luogo del fatto, anche qualora se ne sia allontanato,

1567. Le cause connesse le vede il medesimo giudice, se non lo vieta la legge,

1568. Quando ha luogo la prevenzione, prevale il tribunale che prima ha citato.

TITOLO II

Gradi e specie di Tribunali.

1569. Chiunque e sempre può ricorrere alla S. Sede, ma non viene perciò sospeso il giudizio in corso

del competente giudice, salvo appello o avocazione alla S. Sede,

1570. Fuori delle riserve o avocazioni alla S. Sede, le cause le trattano i Tribunali ordinari. Ogni Tribunale può chiedere Vaiuto di un altro che osserverà nei casi particolari le norme prescritte.

1571. Chi ha esaminato una causa in un grado, non lo farà in un altro.

CAPITOLO I

TRIBUNALE ORDINARIO DI PRIMA ISTANZA.

Articolo I

Giudice.

1572. In ogni Diocesi e per tutte le cause non eccettuate è giudice di prima istanza l'Ordinario. Se trattansi diritti o beni temporali del Vesco vo, della Mensa, della Curia, la questione si dirime dal Tribunale composto dall'ufficiale e due più anziani giudici sinodali o dal Tribunale superiore.

1573-1575. Ogni Vescovo sceglierà un ufficiale Giudice ordinario che non sia il Vicario Generale, eccetto in piccole Diocesi o con poche cause. L'Ufficiale forma un unico Tribunale col Vescovo, ma non gli competono le cause riservatesi dal Vescovo. Si possono aggiungere degli aiutanti come viceufficiali, tutti sacerdoti integri, dottori in Diritto Canonico o periti, di almeno

anni trenta, amovibili ad nutum, non però in sede vacante e da confermarsi a volontà del Successore. Lo Ufficiale anche Vicario Generale non cesserebbe in sede vacante; ma se è eletto Vicario Capitolare, nominerà ufficiale un altro. In ogni Diocesi saranno eletti come giudici sinodali o pro[^] sinodali che si equivalgono, non più di dodici sacerdoti integri e periti in Diritto, con potere delegato per le cause. Per la loro elezione, sostituzione, cessazione e remozione valgono i can. 385, 388. Il giudice unico può assumere due assessori fra i giudici sinodali.

1576-1577. Riprovata ogni consuetudine contraria e revocato ogni privilegio, le cause del vincolo dell'ordinazione e del matrimonio, di diritti e beni temporali della cattedrale, criminali circa la privazione di beneficio inamovibile, di scomuniche, si tratteranno da un collegio di tre giudici; di cinque le cause di deposizioni, privazioni perpetue di abito e degradazione. L'Ordinario può affidare altre cause importanti a questi due collegi, anzi è bene lo faccia per le più difficili. Egli generalmente per turno nomina i giudici del collegio per le singole cause. Si procederà collegialmente e a maggioranza di voti, sotto la presidenza e direzione dell'Ufficiale o del supplente.

1578. Il Vescovo può giudicare personalmente, fatta eccezione per le cause di cui sopra, nel can. 1572; ma è meglio che rimetta al Tribunale ordinario le cause contenziose gravi e le criminali.

1579. Per i religiosi clericali esenti è giudice il Provinciale, per un monastero il suo Abate; fra due Province in prima istanza il Superiore Generale; fra due monasteri il Superiore della Congregazione monastica; però fra persone di diversa Religione e tra religiosi della medesima non esente o laicale o tra religiosi e chierici secolari o laici sarà giudice l'Ordinario del luogo.

Articolo II

Uditori e Relatori.

1580-1583. L'Ordinario può stabilire uno o più Uditori o Istruttori degli atti, fissi o per determinate cause. Il Giudice li può scegliere solo per la causa che tratta, se non stabilì altrimenti l'Ordinario. Possibilmente saranno scelti fra i giudici sinodali, e nelle Religioni fra i propri membri. Essi citano e ascoltano i testimoni, istruiscono gli atti, ma non pronunziano sentenza definitiva. Un Uditore con ragione e senza danno può rimuoversi in qualunque momento.

1584. Il Preside del collegio sceglierà fra i giudici un Ponente o Relatore per riferire e redigere in iscritto la sentenza; egli può sostituirlo con un altro.

Articolo III

Notaro, Promotore di giustizia e Difensore del vincolo.

1585. Ci sarà un Notaro per redigere gli atti, o almeno sottoscriverli, che altrimenti son nulli; il giudice prima di iniziare il dibattito ne sceglie uno fra gli stabiliti, qualora non ne abbia assegnato un altro VOrdinario.

1586-1588. In Diocesi vi sia il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo, quello per il pubblico bene nelle cause civili e criminali, questo per difendere il vincolo dell'ordinazione e del matrimonio. Se non sono citati quando è necessaria la loro presenza, sono nulli gli atti, a meno che di fatto intervengano. Se citati mancano a qualche atto, questo vale, ma essi devono esaminarlo per fare osservazioni e proposte a voce o per iscritto. Uno solo può tenere le due mansioni e possono costituirsi o in modo generale o per le singole cause.

1589-1590. È dell'Ordinario sceglierli fra sacerdoti integri dottori o periti in Diritto Canonico, prudenti, zelanti, e per i religiosi saranno della stessa Religione. Se scelti per tutte le cause, persistono sede vacante, ma occorre la conferma del successore; il Vescovo con causa può rimuoverli.

Articolo IV

Cursori e Apparitori

1591-1593. Vi saranno Cursori che intimano gli atti per tutte le cause o per alcune determinate e Apparitori

per Pesecuzione di sentenze e decreti. Un medesimo può esercitare i due uffici. Saranno dei laici se non si preferisce un ecclesiastico in qualche causa; per quanto li riguarda, si seguono le norme dei Notari. I loro atti fanno fede.

Capitolo II

Tribunale ordinario di seconda istanza.

1594. Dal Tribunale suffraganeo si appella al metropolitano; da questo all'ordinario già scelto con approvazione pontificia. Per un Arcivescovo o uno immediatamente sottostante si va al Metropolita, di cui al canone 285. Per gli esenti dal Provinciale si appella al Generale, dall'Abate locale al Superiore della Congregazione monastica.

1595-1596. Il Tribunale d'appello è costituito in tutto come per la prima istanza. Se fu collegiale il primo, collegiale sarà ugualmente il secondo.

CAPITOLO III

TRIBUNALI ORDINARI DELLA
SEDE APOSTOLICA.

1597. Il Papa è giudice supremo per tutta la Chiesa; Egli giudica da se o per i Tribunali e i Giudici da Lui delegati.

Articolo I

Sacra Romana Rota.

1598. L'ordinario Tribunale Pontificio di appello è la S. Romana Rota, collegiale con Uditori presieduti da un Decano, primo fra pari. Gli Uditori saranno sacerdoti laureati in utroque iure, scelti dal Pontefice; agiscono per turni di tre o tutti insieme, se non è altrimenti stabilito dal Pontefice.

1599-1600. La Sacra Rota giudica per appello tutte le cause giudicate in prima istanza presso gli Ordinari, in ultima istanza le sue cause e ogni altra di qualunque Tribunale giudicata in seconda o ulteriore istanza e che non sia passata in giudicato. In prima istanza giudica anche le cause di cui al can. 1557 ed altre commesse dal Papa, e queste anche per turni in seconda e in terza istanza. Sono escluse da questo Tribunale le cause maggiori.

1601. Contro i Decreti degli Ordinari non si dà appello, alla Rota, ma ricorso alle Sacre Congregazioni.

*Articolo II**Segnatura Apostolica.*

1602-1605. Il supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è composto di Cardinali, di cui uno è Prefetto. Esso esamina con potestà ordinaria le violazioni di segreto e danni cagionati dagli Uditori, le eccezioni di sospetto contro di essi, le querele di nullità contro sentenze rotali, le domande di restituzione in

integro contro sentenze rotali passate in giudicato, o matrimoniali che la Rota ricusi di rivedere, i conflitti di competenza fra Tribunali inferiori, a norma del can. 1612, § 2. Con potestà delegata esamina le domande per ottenere la commissione per la Rota. La medesima Segnatura giudica in appello le cause criminali contro gli Uditori. Nelle cause di sospetto contro un Uditore decide sulla recusazione e rimanda il giudizio alla Rota. Nelle cause del canone 1603, § 1, n. 3, 4 e 5 decide se la sentenza è nulla, se vi è luogo alla restituzione in integro e se si ammette il ricorso, e rimanda alla Rota, se il Papa non provvede altrimenti. Esamina anche le preci ad Essa rivolte e decide se accettarle o meno. Le sue sentenze valgono anche senza esposizione delle ragioni in fatto e diritto. Se crede, può darle secondo le sue norme.

CAPITOLO IV

TRIBUNALE DELEGATO.

1606-1607. I giudici delegati seguiranno i can. 199, 207, 209. Un delegato dalla S. Sede può adibire gli ufficiali della Diocesi ove giudica, ma può servirsi di chi vuole, salve contrarie disposizioni. Un delegato dall' Ordinario li adibirà, se il Vescovo in casi gravi non decide altrimenti.

TITOLO III

Regole dei Tribunali.

CAPITOLO I

UFFICIO DEI GIUDICI E MINISTRI DEI TRIBUNALI.

1608-1612. Il giudice competente non può negare il suo ministero, se legittimamente richiesto. Prima di citare alcuno, vedrà se egli è competente e se Fattore ha diritto a stare in giudizio, senza bisogno che di ciò si riferisca in atti. Se è impugnata la sua competenza, egli la esamina e dichiaratala, ciò è senza appello. Se si dichiara incompetente, la parte che si reputa lesa ha dieci giorni per appellare al Tribunale superiore. In qualunque momento il giudice si stimi assolutamente incompetente dovrà dichiararlo. Nel conflitto di competenza fra due o più giudici, decide il Tribunale immediatamente superiore. Se il conflitto è tra giudici sottoposti a vari Tribunali superiori, tra questi prevale quello il cui giudice ricevette prima l'istanza; se non c'è Tribunale superiore, giudica o il Legato della S. Sede o la Segnatura Apostolica.

1613-1617. Il Giudice, il Promotore e il Difensore del vincolo non tratteranno cause che possono interessarli per consanguineità o affinità, tutela o cura, intimità, odio, lucro o danno o cause nelle quali furono avvocati o procuratori. Se si oppone sospetto contro un

giudice delegato unico o collegiale o la di lui maggioranza, definirà la cosa il Delegante; se contro l'uno o l'altro anche Preside, la definiranno gli altri delegati non sospetti; se contro un Uditore rotale, vedrà la Segnatura; se contro l'Ufficiale, il Vescovo; se contro un Uditore, il giudice principale. Se è giudice P Ordinario e gli si eccepisce contro, egli o si asterrà o rimetterà la questione all'immediato giudice superiore. Se il sospetto è contro il pro motore o difensore del vincolo o altri ministri, vedrà il Preside o il giudice. Ammessa l'eccezione di sospetto, si muteranno le persone, non il grado del giudizio, e la sostituzione la fa l'Ordinario; se egli è sospetto, giudicherà il superiore. Il sospetto si definirà subito, udite le parti, il promotore, il difensore del vincolo, se intervengono e non sono essi i sospetti. Quanto al tempo per proporre la eccezione, si starà al. can. 1628.

1618-1619. Negli affari privati il giudice procederà solo ad istanza delle parti; nei delitti e cose pubbliche per la Chiesa e le anime anche d'ufficio. Il giudice non supplirà prove ed eccezioni, se non si tratti di bene pubblico 6 delle anime.

1620. Si mandino avanti le cause e non si protraggano nella prima istanza oltre i due anni, nè oltre uno nella seconda.

1621-1622. Eccetto il Vescovo, coloro che prendono parte nelle cause giureranno fedele adempimento presso l'Ordinario o

il giudice che li ha scelti o un loro delegato, e ciò prima di assumere l'ufficio se stabili, prima della causa se pèr incarico. Anche un Delegato della Sede Apostolica o l'Ordinario religioso esente, costituito il Tribunale, deve giurare presente il notaro che ne redigerà l'atto. Il giuramento si fa invocando il nome di Dio e toccandosi il petto se si è sacerdoti, il Vangelo se laici. Il giudice ricordi la santità del giuramento, il delitto di violazione, le pene conseguenti per gli spergiuri. Si fa secondo la forinola, presenti le parti, se loro interessa.

1623-1624. Nei giudizi criminali sem pre, nei contenziosi se ci fosse danno, sono tutti tenuti al segreto, al quale sono anche obbligati quelli che fanno parte di un Tribunale collegiale, prima della sentenza e sulle discussioni e pareri. Il giudice quando lo crede necessario, può imporre il segreto a tutti con giuramento. Giudici e ministri non accetteranno regali.

1625. Chi viola i suddetti obblighi è tenuto ai danni, e l'Ordinario, o se di lui si tratta, la S. Sede ad istanza della parte o d'ufficio può punirlo anche con la privazione della carica. La violazione del segreto è punita con multa e altre pene, non esclusa la privazione dell'ufficio. Lo stesso vale per gli ufficiali e uditori.

1626. Se il giudice teme che l'attore disprezzerà la sentenza contraria, potrà obbligarlo a una cauzione.

1627. Giudici e Tribunali devono trattare le cause secondo l'ordine di presentazione, eccetto speciale urgenza dichiarata per decreto del giudice.

1628-1629. Le eccezioni dilatorie si propongono e discutono prima della contestazione, se non sor. te dopo o si dichiara con giuramento es? sere state conosciute dopo. La eccezione di incompetenza assoluta si può opporre sempre; quella di scomunica, prima della sentenza: anzi i vitandi, i dichiarati o condannati si escluderanno sempre d'ufficio. Le eccezioni perentorie ossia di lite finita si discutono prima della contestazione; chi le porta tardi se non si escludono ne pagherà le spese, eccetto che provi la buona fede. Altre eccezioni perentorie debbono presentarsi dopo la contestazione e si esaminano come questioni incidentali,

1630. Le azioni riconvenzionali basta proporle dopo la contestazione, ma utilmente in qualunque momento prima della sentenza; si discutono con Fazione convenzionale, se non si crede più opportuno farlo separatamente,

1631. Le questioni di cauzione per le spese o di gratuito patrocinio o altre, si discutono regolarmente prima della contestazione.

1632-1633. Se, posta la questione principale, ne sorge qualcuna pregiudiziale che si reputa essenziale, questa si discuterà prima dal giudice. Se sopravvengono questioni incidentali, si svolgono quelle che agevolano la soluzione della principale. Se non hanno nesso fra loro, si discuteranno secondo l'ordine della proposta; Fazione di spoglio va subito definita.

CAPITOLO III

TERMINI PER DILAZIONI E FATALI.

1634-1635. I fatali cioè i termini legali per le liti, non possono prorogarsi; però i termini giudiziali e convenzionali, prima che scadano, possono per giusta ragione prorogarsi dal giudice, udite o chiedendolo le parti, purché non si rendano prolisse le liti. Se il giorno fissato è vacanza, il termine s'intende prorogato al seguente.

CAPITOLO IV

LUOGO E TEMPO DEL GIUDIZIO.

1636-1637. Sebbene il Vescovo possa giudicare dovunque non c'è esenzione, pure stabilirà un'aula ordinaria e in questa siavi il Crocefisso e il Vangelo. Un giudice ingiustamente espulso o impedito può svolgere altrove Tuffi ciò suo, avvertendone il Vescovo.

1638-1639. L'Ordinario con decreto stabilirà i giorni e le ore per le sedute e l'amministrazione della giustizia. Però per giusta causa e non potendosi aspettare, si può in ogni tempo invocare l'intervento del giudice per la propria o la pubblica tutela. Vi è vacanza nelle feste; gli ultimi tre giorni della Settimana Santa, nei quali nulla si farà se non per necessità, carità o bene pubblico da riconoscersi dal giudice nei singoli casi.

CAPITOLO V

PERSONE AMMESSE ALLE DISCUSSIONI E REGOLE PER REDIGERE E CONSERVARE GLI ATTI.

1640. Sono esclusi dalle discussioni gli estranei e ammessi coloro che il giudice stimerà necessari. Se tra i presenti qualcuno mancherà di riverenza e rispetto, può richiamarsi dal giudice con censure e pene, e per gli avvocati e procuratori anche con la privazione del loro esercizio.

1641. Se alcuno ignora la lingua, si adibirà un interprete giurato, designato e non eccepito.

1642-1644. Gli atti della causa e del processo devono scriversi possibilmente in lingua latina; in volgare le interrogazioni, le risposte e simili. I singoli fogli saranno numerati e bollati. Il termine o l'interruzione saranno notati e sottoscritti dal notaio, dal giudice o preside. Se la parte o il teste non vuole o non può sottoscrivere, gli si

legga notandolo in atti. In appello si rimetteranno tutti gli esemplari degli atti, integri e firmati; se ciò non si può, si manderanno al Tribunale superiore gli originali cautamente; ignorandosi la lingua volgare, si manderanno in latino. Se non sono redatti bene, possono rifiutarsi e il colpevole pagherà le spese delle nuove copie.

1645. Finito il giudizio, i documenti si restituiranno alle parti, eccetto nelle etiminali, se il giudice stima ritenerne qualcuno. I documenti si conservano in Curia nell'ArcKivio pubblico o segreto. I notari, gli attuari, il cancelliere non rilasceranno copie di atti o documenti processuali senza mandato del giudice. Le lettere anonime e le calunniose dovranno distruggersi.

TITOLO IV

Parti in causa.

CAPITOLO I

ATTORE E CONVENUTO.

1646. Chiunque, non impedito, può agire in giudizio e il legittimamente con' venuto deve rispon' dere.

1647. Ancorché entrambi stabiliscano un procuratore o avvocato, devono presentarsi secondo le prescrizioni del diritto e del giudice.

1648. Per i minori o minorati rispondono i genitori, tutori o curatori. Se i loro diritti sono contrastanti o essi sono lontani o impediti, si nomina un curatore dal giudice. In cause spirituali o connesse i minori, se hanno raggiunto Fuso della ragione, non hanno bisogno di consenso per agire e rispondere; compiti i 14 anni, lo possono anche da sé: altrimenti lo farà il tutore stabilito dall'Ordinario o un loro procuratore.

1649. A nome di coloro di cui al can. 100, sta in giudizio il Rettore o l'Amministratore; in contrasto di diritti, un procuratore designato dall'Ordinario.

1650-1651. Gli interdetti o deboli di mente possono da sé rispondere solo per delitti propri o per mandato del giudice, altrimenti per mezzo dei curatori. Si ammette un curatore stabilito dall. autorità civile, consentendo F Ordinario delPinteressato, che può nominarne un altro.

1652. I religiosi senza consenso dei Superiori possono stare in giudizio solo per la difesa dei diritti della loro professione contro la Religione, se vivono legittimamente fuori del chiostro e urge la difesa, o per denunciare il Superiore,

1653-1654. Gli Ordinari possono rappresentare la Cattedrale e la Mensa, ma udito il Capitolo o Consiglio amministrativo e avuto il consiglio o consenso nel caso di alienazione di denaro secondo il

canone 1532, I beneficiati possono agire e rispondere per il loro beneficio, I Prelati e Superiori di Capitoli, Sodalizi e altri Collegi devono avere il consenso del loro Ente; in caso contrario, gli Enti possono ripeterne i danni. In difetto però degli obbligati, può agire P Ordinario anche per mezzo di altri, I Superiori religiosi non possono agire che secondo le proprie Costituzioni, Gli scomunicati vitandi o tollerati dopo la sentenza possono agire contro la giustizia o legittimità della scomunica; per danni spirituali lo faranno per mezzo di procuratore; nel resto sono esclusi. Altri scomunicati possono agire.

CAPITOLO II

PROCURATORI PER LITI ED AVVOCATI.

1655. In criminale il reo avrà un avvocato scelto da se o dal giudice. Lo stesso in contenzioso per i minori o in cause di bene pubblico, potendo il giudice aggiungerne ancora un altro. In altri casi ognuno può agire direttamente o per avvocati e procuratori, specialmente se ciò è creduto necessario dal giudice. Il Vescovo, in causa, nominerà un procuratore.

1656-1658. Può scegliersi un solo Procuratore; che non può farsi sostituire senza speciale facoltà. Se ne fossero costituiti diversi, ha luogo fra loro la prevenzione. Gli avvocati possono essere insieme diversi, ma un medesimo avvocato

può fare anche da procuratore. Essi saranno cattolici, maggiorenni, probi, e solo per eccezione o per necessità, si può ammettere un acattolico. L'avvocato sarà dottore o perito in Diritto Canonico; si può ammettere un religioso in cause della propria Religione. Purché idonei, ognuno può scegliersi gli avvocati e il procuratore; però l'avvocato deve essere approvato dall'Ordinario o in generale o per determinata causa. In un giudizio presso un Delegato della S. Sede, questi approva e ammette l'avvocato. Procuratore o avvocato in un Tribunale religioso deve essere un alunno della Religione, approvato dal giudice; se il Tribunale è dell'Ordinario, si può ammettere un estraneo,

1659-1660. Il procuratore sarà ammesso dal giudice dopo che presenterà uno speciale mandato firmato dal mandante; se questi è illetterato, lo supplirà il parroco o il notare della Curia o due testi, sottoscrivendo; questo mandato si conserverà negli atti.

1661. Anche all'avvocato occorre una speciale commissione.

1662. Il procuratore non può senza un mandato speciale rinunziare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziari; nè fare ciò per cui si richiede un mandato speciale.

1663-1666. Il procuratore e l'avvocato possono con causa rigettarsi dal giudice o d'ufficio o a richiesta delle parti. Li rimuove chi li ha messi, salvi i loro diritti; ma

per l'effetto è necessario intimarlo a loro e se dopo la contestazione della lite, notificarlo al giudice e all'avversario. Appellare dalla definitiva sentenza spetta al procuratore. Ad entrambi è vietato comprare la lite o pattuire esorbitanti compensi o porzioni delle liti. Se ciò fanno è nullo e dal giudice si possono multare; l'avvocato può essere sospeso e se recidivo, anche destituito e privato del titolo. Chi si lascia corrompere per doni, promesse e simili, sarà allontanato e punito con multa, oltre i danni da rifare.

TITOLO V

Azioni ed eccezioni.

1667-1671. Ogni diritto, se non è stabi' lito altrimenti, è munito di azione e di eccezione per se perpetua. Chi rivendica una cosa o fa valere un diritto basato sulla legge, ha azione petitoria; chi ne domanda il possesso, ha azio. ne possessoria. Ogni attore può cumulare le azioni attenendosi alla competenza del Tribunale. Il reo può opporre varie eccezioni anche contrarie. L'attore può cumulare Fazione petitoria e possessoria, purché non si tratti di azione di spoglio, e ugualmente il convenuto in petitorio può reagire contro Fattore in possessorio e viceversa. L'attore prima della conclusione in causa può passare dal petitorio al possessorio, anzi il giudice glielo può concedere dopo la conclusione, ma prima della sentenza definitiva. Il giudice può anche definire le due

cose con unica sentenza, o prima una e poi l'altra, secondo stimi più conforme al diritto.

CAPITOLO I

SEQUESTRO E PROIBIZIONE DI ESERCITARE UN DIRITTO.

1672-1675. Chiunque prova aver diritto a una cosa e teme danno se non è custodita, può per mezzo del giudice ottenerne il sequestro o impedire l'esercizio di un diritto. Ciò può fare il giudice d'ufficio e specialmente a richiesta del promotore o difensore del vincolo per il bene pubblico. Se consta dei diritti di un creditore, si può ordinare il sequestro del credito, sequestro che può estendersi a depositi presso altri o ad ogni altra cosa; non però se il danno può altrimenti ripararsi, offertane cauzione. Le parti, d'accordo, incaricheranno un sequestratario a custodire la cosa sequestrata e riconsegnarla intatta a chi di diritto; in caso di contrasto, costui è scelto dal giudice, il quale, a richiesta, gli assegnerà un compenso.

CAPITOLO II

AZIONI PER DENUNCIA DI NUOVI LAVORI O PER DANNI.

1676-1677. Chi teme danno per un nuovo lavoro, può denunziarlo al giudice perchè venga sospeso finché sia data la sentenza sui diritti delle parti. Il convenuto può ottenere

frattanto la continuazione del lavoro con cauzione di rimettere, occorrendo, tutto come prima. Al denunziante sono concessi per le prove due mesi che possono prorogarsi o ridursi dal giudice. Lo stesso dicasi nel caso di una vecchia opera che subisca notevoli alterazioni.

1678. Chi teme un danno per rovina di edificio, di un albero o altro, ha azione di danno non fatto, per evitare il pericolo e ottenerne cauzione.

CAPITOLO III

AZIONI PER NULLITÀ DI ATTI.

1679-1682. Contro la nullità di un atto o contratto si può agire per ottenerne la dichiarazione. Un atto è nullo quando ne mancano le parti essenziali o le condizioni richieste sotto pena di nullità. Questa non nuoce ai precedenti o conseguenti, indipendenti dall'atto. L'autore di un atto nullo è tenuto ai danni e alle spese verso le parti lese. Il giudice non dichiarerà d'ufficio la nullità dell'atto, se non si tratta di interesse pubblico o di poveri o minori ed equiparati.

1683. Un giudice inferiore non s'inframetterà in atti o strumenti confermati dalla S. Sede Apostolica, se non riceve da quella un mandato.

CAPITOLO IV

AZIONI RESCISSORIE E RESTITUZIONI IN INTEGRO.

1684-1686. Chi è stato mosso da timore grave o dolo ad un atto o contratto non nullo per se, può sperimentare un'azione rescissoria; ciò inoltre dentro due anni, se il danno supera la metà del contratto. Questa azione si può proporre anche contro l'autore materiale del timore o dolo; contro un conseguente possessore di buona o mala fede, salvo a questo il diritto di reagire contro chi ne fu la prima causa. Se chi cagionò il timore o dolo spinge all'esecuzione, la parte lesa può muovere azione di timore o di dolo.

1687-1689. Ai minori ed equiparati, eredi e successori è concessa per lesione in affare valido ma rescindibile, anche la restituzione in integrò. Ciò è concesso anche ai maggiorenni a cui senza causa e colpa venne meno razione rescissoria o altro rimedio ordinario. Per queste restituzioni è competente il giudice di colui contro cui si chiede, dentro il quadriennio della raggiunta maggiore età, se si tratta di minori; dalla lesione e cessazione d'impedimento, se si tratta di maggiorenni o di persone morali. Ai minori o equiparati può concederla anche di ufficio il giudice, sentito o richiedendolo il promotore di giustizia. Con la restituzione tutto torna all'inizio, salvì i diritti acquisiti in buona fede, prima della do manda.

CAPITOLO V

MUTUE PETIZIONI O AZIONI
RECONVENZIONALI.

1690-1692. Se il convenuto r ea gi s c e presso lo stesso giudice contro l'attore, ha luogo la reconvenzione. Non è ammessa la reconvenzione della reconvenzione. La reconvenzione ha luogo nelle cause contenziose che non siano di spoglio, non mai nelle cause criminali. Quest'azione si propone presso il giudice primo, purché non ne sia del tutto incompetente.

CAPITOLO VI

AZIONI O RIMEDI
POSSESSORI.

1693-1696. Chi ne ha titolo può chiedere il possesso di una cosa o Teserei zio di un diritto. E alTazione o eccezione possessoria giova anche a detenzione. Chi per un anno ha il possesso di una cosa o il quasi-possesso di un diritto, se molestato ha Fazione per ritenerne il possesso; l'esercizio di questo diritto non è ammesso che dentro un anno dalla molestia. Anche chi per violenza, di nascosto o precariamente possiede, può agire per ritenere il possesso, non però contro colui dal quale Fha tolto in quei modi. Questo vizio può opporsi dal promotore di giustizia in cause di bene pubblico.

1697. Tra due possessori litiganti prevale chi dentro Fanno abbia compiuti più atti possessori. Nel

dubbio il giudice attribuirà il possesso indiviso ad entrambi e se ciò non è possibile, si depone la cosa presso un sequestatario o si sospende il quasi-possesso del diritto lino all'esito in petitorio.

1698-1699. Chi fu privato violentemente o di nascosto del possesso o quasi-possesso, ha contro Fautore azione di ricupero o eccezione per lo spoglio. Quest'azione non è ammessa dopo un anno, l'eccezione invece è perpetua. Lo spogliato nell'azione o eccezione di spoglio non risponde se non dopo rimesso nel possesso; ciò che ottiene, subito provato lo spoglio. Se per la restituzione si teme un pericolo, il giudice richiesto può sospenderla e ordinare il sequestro della cosa o della persona fino alla definizione in petitorio.

1700. I giudizi possessori per ritenzione o ricupero si definiscono citando la parte avversaria; quelli per ottenere il possesso, citando tutti gli interessati.

CAPITOLO VII

ESTINZIONE DI AZIONE.

1701. In contenzioso le azioni reali o personali si estinguono per prescrizione, mai quelle sullo stato delle persone.

1702-1703. Ogni azione criminale cessa per la morte del reo, per legittima condonazione o passato il tempo utile per agire. Fermo

quanto appartiene al S. Ufficio, un'azione criminale si può proporre entro un triennio, eccettuate le azioni per ingiurie che si estinguono in un anno; quelle qualificate contro il VI e VII comandamento di Dio, in un quinquennio; quelle per simonia o omicidio, in un decennio.

1704-1705. Prescritta Fazione criminale, non si prescrive la contenziosa per i danni e l'Ordinario può applicare i rimedi del can. 2222. In contenzioso la prescrizione decorre dal momento in cui si potè agire; in criminale dal commesso delitto. Se questo ha tratto successivo, si comincia a prescrivere lessando questo tratto. In un delitto abituale e continuo, dopo Fui timo atto, e il reo è tenuto anche per quelli connessi, quand'anche singolarmente siano prescritti.

TITOLO VI

INTRODUZIONE DELLA CAUSA.

CAPITOLO I

LIBELLO INTRODUTTIVO DELLA LITE.

1706-1707. Chi vuole agire deve presentare un libello esplicativo del diritto per cui invoca il ministero del giudice. Chi non sa scrivere, o è impedito, può farlo a voce davanti al Tribunale, e ciò può anche ammettersi nelle questioni di poca

importanza; il no taro redigerà sempre tutto, leggendolo all'attore affinché lo approvi.

1708. 11 libello introduttorio esprimerà il giudice, chi e che cosa chiede, indicando generalmente le ragioni, il diritto, tutto sottoscritto dall'attore o procuratore con giorno, mese, anno, abitazione o residenza.

1709-1710. Il giudice o il Tribunale al più presto ammetterà l'istanza o la rigetterà dandone le ragioni. Se il libello è rigettato per vizi sanabili, l'attore ne può presentare un altro e se il giudice ancora rigetta, ne deve dire il perchè. Contro rigetto si dà ricorso entro dieci giorni, che sarà subito definito dal Tribunale superiore, udita la parte, il promotore e il difensore del vincolo. Se il giudice tarda oltre un mese per la ammissione o il rigetto, l'interessato può insistere e se non si risponde dentro altri cinque giorni, si può ricorrere all'Ordinario e contro questo al Tribunale superiore, perchè si costringa il giudice o lo si sostituisca.

CAPITOLO II

CITAZIONE E DENUNCIA DEGLI ATTI GIUDIZIALI.

1711-1713. Ammessa la domanda, si cita Paltra parte. Se le parti si presentano da se, non si citano, ma il notaro ne prenderà atto. La citazione si fa dal giudice e si allega al libello; si denuncia al reo o ai rei e si notifica alP attore perchè nel

giorno ed ora stabiliti si presentino al giudice. Se la lite è mossa contro chi non ha libera amministrazione delle cose controverse, si cita chi è tenuto ad agire per lui.

1714. Ogni citazione è perentoria e non si ripete che nel caso del can. 1845.

1715-1717. La citazione si denunzia per scheda, con le più minute indicazioni, luogo e tempo della comparsa, che sigillata sarà sottoscritta dal giudice o uditore e dal notaro, in doppia copia, una per il reo, Paltra per gli atti. La citazione si manda per il cursore che può pure occorrendo andare fuori Diocesi. Non trovando il convenuto, la si lascia a qualcuno della famiglia, e se non la accettano, la si riporterà al giudice che la invierà come segue,

1718-1720. Il reo che ricusa la citazione si ritiene citato. Se per distanza od altro non lo si raggiunge, gliela si manderà per raccomandata con ricevuta o altro mezzo sicuro. Se tutto fatto si ignora l'abitazione del reo, lo si cita per editto che si pubblica nel Patrio della Curia e in qualche giornale, e nelPimpossibilità basta uno dei due modi.

1721-1722. Il cursore rilascia la scheda sottoscrivendola, con giorno ed ora della consegna al reo o a qualcuno di famiglia. Se si cita per editto, si segnerà il giorno e Fora, nonché la durata delPaffrissione. In caso di rifiuto, la scheda si riporterà al giudice, indicandone il giorno e

Fora. Il cursore farà rapporto sottoscritto da allegarsi agli atti. Se fu fatto per posta, si conservi la ricevuta.

1723. Se la citazione non contiene quanto fu prescritto nel can. 1715 o non fu legalmente intimata, è nulla e sono nulli i conseguenti atti del processo.

1724. Le regole per le citazioni devono adeguatamente osservarsi per la denunzia di decreti e sentenze.

1725. Fatta bene la citazione o presentatesi spontaneamente le parti, la cosa non è più integra; la causa diventa propria del giudice o Tribunale invocato; e se un giudice è delegato, rimarrà anche cessando il diritto del delegante; la prescrizione viene interrotta e la lite si dice pendente, nulla più potendosi modificare.

TITOLO VII

Contestazione della lite.

1726-1728. L'oggetto del giudizio è determinato dalla contestazione della lite, ossia opposizione del reo alla richiesta dell'attore fatta davanti al giudice per agire. Senza alcuna solennità basta porre davanti al giudice o delegato, e inserire negli atti la richiesta e la opposizione, fissando i termini della controversia. Nelle cause più complicate il giudice invita le parti alla determinazione degli articoli

controversi per concordarne i dubbi.

1729. Se una parte senza ragione non interviene, si dichiara contumace e d'ufficio con la parte diligente si formulano i dubbi, comunicandoli al contumace per le eccezioni e perchè si purghi dalla contumacia in tempo determinato dal giudice. Presenti le parti e concordi nella formula dei dubbiose ne farà menzione nel decreto con cui si approva; e discordanti le parti, il giudice dirimerà la controversia con suo decreto. La formula stabilita non si muterà che con un nuovo decreto per grave causa a richiesta della parte o del promotore o del difensore del vincolo, udite le parti e le loro ragioni.

1730. Prima della contestazione non si procederà ad altri atti, ma si potrà sentire qualche teste, se c'è pericolo di perderlo.

1731. Contestata la lite non si muta più il libello se non col consenso del reo e del giudice, salvo compenso per danni e spese. Non si intende mutato il libello, limitato o mutato il modo di provare; diminuita la petizione o suoi accessori; modificate le circostanze rimanendo intonso Toggetto; sostituendo al prezzo l'interesse o l'equivalente. Il giudice determinerà il tempo per le prove che può a richiesta delle parti prorogare, ma non a lungo. Il possessore di cosa altrui non è più in buona fede e, se è condannato, deve i frutti e danni fin dalla contestazione della lite.

TITOLO VIII

Istanza della lite.

1732. L'istanza comincia con la contestazione, termina come il giudizio; ma può interrompersi o finire per perenzione o rinuncia.

1733. Se la parte litigante muore, cambia stato, cessa dall'ufficio per cui agisce, l'istanza s'interrompe finché l'erede o un successore non la riprenda. Con chi sa però la causa, l'istanza non s'interrompe, ma il giudice procederà oltre citando, se c'è, il procuratore, se no l'erede o il successore.

1734. Se tra due litiganti per un beneficio uno muore o pendente la lite rinuncia, non s'interrompe l'istanza, ma la prosegue il promotore nell'interesse della libertà ecclesiastica, eccetto che il beneficio sia di libera collazione e l'Ordinario lo aggiudichi al superstite.

1735. Cessando il procuratore o curatore, si interrompe finché non si nomini un altro o le parti dichiarino di agire direttamente.

1736. Se in prima istanza per un biennio e in appello per un anno non si fa nessun atto senza contrasto, l'istanza si perirne e in appello la sentenza impugnata passa in giudicato.

1737-1739. La perenzione è assoluta per diritto e contro tutti,

salvo regresso per indennizzo contro tutori, amministratori, procuratori che non provino essere senza colpa. Estingue ancora gli atti del processo, non della causa che si possono per le medesime persone e cose far valere in altra istanza; per gli estranei valgono come documenti. Le spese sono a carico dei litiganti.

1740-1741. In qualunque momento l'attore può rinunciare all'istanza; così pure possono l'attore e li reo per alcuni o tutti gli atti processuali. La rinuncia per valere deve essere scritta e sottoscritta dalla parte o da uno speciale procuratore, comunicata alla parte accettante o non impugnante e ammessa dal giudice; allora ha gli effetti della perenzione con obbligo alle spese per gli atti rinunciati.

TITOLO IX

Interrogatori delle parti in giudizio.

1742-1743. Il giudice per ben conoscere la verità di un fatto di pubblico interesse, deve interrogare le parti. In altri casi può per chiarire una prova data interrogare l'uno o l'altro a richiesta di una parte o per ufficio. L'interrogatorio delle parti si può fare in qualunque momento prima della conclusione in causa; dopo, solamente secondo il can. 1861. Le parti sono tenute a rispondere al giudice e dire la verità, se non si tratti di delitti commessi da loro stessi. Se la parte

non vuol rispondere, il giudice dirà quanto di ciò è da tenere conto o se debba prendersi come una confessione. Se la parte rifiuta illegittimamente di rispondere o sarà provata mendace, verrà punita dal giudice con rimo zione temporanea dagli atti ecclesiastici e se ci fosse stato il giuramento, un laico si colpirà di interdetto, un chierico di sospensione.

1744. In criminale non si obbligherà l'accusato a giurare; in contenzioso, si esigerà che giuri qualora si tratti di bene pubblico; lo si può in altri casi secondo prudenza.

1745. L'attore e il reo fra di loro, il promotore e il difensore del vincolo possono presentare al giudice i quesiti per le parti, che si chiamano posizioni per le quali si osserveranno i can. 1773 -1781.

1746. Le parti risponderanno o giureranno davanti al giudice personalmente, salva l'eccezione del can. 1770.

TITOLO X

Prove.

1747-1748. Non occorrono prove per i fatti notori; in ciò che la legge presume; per fatti asseriti e ammessi dalle parti, se non l'esige la Legge o il giudice. Chi asserisce è tenuto alla prova, e se l'attore non prova, il reo si assolve.

1749. Non ammetterà il giudice prove studiosamente dilatorie, se non per necessità.

CAPITOLO I

CONFESSIONE DELLE PARTI.

1750-1752. Si chiama confessione giudiziale qualunque asserzione di un fatto contro se e a prò dell'avversario davanti al giudice. Se trattasi di interesse privato, la confessione di una parte esonererà l'altra dalla prova. La parte confessa non può contraddirsi se non subito o provando l'errore e la deficienza della richiesta condizione.

1753. La confessione fuori giudizio, scritta o orale si chiama extra -giudiziale, e il giudice determinerà quanto valga, se prodotta.

CAPITOLO II

TESTI E ATTESTATI.

1754-1755. È ammessa la prova per testi sotto la direzione del giudice con le seguenti regole. I testi sono obbligati a rispondere al giudice e dire la verità. Sono esenti da tale obbligo i parroci e i sacerdoti su quanto sanno per ragione del loro sacro ministero fuori confessione; i magistrati, i medici, le ostetriche, i notari e quanti sono tenuti al segreto per ragione di ufficio; chi cagionerebbe infamia, vessazione, mali gravi a se, a prossimi parenti e affini. Sarà

punito come le parti chi afferma il falso o nasconde il vero e chi tenta con doni, promesse o qualunque altro modo subornare testi e periti.

Articolo I

Capacità dei testi.

1756. Tutti possono fare da testi, se non esclusi dal Diritto.

1757-1758. Non sono ammessi come non idonei gli impuberi e di mente deboli; come sospetti gli spergiuri, scomunicati o infami per sentenza, scostumati o pubblici gravi nemici; come incapaci, chi comunque ha parte in causa, tutore, avvocato, ecc.; il sacerdote per quanto proviene dalla confessione sacramentale, anche liberato dal vincolo, ed esclusa qualunque cosa nota per la confessione; il coniuge, il consanguineo o affine, se non si tratti di materia di stato civile o religioso della persona non altrimenti conoscibile. I non idonei e i sospet' ti occorrendo potranno udirsi per decreto ad indizio e complemento di prova, in genere, senza giuramento.

Articolo II

Da chi, come e quanti testi possono prodursi ed escludersi.

1759-1763. I testi sono prodotti dalle parti. Interessando la causa, anche dal promotore o difensore del vincolo e dallo stesso giudice d'ufficiò per i minori, loro equiparati

e generalmente per interesse pubblico. La parte producente può rinunziarvi, ma l'avversario può pretendere Yesame. Ammettere o meno un teste spontaneo appartiene al giudice, il quale, se vede che ciò si fa maliziosamente, lo respingerà. Quando si richiede la prova per testi, se ne esprima nome e domicilio e le posizioni su cui devono interrogarsi. Se questi non si presenteranno entro il prescritto giorno perentorio, la domanda si intende decaduta. Il giudice frenerà la molteplicità dei testi. Le parti devono scambiarsi il nome dei testi, almeno prima della pubblicazione degli attestati.

1764. Il giudice deve escludere i testi che gli constino essere impediti, e con giusta ragione escludere qualcuno a richiesta; e con questo ha luogo il rifiuto della persona del teste. Chi ha prodotto un teste non può rigettarlo senza nuova ragione, sebbene possa contestarne gli asserti. Il rifiuto deve avvenire entro tre giorni dalla comunicazione dei nomi, non dopo, se non si prova l'ignoranza del difetto; la disamina del rifiuto si rimanda alla fine della lite, se non c'è contro o la presunzione o un difetto notorio che si possa subito e non dopo provare.

1765-1766. I testi si citano con decreto del giudice e i citati devono comparire o giustificarsi. Il teste che non vuol comparire, o rispondere, giurare, sottoscrivere, può esservi costretto dal giudice con pene, e multato per il danno che ne derivi alle parti.

Articolo III

Giuramento dei testi.

1767-1769. Il teste deve anzitutto giurare di dire tutta e solo la verità. Le parti possono assistere al giuramento dei testi. In materia del tutto privata si può fare a meno del giuramento, consentendolo le parti. Anche senza il giuramento, si ricordi dal giudice l'obbligo per la verità. I testi anche giurati, secondo la gravità o l'opportunità possono costringersi a giurare la verità del loro esposto o dei particolari; e possono obbligarsi anche con giuramento al segreto fino alla pubblicazione degli atti o per sempre.

Articolo IV

Esame dei testi.

1770-1771. I testi devono esaminarsi nella sede del Tribunale. Sono eccettuati i Cardinali, i Vescovi, le persone illustri che civilmente godono tale diritto, i quali possono scegliere dove rendere la testimonianza; gli ammalati e gli impediti saranno sentiti in casa. Chi è fuori Diocesi sarà interrogato secondo le istruzioni del giudice del Tribunale locale. Chi sebbene in diocesi è impedito per la lontananza o gravi difficoltà, può essere sentito da un sacerdote deputato dal giudice che redige tutto per un attuario e lo trasmette al Tribunale. Le parti

ordinariamente non assisteranno all'esame dei testi.

1772-1778. I testi saranno esaminati da soli a soli. Sta al giudice confrontare i testi fra loro o con la parte, se i testi discordino sostanzialmente in cosa grave e non sia altrimenti facile conoscere la verità e non si temano scandali e dissensioni. L'esame si fa dal giudice o da un suo delegato o uditore, presente il notaro. Le interrogazioni si propongono dal giudice ai testi. Se le parti, il promotore o il difensore del vincolo vogliono farne altre nuove, le propongono al giudice che le deferirà. Prima si interrogherà il teste sulle generalità, nome, cognome, origine, età, religione, condizioni, domicilio, relazioni con le parti, poscia quanto è della causa. Le interrogazioni saranno semplici, brevi, non capziose nè suggestive nè offensive. Non si comunicheranno prima ai testi; di qualcosa che fosse remota, si potrà preavvisare il teste, purché senza pericolo. Testificheranno a voce e non per iscritto; quando si tratti di calcoli potranno consultarsi gli appunti. Le risposte si scriveranno subito non solo nella sostanza, ma nelle parole, eccetto che per piccole cose il giudice creda bastare la sostanza.

1779-1780. L'attuario noti il giuramento fatto, rimesso o negato, la presenza delle parti e di altri, le interrogazioni e quanto altro avviene di importante. Si leggerà subito al teste la sua deposizione perchè possa aggiungere, sopprimere, correggere, variare.

Sottoscriveranno il teste, il giudice, il notaro.

1781. I testi si possono riesaminare prima di pubblicarne le deposizioni, escluso ogni inganno o corruzione.

Articolo V

Pubblicazione e rigetto delle testimonianze.

1782. Se le parti non furono presenti si possono divulgare le testimonianze per decreto del giudice, ciò che si può differire a prove compiute.

1783-1785. Dopo le pubblicazioni non si può rigettare la persona del teste, eccetto il caso del can. 1764; i testi si possono rigettare, se c'è difetto nelle forme o nella sostanza, per falso, variazione, contraddizione, o sturità, ignoranza e simili. Se non c'è motivo sufficiente, il giudice con suo decreto rigetterà la riprovazione, e se l'ammesso ne esigerà presto la prova, procedendo come per le incidentali.

1786. Pubblicate le testimonianze non si interrogheranno più i testi sulle stesse cose, nè se ne ammetteranno dei nuovi se non cautamente e per gravi ragioni nelle cause che mai passano in giudicato; per gravissime ragioni nelle altre, rimossa ogni frode e subornazione, udita l'altra parte, il promotore o il difensore del vincolo; e tutto per decreto del giudice.

Articolo VI

Indennizzo dei testi.

1787-1788. Il teste ha diritto alle spese ed all'indennizzo per cessato lavoro, da determinarsi dal giudice. Se durante il termine perentorio non è stata depositata la somma nella determinata quantità da chi vuol indurre dei testi, si intende che a questi siasi rinunziato.

Articolo VII

Valore delle testimonianze.

1789-1791. Nella stima delle testimonianze osservi il giudice la condizione, la onestà, la dignità della persona; se attesta per scienza o narrazione o fama; se è coerente o vario, incerto, vacillante; se è con teste o solo. Se i testi > sono discrepanti, il giudice esaminerà se sono contrari o semplicemente differenti. Un solo teste non fa piena fede se non qualificato per cose di ufficio. Se due o tre, con giuramento, sono coerenti per scienza propria meritano fede; eccetto che per causa grave o dubbio fondato il giudice richieda prova maggiore.

CAPITOLO III

PERITI.

1792-1794. Il Diritto qualche volta per necessità prescrive dei periti per provare un fatto o la natura di una cosa. La scelta appartiene al giudice

che per le cause private sceglie a richiesta delle parti; se c'è interesse pubblico, a richiesta del promotore o difensore del vincolo; e può sceglierne uno o più, se la legge non determina altrimenti. I periti faranno la perizia secondo verità e giustizia; se mancheranno, saranno puniti.

1795-1796. Come periti si sceglieranno i meglio provati; gli esclusi come testi non faranno da periti. Si possono rifiutare come i testi. Il giudice accettando il rigetto, ne nominerà altri.

1797. I periti s'intende che accettano col giuramento di fedeltà; le parti possono essere presenti al giuramento e per se anche alla perizia.

1798-1799. I periti dopo aver giurato, se nel tempo stabilito non adempiono il loro compito, sono tenuti ai danni. Sulla loro opera, sentite le parti, delibera il giudice, che può determinare e prorogare il tempo per la perizia.

1800. Se si dubita sull'autenticità di una scrittura, si offrono ai periti analoghe scritture per confrontarle; se c'è contrasto, il giudice sceglie le scritture d'altronde riconosciute dalla parte, o dalFautore della scrittura controversa da lui redatta come persona pubblica e che si conserva in pubblico archivio, o per firme riconosciute da notari o pubblici ufficiali. Se ciò non basta, il giudice chiamerà lo scrivente perchè scriva sotto sua dettatura o

del perito. Se ricusa, si reputa legittima la scrittura controversa.

1801-1803. I periti danno il voto per iscritto o a voce, nel quale caso un notaio redige, firmando il perito. Possono essere chiamati a dare spiegazioni per il loro voto, e devono indicare il procedimento seguito per l'adottato parere, il quale sarà dato separatamente, salvo prevenzione contraria; in questo caso il giudice noterà le differenze. Discordando, il giudice interrogherà altri più periti o ne nominerà dei nuovi, ciò che può fare se i nominati vengono in sospetto o siano reputati insufficienti o non idonei.

1804-1805. Il giudice esaminerà bene anche le accidentalità della causa e quando riferirà, esporrà gli argomenti per l'ammissione o il rigetto delle perizie; disporrà ugualmente per le spese ed onorari, salvo diritto a ricorso.

CAPITOLO IV

ACCESSO E VERIFICA GIUDIZIALE.

1806-1811. Il giudice decreterà un accesso, quando lo stima utile per verificare una cosa controversa, determinando in breve il da farsi. Lo farà per se o per un uditore o per un delegato, potendo portare seco dei periti. Se teme disturbi può ordinare il non intervento delle parti e degli avvocati. Per maggior prova e a togliere dubbi, può nell'accesso interrogare i testi già

chiamati o prodotti. Il notaio segnerà giorno ed ora dell'accesso, con tutti gli atti della ricognizione, che sottoscriverà insieme al giudice.

CAPITOLO V

PROVA PER ISTRUMENTI.

Articolo I

Natura e fede degli strumenti.

1812-1813. In qualunque giudizio è ammessa la prova per mezzo di documenti pubblici o privati. Pubblici principalmente sono gli atti del Sommo Pontefice, della Curia Romana, degli Ordinari e gli attestati autentici dei loro atti; strumenti notarili; atti giudiziali, iscrizioni di Battesimo, Cresima, Ordinazione, Professione religiosa, Matrimonio, morte e documenti ricavati dai registri della Curia, Parrocchia, Religione, ecc. Sono pubblici anche gli atti civili fatti secondo le leggi del luogo. Documenti privati sono le lettere, i contratti, i testamenti e scritti particolari.

1814. I documenti pubblici si presumono autentici sino a prova contraria.

1815. Il riconoscimento o il rigetto di una scrittura si può proporre in giudizio incidentalmente o principalmente.

1816-1818. I documenti pubblici fanno fede del contenuto principale.

Uno privato, se riconosciuto, fa prova contro l'autore o sottoscrittore e aventi causa, ma non generalmente contro estranei. Se sono raschiati, corretti, interpolati o comunque vi ziate, spetta' al giudice determinarne il valore.

Articolo II

Produzione dei documenti ed azione per esibirli.

1819. I documenti in giudizio fanno prova se sono in originale o esemplari autentici e depositati, eccetto quelli di dominio pubblico, come le leggi promulgate.

1820-1821. I documenti si deporranno in forma autentica per essere presi in esame dal giudice e dall'avversario. Se sorge dubbio sulla fedeltà di un. esemplare, il giudice può richiedere l'originale. Se ciò fosse impossibile o difficile, si delegherà l'Uditore o si pregherà l'Ordinario, dando istruzioni, per l'esame e confronto del documento, a cui possono assistere le parti.

1822. Ciascuno dei litiganti può chiedere la presentazione di documenti comuni e ordinari, come testamenti, contratti, divisioni di beni, ecc..

1823-1824. Nessuno è tenuto a esibire un documento, se ciò comporti danno o violazione del segreto. Però se si può estrarne una parte senza pericolo, il giudice potrà richiederla. Se una parte rifiuta di esibire un documento

necessario, a richiesta dell'altra parte, udito il promotore o difensore del vincolo, può il giudice, con sentenza interlocutoria, decidere se e come esibirsi, e ricusando la parte, il giudice determinerà il valore del rifiuto. Se la parte nega possedere il documento, può il giudice costringerla al giuramento.

CAPITOLO VI

PRESUNZIONI.

1825-1827. La presunzione, o probabile congettura di una cosa incerta, è o di diritto o supposta dal giudice. La presunzione di diritto è semplice o è iuris et de iure. Contro la prima si ammettono prove dirette o indirette; contro la seconda so lo indirette, cioè sul fatto che è fondamento della presunzione. Chi è in possesso della prima, riversa sull'avversario l'onere della prova e, questa mancata, vince la presunzione.

1828. Le presunzioni che non sono stabilite dal diritto, il giudice non le produca se non siano ben fondate.

CAPITOLO VII

GIURAMENTO DELLE PARTI.

1829-1831. Se la prova non è completa e il giudice chiede o ammette ancora un giuramento, questo si chiama suppletorio e ha luogo specialmente quando altrimenti non si possa appieno

conoscere lo stato della persona. Ma il giudice se ne asterrà in criminale, nelle contenziose gravi o di cosa aliena alla persona che giura. Lo può deferire d'ufficio o a richiesta della parte, del promotore o difensore del vincolo. Regolarmente si deferisce a chi ha più prove, ma il giudice decreta quando debba deferirsi. La parte, se non si riferisce al proprio stato civile o religioso, può ricusarlo o riversarlo all'avversario. Quanto valga tale rifiuto o se debba valere come confessione, lo deciderà il giudice. Il giuramento può impugnarsi dalla parte contraria.

1832-1833. Se si tratta di riparazioni di danni, si può deferire per la quantità il giuramento stimatorio, per il quale il giudice esigerà dal danneggiato sotto giuramento la nota delle perdite e del loro valore; se gli sembrerà esagerata, la ridurrà secondo equità e giustizia, adibendo anche periti.

1834-1836. Prima ed anche pendente la lite e in qualunque momento, si può, consentendolo il giudice, dirsi mere definitivamente la questione principale o incidentale per mezzo del giuramento, il quale è decisorio e non si può deferire che nelle cose non di grande importanza in cui è ammessa cessione o transazione, da chi può cedere o transigere, a colui che potendo transigere non ha prova completa, su di un fatto proprio di chi giura. Si può revocare, finché non è stato dato, accettarlo, prestarlo o meno o

riferirlo all'avversario. Se prestato, cessa la questione; se si rifiuta e non si riferisce, il giudice deciderà sul valore e se ciò possa ritenersi come confessione. Se è riferito all'altra parte, questa deve prestarle; se no, si perde la causa. Per riferirlo dev'essere tutte le precedenti condizioni e P intervento del giudice.

TITOLO XI

Cause incidentali.

1837-1840. Se accade qualche questione che importi dirimere prima, sebbene non sia contenuta nel libello, ha luogo una causa incidentale che si può proporre a voce o per iscritto; e proposta, il giudice, udite le parti, il promotore o il difensore del vincolo, delibererà se non sia inutile, se debba decidersi prima della principale; e così ammette o rigetta il libello. Il giudice determinerà la forma della causa incidentale; se lo fa in forma giudiziale, si osserveranno tutte le regole dei giudizi e le dilazioni saranno brevi. Se lo fa per decreto, in questo si esporranno brevemente le ragioni di fatto e di diritto.

1841. Prima di definire la causa principale può il giudice correggere o revocare la sentenza interlocutoria, udite le parti e sentito il promotore o il difensore del vincolo.

CONTUMACIA.

1842-1847. Se il reo citato non interviene nemmeno per procuratore, si può di chiarare contumace. Non può però il giudice farlo, se non consta che la legittima citazione sia pervenuta, e il reo potendo non siasi scusato. Ciò si può provare o con una nuova citazione al reo per scusarsi o in altro modo. A richiesta della parte, del promotore o del difensore del vincolo, il giudice potrà dichiarare la contumacia e proseguire fino alla sentenza e Teseecuzione. Se si pròcede alla sentenza definitiva senza contestazione, bisogna attenersi alla richiesta nel libello, contestata la lite, anche all'oggetto della contestazione. Per infrangere la contumacia il giudice può minacciare delle pene. Se crede farlo, citerà nuovamente il reo, e se fu vana la seconda citazione, dichiarerà la contumacia e applicherà le pene. Se il reo recede dalla contumacia, si ammettono le sue prove evitando le lun gag' gini. Emanata la sentenza, il contumace può domandare allo stesso giudice la restituzione in integro per appellare, dentro un trimestre, eccettuate le cause che non passano in giudicato.

1848. Queste regole valgono anche per chi diventa contumace nel progresso del giudizio.

1849-1850. Se l'attore al tempo stabilito non si presenta senza ragione, il giudice ad istanza del reo lo citi nuovamente e se non interviene e la ' scia svolgere il

giudi' zio, lo dichiari con' tumace, secondo le regole precedenti. La contumacia toglie alFattore il diritto di proseguire; e ciò per il pubblico bene può chiederlo il promotore o il difensore del vincolo. Il reo può però chiedere l'abbandono del giudizio, F annullamento di quanto fu già fatto o la completa liberazione dalla richiesta dell'atto re o il proseguimento del giudizio senza Fattore.

1851. Il contumace non purgato è tenuto alle spese e alFinden nizzo dell'altra parte e se la contumacia è d'entrambe le parti, esse in solido sono tenute alle spese.

CAPITOLO II

INTERVENTO DI TERZI IN
CAUSA.

1852-1853. Chi ha interesse può essere ammesso nel giudizio, deve però prima della conclusione presentare il libello al giudice; intervenendo, si ammette al punto dove trovasi il giudizio, dandogli tempo perentorio per le prove. Se il giudice crede necessario l'intervento di un terzo, lo chiamerà ad istanza o d'ufficio.

CAPITOLO III

ATTENTATI PENDENTE LA
LITE.

1854-1855. Attentato di cesi ogni pregiudizionale innovazione

prodotta dal giudice o dalle parti circa la materia o i termini del giudizio. Gli attentati sono nulli ipso iure, quindi la parte lesa può chiederne la dichiarazione di nullità allo stesso giudice; se il giudice desse sospetto, si può eccepire secondo il can. 1615.

1856-1857. Pendente le questione dell'attentato, si sospende la causa o se credesi più opportuno, si tratta e si risolve insieme. Le questioni di attentato si trattano sollecitamente e si definiscono per decreto del giudice, udite le parti, il promotore o il difensore del vincolo. Dimostrato l'attentato, il giudice ne decreta la revoca; e chi lo abbia fatto con dolo o violenza, sarà tenuto ai danni.

TITOLO XII

Pubblicazione del processo, conclusione in causa e sua discussione.

1858-1861. Prima della discussione e della sentenza dovranno pubblicarsi le prove. Concessa agli interessati la visione degli atti e la copia, si intende pubblicato il processo. Compilate le prove, si viene alla conclusione in causa. Ciò ha luogo con decreto del giudice dopo che o le parti dichiarino nulla avere da aggiungere, o sia passato il tempo utile, o il giudice dichiari la causa sufficientemente istruita. Dopo la conclusione non si ammettono nuove prove, se non nelle cause che non passano in giudicato, per

documenti nuovi, testi legittimamente impediti, Se il giudice crede ammetterle, darà tempo per le difese; altrimenti il giudizio è nullo.

1862-1864. Concluso in causa, il giudice determinerà il tempo per presentare le difese, che può a richiesta di una parte prorogare e, consenzienti entrambe, anche abbreviare. La difesa deve essere scritta con copie sufficienti per i singoli giudici, che si daranno anche al promotore o difensore del vincolo e si scambieranno fra le parti. Il Presidente può ordinare la stampa con i documenti principali e i sommari degli atti, nel qual caso nulla si pubblicherà senza autorizzazione, rispettando il segreto. Il giudice o il preside determineranno le estensioni delle difese.

1865. Comunicate fra le parti le scritture, si assegnerà il tempo per controrispondere, ciò che si concede generalmente una sola volta; e concesso ad una parte, vale per P altra.

1866. Le informafiorii orali sono proL bite; è ammessa però davanti al giudice una moderata discussione,, indicati prima in iscritto i soggetti, e assegnata Torà e il giorno con Fassistenza di un no taro.

1867. In contenzioso, se le parti sono negligenti nella preparazione delle difese o si rimettono alla coscienza del giudice, questi, se

stima tutto ben pronto, può passare alla sentenza.

TITOLO XIII

Sentenza.

1868. La sentenza è la definizione di una causa data dal giudice ed è interlocutoria se decide una incidentale; definitiva se la causa principale. Ogni altra pronunciazione del giudice si chiama decreto.

1869-1870. Per la sentenza si richiede che il giudice abbia la morale certezza di ciò che definisce e che essa sia, se la legge non determina altrimenti, il risultato degli atti e delle prove secondo la coscienza del giudice. Se gli manca questa certezza, dichiarerà non constare del diritto dell'attore e libererà il reo, eccettuate le cause di favore speciale, per cui è tenuto a pronunciarsi. La sentenza la emana il giudice, il quale, se la causa è complicata, può riservarsi il tempo necessario per prepararla.

1871. Nel Tribunale collegiale il presidente stabilisce il giorno e Fora della deliberazione che possibilmente si farà nella sede del Tribunale. Ognuno porterà le sue conclusioni scritte in fatto e in diritto, da allegare agli atti col segreto. Ognuno, dopo il ponente, per anzianità esporrà le singole conclusioni, discurendo specialmente per stabilire la parte dispositiva della sentenza. Nella discussione si può recedere dalla

propria opinione. Se i giudici non vogliono o non possono addivenire alla sentenza, si rimetterà la decisione ad una nuova riunione, non al di là di una settimana.

1872. Se il giudice è unico, egli emanerà la sentenza; se vi è un collegio, si seguirà il can. 1584.

1873-1874. La sentenza deve definire la controversia, determinare al condannato ciò che deve fare o no, il tempo, il luogo, e il modo con esposizione delle ragioni in fatto e in diritto. La sentenza fisserà anche le spese. Nel Tribunale collegiale i motivi li riassume l'estensore, se non sono già determinati dal collegio. La sentenza si emana in nome di Dio; poi si dice chi è il giudice o il Tribunale e chiunque abbia avuto parte nel giudizio; si espongono la fattispecie e le conclusioni, segue il dispositivo con le ragioni e si chiude con la data e sottoscrizione dei giudici e del notaro.

1875. Queste regole, in quanto è possibile, si applicheranno alle interlocutorie.

1876-1877. La sentenza si pubblicherà al più presto, citando le parti ad ascoltarne la lettura o comunicandola loro presso la Cancelleria o trasmettendola per mezzo degli ufficiali.

TITOLO XIV

Rimedi di diritto contro la sentenza.

1878. Se si constata un errore materiale nella sentenza, si può correggere dal giudice con decreto ad istanza non contrastata, e nel contrasto si liquida l'incidente con decreto in calce alla sentenza.

CAPITOLO I

APPELLO.

1879. Chi si sente gravato dalla sentenza può appellare al giudice immediatamente superiore.

1880-1882. Non si ammette appello da una sentenza del Papa o della Segnatura Apostolica; di un Delegato della S. Sede con clausola serica appetto; se la sentenza è nulla o passata in giudicato; e se è definitiva con giuramento decisorio; da un decreto del giudice o sentenza interlocutoria senza forza di definitiva, o quando il diritto dispone la definizione immediata da sentenza contro contumace non purgato e quando si è rinunciato all'appello. Questo si fa presso il giudice, a quo dentro dieci giorni dalla pubblicata sentenza, o subito a voce davanti al giudice, e il notato ne prenderà atto, o altrimenti in iscritto salvo il caso del can. 1707.

1883-1884. L'appello prosegue presso il giudice, a cui si rimette entro un mese, se il giudice non

stabilisce di più. Per proseguire l'appello basta invocare il ministero del giudice superiore con l'esemplare della sentenza e del libello. Se la parte non ottiene in tempo dal giudice l'esemplare, non decorrono i termini e si comunicherà l'impedimento al giudice d'appello per provvedere.

1885. Avvenendo il caso del can. 1733, in tempo utile, ma prima di appellare si denuncia la sentenza e dalla denuncia decorrono i termini. Se avviene dopo l'appello, con lo stesso effetto si denuncia l'appello agli interessati.

1886. Passati i fatali, l'appello si intende abbandonato.

1887-1888. L'appello dell'attore giova al reo e viceversa. Se si appella per un capo, l'avversario può farlo per altri capi, anche sotto condizione di recedere, se lo fa l'altra parte. Se si determinano alcuni capi, restano intatti gli altri; in caso diverso s'intende l'appello su tutto. Se tra molti uno appella, s'intende che appellano gli altri; l'appellante pagherà le spese, se perde.

1889. L'appello insospensivo sospende l'esecuzione e perciò, lite pendente, non si innova; in devolutivo non si sospende l'esecuzione. Ogni appello per se è sospensivo.

1890. Il giudice a quo manderà al Superiore l'esemplare degli atti o gli originali.

1891. In grado di appello non si ammettono nuove petizioni nemmeno per utile cumulazione, ma si conferma o si riforma la sentenza in tutto o in parte, benché con nuove prove si possa di nuovo istruire la causa.

CAPITOLO II

QUERELA DI NULLITÀ CONTRO LA SENTENZA.

1892-1893. La sentenza è nulla insanabilmente, quando è data da un giudice incompetente o da illegittimo mimerò di giudici in un collegio; se data tra parti che non possono stare in giudizio; se si è agito per altri senza mandato, Questa nullità si può sempre proporre come eccezione; come azione presso il giudice latore, solo entro trentanni dalla pubblicazione.

1894-1895. La sentenza è nulla, ma sanabile, quando non vi fu citazione legittima; se mancano le ragioni della decisione o la sottoscrizione o la data. Questa querela di nullità si propone con Pappello dentro dieci giorni o indipendentemente fra tre mesi, innanzi al giudice latore.

1896-1897. Se la parte ha sospetto del giudice latore della sentenza, meritamente può esigere un altro giudice in sostituzione. Possono proporre la querela di nullità anche il promotore o il difensore del vincolo; anzi lo stesso giudice può di nuovo esaminarla ed emendarla nei suddetti termini.

CAPITOLO III

OPPOSIZIONI DI UN TERZO.

1898-1899. Se la sentenza offende altri, questi possono invocare il rimedio straordinario, che dicesi opposizione di un terzo, con cui si impugna la sentenza o la sua esecuzione, chiedendone la revisione o appellando, provando la lesione subita o temuta, che provenga dalla sentenza, per sua causa o esecuzione. Se ciò non si prova, il giudice ordinerà l'esecuzione.

1900-1901. Ammessa l'istanza, si osserveranno le regole dell'appello o delle incidentali, a seconda dei casi e, vincendo, deve modificarsi la sentenza.

TITOLO XV

Cosa giudicata e restituzione in intero.

1902-1903. Si ha la cosa giudicata per una doppia sentenza conforme; per appello non fatto in tempo o abbandonato; per sentenza definitiva unica, da cui non si dà appello. Le cause riguardanti lo stato delle persone non passano mai in giudicato e si possono riproporre con nuove prove.

1904-1905. La cosa giudicata si presume iuris et de iure vera e giusta e non s'impugna direttamente, fa diritto fra le parti e

impedisce di trattare di nuovo la medesima causa; si può però chiedere, nei limiti dei can. 1687 - 1688, il rimedio straordinario della restituzione in intero, se è chiara l'ingiustizia, come quando la sentenza è fondata su falsi documenti o se ne ritrovano altri in senso contrario; se vien provata dolosa o manca evidentemente delle prescrizioni legali.

1906-1907. La restituzione in intero la può concedere il giudice della sentenza, se non è chiesta per sua negligenza, nel qual caso la dà il giudice d'appello. La domanda di restituzione in intero sospende l'esecuzione non incominciata; ma se si sospetta che è chiesta ad artificio, se ne ordina l'esecuzione con cauzione di indennità per il richiedente, qualora avrà luogo la restituzione in intero,

TITOLO XVI

Spese giudiziali e gratuito patrocinio.

CAPITOLO I

SPESE GIUDIZIALI.

1908-1910. Nelle cause contenziose possono costringersi le parti alle spese, se non ne sono esonerate. Il quantitativo delle spese, retribuzioni e compensi è determinato dal Concilio Provinciale o dal Congresso dei Vescovi. Può sempre, occorrendo, il giudice chiedere un congruo

deposito o una congrua cauzione. Il vinto rifarà le spese al vincitore; se si è litigato temerariamente, si è tenuti ai danni.

1911-1912. Può il giudice per qualunque giusta causa, esprimendolo nella sentenza, dichiarare compensate le spese in tutto o in parte. Se i condannabili alle spese sono diversi, il giudice li condannerà in solido per obbligazioni solidali, altrimenti pro rata.

1913. Contro la determinazione delle spese non c'è speciale appello, ma entro dieci giorni è permesso il ricorso allo stesso giudice che esaminerà e occorrendo modificherà la tassazione. L'appello contro la causa principale contiene quello contro le spese.

CAPITOLO II

GRATUITO PATROCINIO O DIMINUZIONE DELLE SPESE.

1914-1915. I poveri hanno diritto al gratuito patrocinio o ad una diminuzione di spese, chiedendolo al giudice, documentando la richiesta e la necessità d'agire. Il giudice dopo esame farà la concessione, salvo a ritirarla se dopo gli conterà del contrario.

1916. Dato il gratuito patrocinio, il giudice nominerà un avvocato approvato, che non può rifiutarsi sotto pena anche della privazione d'ufficio. Mancando gli avvocati, il giudice chiederà all'Ordinario una

persona idonea per il patrocinio del povero.

TITOLO XVII

Esecuzione della sentenza.

1917-1921. La sentenza passata in giudicato si può fare eseguire. Intanto si ordinerà una provvisoria esecuzione per una sentenza non passata in giudicato, se è necessario per il sostentamento o per urgenti necessità, purché con cauzioni, pegni o altro sia garantita la revoca delle esecuzioni. L'esecuzione avverrà dopo il decreto esecutivo incluso nella sentenza o a parte. Se l'esecuzione esige un previo rendiconto, questa causa incidentale con tutte le regole sarà esaminata e risolta dallo stesso giudice. L'esecuzione la farà per se o per altri l'Ordinario del luogo della prima sentenza. Se questi si rifiuta, la farà il giudice d'appello. Per i religiosi eseguirà il Superiore che emanò la sentenza definitiva o ne dette la delegazione. L'esecutore seguirà il senso naturale delle parole, esaminando le eccezioni, non il merito della causa; ma se riconosce ingiusta la sentenza, sospende e rimanda la parte al giudice.

1922. Nelle azioni reali, fatta all'attore l'aggiudicazione di una cosa, questa gli sarà consegnata; nelle azioni personali è dato un quadrimestre per adempiere l'obbligo imposto, che dal giudice si può restringere a un bimestre e prorogare a un semestre.

1923-1924. Nella esecuzione non si nuocerà al condannato, a cui si lascerà il necessario alla vita e al suo lavoro, e se si tratta di chierico, l'onesto sostentamento. Non si eseguirà la privazione di un beneficio per chi si è rivolto a Roma; e se c'è cura di anime, l'Ordinario destinerà un vicario sostituto. Contro un reluttante l'esecutore procederà con mōniti e precetti e quindi gradatamente e per necessità con pene spirituali e censure.

SEZIONE II

NORME SPECIALI PER ALCUNI GIUDIZI.

TITOLO XVIII

Modi di evitare un giudizio contenzioso.

CAPITOLO I

TRANSAZIONE.

1925-1928. Essendo desiderabile evitare le liti, il giudice nelle questioni di beni privati, suggerirà una transazione. Ciò può fare prima di convocare le parti a giudizio o dopo o in momento più opportuno. Convieni commetterne la proposta a qualche sacerdote possibilmente giudice sinodale. Nella transazione si starà alle leggi civili del luogo, purché non contrarie al diritto divino e canonico. Non è ammessa transazione valida in cause

criminali, nè di scioglimento di matrimonio, nè sul titolo del beneficio eccetto autorizzazione, nè in cose spirituali per compensi temporali. Ma in cose temporali annesse alle spirituali si può transigere con le solennità delle alienazioni. Effetto ne sarà la composizione o concordia, le cui spese sono a metà fra le due parti, se non sia stato convenuto altrimenti.

CAPITOLO II

COMPROMESSO PER ARBITRI.

1929-1931. Ad evitare giudizi si può affidare a uno o a diversi che trattino e definiscano una cosa o secondo il diritto come arbitri, ex bono et aequo come arbitratori. Al compromesso per arbitri si applicano i canoni 1926-1927. Non possono fare da arbitri i laici in cause ecclesiastiche, gli scomunicati o infami dopo sentenza, nè i religiosi senza venia del Superiore.

1932. Qu andò le parti non consentono alla transazione nè all'arbitrato, si procede al giudizio formale.

TITOLO XIX

Giudizio criminale.

1933. Cadono sotto giudizio criminale i delitti pubblici, esclusi quelli di cui nei can. 2168-2194. Nei delitti di foro misto non si procederà, in via ordinaria, contro

un laico, se ha ben provveduto il magistrato civile. La penitenza, la scomunica, la sospensione, lo interdetto si possono infliggere fuori giudizio, per precetto.

CAPITOLO I

ACCUSA E DENUNZIA.

1934. L'azione criminale è riservata esclusivamente al promotore di giustizia.

1935-1938. Ogni fedele può denunciare un delitto per bene personale o pubblico, anzi vi si può essere tenuti per legge positiva o naturale o per precetto. La denuncia si fa per iscritto o oralmente all'Ordinario, Cancelliere, Vicario foraneo o Parroco; questi la scriveranno e la passeranno all'Ordinario. Chi denuncia un delitto deve agevolare le prove al Promotore. Nelle cause di ingiurie e diffamazione si richiede la denuncia o querela della parte lesa. Se però trattasi di ingiurie e diffamazioni gravi per un chierico o religioso o dignitario o di cui fu causa un chierico o religioso, l'azione criminale si può promuovere di ufficio.

CAPITOLO II

INCHIESTA.

1939-1941. Se il delitto non è notorio nè certo, ma si conosce per voce, pubblica fama, denunce, querele, inchieste generali, ecc.,

non si citerà il reo se non dopo speciali investigazioni, affinché consti del fondamento dell'imputazione. Ciò vale se si tratta di pene vendicative, censure, o dichiaratorie di pene. Questa inchiesta l'Ordinario la può fare direttamente, ma in genere si servirà di un giudice sinodale, se non crede affidarla ad altri. L'inquisitore si delega volta per volta ed ha le stesse obbligazioni dei giudici e deve giurare, astenersi da doni, ecc.; e non può essere giudice nella stessa causa.

1942-1943. L'Ordinario decide se è il caso di un'inchiesta; nè valgono le denunce di nemici patenti, di persone vili e indegne o per non seri anonimi; e tutto dovrà farsi segretamente.

1944-1946. L'inquisitore, occorrendo, può chiamare e sentire alcuni sotto giuramento; prima di finire può sentire il pro motore e terminata l'inchiesta, col suo voto riferirà all'Ordinario, Questi o un suo delegato con decreto, se stimerà la denuncia priva di fondamento, ne farà dichiarazione e rimetterà tutto nell'Archivio della Curia, Se gli indizi non sono sufficienti, terrà gli atti in Archivio, farà sorvegliare l'imputato, lo ascolterà e all'uopo lo ammonirà. Se appare colpevole, lo citerà e si procederà regolarmente.

1947-1953. Se l'interrogato confessa, l'Ordinario invece di un giudizio adibirà, se occorre, una correzione giudiziale, la quale non è mai ammessa nei delitti colpiti di scomunica specialmente o specialissimamente riservata alla Sede Apostolica; o di privazione di beneficio, infamia, deposizione, degradazione; se trattasi di dare una sentenza declaratoria di pena vendicativa o censura; quando l'Ordinario non credesse riparato lo scandalo e soddisfatta la giustizia. La correzione si può tentare due sole volte; dopo la seconda, se c'è ricaduta, si procede nel giudizio criminale. La correzione può aver luogo anche nel giudizio prima della conclusione e allora il giudizio si sospende; se fu inutile la correzione, si procede oltre. Si può adibire anche quando ci sia stata querela per danni; nel qual caso, con consenso delle parti, l'Ordinario dirime anche la questione dei danni. Se la soluzione è difficile, la si rimette, al giudizio ordinario e intanto con la correzione si può provvedere a riparare lo scandalo o emendare il delinquente. La correzione giudiziale oltre gli ammonimenti deve contenere rimedi opportuni, penitenze, opere pie per la lesa giustizia e lo scandalo; e questi rimedi saranno sempre più miti della sentenza di un giudizio. La correzione si ha per imitile, quando il reo non accetta o non esegue, le opere imposte.

CAPITOLO III

CORREZIONE DEL DELINQUENTE.

CAPITOLO IV

ISTRUZIONE DEL PROCESSO E COSTITUZIONE DEL REO.

1954-1955. Se la correzione fu inutile o non fu sufficiente allo scopo, il Vescovo o Tufficiale incaricato da lui trasmette gli atti al promotore di giustizia, il quale prepara l'accusa e la passa regolarmente al giudice.

1956-1959. Nei delitti più gravi l'Ordinario, udito il promotore, può interdire alFaccusato il sacro ministero, Teserei zio di un ufficio e la pubblica Comunione, mentre il giudice può imporgli lo allontanamento temporaneo e la vigilanza, se si teme possa incutere timori ai testi o subornarli. Queste due azioni si potranno fare, citato il reo comparente o contumace, dopo averlo sentito e anche nel corso del processo; nè contro queste disposizioni si dà alcun rimedio di diritto. In tutto il resto si seguono le norme comuni del Libro IV e per le sanzioni il Libro V.

TITOLO XX

Cause matrimoniali.

CAPITOLO I

FORO COMPETENTE.

1960-1961. Le cause matrimoniali fra battezzati sono di esclusiva competenza ecclesiastica. Quelle per gli effetti civili, se principali, appartengono al foro civile, se accessorie le può definire anche il giudice ecclesiastico.

1962-1963. Le cause di cui nel can. 1577 ogni volta le tratta chi è delegato dal Sommo Pontefice; quelle di dispensa dal rato la S. Congregazione dei Sacramenti; per il privilegio Paolino il S. Ufficio. Sul rato nessun giudice inferiore si intrometterà senza facoltà apostolica; ma se in una causa di nullità emerge la non consumazione, si rimetterà tutto alla Sacra Congregazione.

1964. In altre cause è competente L'Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio o L'Ordinario del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta se cattolica.

1965. Se si accusa il matrimonio per difetto di consenso, il giudice consiglierà a prestarlo; se per difetto di forma o per l'impedimento, spingerà le parti a rinnovare il consenso legittimamente, o a chiedere la dispensa.

CAPITOLO II

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE.

1966. Il giudice istruttore per l'inchiesta sul rato sarà uno solo.

1967-1969. In tutte le cause di nullità, inconsumazione o per dispensa si citerà il difensore del vincolo; il quale ha l'obbligo di assistere all'esame delle parti, testi e periti, esibire al giudice gli interrogatori sigillati da proporsi e

nuove domande emergenti dalPesame; studiare gli articoli delle parti ed esaminarne i documenti; difendere quanto può la validità o la consumazione del matrimonio. Inoltre egli ha il diritto di vedere gli atti in qualunque momento, chiedere e fare prorogare nuovi termini, esaminare prove ed allegati per opporsi; chiedere altri testi, anche terminato e pubblicato il processo, e fare osservazioni; esigere la redazione di altri atti, se unanimemente non contraddica il Tribunale.

CAPITOLO III

DIRITTO DI ACCUSARE IL MATRIMONIO E CHIEDERE LA DISPENSA DAL RATO.

1970-1971. Se non c'è una regolare accusa o richiesta, un Tribunale collegiale non può assumere e definire una causa matrimoniale. Possono fare da accusatori i coniugi per separazione o nullità, se essi non furono causa dell'impedimento; il promotore di giustizia per impedimenti pubblici. Tutti gli altri possono solamente denunciare la nullità all'Ordinario o al promotore.

1972-1973. Contro il matrimonio non si inizia un'azione dopo la morte del coniuge, se non per questioni incidentali. Solamente i coniugi hanno il diritto di chiedere dispensa dal rato non consumato.

CAPITOLO IV

PROVE.

Articolo I

Testi

1974-1975. I no testi abili nelle cause dei loro congiunti. Nelle cause per impotenza o inconsumazione i coniugi devono produrre testi di settima mano fra consanguinei e affini, o almeno vicini di buona fama, che possono giurare sulla loro probità e veracità nella controversia; a questi il giudice può aggiungerne altri. Lo attestato di settima mano è argomento di credibilità per la asserzione dei coniugi, ma non prova piena, eccetto che sia corroborato da altri argomenti.

Articolo II

Ispezione corporale

1976. Nelle cause di impotenza o di inconsumazione, se non sanguinei ed affini soconsta altrimenti, si fa dai periti P ispezione corporale di uno o di entrambi i coniugi.

1977-1978. Chi privatamente ha ispezio nato il coniuge, non potrà far da perito, ma potrà far da teste.

1979-1981. Per ispezionare l'uomo si scelgono due periti medici; per la donna due esperte ostetriche, eccetto che la donna chieda due periti o lo creda necessario F Ordinario. In quest'ultima ispezione si osserverà la modestia,

presente di ufficio una dama onesta. Le ostetriche e i periti faranno le ispezioni separatamente e ognuno farà la sua relazione da trasmettere nel tempo stabilito dal giudice. Le relazioni delle ostetriche si possono fare esaminare da periti medici. Fatta la relazione, tutti costoro, previo giuramento, saranno interrogati secondo gli articoli prestabiliti dal difensore del vincolo.

1982. Anche in cause di difetto di consenso per demenza, si chiederà il parere di periti che abbiano curato Pinfermo.

CAPITOLO V

PUBBLICAZIONE DEL PROCESSO.

1983-1984. Pubblicato il processo è permesso produrre nuovi testi sui vari articoli. Se debbonsi udire una seconda volta, si osserverà il can. 1781, col diritto di eccepire per il difensore del vincolo. Questi ha sempre il diritto e su tutto di essere sentito per ultimo, nè il Tribunale darà la sentenza se non dopo che il difensore del vincolo avrà dichiarato di nulla avere da aggiungere; e ciò si presume, se egli fino al giorno stabilito nulla aveva eccepito.

1985. Per le cause di dispensa dal rato, il giudice col voto del Vescovo e del difensore del vincolo, trasmetterà tutto alla Sede Apostolica.

CAPITOLO VI

APPELLO.

1986-1987. Dalla prima sentenza di nullità appellerà al Tribunale Superiore il difensore del vincolo, che vi sarà costretto dal giudice, se si mostra negligente. Se dalla seconda sentenza di nullità il difensore del vincolo non crederà appellare, i coniugi dopo dieci giorni possono contrarre un nuovo matrimonio.

1988. Dichiarata la nullità, la si registri nei libri del Battesimo e dei Matrimoni.

1989. Non passando mai queste cause in giudicato, si possono sempre trattare di nuovo, in base a nuovi argomenti.

CAPITOLO VII

CASI ECCELTUATI.

1990-1992. Quando da documenti autentici consti non dispensato un impedimento di disparità di culto, ordine, voto solenne, vincolo, consanguinità, affinità e cognazione spirituale, l'Ordinario può sommariamente, citate le parti, dichiarare la nullità del matrimonio, con l'intervento del difensore del vincolo, il quale contro questa dichiarazione, se ha fondati dubbi, deve ricorrere al giudice di seconda istanza, rimettendogli gli atti; questi o conferma la sentenza o decide di procedere a norma del diritto,

rimettendo la causa al Tribunale di prima istanza.

TITOLO XXI

Cause contro la sacra ordinazione.

1993. Nelle cause contro gli obblighi provenienti dall'ordinazione o contro la sua validità, si ricorre alla S. Congregazione dei Sacramenti; se contro la sostanza del rito, al S. Ufficio, che decidono se è da procedere giudizialmente o in linea amministrativa. Nel primo caso la S. Congregazione rimette la causa al Tribunale della Diocesi propria del tempo dell'ordinazione, e se per mancato rito, al Tribunale della Diocesi, dove avvenne la ordinazione; per l'appello si sta ai canoni 1594-1601. Nel secondo caso la Congregazione scioglie la

questione, assunte legittime informazioni.

1994. La validità dell'ordinazione può essere impugnata dal chierico, dall'attuale Ordinario o da quello nella cui diocesi fu ordinato; ma solo il chierico può impugnare gli obblighi annessi per ottenerne la dichiarazione di nullità.

1995-1996. Le norme comuni e quelle sui procedimenti per le cause matrimoniali dovranno opportunamente osservarsi anche in queste cause. Il difensore dell'ordine ha gli stessi obblighi del difensore del vincolo.

1997-1998. Durante la causa si vieterà all'ordinato l'esercizio degli Ordini. Per essere il chierico libero dagli obblighi occorrono due sentenze conformi; e per gli appelli si procederà come per le cause matrimoniali.

PARTE II

CAUSE

DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE.

1999. Le Cause di Beatificazione e Canonizzazione sono riservate alla S. Sede, ed unica competente ne è la S. Congregazione dei Riti. Gli Ordinari hanno alcune competenze, come appresso.

2000-2001. In queste cause si procede per via ordinaria di non

culto o straordinaria di culto; colla prima si proverà non essersi mai prestato culto pubblico al servo di Dio, o che lo si fece cessare; con la seconda, che questi è in possesso di pubblico ed ecclesiastico culto. Le Cause dei Martiri ordinarie o straordinarie non devono cumularsi, ma trattarsi separatamente, eccetto che il

martirio sia avvenuto in una medesima persecuzione o luogo. Così saranno sempre ben distinti i processi e le discussioni.

2002. Per Ordinario qui non s'intende il Vicario Generale, se non ha mandato speciale.

TITOLO XXII

Persone che hanno parte in questi processi.

CAPITOLO I

ATTORE E POSTULATORE.

2003. Qualunque fedele o gruppo di fedeli possono chiedere l'introduzione di una Causa; e questa legittimamente accettata, si ha diritto di portarla alla fine. L'Ordinario può istruire la Causa d'ufficio o a richiesta.

2004-2008. L'attore può agire da se o per procuratore; le donne per procuratore, che si chiama Postulatore e deve essere un sacerdote secolare o religioso domiciliato in Roma. I Postulatori sono uno per ogni Causa con facoltà di farsi sostituire da Vicepostulatori con legittimo mandato. I Postulatori e i Vice-Postulatori debbono esibire il mandato al Tribunale. Questo mandato è legittimo, quando è ammesso dalla S. Congregazione, che lo iscrive negli atti; per i Vice-Postulatori dal Tribunale, dove agiscono. Il Postulatore deve agire presso i giudici competenti; fare le

spese secondo le istruzioni apostoliche; esibire testi e documenti; preparare e consegnare ai Promotore della Fede gli articoli per l'interrogazione dei testi. Il mandato del Postulatore cessa secondo le norme medesime che per i Procuratori.

CAPITOLO II

CARDINALE RELATORE, PROMOTORI DELLA FEDE E SOTTOPROMOTORI.

2009. Presso la S. Congregazione il Relatore o Ponente sarà sempre un Cardinale della Congregazione designato dal Pontefice, e il cui ufficio sarà di interessarsi e riferire quanto è pro o contro la Causa nella Plenaria.

2010-2012. A difesa del diritto si citerà sempre il Promotore della Fede, il quale si chiama Promotore Generale della Fede; mentre l'assessore della S. Congregazione che lo assiste si chiama Sottopromotore. Il Promotore fuori della S. Congregazione si può stabilire o per tutte le Cause o per le singole. Il Promotore e il Sottopromotore generale sono scelti dal Papa; presso il Tribunale dell'Ordinario in un processo apostolico la nomina si fa dal Promotore Generale e gli si dà il nome di Sottopromotore; altrimenti lo nomina l'Ordinario. Il Promotore preparerà obiettivi e chiari gli interrogatori, anche sugli articoli del Postulatore e li presenterà sotto segreto ai giudici; curerà la

legittima citazione dei testi, e muoverà eccezioni; il giudice però può citarli d'ufficio, voglia o non voglia, purché sia avvertito, il Promotore.

CAPITOLO III

NOTARE, CANCELLIERE ED AVVOCATI.

2013-2017. In ogni processo ci sarà un notare, il quale presso la S. Congregazione sarà scelto fra i protonotari partecipanti. I religiosi non faranno da notati se non per necessità, e mai in Cause della propria religione. Nei processi fuori Roma può fare da notare quello della Curia; in Roma il protonotano della Congregazione e in sua assenza il notaro del Vicariato. Al notaro si può concedere un aggiunto per raccogliere, confrontare, trascrivere i documenti. L'aggiunto e il Cancelliere della Sacra Congregazione saranno sacerdoti integri e ineccepibili, e il Cancelliere sarà laureato in Diritto Canonico.

2018. Gli avvocati e procuratori presso la S. Congregazione devono avere la laurea in Diritto Canonico e almeno la licenza in S. Teologia e un tirocinio compiuto presso un avvocato della Congregazione o del Sottopromotore generale; gli avvocati inoltre devono avere il titolo di avvocati rotali.

TITOLO XXIII

Prove per i processi.

CAPITOLO I

PROVE IN GENERE.

2019. In queste Cause le prove devono essere piene e sempre con testi e documenti.

2020. Per il non culto occorrono almeno 4 testi; per la fama delle virtù, del martirio, dei miracoli, otto; inoltre due sono chiamati d'ufficio. Per le virtù e il martirio ci vogliono testimoni de visu e contesti; i monumenti storici sono d'aiuto. Nei processi apostolici i testi ex auditu e quelli de visu potranno unirsi insieme sulle prove. Se nel Processo informativo si hanno testi de visu e nell'apostolico solo ex auditu, costoro sono di aiuto e si potrà procedere oltre per i miracoli, quando diano vera garanzia di quanto è esposto. In Cause antiche di non culto e quelle per eccezioni, le virtù e il martirio si potranno provare per testi ex auditu, per pubblica fama e per documenti coevi e riconosciuti autentici. I miracoli si proveranno sempre per testi de visu e contesti.

2021-2022. Il culto immemorabile si prova con documenti autentici anteriori di un secolo alla Costituzione di Urbano Vili del 1634, o se di quel secolo purché si affermino fatti precedenti da cento anni con tradizione non interrotta. Il culto di lunghissimo tempo

permesso dalla S. Sede si prova con documenti coevi.

CAPITOLO II

TESTI E PERITI.

2023. Nei processi di Beatificazione i fedeli anche non chiamati sono tenuti a dichiarare alla Chiesa quanto loro sembrerà contrario alla virtù, ai miracoli o martirio del Servo di Dio.

2024-2029. Come testi devono invitarsi coloro che abbiano avuta familiarità col Servo di Dio, e tutti dovranno brevemente scrivere quanto loro consta air Ordinario che lo trasmetterà al Promotore della Féde, I religiosi manderanno queste lettere direttamente all'Ordinario o al Promotore o al confessore per trasmetterle. Gli illetterati esporranno tutto al parroco, I Superiori religiosi sono tenuti ad agevolare la deposizione dei sudditi senza influenze, Si ammetteranno come testi consanguinei, affini, familiari, eretici ed infedeli, ma non mai il confessore nè il giudice in causa da lui trattata, Quanto al Postulatore, Avvocato e Promotore della Causa, solo in modo accessorio e dopo dimesso l'ufficio, I medici curanti si chiameranno come testi per i miracoli, e se non vorranno intervenire, esporranno per iscritto la malattia e il suo procedimento o si sentiranno per terza persona e la loro sentenza sarà esaminata da altri, I testi deporranno quanto

sanno di scienza propria, del resto non si tiene conto.

2030. Per provare la santità o il martirio di un religioso, metà dei testi devono essere estranei.

2031. Se occorrono periti, saranno almeno due e sconosciuti l'uno all'altro, deputati dal Tribunale a maggioranza di voti e se presso la Sacra Congregazione, dal Cardinale Ponente, udito il Promotore Generale, esclusi sempre i testi. 'Il Postulatore non saprà chi siano i periti, e questi manterranno segreta la nomina e agiranno singolarmente, eccetto che il giudice permetta lo facciano insieme. Ciascuno riferirà per iscritto la perizia e poi si ascolteranno singoiar -mente.

CAPITOLO III

DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PROCESSO.

2032-2036. I documenti del Postulatore saranno presentati al Tribunale, che può esigerne altri. Le testimonianze extragiudiziali non hanno forza di prova e nemmeno gli elogi funebri fatti o stampati alla morte; tanto meno le testimonianze ricercate dagli amici. Chi produce documenti ne dichiarerà l'origine e Vautenticità. Le storie hanno forza quando si fondano in documenti esibiti nel processo, la cui autenticità e valore possono essere confermati da testimonianze di persone di grande autorità che li abbiano adoperati. I documenti

storici manoscritti o stampati sull'antichità e continuità del culto si inseriranno nel processo e si manderanno alla S. Congregazione per l'esame dei periti. Se qualcuno trovasi in qualche biblioteca o archivio, impossibile ad esportarsi, se ne chiederà una copia o la fotografia, autenticata dal notaio. E se nemmeno ciò è possibile, la S. Congregazione avvisata incaricherà a questo scopo i suoi periti.

TITOLO XXIV

Processo di Beatificazione per "non culto"

2037. Le persone che devono partecipare al processo, giureranno di adempiere il loro dovere, osservare il segreto, non accettare regali. L'Ordinario anche non giudice giurerà il segreto. I testi giureranno anzitutto di dire la verità, poscia di averla detta; così pure i periti, gli interpreti, scrittori, uscieri ed altri. Il Postulatore e i Vice-postulatores presteranno il giuramento di calunnia, cioè di dire la verità senza frode. Ciò si farà secondo le regole proprie della S. Congregazione.

CAPITOLO I

PROCESSI DA FARSI DI PROPRIO DIRITTO DALL' ORDINARIO.

2038-2041. Per ottenere dalla S. Sede l'introduzione di una Causa, deve constare della purità della dottrina, della santità, virtù,

miracoli, martirio del Servo di Dio, assenza di impedimenti e culto non prestato. Quindi l'Ordinario, se ammetterà la domanda, dovrà ricercare gli scritti del Servo di Dio, istruire il processo informativo di santità, virtù, miracoli e quello di non culto, A ciò ' è competente l'Ordinario del luogo della morte o del martirio del Servo di Dio, ma non lo farà direttamente, se egli è della famiglia. Se esiste un processo fatto prima di trend anni e interrotto, l'Ordinario redigerà un processo solo sulla fama di santità e sua continuità. Il Tribunale sarà composto di un Preside che è l'Ordinario per se o per un sacerdote delegato con due giudici scelti fra i sinodali. L'Ordinario con decreto designa il Preside sia che lo faccia egli da se, o per un suo delegato e i due suddetti giudici insieme al Promotore e al notaio. Le sessioni si terranno di giorno, in tempo e luogo sacro. Dopo ogni sessione sarà tutto chiuso e sigillato e non si aprirà che alla seguente sessione; se trovasi rotto il sigillo, si riferirà alla S. Congregazione.

Articolo I

Requisizione degli scritti del Servo di Dio.

2042-2047. Scritti si intendono le opere del Servo di Dio, anche stampate, e ogni altra cosa da lui prodotta anche per altre mani. Per ottenerli l'Ordinario farà opportuno e pubblico editto nelle parrocchie,, invitando i fedeli a questo scopo. Se si tratta di religiosi, si pubblicherà l'editto in tutte le case e i Superiori devono in

coscienza farlo eseguire. Il Promotore avrà cura che l'editto si divulghi in altri luoghi. L'Ordinario, a richiesta del Postulatore o anche di ufficio, farà ricerca degli scritti e se fossero in altra Diocesi, pregherà P Ordinario a rimmetterglieli. Se non si vuol cedere Pori' ginale, si manderà un autentico apografo alla S. Congregazione; per scritti di biblioteca ed archivi, si starà al can. 2036. Il notaio ne redigerà una nota esatta con le loro qualità e sottoscritti dall'Ordinario o da un suo delegato e dal Promotore della Fede, con sigillo dell 'Ordinario. Il Postulatore giurerà presso l'Ordinario per la diligente ricerca prima di farsi, o anche dopo. Se si tratta di una religiosa, la Superiora Generale o PAbbadessa giurerà di averne fatta ricerca, di averli consegnati, nè di conoscerne altri.

2048. Se si tratta di un martire, la ricerca si può fare dopo segnata la introduzione della Causa presso la S. Congregazione, secondo l'istruzione del Promotore Generale.

Articolo II

Processo informativo.

2049. Il processo informativo si fa dagli Ordinari e se non fu incominciato entro i trentanni dalla morte, si dovrà provare l'assenza di qualunque frode o negligenza per procedere oltre.

2050-2053. Nell'escussione dei testi si osserveranno i can. 2019-

2020. Non è necessario che consti delle virtù, martirio, miracoli, basta la pubblica fama, continua, crescente e vigente nel popolo. Dopo che il giudice avrà proposto ai testi i quesiti allo scopo, si svolgeranno gli interrogatori proposti dal Promotore e gli articoli del Postulatore. Il processo informativo non si chiude finché il Promotore non abbia veduto tutte le lettere trasmesse e non gli consti del Pesame di coloro di cui nei can. 2023-2025. Quando il Tribunale ha tutto in atti, udito il Promotore avverte il Postulatore se abbia altro e dopo un tempo assegnato si chiuderà il processo. AlFordine del giudice non contraddicendo il promotore, il notaio pubblica il processo e lo passa allo scrittore designato.

2054-2056. Il transunto si fa a mano come Varchetipo, sottoscrivendo per Yautenticità il notaio, il giudice, e il promotore con sigillo. Fatto il confronto, Yarchetipo sigillato si depone in Curia e non si aprirà senza licenza apostolica, mentre il transunto si chiude con il si gillo deir Ordinario , facendosi redigere dal notaio due esemplari uno per la Curia e uno per Roma.

Articolo III

Processo di non culto.

2057-2060. Il Tribunale oltre i testi indotti ne chiamerà altri due, interrogando tutti sul culto pubblico non prestato al Servo di

Dio. Farà la ricognizione del sepolcro, della camera dove è morto e di altro che possa far dubitare sul culto. Se sorge qualche sospetto, farà fare una accurata inchiesta il Promotore e poscia deciderà il Tribunale.

Articolo IV

Trasmissione di tutto alla S. Congregazione.

2061-2064. V Ordinario, compiuta la perquisizione degli scritti, spedisce tutto a Roma col processetto delle diligenze usate, e se trovasse altri scritti dopo, li spedisce ugualmente, L'Ordinario passerà al Postulatore il transunto del processo informativo per Roma e spedisce anche tutte le lettere ricevute dai giudici, Promotore, ecc., per scienza della S. Congregazione, Rimetterà anche copia del sigillo o un sigillo uguale. Il processo finito sarà trasmesso alla Sacra Congregazione per mezzo del Postulatore.

CAPITOLO II

INTRODUZIONE DELLA CAUSA
PRESSO LA S.
CONGREGAZIONE.

Articolo I

Revisione degli scritti.

2065. La S. Congregazione indagherà se vi saranno altri scritti

custoditi da privati o in pubblici archivi.

2066. I revisori degli scritti sono scelti dal Ponente, udito il Promotore e saranno segreti. Saranno dottori almeno in teologia e se religiosi, con titoli equivalenti.

2067-2072. Si passeranno dal segretario gli scritti a due revisori che non si conoscano fra loro; e se questi sono molti, potranno dividersi fra diversi revisori. Questi esporranno per iscritto argomenti e ragioni, se vi sia qualche cosa contro la Fede o i costumi e quanto da essi si ricavi sull'indole e le virtù del Servo di Dio. Se saranno discrepanti, se ne nominerà un terzo. Se appare qualche cosa non del tutto conforme alla Fede o che per le circostanze impressioni i fedeli, il Papa deciderà se si possa continuare; ma il suo giudizio favorevole non importa approvazione degli scritti, e il Promotore e i consultori possono obiettare contro di essi.

Articolo II

Discussione sul processo informativo.

2073. Riconosciuti dal protonotario intatti i sigilli, il processo informativo con speciale decreto pontificio si apre davanti al Cardinal Prefetto, che lo passa al Cancelliere per la trascrizione.

2074. Il Ponente, se occorre, farà tradurre in Roma il processo e lo trasmetterà al revisore.

2075. Il transunto si conserverà in Congregazione e la sua copia riconosciuta dal Cancelliere si passerà al Postulatore.

2076. L'avvocato o il procuratore faranno un sommario dei transunti da allegarsi. Il sottopromotore ne attesterà la concordia cogli atti.

2077. Le lettere postillatone si possono esibire, purché siano spontanee e di scienza propria.

2078-2081. Deciso di procedere oltre, il promotore farà le sue obiezioni contro l'introduzione della Causa, alle quali risponderà l'avvocato, Alle obiezioni si premetterà un sunto della vita del Servo di Dio, a d operando qualunque documento si creda, Le obiezioni e le risposte saranno brevi e chiare; sono proibite sempre le informazioni orali,

2082-2084. Il giudizio sul valore del processo informativo, sulla fama, martirio, assenza di ostacoli sarà dato dai Cardinali in Plenaria, dove su proposta del Ponente si risponderà: se sia da segnarsi la Corrimissione dell. introduzione della Causa e allo scopo di cui si tratta, Se il giudizio dei Cardinali sarà favorevole, si propone al Santissimo, se vuol compiacersi segnare la Commissione suddetta, e se sì, il Segretario ne redige e pubblica il decreto. Emanato il decreto, nient'altro faranno gli Ordinari senza licenza della Sacra Congregazione, Con la introduzione non si potrà ancora

chiamare Venerabile il Servo di Dio, e i Postulatori cureranno che nulla si faccia che sappia di pubblico culto.

Articolo III

Discussione del processo di non culto.

2085-2086. Segnata la Commissione, i Cardinali discuteranno se è da confermarsi il non culto pròferito dall'Ordinario. E se diranno che sia stato prestato del culto, si sospende la Causa finché sia stato tolto ogni segno di culto e si provi che questo precetto sia stato osservato per il tempo da loro stabilito, Se l'Ordinario non ha fatto il processo di non culto, questo si farà per autorità apostolica, e allora il Promotore della Fede redigerà gli interrogatori per i giudici designati. Se trattandosi di martirio l'Ordinario omise il processo di non culto, si farà una Commissione che supplirà, rispondendo agli interrogatori proposti dal promotore.

CAPITOLO III

PROCESSI APOSTOLICI.

Articolo I

Istruzione del processo apostolico.

2087-2089. Emanato il decreto di non culto si ottengano dal Pontefice e si spediscono dal Cardinal

Prefetto le Lettere remissoriali per fare il processo apostolico, sia sulla fama di santità, miracoli e martirio, sia sulle virtù e miracoli in specie, o proprio sul martirio e sua causa. Questi due processi sono distinti e se il primo non si reputa necessario, si può omettere, Segnata la Commissione e non ancora emanato il decreto di non culto, si possono concedere le Lettere remissoriali per il pericolo di perdere le prove per la scomparsa di testi di vista. Le Lettere remissoriali si mandano almeno a cinque giudici possibilmente costituiti in dignità. Se fra gli scelti c'è l'Ordinario, questi farà da Preside; se no, il Preside sarà designato dalla Sacra Congregazione, possibilmente differente da chi fece il primo processo. Se si tratta di miracoli, si nominerà un perito che sarà presente alle discussioni per maggior chiarezza. Alle remissoriali si aggiungeranno altre Lettere del Promotore, con le quali egli designerà due sottopromotori che per lui assisteranno al processo.

2090-2091. Gli interrogatori si preparano dal Promotore Generale sulle obiezioni nella introduzione, sulle testimonianze nel processo informativo, adibendo un perito, se si tratta di miracoli. Le remissoriali si daranno al Postulatore, che le trasmetterà al Preside delegato e insieme a qualcuno dei sotto promotori si manderanno chiusi gli interrogatori per i testi,

2092. I giudici delegati presenteranno la delegazione

all'Ordinario, che ne ageverà il compito,

2093-2094. Il Preside convocherà al più presto e non al di là di un trimestre, il Tribunale, e, se impedito, ne avvertirà la S. Congregazione. Nella prima seduta sceglierà il notaro, un suo aggiunto e, occorrendo, un perito e un cursore e di tutto prenderà atto il notaro della Curia. Per la validità basta siano presenti il Preside con due giudici o senza di lui, col suo consenso, tre giudici, un sottopromotore, un notaro e raggiunto.

2095. Si conchiuderà il processo in un biennio e non potendosi dopo continuare, si avvertirà la S. Congregazione della causa del ritardo.

2096-2097. Prima che termini il processo, si farà l'esame delle spoglie del Servo di Dio, secondo le ricevute istruzioni, osservando in tutto i canoni suddetti anche per l'esibizione, apertura e trascrizione del processo.

Articolo II

Giudizio sulla validità del processo apostolico.

2098-2100. Rimesso il processo apostolico alla S. Congregazione, dovrà constare della validità sua e di quello informativo. Quindi l'avvocato prima della discussione deve preparare la posizione con l'informazione comprovante essere

tutto regolare, con le osservazioni del Promotore Generale e le risposte dell'avvocato. La validità si decide dalla Plenaria presenti il Prefetto, il Ponente, e altri tre Cardinali scelti dal Papa, il Segretario, il Protonotario apostolico, il Promotore e il sottopromotore. Nella Plenaria, riferendo il Cardinale Ponente, i Prelati suddetti daranno il loro voto e il Promotore farà le sue obiezioni; quindi i Cardinali daranno il loro giudizio; se questo è favorevole e approvato dal Papa, si farà il decreto sulla validità del processo.

Articolo III

Giudizio sulla eroicità delle virtù in specie o sul martirio e sua causa.

2101-2103. La discussione delle virtù non si comincia se non dopo cinquanta anni dalla morte del Servo di Dio. Ciò si fa in tre Congregazioni: antepreparatoria, preparatoria e generale. Ufficiali e consultori porteranno i voti scritti e alla fine, ciascuno, prima che si chiuda la Congregazione antepreparatoria o preparatoria, può dire se recede dal suo voto. Le conclusioni sono segrete, scritte da Segretario e i voti rimessi al Promotore.

2104. Nelle Cause dei Confessori si discute il dubbio se consti delle singole virtù teologiche, cardinali e loro annessi in grado eroico e all'effetto di cui si tratta; nelle Cause di martiri, se consta del

martirio, della sua causa e dei miracoli.

2105-2106. La antepreparatoria la fa il Ponente con gli ufficiali e i consultori. In essa si produrrà la posizione col sommario desunto dal processo e con testimonianze e documenti integri; la scrittura dell'avvocato che illustra la vita, le virtù, il martirio, i miracoli, ecc.; un sunto del Promotore con le sue osservazioni e risposte deir avvocato, il voto dei revisori su gli scritti del Servo di Dio.

2107-2111. Non si passerà alla preparatoria, se due parti dei presenti dettero voti negativi, eccetto che altrimenti decida il Santo Padre. La preparatoria si compone di tutti i Cardinali della Congregazione con ufficiali e consultori. La posizione conterrà le difficoltà del Promotore, quelle dei consultori, le risposte dell'avvocato, i documenti sugli atti con sommari addizionali e difese. I Cardinali decideranno, uditi i consultori, se si potrà procedere oltre. Il Segretario e il Promotore, anche non interrogati, possono sempre parlare per dare schiarimenti. Il Prefetto riferirà al Santo Padre sull'esito e le sue ragioni.

2112-2113. La Congregazione generale ha luogo presso il Papa, assistendovi i Cardinali, Prelati, ufficiali e consultori della S. Congregazione, e si prepara una nuova posizione con breve relazione di tutto ciò che è avvenuto, ossia il fatto concordato.

2114-2115. Il giudizio se consta sull'eroicità delle virtù o del martirio e sua causa, è riservato al Papa; i Consultori, Prelati, Cardinali danno voto consultivo. Col mandato del Papa, il Segretario a di lui nome fa il decreto declaratorio dell'eroicità delle virtù e del martirio, che si pubblicherà secondo gli ordini del Pontefice; e allora il Servo di Dio si può chiamare Venerabile, ma ciò non importa alcun culto pubblico.

Articolo IV

Giudizio sui miracoli in specie.

2116-2117. Per la Beatificazione si richiedono anche dei miracoli. Però se consta pienamente del martirio e della sua causa, mancando i miracoli, se ne può chiedere al Santissimo la dispensa. Per la Beatificazione occorrono due miracoli, se i testi oculari intervennero durante i due processi, o se interrogati nel processo apostolico affermano averlo sentito da chi li ha veduti; tre se i testi furono oculari nell'informativo, o lo riportarono da chi li aveva sentiti, in quello apostolico; quattro se in entrambi i processi tutto si prova per tradizione e documenti.

2118-2120. Alla prova dei miracoli si chiamano due periti, e se concordano nel rigetto, non si procederà oltre. Trattandosi spesso di guarigioni, i medici devono essere dei più celebri, anzi per i casi dei quali si tratta, specialisti. I voti dei periti, brevi e chiari, devono

esporre se il malato fu veramente guarito e se il fatto proposto come miracolo non si possa spiegare naturalmente. I miracoli si discuteranno in tre Congregazioni, come Peroicità; però in una non se ne discuteranno più di due, eccetto la generale dinanzi al Santissimo.

2121. La posizione per Pantepreparatoria avrà P informazione scritta dall'avvocato, un sommario delle deposizioni dei testi, due voti dei I periti per ciascun miracolo, le obiezioni; del promotore generale e le risposte dell'avvocato.

2122. Per la preparatoria si farà come ? sopra, aggiungendo il voto dei periti. Se nel Pantepreparatoria due periti furono concordi, si destinerà uno, solo per la preparatoria; se uno solo sta per il miracolo, si nomineranno due nuovi periti; i Cardinali possono sempre richiederne altri. Può l'avvocato usufruire di un perito nelle sue risposte, escluso il voto detto di opportunità.

2123. Per la Congregazione generale si osserveranno le prescrizioni precedenti.

2124. Approvati i miracoli si fa una nuova discussione dinanzi al Pontefice col dubbio: se si può sicuramente procedere alla Beatificazione del Servo di Dio, Il Papa decide uditi i voti dei consultori e dei Cardinali, e, quando vuole, fa emanare il Decreto.

TITOLO XXV

Processo di Beatificazione per via di culto ossia di eccezione.

2125-2227. Per i Servi di Dio che dopo il pontificato di Alessandro III e prima della Costituzione Urbaniana ebbero un culto per tolleranza, si può chiederne l'approvazione del Papa, per mezzo di un processo secondo le seguenti norme. L'Ordinario competente è quello del luogo del culto o dove sono i documenti, salvo prevenzione, se sono diversi. L'Ordinario a richiesta del Postulatore ricercherà gli scritti del Servo di Dio, istruirà un processo sulla fama di santità, virtù, martirio e miracoli, per rispondere se nel luogo sia costante e comune la fama e la persuasione della santa vita del Servo di Dio o del suo martirio e causa e dei miracoli; se là vige il culto e come, per il Servo di Dio.

2128-2130. Trasmessa ogni cosa alla S. Congregazione, riferendo il Ponente si sottopone ai Cardinali il dubbio: se è da segnarsi la Commissione introduttiva della Causa. Segnata la Commissione si spediranno le Lettere remissoriali ai designati dalla S. Congregazione per fare legalmente il processo apostolico sul caso eccettuato con sentenza del giudice delegato; dal processo deve risultare l'inizio e la continuità del culto.

2131-2132. Trasmesso alla S. Congregazione e aperto il processo, nonché preparata dall'avvocato la posizione colle osservazioni del Promotore e le risposte dell'avvocato, in Congregazione ordinaria si propone il dubbio: se debba confermarsi la sentenza del giudice delegato o se consta del caso eccettuato in modo da poter procedere oltre. La conferma del Pontefice prova solo l'immemorabile culto prestato e perdurante fino alla sentenza.

2133. Se la sentenza favorevole è approvata dal Papa, si spediscono le remissoriali per il processo sulle virtù o sul martirio e sua causa, secondo le regole.

2134-2135. Emanato il decreto sull'immemorabile culto, eroicità delle virtù e martirio, il Servo di Dio si ha come beatificato, accedendo la conferma del Pontefice. Gli si deve allora lo stesso culto e onore che ai formalmente beatificati.

TITOLO XXVI

Canonizzazione dei Beati.

2136-2137. Finché uno non è in modo formale o equivalente ascritto fra i Beati, non se ne può richiedere la Canonizzazione. Perché consti alla Sacra Congregazione della suddetta Beatificazione, si deve esibire autentico documento e non avendolo si dovrà fare un processo per provare il positivo permesso pontificio per il culto, e dopo si emana la sentenza nella

Congregazione ordinaria da sottoporsi all'approvazione del Papa.

2138. Dopo una formale Beatificazione, occorrono due miracoli per la Canonizzazione, tre dopo una Beatificazione equivalente.

2139-2141. Proposto un miracolo, la Congregazione, ad istanza del

Postulatore, farà, se piace al Papa, il Decreto per riassumere la Causa, e provata la validità dei processi, si discutono i nuovi miracoli. Alla fine il Pontefice, uditi i voti dei Cardinali e dei consultori, quando crede decreterà che si può sicuramente procedere alla Canonizzazione, la quale decretata in Concistoro, si fa con riti solenni secondo le prescrizioni della Romana Curia.

PARTE III

MODO DI PROCEDERE IN CERTE CAUSE E APPLICAZIONI DI SANZIONI PENALI.

2142. Nei processi seguenti si adibirà sempre un notaio che redigerà gli atti, i quali saranno sottoscritti da tutti gli interessati e conservati in Archivio.

2143. Quando sono prescritte, le ammonizioni si faranno a voce davanti al Cancelliere o un altro ufficiale della Curia o due testi, ovvero per lettera secondo il can. 1719, redigendone autentico documento. Si ritiene ammonito chi impedisce che gli pervenga l'ammonizione.

2144. Gli esaminatori, i consultori e il notaio devono, giurando a principio, osservare il segreto d'ufficio, specie su documenti occulti, discussioni, numero dei voti e motivi. Se mancano, possono non solo rimuoversi o altrimenti punirsi dall'Ordinario, ma inoltre sono tenuti al risarcimento dei danni.

2145-2146. In questi processi si procede sommariamente; due o tre testi possono indursi d'ufficio o a richiesta, eccetto che l'Ordinario, uditi i parroci consultori o esaminatori, stimi ciò dannoso. Testi e periti non si ammettono se non giurati. Dal definitivo decreto non c'è che il ricorso alla Sede Apostolica, a cui si trasmetterà ogni cosa. Pendente il ricorso l'Ordinario non conferirà ad altri nè parrocchia nè beneficio.

TITOLO XXVII

Processo per la rimozione di parroci inamovibili.

2147-2152. Un parroco inamovibile si può rimuovere per cause che, anche senza sua grave colpa, rendano nocivo o inefficace il

di lui ministero. Possono fra le altre cause essere l'imperizia o l'infermità da non potersi nemmeno supplire per un vicario; l'odio costante anche ingiusto del popolo; la perdita di buona stima del parroco presso i buoni; un probabile delitto occulto; la cattiva amministrazione dei beni. Qualora l'Ordinario stimi esservi una delle suddette cause, dopo seria discussione con due esaminatori, per iscritto o a voce inviterà alla rinuncia il parroco che non sia malato di mente, esprimendone per la validità i motivi. Se in un determinato tempo il parroco nè rinuncia, nè produce delle opposizioni allo scopo. l'Ordinario, constatato l'invito fatto e la mancata risposta, lo rimuoverà; se non consta, rinnoverà l'invito alla rinuncia o prorogherà il tempo per la risposta. Se il parroco rinuncia, l'Ordinario dichiarerà vacante la parrocchia per rinuncia. Il parroco potrà motivare la rinuncia in un modo a lui meno molesto, p. e. per soddisfare ai giusti desideri dell'Ordinario. Si può rinunciare sotto condizione, purché accettabile e accettata dall'Ordinario, fermo il can. 186. Se il parroco vuole impugnare la causa dell'invito, può chiedere una dilazione per le prove, che l'Ordinario può concedere, purché ciò non sia in danno delle anime; e poscia l'Ordinario per la validità con gli stessi esaminatori approverà o rigetterà la opposizione, comunicando per decreto la decisione.

2153. Contro il decreto di rinuncia il parroco entro dieci giorni può

ricorrere allo stesso Ordinario, che per la validità, adibiti due parroci consultori, esaminerà le nuove ragioni avanzate dal parroco entro i dieci giorni dal ricorso, e insieme alle prime le approverà o le rigetterà. Al parroco è permesso produrre dei testi che provi non aver potuto addurre prima. La decisione gli si comunicherà per decreto.

2154-2155. Rimosso il parroco, l'Ordinario discuterà con gli stessi esaminatori o consultori come provvedere il parroco con un'altra parrocchia, ufficio, beneficio o con pensione. A parità di condizioni, si tratterà chi ha rinunciato meglio di chi è stato rimosso. Ciò farà l'Ordinario con lo stesso decreto di amozione o dopo, ma quanto prima.

2156. Il parroco subito lascerà libera la casa e consegnerà tutto al nuovo parroco o economo; ma se è infermo, l'Ordinario gli lascerà della casa l'uso anche esclusivo durante la necessità.

TITOLO XXVIII

Processo per la rimozione dei parroci amovibili.

2157-2161. Anche un parroco amovibile si può rimuovere per giusta e grave causa. Per parroci religiosi si osserverà il canone 454. Se l'Ordinario ha alcune di queste cause, esorti il parroco alla rinuncia, motivando l'esortazione. Se il parroco si oppone, esporrà le sue ragioni per iscritto che

L'Ordinario per la validità vedrà con due esaminatori, e se non le giudicherà legittime, insisterà nel fessortarlo alla rinunzia, minacciandogli la rimozione dopo un determinato tempo, che può prorogare, passato il quale, decreterà la rimozione, provvedendo come nei casi precedenti a chi rinuncia o è rimosso.

TITOLO XXIX

Trasferimento di parroci.

2162-2163. Per il bene delle anime l'Ordinario può proporre al parroco un trasferimento ad altra parrocchia, persuadendolo ad acconsentire. Un parroco inamovibile non può contro volontà trasferirsi senza autorizzazione apostolica. Un amovibile può esservi obbligato, purché l'altra parrocchia non sia molto inferiore.

2164-2167. Se il parroco si oppone, esporrà in iscritto le sue ragioni, e se l'Ordinario crede di non recedere, esaminerà la cosa per la validità con due parroci consultori. L'Ordinario, riconosciuto necessario il trasferimento, esorterà paternamente il parroco ad obbedire, e, rifiutandosi quello, gli assegnerà un tempo perentorio, passato il quale inutilmente, dichiarerà vacante la parrocchia.

TITOLO XXX

Processo contro i chierici non residenti.

2168-2172. L'Ordinario ammonirà un parroco, un canonico, un chierico che manca alla legge della residenza, e frattanto se si tratta di parroco, provvederà perchè non ne soffra la cura delle anime, ricordando al non residente le pene e fissandogli un tempo per mettersi in regola. Se il chierico non riprende la residenza e non ne espone la causa, l'Ordinario dichiarerà vacante la parrocchia o altro beneficio. Se ritorna, l'Ordinario non solo deve privarlo dei frutti per il tempo dell'illegittima assenza, ma lo può anche secondo la colpa punire altrimenti. Se non torna ma si scusa, l'Ordinario con due esaminatori indagherà sulla legittimità dell' assenza; e se le cause non risultano legittime, fisserà un tempo per il ritorno, salva inoltre la privazione dei frutti per l'assenza.

2173. Se un parroco amovibile non ritorna, l'Ordinario può procedere alla privazione; se ritorna, gli si imporrà che non si allontani di nuovo senza scritta licenza sotto pena di privazione.

2174. Se un beneficiato inamovibile non riprende la residenza, ma allega nuove deduzioni, l'Ordinario le discuterà coi medesimi esaminatori, e se non saranno riconosciute buone, gli si intimerà il ritorno in tempo

prescritto o da prescrivere sotto pena di immediata privazione del beneficio, Se non ritorna, l'Ordinario lo dichiarerà privato del beneficio; se ritorna, pro cederà secondo il can, 2173.

2175. In nessun caso l'Ordinario dichiarerà vacante un beneficio, se non quando gli consti che, esaminate le ragioni addotte, il chierico avrebbe potuto per iscritto chiedere la licenza dell'Ordinario.

TITOLO XXXI

Processo contro i chierici concubinari.

2176-2179. L'Ordinario ammonirà un chierico, il quale tenga presso di se o frequenti una donna sospetta, affinché allontani o non la frequenti, minacciandogli le pene contro i concubinari, Se il chierico non ubbidisce nè risponde, lo sospenda a divinis; se è parroco, lo privi della parrocchia; se ha un beneficio senza cura di vanirne, passato un bimestre inutilmente dalla sospensione, lo priverà della metà dei frutti; dopo altri tre mesi, di tutti i frutti, e dopo altri tre mesi, del beneficio. Se il chierico non ubbidisce ma adduce delle scusanti, su queste l'Ordinario sentirà due esaminatori e non stimandole sufficienti darà formale precetto a cui si debba obbedire in breve e determinato tempo,

2180-2181. L'Ordinario può subito punire un parroco amovibile

disubbidiente, a norma del can, 2177; ma se si tratta di un semplice beneficiato inamovibile che non obbedisce allegando nuove deduzioni, l'Ordinario sentirà due esaminatori in proposito; e se neppure queste risulteranno legittime, l'Ordinario fisserà di nuovo un tempo, passato il quale inutilmente, procederà oltre,

TITOLO XXXII

Processo contro un parroco negligente nei suoi doveri.

2182-2185. Il Vescovo ammonirà un parroco gravemente negligente o colpevole, richiamandogli alla coscienza gli obblighi e ricordandogli le pene canoniche contro tali colpe. Se il parroco non si emenda, il Vescovo lo correggerà e punirà convenientemente, dopo avere di' scusso con due esaminatori, permessa la difesa e constatato che le mancanze e le gravi violazioni dei suoi doveri per notevole tempo, sono inescusabili. Se la correzione e la punizione riuscirono inutili, l'Ordinario, ciò provato come sopra, può privare un parroco amovibile della parrocchia e un inamovibile di parte o di tutti i frutti che assegnerà ai poveri, e persistendo la cattiva volontà, lo rimuoverà.

TITOLO XXXIII**Processo per la sospensione
«ex informata conscientia..**

2186-2189. Gli Ordinari possono ex informata conscientia sospendere i chierici sudditi dall'ufficio in parte o in tutto; ma essendo questo rimedio straordinario, non vi si ricorre se non nell'impossibilità di rimedi normali e ciò si fa per decreto senza formalità giudiziali o canoniche ammonizioni. Questo decreto sarà dato se è possibile in iscritto, con l'indicazione del giorno, mese ed anno, dichiarando espressamente che la sospensione è data ex informata conscientia per cause note all'Ordinario e quanto dovrà durare, non però in perpetuo. Questa sospensione si può infliggere come censura; ma allora se ne esprimerà al chierico la causa. Se la sospensione non è completa, saranno determinati gli atti proibiti. Se il chierico è sospeso da un ufficio che dovrà avere un sostituto, questo sarà mantenuto coi frutti del beneficio, secondo la prudenza del Vescovo; e se il chierico si sentirà troppo gravato, può chiedere la diminuzione della pensione dall'immediato superiore, che sarebbe il giudice di appello.

2190-2194. L'Ordinario che procede ex informata conscientia

avrà prove certe della grave colpevolezza degna di tanta pena. Di questa sospensione può essere causa un delitto occulto, non mai uno notorio. A tale punizione per un delitto pubblico occorre che all'Ordinario manifestino il delitto testi probi e gravi, i quali però non possono indursi a testificarlo in giudizio, e non vi sono altre prove processuali. Basta anche che un chierico con minacce e altri mezzi impedisca l'andamento o la conclusione di un regolare processo, o se al processo cominciato si oppongono leggi civili o pericolo di grave scandalo. Per questa sospensione basta, nel caso di molti delitti, che uno almeno sia occulto. Sta all'Ordinario manifestare o meno la causa al chierico; ma facendolo, si manifesti paternamente che la pena non è solo per espiare la colpa, ma anche per l'emenda e per allontanare l'occasione di peccato. Se il chierico oppone un ricorso, l'Ordinario trasmetterà alla S. Sede le prove del delitto che resero necessaria tale pena.

Card. VINCENZO LA PUMA

LIBRO V

DELITTI E PENE

PARTE I

DELITTI

TITOLO I

Natura del delitto e sua divisione.

2195-2196. È delitto la violazione esterna ed imputabile di una legge, a cui è aggiunta una sanzione almeno indeterminata. Se non consta altrimenti, ciò si applica anche alle violazioni del precetto penale. La qualità del delitto si desume dall'oggetto della legge, la quantità dalla gravità della legge, dall'imputabilità o dal danno prodotto.

2197. Il delitto è pubblico, se è divulgato o lo sarà facilmente; notorio di diritto, dopo la sentenza passata in giudicato o dopo la confessione giudiziale del delinquente; notorio di fatto, se è pubblicamente conosciuto in modo che non si possa occultare; occulto, quando non è pubblico; occulto materialmente, se è ignoto il delitto; formalmente, se ne è ignota l'imputabilità.

2198. Un delitto che leda solo la legge ecclesiastica per sua natura, è punito dall'autorità ecclesiastica che, occorrendo, può chiedere l'aiuto del braccio secolare; se lede unicamente una legge civile, salvo il can. 120, è punito per diritto dall'autorità civile, sebbene la Chiesa sia competente per il peccato; un

delitto che lede una legge delle due società, può punirsi da entrambi i poteri,

TITOLO II

Imputabilità del delitto, aggravanti, attenuanti e giuridici effetti.

2199-2200. U l'imputabilità dipende dal dolo o dalla colpa nell'ignoranza o nell'omissione di diligenza; quindi tutto ciò che aumenta, diminuisce, toglie il dolo o la colpa, le fa ugualmente per l'imputabilità. È dolo la deliberata volontà di violare la legge, a cui si oppone per l'intelletto il difetto di cognizione, e per la volontà il difetto di libertà. Data la violazione della legge, il dolo si presume.

2201. E incapace di delitto chiunque, nell'atto, è privo dell'uso della ragione, e si presumono tali gli abitualmente dementi. Un delitto commesso durante l'ubriachezza volontaria, toglie una parte dell'imputabilità, salvo che quella fosse voluta per il delitto; in quella involontaria, manca o diminuisce l'imputabilità secondo l'uso che si ha della ragione. Altri simili disturbi o debolezze della mente diminuiscono, ma non tolgono l'imputabilità.

2202-2204. La violazione di una legge ignorata senza colpa non

s'imputa; secondo la colpeabilità dell'ignoranza, varia la imputabilità. L'ignoranza della sola pena diminuisce alquanto l'imputabilità; ciò che vale per l'inavvertenza o l'errore. Se la violazione avvenne per omissione della diligenza dovuta, determinerà il giudice il grado della diminuita imputabilità; ma se la cosa fu prevista e non si procurò evitarla, la colpa è vicina al dolo. Invece il caso fortuito non prevedibile o inevitabile esime dall'imputabilità. Questa, se non consta il contrario, è diminuita anche dalla minore età, quanto più si avvicina all'infanzia.

2205. La violenza fisica assoluta esclude il delitto. Il timore grave anche relativo, la necessità, il grave incomodo tolgono per lo più il delitto nelle leggi puramente ecclesiastiche; però se l'atto è intrinsecamente cattivo o ridonda in disprezzo della fede, dell'autorità ecclesiastica o in danno delle anime, le cause suddette diminuiscono, ma non tolgono l'imputabilità. La legittima difesa contro l'ingiusto aggressore, se moderata, toglie il delitto; se no, lo diminuisce come nella provocazione.

2206. La passione, se voluta e alimentata, aumenta l'imputabilità; altrimenti la diminuisce in ragione della sua forza ed anche la toglie, se impedisce l'uso della ragione e della libera volontà.

2207. Il delitto, oltre diverse circostanze, si aggrava per la maggior dignità del delinquente o

dell'offeso, per l'abuso di autorità o di ufficio.

2208. Recidivo giuridicamente è dai, condannato, ricade in tali circostanze che fanno supporre la sua pertinacia nella cattiva volontà. Chi più volte ha commesso delitti anche vari, aumenta la sua colpeabilità.

2209. Chi concorre a un delitto è ugualmente reo, se non vi sono aggiunte che aggravino o diminuiscano la colpa. Dove è necessario un complice, sono tutti ugualmente colpevoli se non si prova altrimenti. Non solo il mandante, ma chi induce a commettere un delitto o vi concorre è responsabile, come resecutore, se senza la loro opera non si sarebbe consumato il delitto. Se il concorso rese solo più facile il delitto, è diminuita l'imputabilità. E chi pienamente ritirò la sua opera, rimane liberato da ogni responsabilità. Chi concorre con la sua negligenza, ha un'imputabilità proporzionata all'obbligo negletto. La lode del delitto, la partecipazione ai frutti, l'occultazione' o recezione del colpevole e altri atti simili sono tanti nuovi delitti, se singolarmente sono puniti dalla legge; ma se non si è convenuto prima col delinquente, non portano la complicità nel delitto commesso.

2210-2211. Il delitto produce Fazione penale per la pena e la soddisfazione, e Fazione civile per i danni; entrambe si svolgono secondo i canoni 1552-1959, e lo

stesso giudice in criminale può, instando la parte, svolgere e definire un'azione civile. Tutti i concorrenti a un delitto (can. 2209, § 1-3) sono tenuti in solido alle spese e ai danni, ancorché condannati dal giudice prò rata.

TITOLO III

Tentativo di delitto.

2212-2213. Chi pone od omette un atto per sé conducente al delitto, ma non consuma l'atto, perchè ne ha smesso l'intenzione o per insufficienza di mezzi, commette un tentativo di delitto. Quando sono posti od omessi gli atti che portano

all'esecuzione del delitto e indipendentemente dalla propria volontà non sortirono l'effetto, il tentativo si chiama delitto frustrato. A tale tentativo si avvicina l'atto di chi istiga un altro al delitto, sebbene inefficacemente. E se il tentativo è punito dalla legge, esso costituisce un vero delitto. I tentativi di delitto hanno tanto maggiore imputabilità quanto più accedono al delitto consumato, benché minore che per il consumato. Il delitto frustrato è più colpevole del semplice tentativo. E libero da ogni imputabilità chi dalla cominciata esecuzione spontaneamente si astenne, quando dal tentativo non sia provenuto danno o scandalo.

PARTE II

PENE.

SEZIONE I

PENE IN GENERE.

2214. È diritto della Chiesa nativo, proprio e da chiunque indipendente reprimere i delitti dei suoi sudditi con pene spirituali e temporali. Si ricordino gli Ordinari di essere pastori e non percussori e allontanino con esortazioni e ammonimenti i loro sudditi da cose illecite, in modo da non essere costretti a punirli per il commesso delitto; e anche in questo caso con la giustizia useranno la misericordia.

TITOLO IV

Natura, specie, interpretazione e applicazione della pena.

2215-2216. Pena ecclesiastica è la privazione di un bene, inflitta dalla legittima autorità, per correggere il delinquente e punire il delitto. I delinquenti sono puniti con pene medicinali o censure; con pene vendicative e rimedi penali e penitenze.

2217. La pena è determinata o indeterminata secondo che è tassativamente stabilita nella legge o nel precetto o rimessa, precettivamente o meno, alla prudenza del giudice o Superiore; di lata o ferenda sentenza, secondo che essa s'incorre appena compiuto il delitto o debbasi infliggere dal giudice o Superiore; a iure, se è espressa nella legge; ab komine, se, pur stabilita nella legge, si infligge per precetto o per sentenza condannatoria. Ogni pena s'intende di ferenda sentenza, se non consti tassativamente il contrario.

2218. Nell'Infliggere le pene, si osserverà la proporzione col delitto, desumendola dalla imputabilità, dallo scandalo e dal danno. Non solo quanto scusa da ogni imputabilità, ma anche ciò che scusa da quella grave, scusa ugualmente da ogni pena anche in foro esterno, se ciò in questo è provato. Le mutue ingiurie si compensano, a meno che si debba condannare una parte per ingiuria più grave, diminuendo, se è il caso, la pena.

2219. Nelle pene si seguirà l'interpretazione più benigna. Se si dubita sulla giustizia dell'inflitta pena, questa è da mantenersi, eccetto un appello in sospensivo. Non si deve estendere la pena da persona a persona o da caso a caso, anche se vi siano uguali o maggiori ragioni, salvo il canone 2231.

TITOLO V

Superiore con potere coattivo.

2220-2222. Chi ha potere di far leggi o imporre precetti, può annettervi delle pene; chi ha potere giudiziale, deve solo applicar le pene a norma del Diritto. Il Vicario Generale senza mandato speciale non può infliggere pene. Un legislatore, entro i limiti della sua giurisdizione, può per speciali circostanze annettere una pena o aggravarla ad una legge sua o dei suoi predecessori, ed anche ad una legge divina o ecclesiastica. Per lo scandalo o per speciale gravità della trasgressione, il Superiore può infliggere una giusta pena, non sancita dalla legge e senza previa minaccia; altrimenti bisogna prima ammonire il reo e minacciarlo della pena per la trasgressione, se, ciò non ostante, egli violi la legge. Il Superiore nel dubbio di un delitto o anche se ne è prescritta Fazione penale, non deve pro muovere un chierico, di cui non gli consti Pidoneità; e per evitare uno scandalo può inibirgli il Ministero, rimuoverlo dal Pufficio a norma del diritto, senza che nel caso questi provvedimenti abbiano ragione di pena.

2223. Nell'Applicazione delle pene il giudice non deve aumentarle senza straordinari e aggravanti motivi. Se si tratta di pena di ferenda sentenza, con formule facoltative, sta alla sua prudenza infliggerla o temperarla. Se la legge ordina una pena, egli dovrà

infliggerla; sta però alla sua coscienza o differirne l'applicazione per evitare mali maggiori o non infliggerla se il reo è emendato o ha riparato lo scandalo; se sia stato già punito civilmente o sta per esserlo; temperare la pena o adibire un rimedio penale o una penitenza, se vi sono opportune circostanze. Sta alla prudenza del Superiore dichiarare una pena di lata sentenza; ma dovrà darsi la sentenza, esigendolo una parte o il bene pubblico.

2224. Ordinariamente sono tante le pene quanti i delitti. Se per il numero dei delitti sarebbe grande il cumulo delle pene, il giudice può infliggerne una più grave con l'aggiunta di qualche rimedio penale o penitenza anche con opportune mitigazioni, Se la pena è per tentato o consumato delitto, e questo ha luogo, s'infliggerà la pena stabilita per la consumazione.

2225. Se la pena è per sentenza, se ne osserveranno le regole; se per precetto, si dichiarerà e infliggerà per iscritto o davanti a due testi, indicando le cause delle pene, salvo il can, 2193,

TITOLO VI

Soggetto al potere coattivo.

2226. Chi è tenuto alla legge o a un precetto, è soggetto alla pena annessa, se non è esente. Se una legge penale posteriore muta l'antecedente e il delitto fu commesso prima, si applicherà la legge più

favorevole al reo. Che se la legge posteriore abolisce la legge o la sola pena, questa cessa, se non si tratta di censure già incorse. La pena segue dovunque il reo.

2227. Solo il Romano Pontefice può infliggere o dichiarare una pena contro coloro di cui al canone 1557, § 1. Non sono per se compresi nelle leggi penali i Cardinali, nè i Vescovi in quelle di lata sentenza per sospensione o interdetto.

2228. La pena non s'incorre, se non è completamente commesso il delitto.

2229. L'ignoranza affettata della legge o della sola pena non scusa da nessuna pena di lata sentenza; ma quando la legge dice: presunse, osò scientemente, studiosamente, temerariamente, a bella posta fece o altro simile, che comporti vera diminuzione d'imputabilità per l'intelletto o per la volontà, si resta esenti dalle pene di lata sentenza. Se la legge non ha quelle espressioni, l'ignoranza crassa o supina non scusa da alcuna pena di lata sentenza; altrimenti scusa dalle pene medicinali, non dalle vendicative; l'ubriachezza, l'omissione della diligenza, la debolezza della mente, la passione, anche se diminuiscono l'imputabilità, finché c'è la grave colpa, non scusano dalle pene di lata sentenza; nemmeno scusa il timore grave per delitti in disprezzo della fede, dell'autorità ecclesiastica, e con pubblico danno delle anime. Gjjcorchè il reo sfugga la censura, gli si può sempre

infliggere altra opportuna pena o penitenza,

2230. Gli impuberi sono scusati dalle pene di lata sentenza e saranno opportunamente puniti con pene medicinali o vendicative; ma i puberi che li indussero alla violazione della legge o concorsero al delitto, incorrono la pena stabilita,

2231. Se molti hanno concorso a un delitto, sebbene la legge nomini uno solo, sono soggetti anche quelli del can. 2209, § 1-3 alla stessa pena; gli altri con pena proporzionata ad arbitrio del Superiore, se nulla è particolarmente stabilito dalla legge,

2232. Una pena di lata sentenza colpisce il delinquente in ambo i fori, ma prima però della sentenza dichiaratoria egli non è tenuto a osservarla con pericolo d'infamia; in foro esterno lo si può obbligare solo in caso di delitto notorio. La sentenza dichiaratoria rimanda la pena al momento del commesso delitto.

2233. Nessuna pena sarà inflitta, se non si è certi del delitto e non vi sia prescrizione; nel qual caso, se si tratta di censura, si riprenderà il reo e lo si ammonirà perchè receda dalla contumacia, pur concedendo un congruo tempo per la resipiscenza; e se questa non viene, si può infliggere la censura,

2234. Chi commise vari delitti, non solo può essere punito più gravemente, ma lo si può sottoporre

a vigilanza o ad altro rimedio penale.

2235. Un delitto frustrato o un tentativo di delitto, se non sono colpiti come delitti distinti, si puniranno con congrua pena, salvo il canone 2213.

TITOLO VII

Remissione delle pene.

2236-2239. La remissione di una pena per assoluzione o dispensa, si può concedere da chi emanò la pena o da un suo Superiore, Successore o autorizzato. Chi può esimere dalla legge, può rimettere l'annessa pena. Il giudice, applicata la pena stabilita, non può più rimetterla. Nei casi pubblici l'Ordinario può rimettere una pena di lata sentenza, eccetto i casi portati in contenzioso, le censure riservate alla Sede Apostolica, le inabilitazioni a benefici, uffici, dignità, voce attiva e passiva e le loro privazioni; la sospensione perpetua, l'infamia di diritto, la privazione del patronato o di privilegi e grazie apostoliche. Nei casi occulti può l'Ordinario per se o per altri rimettere le pene comuni di lata sentenza, eccetto le censure specialissimamente e quelle specialmente riservate alla Sede Apostolica. La remissione estorta con violenza o timore grave è nulla. La pena si può rimettere ad uno presente o assente, in modo assoluto o condizionato, in foro esterno o solamente interno; si può

fare a voce, ma è meglio farla in iscritto, se così fu inflitta.

2240. Per la prescrizione delPazione penale vale il canone 1703.

SEZIONE II

PENE IN SPECIE.

TITOLO VIII

Pene medicinali o censure.

CAPITOLO I

CENSURE IN GENERE.

2241-2242. La censura è una pena per la quale il battezzato delinquente e contumace viene privato di beni spirituali e loro annessi, finché, recedendo dalla contumacia, ottiene Passoluzione. Le censure specialmente di lata sentenza e più di tutte la scomunica non si infliggeranno che sobriamente e con circospezione. Con la censura si punisce solo un delitto esterno, grave, consumato, con contumacia, sia pure contro un delinquente sconosciuto. Per la censura di ferenda sentenza, è contumace chi ammonito non desiste dal delitto, non fa penitenza, non ripara i danni e lo scandalo; per quella di lata sentenza, basta la trasgressione, se non havvi una scusante. Cessa la contumacia, se a giudizio dell'assolvente il reo,

veramente pentito del delitto, dà congrua riparazione per danni o scandalo o almeno lo promette.

2243. Le censure inflitte per sentenza colpiscono subito; e da esse non si dà appello che in devolutivo; per le inflitte a modo di precetto si dà solo ricorso pure in devolutivo. L'appello o il ricorso da una sentenza o precetto minacciante censure anche di lata sentenza non ancora contratte, non sospende la sentenza o il precetto nè le censure, salvo che sia ammesso appello o ricorso in sospensivo; in altri casi si sospende la censura, ma devesi eseguire la sentenza o il precetto, a meno che il reo non interponga appello o ricorso non dalla sola pena, ma anche dalla sentenza o precetto.

2244. La censura di lata sentenza si può moltiplicare per diversi delitti commessi con una medesima o distinta azione o se lo stesso delitto si ripete; se il delitto punito da vari Superiori si commette una o più volte. La censura ab homine si moltiplica, se per più precetti o sentenze, o per le loro parti si infliggono singole censure.

2245-2247. Le censure sono riservate o no. Quelle ab homine sono riservate a chi le infligge, al Superiore, successore o delegato; quelle a iure sono riservate all'Ordinario o alla Sede Apostolica; di queste ultime altre sono riservate semplicemente, altre in modo speciale, altre in modo specialissimo. Affinchè la censura

di lata sentenza sia riservata, deve essere espresso chiaramente; nel dubbio la riserva non ha luogo. La riserva non si aggiungerà che per la gravità del delitto, la necessità della disciplina ecclesiastica, la cura della coscienza dei fedeli. Essa è di stretta interpretazione e se impedisce i sacramenti, importa riserva del peccato; ma se si è scusati o assoluti dalla censura, cessa anche la riserva del peccato. Alla censura riservata alla Sede Apostolica nonne aggiungerà altra l'Ordinario. La riserva in un territorio non vale in un altro, ancorché uno esca per farsi assolvere; quelle ab homine sono riservate dappertutto. Se il confessore, ignorando la riserva, assolve dalla censura e dal peccato, vale l'assoluzione, purché la censura non sia ab homine o in modo specialissimo riservata alla Sede Apostolica.

2248-2251. La censura si toglie solo con l'assoluzione, che non può negarsi a chi recede dalla contumacia; chi assolve può infliggere una pena vendicativa o penitenza. La censura tolta rinasce solo nel caso che non si adempia l'onere imposto sotto pena di reincidenza. Chi è colpito da più censure, può essere assolto da una e non dalle altre. Chi domanda l'assoluzione deve determinare i casi, altrimenti rimane assolto solo dal caso espresso; ma se l'assoluzione fu generale, e c'è la buona fede, vale per tutte, eccetto le riservate in modo specialissimo alla Sede Apostolica; ma non vale per le taciute in mala fede. Se la censura non interdice i sacramenti, il

censurato ben disposto può assolversi dal peccato, rimanendo la censura; altrimenti deve prima essere assolto dalla censura. Nel foro sacramentale l'assoluzione è contenuta nella comune rituale forinola; in foro non sacramentale e qualunque forinola vale: ma se trattasi di scomunica, conviene usare quella contenuta nei rituali. Se l'assoluzione è data in foro esterno, vale nei due fori; se nell'interno l'assolto, escluso lo scandalo, può comportarsi come tale in foro esterno; ma il Superiore può far valere la censura, se non si può almeno presumere l'assoluzione in foro esterno, finché in esso non sia assolto.

2252-2254. Chi in pericolo di morte fu assolto da un sacerdote senza facoltà da censura ab homine o specialissimamente riservata alla Sede Apostolica, risanato, dovrà ricorrere per la prima volta all'infligente, per quella a iure alla Penitenzieria, al Vescovo o ad altro che ne ha facoltà, e stare ai loro ordini. Fuori del pericolo di morte, possono assolvere da censure non riservate qualunque confessore in confessione; extra, chi ha giurisdizione sul reo; da censura ab homine quello a cui è riservata, anche se il reo dimora in un altro luogo: da censura riservata a iure, l'infligente, il Superiore, il successore o un delegato. L'Ordinario del luogo può assolvere dalle censure riservate al Vescovo o all'Ordinario anche i pellegrini; dalla riservata alla Sede Apostolica, quella o chi ne ha facoltà, secondo le riserve. Nei casi più urgenti, per

evitare scandalo o infamia, o per angustie del reo, qualunque confessore può assolvere nel foro sacramentale dalle censure di lata sentenza riservate, imponendo sotto pena di reincidenza di ricorrere dentro un mese, almeno per lettera o per il confessore, alla Penitenzieria, al Vescovo o a chi ne abbia facoltà, e stare ai loro ordini. Nulla però impedisce al reo di ricorrere ad altro confessore che ha facoltà e, ripetuta la confessione almeno del delitto con censura, riceverne l'assoluzione; nel qual caso non è più tenuto al resto. Se questo ricorso è moralmente impossibile, il confessore può assolvere senza onere di ricorrere, imponendo quanto è di dovere oltre le penitenze e soddisfazioni per la censura, sotto pena di reincidenza se il penitente non adempie ciò, nel tempo stabilito dal confessore.

CAPITOLO II

CENSURE IN SPECIE.

2355. Sono censure: la scomunica, l'interdetto e la sospensione. La scomunica colpisce solo le persone fisiche delinquenti, anche se inflitta a un corpo morale; l'interdetto e la sospensione, anche la comunità come persona morale; la scomunica e l'interdetto, colpiscono anche i laici; la sospensione, solo i chierici; L'interdetto anche il luogo; la scomunica è sempre censura; l'interdetto e la sospensione possono essere censure o pene

vendicative, ma nel dubbio si presumono censure.

2256. Nei canoni seguenti per divini uffici s'intendono funzioni di ordine per il culto, per istituzione divina o della Chiesa, fatte solo dai chierici; per atti legittimi ecclesiastici gli uffici di amministratore, giudice, uditore, relatore, difensore del vincolo, promotore di giustizia e fede, notaro, cancelliere, cursore e apparito re, avvocato e procuratore, padrino di battesimo e cresima, votante nelle elezioni ecclesiastiche, l'esercizio del diritto di patronato.

Articolo I

Scomunica.

2257. La scomunica è una censura che esclude dalla comunione dei fedeli con inseparabili effetti secondo i canoni, e si dice anathema specialmente se è inflitta con la solennità del Pontificale.

2258. Gli scomunicati sono vitandi o tollerati. E vitando solo lo scomunicato nominatamente dalla S. Sede, pubblicamente denunziato, con espresso obbligo di evitarlo, salvo il can. 2343.

2259-2261. Lo scomunicato non può assistere ai divini uffici, ma solo alle prediche. Se un tollerato assiste passivamente, non deve espellersi; bensì se è vitando, e se non si può, senza grave incomodo, si cessi dalle funzioni. Dall'assistenza attiva, che importi

partecipazione, deve espellersi il vitando e chiunque altro dopo la sentenza o comunque notoriamente scomunicato. Uno scomunicato non può ricevere i sacramenti, anzi dopo la sentenza nemmeno i sacramentali. Per la sepoltura si osserverà il can. 1240, Non può lecitamente compiere o amministrare sacramenti o sacramentali, I fedeli però possono, per giusta ragione, richiederli sacramenti e sacramentali, specialmente se mancano altri, nè egli è obbligato a chiederne la causa. Ma dai vitandi o dagli altri dopo la sentenza, solo in punto di morte si può chiedere Passoluzione; gli altri sacramenti e sacramentali solo in mancanza di altri ministri,

2262-2264. Lo scomunicato non partecipa alle indulgenze, ai suffragi, alle pubbliche preci. Però non è proibito che, privatamente, i fedeli preghino per lui e che senza scandalo i sacerdoti applichino per lui; ma se è vitando, solo per la sua conversione. Sarà allontanato dagli atti legittimi; non può agire in cause ecclesiastiche, se non secondo il can. 1654; non può esercitare uffici nè godere di privilegi già concessi. Ogni suo atto di giurisdizione è illecito, e dopo la sentenza anche invalido; altrimenti sarebbe valido e, se richiesto dai fedeli, anche lecito.

2265-2266. Ogni scomunicato è privo del diritto di eleggere, presentare, nominare; non può ottenere dignità, uffici, benefici, pensioni o altri incarichi nella Chiesa nè essere promosso agli

ordini. Eccetto ciò che dipende dall'ordine sacro, per il resto è nullo ogni atto posto da un vitando o da uno scomunicato dopo la sentenza, la quale emanata, nessuna concessione pontificia si può conseguire, se non è fatta espressa menzione della scomunica. Dopo la sentenza, rimane privato dei frutti di dignità, uffici, benefici, pensioni ed incarichi, e perde anche questi, se è vitando.

2267. I fedeli eviteranno il contatto del vitando, eccetto che si tratti di coniuge, genitore, figli, servi, sudditi e, generalmente, quando c'è giusta causa.

Articolo II

Interdetto.

2268-2269. L'interdetto è una censura con la quale ai fedeli, in comunione con la Chiesa, si proibiscono i seguenti atti sacri, con proibizione direttamente alle persone, o indirettamente ai luoghi in cui si vietano gli atti sacri. Un interdetto generale locale per una diocesi o Stato, o personale per tutti non si può lanciare che dalla Sede Apostolica o per suo mandato; uno generale per una parrocchia o per il suo popolo, o uno particolare può lanciarsi dal Vescovo. Il personale segue dovunque le persone; il locale non oltrepassa il luogo interdetto, nel quale però abbraccia tutti, escluso speciale privilegio.

2270-2272. L'interdetto locale non impedisce i sacramenti e i

sacramentali ai moribondi, bensì qualunque ufficio o rito sacro, salve le eccezioni; e inoltre per Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, Assunzione si sospende, proibite le sacre ordinazioni e la benedizione nuziale solenne, Se Pinterdetto è locale generale e nulla vi è stabilito in contrario, sono permessi ai chierici personalmente non interdetti gli uffici e sacri riti in chiesa o in oratorio, a porte chiuse, sommessamente e senza suono di campane; nella chiesa cattedrale, parrocchiale, o unica nel paese, si può celebrare una sola Messa, conservare il Santissimo, amministrare battesimo, eucaristia, penitenza, matrimonio senza benedizione, esequie senza solennità, benedizione di acqua battesimale e dei sacri oli, prediche, Tutto, senza pompe e suono di campane; il Viatico si porta privatamente, Dove è interdetto locale particolare, se è interdetto V altare o la cappella, ivi non si celebrerà alcun sacro rito. Se il cimitero, vi si seppelliranno i fedeli senza rito. Interdetta qualche chiesa o oratorio, se si tratta della capitolare, e non del Capitolo, vale il canone 2271, eccetto che il decreto ordini di celebrare od officiare altrove; lo stesso se trattasi della parrocchiale, quando il decreto non sostituisce altra chiesa,

2273. Se si interdica una città, sono colpiti i luoghi accessori, anche esenti e la cattedrale; se la chiesa, sono colpite le cappelle attigue, non già il cimitero; se una cappella o il cimitero, non è colpita tutta la

chiesa vicina, ma solo gli oratori del cimitero,

2274-2275. Se una comunità ha commesso un delitto e ne sono interdette le singole persone, si osserverà quanto si dice appresso; se è interdetta la comunità come tale, questa non può avere l'esercizio del suo spirituale diritto; se entrambe, gli effetti si cumulano. Gli interdetti personalmente non possono celebrare o assistere a uffici divini, eccetto le prediche; passivamente assistenti non è necessario espellerli, ma dovranno escludersi dall'assistenza attiva che importa partecipazione dopo la sentenza o se notoriamente interdetti; non possono amministrare, compiere o ricevere sacramenti e sacramentali; sono soggetti al can. 2265; non possono ricevere sepoltura ecclesiastica.

2276. Chi è soggetto a interdetto locale o di una comunità e non ne sia stata causa nè sia d'altronde censurato, potrà ricevere i sacramenti secondo quanto sopra, senza assoluzione dall'interdetto o altro.

2277. Con l'interdetto dall'ingresso in chiesa è vietata, in essa, la celebrazione dei divini uffici, l'assistenza ad essi e la sepoltura ecclesiastica; se assiste una persona così interdetta, non è necessario espellerla, nè se si seppellisce, asportarne il cadavere.

Articolo III

Sospensione.

2278. La sospensione è una censura per cui al chierico si inibisce l'ufficio o il beneficio, o entrambi. Gli effetti sono separabili; ma se non consta il contrario, nella sospensione generale sonvi tutte le disposizioni di questo articolo; al contrario, nella sospensione dall'ufficio o dal beneficio solo i rispettivi effetti.

2279-2281. La semplice sospensione dall'ufficio impedisce ogni atto di ordine, giurisdizione, semplice amministrazione, che non riguardi i beni del beneficio. La sospensione dalla giurisdizione in genere vieta ogni atto di giurisdizione nei due fori;

a divinis, interdice ogni potere di ordine, anche se è per privilegio; dagli ordini, ogni potere ricevuto per l'ordinazione; dai sacri ordini, ogni potere di ordini sacri; dall'esercizio di un determinato ordine, tutto ciò che lo riguarda, inclusa la collazione del medesimo e la recezione di uno superiore e, posta questa, l'esercizio. Può infliggersi dal conferimento di un determinato ordine, ministero, o ufficio; dall'ordine pontificale, e dai pontificali. La sospensione dal beneficio, priva dei frutti ma non dell'abitazione né dell'amministrazione, se non consta il contrario. Se ciò non ostante, il reo percepisce i frutti, è tenuto alla restituzione, e vi si può costringere con sanzioni. La sospensione in genere, o la sospensione dall'ufficio o dal beneficio abbraccia tutto quanto il reo ha, se non consta altrimenti,

2282-2283. L'Ordinario non può sospendere uno da un ufficio o beneficio posseduto in altra Diocesi; ciò avviene invece per la sospensione di lata sentenza irrogata dal diritto comune, e vale per la sospensione quanto il can. 2265 dice per la scomunica,

2284. Se si è incorsa la sospensione, ciò vieta l'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, si osserverà il can. 2261; se quella che vieta ogni giurisdizione, fatto è invalido dopo la sentenza o se il Superiore lo dichiarò espressamente; altrimenti è illecito, se non fu chiesto dai fedeli.

2285. Se una comunità di chierici ha commesso il delitto, sospesi i singoli, si osserveranno i canoni suddetti; se la comunità, ad essa si vieta l'esercizio dei diritti spirituali che le spettano come tale; se entrambi, gli effetti si cumulano,

TITOLO IX

Pene vendicative.

2286-2287. Sono quelle che direttamente mirano all'espiazione del delitto indipendentemente dalla cessazione della contumacia; da esse può darsi appello o ricorso in sospensivo, salva disposizione contraria.

2288. Tolti i casi di degradazione, deposizione, privazione d'ufficio o beneficio, e salvo urgenza di

riparare lo scandalo, è rimesso alla prudenza del giudice differire l'esecuzione di una condanna, se il reo dopo lodevole condotta, è la prima volta che delinqua; però a condizione che se nel prossimo triennio commette altro delitto, sconti la pena per l'uno e per l'altro.

2289-2290. La pena vendicativa termina o colla espiazione o colla dispensa legittima. Nei casi occulti più urgenti, se la pena cagionasse infamia al reo e scandalo, ogni confessore può sospenderla in confessione, imponendo di ricorrere entro un mese o per lettera o per il confessore alla Penitenzieria o al Vescovo che ne abbia facoltà, I e starne agli ordini. Se il ricorso fosse impossibile, il confessore dispenserà secondo il can. 2254.

CAPITOLO I

PENE VENDICATIVE COMUNI.

2291. Sono pene vendicative per tutti i fedeli principalmente l'interdetto locale, e quello contro una comunità e dall'ingresso in chiesa perpetui, temporanei o a beneplacito; il trasferimento o soppressione di sede episcopale o parrocchiale; l'infamia di diritto; la privazione della sepoltura ecclesiastica o dei sacramentali; la privazione o sospensione di una pensione, di un diritto o privilegio; la rimozione dagli atti legittimi ecclesiastici; le inabilitazioni a grazie, incarichi non propri dei chierici, a gradi accademici; la

privazione o sospensione temporanea d'incarichi, facoltà, grazie ottenute; la privazione di precedenza, voce attiva e passiva, di portare titoli d'onore, vesti, insegne; la multa pecuniaria.

2292. La soppressione o trasferimento di una sede vescovile è riservata al Romano Pontefice; quella di una parrocchia all'Ordinario, ma col consiglio del Capitolo.

2293-2295. L'infamia è di diritto o di fatto; quella è stabilita dal diritto comune; questa ha luogo come commesso delitto, cattivi costumi, perdita di fama a giudizio dell'Ordinario. Nè Luna nè l'altra intacca consanguinei o affini. Chi è infame di diritto è irregolare anche inabile a benefici, pensioni, uffici, dignità e atti legittimi e all'esercizio di un diritto o incarico ecclesiastico e ad ogni sacro ministero. L'infame di fatto non può ricevere ordini, dignità, benefici, uffici, nè può esercitare il ministero o atti legittimi ecclesiastici. La infamia di diritto cessa per sola dispensa apostolica; quella di fatto, recuperata la buona fama a giudizio dell'Ordinario.

2296. Per atti la cui capacità è stabilita dal diritto, l'inabilitazione può essere inflitta dalla sola Sede Apostolica. I diritti acquisiti non si tolgono, se non vi è aggiunta la privazione.

2297. Le multe pecuniarie inflitte dal diritto comune o per speciali statuti, eccet-' to disposizioni dello

stesso diritto, saranno devolute dagli Ordinari per usi pii, ma non a favore della mensa vescovile o capitolare.

CAPITOLO II

PENE VEDICATIVE PER SOLI CHIERICI.

2298. Sono pene vendicative per i chierici: la proibizione di esercitare il sacro ministero, salvo in determinata chiesa; la sospensione perpetua, temporanea o a beneplacito; il trasferimento penale ad ufficio o beneficio minore; la privazione di un diritto annesso a un ufficio o beneficio; la inabilitazione a tutte o alcune dignità, uffici, benefici, incarichi propri ai chierici; la privazione penale del beneficio o ufficio, con o senza pensione; la proibizione od obbligo di risiedere in dato luogo; la privazione temporanea o perpetua dell'abito ecclesiastico; la deposizione; la degradazione.

2299. Un chierico, per pena, può essere privato di un beneficio inamovibile, ma solo nei casi espressi nel diritto; di uno amovibile, anche per altre giuste cause. Chi ha beneficio, ufficio, dignità può essere privato per un dato tempo dell'esercizio, anche di un solo annesso ministero. Non si priverà un chierico del beneficio o pensione o titolo dell'ordinazione, se non sia altronde debitamente provvisto per vivere.

2300. Se un chierico dà grave scandalo e ammonito non respisce, nè si può altrimenti evitare lo scandalo, può essere frattanto privato dell'abito, il che porta seco il divieto di ogni ministero e la perdita dei privilegi clericali,

2301-2302. L'Ordinario non può obbligare un chierico a dimorare fuori Diocesi, senza il consenso dell'Ordinario del luogo, o se è posto in una casa di penitenza stabilita anche per extradiocesani, o una casa religiosa esente, consentiente il Superiore. L'ordine o la proibizione di dimorare in un luogo, o in casa di penitenza o religiosa, specialmente se è per lungo tempo, si imporrà in casi gravi, quando è necessaria l'emendazione o la riparazione dello scandalo,

2303-2304. La deposizione comporta la sospensione dall'ufficio e l'inabilitazione ad altri uffici, dignità, benefici, pensioni, incarichi, con la privazione di quelli che il reo possiede sia anche come titolo d'ordinazione; però in questo caso, se il chierico è indigente, provvederà l'Ordinario perchè non sia costretto a mendicare con disdoro dello stato clericale. La deposizione s'infligge solo nei casi espressi dal diritto. Se il deposto non si emenda e specialmente se non cessa di dare scandalo anche dopo ammonizioni, l'Ordinario lo può privare per sempre dell'abito, ciò che importa la perdita dei privilegi e del sussidio caritativo.

2305. La degradazione contiene la deposizione, la privazione perpetua dell'abito e la riduzione allo stato laicale, e si può infliggere solo per delitti espressi nel diritto o quando un chierico deposto e privato dell'abito seguita a dare scandalo per un anno. Altra è verbale o edittale, la cui inflizione si fa solo per sentenza e con; porta l'esecuzione immediata con tutti gli effetti; altra è reale, quando ci siano le solennità prescritte dal Pontificale Romano.

TITOLO X

Rimedi penali e penitenze.

CAPITOLO I

RIMEDI PENALI.

2306. Sono rimedi penali: l'ammonizione, la correzione, il precetto, la vigilanza.

2307-2309. L'Ordinario arrifnonirà per se o per altri chi versa nell'occasione prossima di delinquere o è dopo inchiesta gravemente sospetto di delitto commesso. Farà lo stesso anche per lettera a correzione di qualcuno, la cui conversazione produce scandalo o turbamento. L'ammonizione e la correzione possono essere pubbliche o private; se pubbliche si faranno davanti al notaio o due testimoni, o per lettera assicurandone la ricevuta: esse hanno luogo contro un delinquente convinto o confesso: e sono giudiziali se si fanno in

tribunale dal giudice o dall'Ordinario prima del processo criminale; per pena o per aumento di pena, specialmente contro un recidivo. Dell'ammonizione e correzione, anche segrete, dovrà constare da documenti dell'archivio segreto di Curia; e possono farsi una o più volte secondo il prudente giudizio del Superiore.

2310. Se l'ammonizione e la correzione furono inutili, o non se ne spera effetto, ha luogo il precetto, per cui si previene il reo di quanto deve fare o evitare, con minaccia di pena per la trasgressione.

2311. In caso grave e specialmente nel pericolo di ricaduta, L'Ordinario sottometterà il reo alla vigilanzcty che si può imporre in aumento di pena, specialmente contro i recidivi.

CAPITOLO II

PENITENZE.

2312-2313. Le penitenze si impongono o perchè il delinquente sfugga la pena, o ne ottenga l'assoluzione o la dispensa. Non si dà penitenza pubblica per delitto o trasgressione occulti. Saranno regolate non tanto dalla quantità del delitto quanto dalla contrizione del penitente, tenuto conto delle qualità delle persone e delle circostanze dei delitti. Principali penitenze sono i precetti di recitare alcune preci, far pellegrinaggi o altre opere pie, osservare speciale

digiuno, elargire elemosine in usi pii, fare esercizi spirituali per alcuni giorni in casa pia o religiosa.

L'Ordinario può prudentemente aggiungere penitenze all'ammonimento e alla correzione.

PARTE III

PENE CONTRO I SINGOLI DELITTI.

TITOLO XI

Delitti contro la Fede e l'unità della Chiesa.

2314-2316. Gli apostati, gli eretici e scismatici incorrono la scomunica; se ammoniti non respiscono, saranno privati di benefici, dignità, pensioni, uffici o altro; saranno dichiarati infami e, se chierici, dopo una seconda ammonizione, deposti; gli ascritti o aderenti pubblicamente a sette acattoliche sono infami e se chierici, dopo ammoniti inutilmente, saranno degradati. L'assoluzione dalla scomunica è riservata alla Sede Apostolica; se però il delitto fu portato in foro esterno dell'Ordinario, anche per libera confessione, questi, ma non il Vicario Generale senza speciale mandato, può, previa abiura, assolvere il delinquente in foro esterno; egli quindi potrà dal confessore ricevere l'assoluzione dal peccato. L'abiura giuridicamente si compie davanti P Ordinario o Delegato e almeno due testimoni. A chi è sospetto di eresia, inutilmente ammonito, saranno proibiti gli atti legittimi, e un chierico sarà sospeso a divinis se

entro sei mesi non si emenda, sarà ritenuto come eretico e soggiacerà alle pene contro questi. Chi agevola l'eresia o partecipa nelle cose sacre con gli eretici, è sospetto di eresia.

2317. Insegnanti o difensori di dottrine condannate dalla Sede Apostolica o dal Concilio Universale, se non si tratta di eresia formale, saranno allontanati dalle predicazioni, confessioni, insegnamento, salve altre pene stabilite nella condanna dall'Ordinario o dopo l'ammonizione per la riparazione dello scandalo.

2318. Nella scomunica riservata specialmente alla Sede Apostolica incorrono gli editori di libri di apostati, eretici e scismatici che difendono l'apostasia, l'eresia, lo scisma; così gli altri che difendono consapevolmente questi libri e altri proibiti nominatamente con lettera apostolica, o li leggono e li ritengono. Autori ed editori che senza licenza fanno stampare libri della Scrittura, note o commenti, incorrono subito la scomunica non riservata.

2319. Sono colpiti di scomunica di lata sentenza riservata all'Ordinario

i cattolici che contraggono matrimonio presso un ministro acattolico o con patto di educare la prole o parte di essa fuori della Chiesa, o che consapevolmente portano a battezzare i figli dai ministri acattolici; i genitori e loro supplenti che consapevolmente fanno educare o istruire acattolica' mente i figli. Tutti, meno i primi, sono sospetti di eresia.

TITOLO XII

Delitti contro la Religione.

2320. Chi rigetta, sottrae o ritiene a cattivo scopo le specie sacramentali, è sospetto d'eresia, incorre la scomunica specialissimamente riservata alla Sede Apostolica, è infame, e, se chierico, sarà deposto.

2321-2322. I sacerdoti che contro i canoni celebrano più Messe o celebrano non digiuni, saranno temporaneamente sospesi dall'Ordinario. Chi non essendo sacerdote simula celebrare o confessare, incorre la scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica e, se laico, sarà privato di pensione o incarichi con altre adatte pene: se chierico, sarà deposto. Se usurpò altre funzioni, sarà opportunamente punito dall'Ordinario.

2323. Chi bestemmia o spergiura fuori giudizio, sarà punito dall'Ordinario, specie se chierico.

2324. Chi fa in' certa di Messe, sarà punito dall'Ordinario, non esclusa la sospensione o privazione del beneficio od ufficio e, se si tratta di laico, la scomunica.

2325. Chi commette superstizioni o sacrilegi, sia punito dall'Ordinario, salve altre pene stabilite dal diritto.

2326. Chi fa o, consapevolmente, vende, distribuisce, espone false reliquie, incorre la scomunica riservata all'Ordinario.

2327. Chi fa incetta di indulgenze è comunicato con riserva alla Sede Apostolica.

2328. Chi viola cadaveri o sepolcri per furto o altra cattiva intenzione, sarà personalmente interdetto, infame, e se chierico, deposto.

2329. I violatori di una chiesa o di un cimitero saranno interdetti dall'ingresso in chiesa e puniti con altre pene dall'Ordinario.

TITOLO XIII

Delitti contro Autorità, persone e cose ecclesiastiche.

2330. Per delitti nella elezione del Pontefice vale soltanto la Vacante Sede Apostolica del 25 dicembre 1904 di Pio X.

2331-2332. Chi ostinatamente disubbidisce al Papa, o al proprio Ordinario, sarà opportunamente

punito, non escluse le censure. I cospiratori contro l'Autorità pontificia, o del suo Legato, o Ordinario proprio, e contro i loro mandati, e i provocatori alla disubbidienza si reprimiranno con censure e altre pene, e saranno privati di dignità, benefici, uffici o incarichi se chierici; della voce attiva e passiva ed uffici, se religiosi. Chiunque, non esclusi i Cardinali, osi appellarsi dal Papa al Concilio Universale, è sospetto di eresia ed è colpito di scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica. Università, Collegi, Capitoli ed altre persone morali, incorrono l'interdetto specialmente riservato alla Sede Apostolica.

2333-2334. Chi ricorre al Potere laico per impedire Lettere, o Atti della Sede Apostolica o del suo Legato, o ne impedisce anche indirettamente la promulgazione o l'esecuzione, o per loro causa danneggia o atterrisce gli obbligati, è colpito di scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica. Dalla medesima vengono colpiti chi emana leggi, mandati o decreti contro la libertà e i diritti della Chiesa; chi impedisce comunque Teserei zio di giurisdizione ricorrendo perciò a un potere laico.

2335-2336. Chi si ascrive alla massoneria o altra setta che trama contro la Chiesa o il potere civile, incorre la scomunica riservata alla Sede Apostolica. I chierici che invadono la libertà e i diritti della Chiesa, oltre le pene stabilite, saranno anche sospesi o privati di benefici, uffici, dignità, pensioni o

incarichi, e se religiosi, privati di uffici, voce attiva e passiva con altre pene costituzionali. Se poi questi s'iscrivono alla massoneria o a simili sette, saranno denunziati al Santo Uffizio.

2337. Se un parroco sommuove la plebe contro l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, promuove sottoscrizioni, discorsi o scritti, sarà congruamente punito dall'Ordinario, anche con la sospensione; lo stesso per un sacerdote che ecciti il popolo per impedire l'ingresso in parrocchia del parroco o economo designati.

2338. Chi presume assolvere senza facoltà da scomunica in modo specialissimo o speciale riservato alla Sede Apostolica, incorre la scomunica riservata specialmente alla Sede Apostolica.

1 favoreggiatori di uno scomunicato vitando nel delitto per cui fu scomunicato, e i chierici che con lui spontaneamente e consapevolmente comunicano in divinis o ve lo ammettono, incorrono nella scomunica semplicemente riservata alla Sede Apostolica. Chi consapevolmente celebra o fa celebrare uffici divini in luoghi interdetti o ammette e lo permette a chierici impediti da condanna, è interdetto dall'ingresso in chiesa fino a piena soddisfazione al Superiore, la cui sentenza disprezzo. Chi fu causa di un interdetto locale, o per una comunità, è personalmente interdetto,

2339. Chi osò obbligare a dare sepoltura ecclesiastica a infedeli, apostati, eretici, scismatici o ad altri scomunicati o interdetti, contrae scomunica non riservata; se spontaneamente concede la sepoltura, incorre l'interdetto dall'ingresso in chiesa, riservato all'Ordinario.

2340. Chi ostinatamente persevera nella scomunica per un anno, è sospetto di eresia. Il chierico che persiste nella sospensione per un semestre, sarà gravemente ammonito; se dopo un altro mese non cessa dalla coritumacia, sarà privato di benefici e uffici.

2341. Chi violando il privilegio del foro, deferisce al giudice laico un Cardinale, un Legato, o un Ufficiale maggiore della Curia Romana per dò che riguarda il suo Ufficio, o l'Ordinario proprio, contrae scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica; se deferisce un Vescovo anche titolare, Abate o Prelato nullius, un Superiore generale di religione di diritto pontificio, incorre la scomunica riservata alla Sede Apostolica, e se senza licenza dell'Ordinario deferisce un altro di foro privilegiato, se chierico incorre la sospensione dall'ufficio riservata all'Ordinario, se laico sarà congiuntamente punito dall'Ordinario.

2342. Sono colpiti di scomunica semplicemente riservata alla Sede Apostolica: i violatori della clausura di Monache, entrandovi,

introducendo altri, ammettendoli senza licenza nel monastero; se chierici, saranno sospesi temporaneamente a prudenza dell'Ordinario; le donne violanti la clausura degli uomini, i superiori o altri che di ogni età le introducono o le ammettono. Se fan no ciò i religiosi, saranno inoltre privati dell'Ufficio e dalla voce attiva e passiva e lo saranno anche le Monache uscenti illegittimamente dalla clausura.

2343. Chi usa violenza contro il Papa, incorre la scomunica in modo specialissimo riservata alla Sede Apostolica; è infame e se chierico, deve degradarsi; se contro un Cardinale o Legato del Papa, incorre la scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica, è infame e sarà privato di benefici, uffici, dignità, pensioni o incarichi; se contro un Patriarca, Arcivescovo, Vescovo anche titolare, incorre la scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica: se contro altri chierici o religiosi, è soggetto a scomunica riservata al proprio Ordinario, che può aggiungere altre congrue pene.

2344. Chi pubblicamente ingiuria il Papa, un Cardinale, un Legato, le Congregazioni Romane, i Tribunali Apostolici e loro ufficiali maggiori, o il proprio Ordinario con giornali, discorsi, libelli, ingiurie, promovendo odiosità contro i loro atti, sia costretto, anche d'ufficio, dall'Ordinario non escluse le censure, alla riparazione, e punito con altre pene o penitenze secondo la colpa e lo scandalo,

2345-2346. Gli usurpatori o detentori di beni o diritti della Chiesa Romana sono soggetti a scomunica specialmente riservata alla Sede Apostolica; se chierici, siano inoltre privati di dignità, benefici, uffici e pensioni e dichiarati inabili ad essi. Se alcuno osa usurpare beni ecclesiastici o impedire che i loro frutti o redditi siano percepiti da chi ne ha diritto, resterà scomunicato finché abbia tutto restituito, tolto l'impedimento e quindi abbia impetrato l'assoluzione dalla Sede Apostolica, e, se è patrono, rimarrà privo del patronato; se chierico, sarà inoltre privato e dichiarato inabile, ad ogni beneficio, sospeso dall'ordine ad arbitrio dell'Ordinario, anche dopo la riparazione e assoluzione.

2347. Chi osa alienare qualsiasi bene ecclesiastico o concorrervi col consenso, ferma la nullità degli atti e l'obbligo, da far valere anche con censure, della restituzione con riparazione di danni, se si tratta di mille lire, sarà punito congruamente dal Superiore; se sotto le trentamila, sarà privato il patrono del suo diritto, l'amministratore dell'incarico, il Superiore o l'economista dell'ufficio con l'inabilità ad altri, e con pene ad arbitrio dei Superiori; gli Ordinari o chierici con dignità, benefici, uffici, pagheranno il doppio in favore della parte lesa, gli altri chierici saranno sospesi a tempo, ad arbitrio dell'Ordinario; se fu a bella posta omesso il beneplacito apostolico, tutti i rei in qualsiasi modo, sono colpiti di scomunica riservata,

2348. Chi, sia pure fiducialmente, ebbe un legato o una donazione per cause pie e non ne adempie gli oneri, vi sia costretto anche con censura dall'Ordinario,

2349. Chi ricusa le dovute prestazioni, finché non soddisferà sia punito dall'Ordinario.

TITOLO XIV

Delitti contro la vita, libertà, proprietà, buona fama e costumi.

2350. I provocatori di aborto con effetto, non eccettuata la madre, incorrono nella scomunica riservata all'Ordinario e, se chierici, saranno inoltre deposti. I suicidi, se muoiono, saranno privati della sepoltura ecclesiastica; se non muoiono, saranno impediti dagli atti legittimi; e, se chierici, sospesi a tempo e rimossi da benefici, uffici con cura d'anime, in foro interno ed esterno.

2351. Chi perpetra, provoca, accetta, favorisce il duello o di proposito vi assiste o lo permette, o non lo proibisce, incorre nella scomunica riservata alla Sede Apostolica; i duellanti e i padrini sono inoltre infami.

2352. Sono scomunicati coloro che in qualunque modo costringono ad abbracciare lo stato clericale o religioso o a far qualunque professione religiosa.

2353. Chi per matrimonio o per libidine rapisce con violenza o dolo una donna non consenziente o una minorenne che consenta, ma ignoranti o contraddicenti i genitori o tutori, è escluso dagli atti legittimi, e sarà punito congruamente.

2354. Un laico condannato per suicidio, ratto d'impuberi, vendita di persona per schiavitù o cattivo fine, usura, rapina, grave furto, incendio o maliziosa e notevole distruzione, mutilazioni gravi, ferite, violenze, è escluso dagli atti legittimi, da qualunque ufficio occupi nella Chiesa e sarà obbligato a riparare i danni. Un chierico che commetta uno di questi delitti, sarà condannato secondo la gravità, con penitenze, censure, privazioni di uffici, benefici e dignità, non esclusa la deposizione e se è colpevolmente ornicida, sarà degradato.

3355. Chi non col fatto ma con parole, scritti o altro modo, lede qualcuno o la di lui fama, non solo può costringersi alla riparazione dei danni, ma può essere colpito da pene e penitenze, non esclusa la sospensione e la rimozione da uffici e benefici.

2356. I bigami che attentano un altro matrimonio anche solo civile, sono infami; e se, disprezzando l'ammoneimento dell'Ordinario, persistono nella bigamia, saranno scomunicati o interdetti.

2357. I laici condannati contro il sesto con minori sotto i sedici anni,

o per stupro, sodomia, incesto, lenocinio, sono infami, e possono inoltre punirsi dall'Ordinario. I pubblici adùlteri o concubinari, o condannati per delitto contro il sesto, saranno esclusi dagli atti legittimi, finché non siano resipiscenti,

2358-2359. I chierici minori rei di delitti contro il sesto saranno congiuntamente puniti anche con la dimissione dallo stato clericale oltre, se occorrono, le pene di cui sopra. I chierici maggiori secolari o religiosi sì, concubinari inutilmente ammoniti, si costringeranno a smettere l'illecito contubernio e a riparare lo scandalo con la sospensione à divinis, la privazione dei frutti, dell'ufficio, dignità, beneficio, secondo i can. 2176 -2181. Se peccarono contro il sesto con minori sotto i 16 anni, o con adulterio, stupro, bestialità, sodomia, lenocinio, incesto con consanguinei o affini in primo grado, saranno sospesi, dichiarati infami, privati di qualunque ufficio, beneficio, dignità o incarico e, nei casi più gravi, deposti. Se commisero altri delitti contro il sesto, siano puniti secondo la gravità, non esclusa la privazione dell'ufficio o beneficio, specie se hanno cura d'anime

TITOLO XV

Crimine di falso.

2360. Chi crea o falsifica lettere, decreti, rescritti apostolici o chi ne usa consapevolmente, incorre la scomunica specialmente riservata

alla Sede Apostolica; i chierici saranno inoltre castigati con altre pene, non esclusa la privazione di ufficio, beneficio, dignità e pensioni; i religiosi saranno privati di ogni ufficio che hanno in Religione e della voce attiva e passiva, oltre le pene delle Costituzioni.

2361. Chi per ottenere un rescritto espone con frode o dolo il falso, o tace il vero, può essere punito dal suo Ordinario, salvo i canoni 45, 1054.

2362. Chi crea o falsifica documenti o atti ecclesiastici privati o pubblici o ne usa scientemente, sarà castigato secondo il delitto, fermo il canone 2406,

2363. Chi falsamente denuncia ai Superiori, direttamente o per altri, un confessore di sollicitazione, è scomunicato con speciale riserva alla Sede Apostolica, da cui non può essere assolto se non dopo ritirata la denuncia e riparati i danni; inoltre si sottoporrà a grave e diuturna penitenza, fermo il canone 894.

TITOLO XVI

Delitti nell'amministrare o ricevere gli Ordini e altri sacramenti.

2364. Chi amministra sacramenti a uno per diritto divino o ecclesiastico impedito a riceverli, sarà sospeso temporaneamente dalPamminis trazio ne dei

sacramenti e punito con opportune pene, oltre quelle dal diritto stabilite per i singoli casi.

2365-2366. Un sacerdote che, senza facoltà, osa amministrare la cresima, sarà sospeso; se abusa della facoltà, ne sarà per il fatto stesso privato; se ardisce confessare senza la necessaria giurisdizione, è sospeso a divinis; se assolve dai riservati, è so speso dalla confessione.

2367. Chi assolve o finge di assolvere un complice in peccato turpe, incorre la scomunica specialissimamente riservata alla Sede Apostolica, anche in articolo mortis quando un altro sacerdote pur non approvato possa senza grave infamia e scandalo confessare il moribondo, eccetto che questi ricusi confessarsi con altri. La stessa pena incorre chi assolve o finge assolvere il complice che, non ancora assolto dal peccato di complicità, non lo confessa, ma fa ciò spintovi anche indirettamente dal confessore.

2368. Il sollicitante sarà sospeso dalla Messa e dalla confessione e, se lo esige la gravità, sarà a questa dichiarato inabile; sarà privato di ogni beneficio, dignità, voce attiva e passiva e dichiarato inabile ad essi tutti; e nei casi più gravi verrà anche degradato. Il fedele che entro un mese scientemente non denuncia chi lo sollicitò, incorre la scomunica, e non ne sarà assolto, se non soddisfa all'obbligo o seriamente lo prometta.

2369. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale, incorre la scomunica specialissimamente, riservata alla Sede Apostolica; chi lo fa solo indirettamente è soggetto alle pene del sollicitante come nel canone precedente. L'interprete e chi avesse avuto, in qualsiasi modo, notizia della confessione, se temerariamente violano il sigillo sacramentale, saranno puniti secondo la gravità del delitto, non esclusa la scomunica.

2370. Il Vescovo consacrante ed i Vescovi assistenti, i sacerdoti supplenti e coloro che ricevono la consacrazione senza mandato apostolico, rimangono sospesi finché non siano dispensati dalla Sede Apostolica.

2371-2372. Tutti, anche Vescovi, che per simonia consapevolmente promossero o furono promossi, amministrarono o ricevettero altri sacramenti, sono sospetti di eresia; se chierici, incorrono, inoltre, la sospensione riservata alla Sede Apostolica. Incorre questa medesima pena chi presume farsi ordinare da uno scomunicato o sospeso o interdetto dopo sentenza, o da un notorio apostata, eretico, scismatico; chi poi in buona fede è stato ordinato da uno di essi, non può esercitare bordine ricevuto, finché non sia dispensato.

2373. E sospeso, con riserva alla Sede Apostolica dal conferire Ordini per un anno, chi ordinò un suddito altrui senza le dimissorie dell'Ordinario proprio, o un proprio

suddito che dimorò altrove tanto tempo da poter contrarre impedimento, senza le cauzioni di cui al can. 994; chi promosse agli Ordini maggiori un soggetto senza titolo canonico; chi, salvo legittimo privilegio, ordinò un religioso appartenente a una comunità fuori del proprio territorio, anche con le dimissoriali del proprio Superiore, esclusi i casi del can. 966.

2374. Chi senza dimissorie, o con false, o prima dell'età canonica, o per salto, ottenne maliziosamente gli Ordini, rimane sospeso dall'ordine; chi senza testimoniali, o vincolato da censura, irregolarità o altro impedimento, sarà punito opportunamente con gravi pene.

2375. I cattolici che, senza dispensa, osarono contrarre matrimonio misto, anche se valido, sono esclusi dagli atti legittimi e dai sacramentali finché non ottengano la dispensa dall'Ordinario.

TITOLO XVII

Delitti contro gli obblighi dello stato clericale o religioso.

2376-2377. I sacerdoti che, non dispensati nè impediti, ricusano l'esame triennale, vi saranno costretti con opportune pene dall'Ordinario, il quale a suo giudizio punirà anche i contumaci nell'assenza alle conferenze per i casi, e se sono confessori religiosi senza cura d'anime, li sospenderà dal confessare i secolari.

2378. I chierici maggiori che nel sacro ministero sono troppo negligenti nei sacri riti e cerimonie, e, ammoniti non si emendano, saranno sospesi secondo la colpa.

2379. Chi smette l'abito ecclesiastico e la tonsura, sarà gravemente ammonito; dopo un mese, i chierici minori decadono dallo stato clericale; i maggiori, salvo il can. 188, saranno sospesi dagli ordini e, se vivono notoriamente male, nè nuovamente ammoniti respiscono, dopo tre mesi siano deposti.

2380. I chierici o religiosi che esercitano il commercio per se o per altri, saranno debitamente puniti dall'Ordinario.

2381. Chi, avendo I un ufficio, beneficio, dignità con onere di residenza, illegittimamente si assenta, immediatamente è privato di tutti i frutti secondo l'assenza, e l'Ordinario li distribuirà alla chiesa, alle opere pie, ai poveri; quindi sarà privato dell'ufficio, beneficio, dignità, secondo i canoni 2168-2175.

2382. Il parroco gravemente negligente nell'amministrare i sacramenti, nella assistenza degli infermi, istruzione dei fanciulli e del popolo, nel predicare le domeniche e altre feste, nella custodia della chiesa parrocchiale, della SS.ma Eucaristia, dei sacri oli, sarà punito dall'Ordinario a norma dei canoni 2182-2185.

2383. Il parroco che non redige o non custodisce con diligenza a norma dei canoni i libri parrocchiali, sarà punito proporzionatamente dall'Ordinario.

2384. Il canonico teologo o penitenziere negligenti siano gradatamente costretti dal Vescovo con monizioni, minacce di pene, sottrazione di frutti da assegnare ai loro supplenti; se per un anno dura la negligenza, l'Ordinario li sospenderà dal beneficio e dopo un altro semestre li priverà del medesimo.

2385-2386. Fermo il canone 646, un apostata da una Religione incorre la scomunica riservata al Superiore maggiore, e se la Religione è laicale o non esente, all'Ordinario del luogo ove dimora; è escluso dagli atti legittimi, privato dei privilegi della sua Religione, e se ritorna, rimane privo in perpetuo di voce attiva e passiva, e sarà inoltre punito a norma delle Costituzioni, Il fuggitivo incorre la privazione del Tuff&cioe la sospensione riservata al Superiore maggiore, se in sacris; se ritorna, sarà punito secondo le Costituzioni e tacendo queste, dal Superiore maggiore.

2387. Il chierico religioso, la cui professione fu dichiarata nulla per dolo da lui commesso, se minore, sarà espulso dallo stato clericale; se maggiore, rimane sospeso a volontà della Sede Apostolica.

2388. I chierici in sacris, i regolari, le Monache di voti solenni,

e chi con loro osa attentare un matrimonio anche civile, incorrono la scomunica riservata alla Sede Apostolica; i chierici ammoniti e, passato il tempo Essato dal? Ordinario non resipiscenti, saranno degradati. Se sono di professione semplice perpetua in Ordini o Congregazioni, sono tutti scomunicati con riserva all'Ordinario,

2389. I religiosi che violano gravemente la vita comune contro le Costituzioni, saranno gravemente ammoniti, e non correggendosi saranno puniti anche con privazione di voce attiva e passiva, e, se Superiori, anche dell'ufficio.

TITOLO XVIII

Delitti nel conferire, conseguire e dimettere dignità, uffici e benefici ecclesiastici.

2390. Chi impedisce comunque la libertà delle elezioni ecclesiastiche o, fatta la canonica elezione, opprime per essa elettori o eletto, sarà punito secondo la colpa. Se i laici o il potere civile osano ingerirsi contro i canoni nelle elezioni da farsi da un collegio di chierici o religiosi, gli elettori che hanno provocato o spontaneamente ammesso quest'ingerenza, sono privati, per quella volta, del diritto di eleggere; Teletto che accetta consapevolmente l'elezione così

fatta, diviene inabile a quell'ufficio o beneficio.

2391. Un collegio che scientemente sceglie un indegno, perde, per quella volta, il diritto a nuova elezione, e i singoli elettori che di proposito non osservano le forme sostanziali, possono essere congruamente puniti dall'Ordinario. I chierici o laici che sapendolo presentano o nominano un indegno, perdono per quella volta il diritto di presentare o nominare.

2392. Fermo il canone 729, i simoniaci in fatto di uffici, benefici o dignità, incorrono la scomunica riservata alla Sede Apostolica; sono privati in perpetuo del diritto d'elezione, presentazione e nomina, e se chierici, saranno inoltre sospesi.

2393-2394. Chi ha diritto di eleggere, presentare o nominare, se, non curando l'autorità cui spetta confermare o istituire, conferisce l'ufficio, il beneficio, la dignità, è subito privato, per quella volta, del suo diritto. Chi poi arbitrariamente occupa un beneficio, ufficio o dignità, o, legittimamente designato, ne prende possesso o vi si ingerisce prima di presentare, a chi di diritto, le lettere di conferma o istituzione, è inabile ad essi, e inoltre, sarà punito dall'Ordinario; sia costretto con la sospensione, privazione di beneficio, ufficio, dignità già posseduti e anche con la deposizione, a recedere subito, dietro ammonimento, dalPoccupazione, governo o

amministrazione. I Capitoli, il Convento o altri che ammettono gli eletti, presentati o nominati prima dell'esibizione delle lettere, rimangono sospesi dal loro diritto, a beneplacito della Sede Apostolica.

2395. Chi accetta un ufficio, beneficio o dignità non vacante di diritto e se ne lascia mettere in possesso, sarà ad essi inabile anche in futuro e sarà punito con altre pene.

2396. Chi, ottenuto un ufficio o beneficio incompatibile col precedente, presume ritenere anche questo, è privato d'entrambi.

2397-2398. Chi fuori Curia, promosso al Cardinalato, ricusa giurare di presentarsi, salvo impedimento, entro un anno al Papa, è privato in perpetuo della dignità cardinalizia. Chi, promosso all'Episcopato, trascura di ricevere la consacrazione dentro i tre mesi, non fa suoi i frutti che vanno alla Fabbrica della Cattedrale, e, se ritarda per altri tre mesi, rimane privo dell'Episcopato.

2399. I chierici maggiori che presumono abbandonare l'ufficio loro affidato dall'Ordinario, senza licenza, saranno sospesi a divinis per un tempo secondo i casi,

2400-2401. Un chierico che osa rassegnare in mano di laici un ufficio, beneficio o dignità, sarà a tempo dall'Ordinario sospeso a divinis. Chi persiste nel ritenerli dopo la legittima privazione o rimozione, o non li dimetta

tergiversando, premesso ammonimento, vi sarà costretto con la sospensione ed altre pene, non esclusa la deposizione.

2402. L'Abate e Prelato nullius che contro il can. 322 non avranno ricevuto la prescritta benedizione, sono sospesi dalla giurisdizione.

2403. Chi, non impedito, ometta di fare la professione di fede prescritta, sarà ammonito, e passato un perentorio, contumace, sarà punito anche con la privazione dell'ufficio, beneficio, dignità o incarico, e intanto non ne percepirà i frutti.

TITOLO XIX

Abuso di potere o di ufficio ecclesiastico.

2404. L'abuso del potere ecclesiastico, salve le prescrizioni per speciali abusi, sarà punito a giudizio del Superiore secondo la gravità della colpa.

2405. Il Vicario Capitolare o chiunque per se o per altri, sottragga, distrugga, celi o muti sostanzialmente documenti di Curia, incorre la scomunica riservata alla Santa Sede e l'Ordinario lo può punire anche privandolo dell'ufficio o beneficio,

2406-2407. Chi nel comporre, scrivere, conservare atti, documenti o libri della Curia o parrocchia, osa falsarli, adulterarli, distruggerli o nasconderli, sarà

privato dell'ufficio, e punito ancora dall'Ordinario secondo la colpa. Chi dolosamente ricusa di trascrivere, trasmettere o esibire a chi legittimamente lo chiede, atti, documenti e libri o tradisce in qualsiasi modo il proprio ufficio, può essere punito con la privazione deH'ufficio o con la sospensione da esso, nonché con multa a giudizio dell'Ordinario, Chi tenta di corrompere con doni o promesse gli ufficiali di Curiamo ministri ecclesiastici, giudice, avvocato o procuratore, sarà punito e costretto a riparare i danni cagionati,

2408. Chi esige oltre il dovuto per tasse o le aumenta, sarà gravemente multato e, se recidivo, sospeso dall'ufficio o rimosso secondo il caso, fermo l'obbligo di restituire il mal preso,

2409. Il Vicario Capitolare che concede dimissorie contro il can, 958, è sospeso a divinis.

2410-2411. I Superiori religiosi che illegittimamente osano rimettere un loro suddito a un Vescovo estraneo per l'Ordinazione, rimangono sospesi per un mese dalla Messa, Se poi ammettono al noviziato un candidato non idoneo o senza le richieste testimoniali, o alla professione contro il canone

571, saranno puniti secondo la colpa, non esclusa la privazione dell'ufficio.

2412. L'Ordinario punirà secondo la colpa, non esclusa la deposizione, quelle Superiore anche esenti che consumano le doti, o che omettono di avvisare l'Ordinario delle ammissioni da farsi al noviziato o alla professione.

2413. Le Superiore le quali, indetta la visita, trasferiscono, non consentente il Visitatore, le religiose ad altre case; parimenti le religiose che in qualsiasi modo inducono le altre a tacere interrogate dal Visitatore, a dissimulare comunque la verità, a non esporla con sincerità, o sotto qualsiasi pretesto le molestano per le risposte date al Visitatore, saranno da questo dichiarate inabili ad uffici di governo, e le Superiore deposte dall'ufficio. Quanto sopra vale anche per le Religioni maschili.

2414. La Superiora che viola i sacri canoni nei riguardi della dovuta libertà per la confessione, sarà ammonita dall'Ordinario e, se ricade, privata I dell'ufficio, e se ne avviserà subito la Congregazione dei Religiosi.

APPENDICE
INDICI

